Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/143/698
(2ND)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/143/698
(2ND)

OFFICIAL GAZETTES, (PS 4)
(NOV., DEC. 1944); APR., MAY 1945

14071

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.
Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . . Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.
Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali. Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.
Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . Pag. 635

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.
Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.
Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico . . . Pag. 638

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 . . . . . Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Soprastampa di carte valori postali . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.
Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione. Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.
Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale «Italia». . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 645

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Italo-tedesca tabacchi» di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; * semestrale * 350; * trimestrale * 200; Un fascicolo . . * 8
All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; * semestr. * 700; * trimestr. * 400; Un fascicolo . . * 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. anno . . . . . L. 400 —; * semestrale . . . . * 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; * semestrale * 200; * trimestrale * 120; Un fascicolo . . * 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; * semestrale * 500; * trimestrale * 300; Un fascicolo . . * 20

All'Estero . . . . . Abb. anno . . . . L. 800 —; * semestrale . . . . * 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.
Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . . Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.
Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali. Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.
Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . Pag. 635

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.
Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato . . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.
Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico . . . Pag. 638

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.
Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944. Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 . . . . . Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Soprastampa di carte valori postali . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.
Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione. Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.
Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale «Italia» . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 645

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Italo-tedesca tabacchi» di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Gorla-Siama» fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova . . . . . Pag. 646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 27 aprile 1945.
Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945. Pag. 647

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.
Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26. Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 648

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia, non sia superiore a L. 200.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede di approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.

Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, contenente norme per la disciplina delle requisizioni;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme speciali relative alla disciplina dei consumi, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442, le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 335, 337 e seguenti del Codice di procedura penale, qualora appartengano all'imputato e non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere requisite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, a norma del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

L'ordine di requisizione è diretto e notificato al cancelliere che ha in custodia le cose sequestrate.

L'indennità dovuta per la requisizione è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo.

Il termine previsto dall'art. 80 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, decorre dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento in forza del quale l'avente diritto può ritirare la somma versata in deposito giudiziario, ai sensi del comma precedente.

Le disposizioni di questo decreto si applicano anche quando non sia possibile accertare l'appartenenza delle cose sequestrate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 174.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia, non sia superiore a L. 200.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 19 — FRESCA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 412;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 412, le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 236, 237 e seguenti del Codice di procedura penale, qualora appartengano all'imputato e non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere requisite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, a norma del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

L'ordine di requisizione è diretto e notificato al cancelliere che ha in custodia le cose sequestrate.

L'indennità dovuta per la requisizione è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo.

Il termine previsto dall'art. 80 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, decorre dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento in forza del quale l'avente diritto può ritirare la somma versata in deposito giudiziario, ai sensi del comma precedente.

Le disposizioni di questo decreto si applicano anche quando non sia possibile accertare l'appartenenza delle cose sequestrate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 16 — FRESCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1945, n. 173.

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 29 febbraio 1927, n. 257;
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

c) curano, a regolare esecuzione, nell'ambito della e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, quando si addica che importano violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accolgono i ricorsi, annullano le deliberazioni impugnate e provvedono in merito. Possono annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo;

f) provvedono alla nomina del personale di cui al successivo art. 13, nonchè alla determinazione del relativo stato giuridico e trattamento economico in modo comunque da non eccedere i limiti previsti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 190, e successive disposizioni.

Art. 4.

Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministro per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

Art. 5.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

Art. 6.

I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847,
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

c) curano la regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza di cui al successivo articolo 15;

d) ricevono le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizzano a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia, che ritengano più adatte a provvedere;

e) decidono sui ricorsi contro la concessione ed il diniego di assegni continuativi e dei posti di ricovero negli istituti pubblici o con lavoratorio;

f) provvedono alla nomina del personale di cui al successivo art. 13, nonchè alla determinazione del relativo stato giuridico e trattamento economico in modo comunque da non eccedere i limiti previsti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni.

Art. 4.

Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministro per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 970;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

Art. 5.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

Art. 6.

I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare le verifiche e perizie che credono necessarie al loro controllo. Le spese sono a carico degli istituti di assistenza e beneficenza, salva la rivalsa contro chi di ragione.

I Comitati provinciali possono richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per accertarne il funzionamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si compone:

1) del prefetto che lo presiede;

2) del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

3) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalla Deputazione provinciale fra gli esperti in materia di assistenza e beneficenza o che ne siano particolarmente benemeriti;

4) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori;

5) di un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6) del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza in provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

Art. 8.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi od appalti degli istituti di assistenza.

Ai componenti del Comitato provinciale sono appli[illegible] disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 giugno 1937, n. 1031, sulla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, nonchè quelle dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Art. 9.

Ai componenti del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, estranei all'Amministrazione dello Stato, spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui partecipino, nella misura stabilita dalla tabella annessa al presente decreto

dalle organizzazioni dei lavoratori;

5) di un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6) del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza in provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

Art. 8.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni previste in questo articolo:

1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi od appalti degli istituti di assistenza.

Ai componenti del Comitato provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 9.

I membri del Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Comitato, aventi la residenza fuori del capoluogo della provincia, quando intervengono alle riunioni del Comitato, spetta la indennità di trasferta stabilita dalla prefettura.

Art. 10.

Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione del prefetto ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute del Comitato sono legalmente valide se vi intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 12.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Comitato e presieduta dal prefetto fino all'insediamento del nuovo Comitato.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura in carica non oltre sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. Entro tale termine deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato.

Art. 13.

Ogni Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha un ufficio diretto dal consigliere di prefettura, incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie.

Detto ufficio è costituito da uno o più impiegati, secondo le esigenze del servizio, distaccati possibilmente dall'Amministrazione provinciale o dall'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Ad uno degli impiegati sono affidate le funzioni di segretario del Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Le spese per il personale non distaccato e per il funzionamento dell'ufficio sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 14.

Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al Comitato stesso.

Art. 15.

E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perchè si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all'estero o dei dispersi, alle quali spetti l'anticipazione di cui all'art. 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, sarà corrisposta, allo stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all'estero o disperso, una somma nella misura stabilita nell'annessa tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dal Ministro per il tesoro.

Detta anticipazione s'intende effettuata a scomputo di quanto dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni già fatte — sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie — e gli assegni spettanti ai prigionieri stessi a norma dell'art. 40 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Il beneficio è concesso alle famiglie di coloro che risultino prigionieri, internati all'estero o dispersi da almeno un anno. Se lo stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura da almeno due anni, verrà corrisposta una seconda anticipazione di eguale ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

Per le anticipazioni previste dall'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 41 del citato R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

maggio 1941, n. 583, sarà corrisposta, allo stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all'estero o disperso, una somma nella misura stabilita nell'annessa tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dal Ministro per il tesoro.

Detta anticipazione s'intende effettuata a scomputo di quanto dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni già fatte — sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie — e gli assegni spettanti ai prigionieri stessi a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Il beneficio è concesso alle famiglie di coloro che risultino prigionieri, internati all'estero o dispersi da almeno un anno. Se lo stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura da almeno due anni, verrà corrisposta una seconda anticipazione di eguale ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

Per le anticipazioni previste dall'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 11 del citato R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella

Grado o gradi equiparati del prigioniero internato o disperso	Somme relative all'indennità per un mese di cattività o dispersione
Ufficiali generali e ufficiali superiori	7.500
Capitani	6.500
Tenenti	5.500
Sottotenenti	5.000
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari . . .	1.500
Sergenti maggiori	1.200
Sergenti	700
Caporali maggiori, caporali, soldati	600

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1291;

Visto l'art. 15 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 2354 e 2423 del Codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Stanze di compensazione sono autorizzate ad effettuare il ritiro dei titoli azionari di società aventi

Art. 2.

Le operazioni di frazionamento saranno annotate cronologicamente dalla Stanza di compensazione su apposito registro, uno per società, vidimato a norma di legge, della cui istituzione dovrà, entro cinque giorni, darsi comunicazione alla locale Intendenza di finanza.

Art. 3.

I certificati provvisori risultanti dal frazionamento dovranno contenere tutte le indicazioni espresse nel titolo originario, e quindi anche quelle relative alla serie ed al numero del titolo originario medesimo, con l'aggiunta, per ciascun certificato provvisorio, di uno speciale numero d'ordine progressivo e saranno sottoscritti dal funzionario della Stanza di compensazione preposto alle operazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Stanza di compensazione, per il rilascio dei certificati provvisori, risultanti dal frazionamento, potrà chiedere un compenso in misura di L. 0,50 per ogni azione, con un minimo di L. 50 oltre il rimborso delle spese di bollo.

Art. 5.

La Stanza di compensazione dovrà provvedere alla consegna dei titoli annullati e del registro istituito per ciascuna società, di cui al precedente art. 2, alle società interessate, non oltre un mese dopo che le città, in cui esse hanno sede, siano tornate, in seguito all'avvenuta liberazione, sotto l'amministrazione della Autorità italiana ed, in ogni caso, non oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta liberazione della stessa sede.

Col sessantesimo giorno successivo a quello della liberazione della città, sede delle società interessate, cessa per le Stanze di compensazione la facoltà di cui all'art. 1.

All'atto della consegna, ciascuna società rimborserà alla Stanza di compensazione il costo del registro e la spesa sostenuta per la vidimazione e, nel termine di trenta giorni da detta consegna, riporterà sul libro dei soci le annotazioni contenute nello stesso registro.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato mentre, negli altri territori, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitani	6.500
Tenenti	5.500
Sottotenenti	5.000
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari	1.500
Sergenti maggiori	1.200
Sergenti	700
Caporali maggiori, caporali, soldati	600

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto l'art. 15 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 2354 e 2563 del Codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Stanze di compensazione sono autorizzate ad effettuare il ritiro dei titoli azionari di società aventi la sede nel territorio occupato dal nemico, per operarne il frazionamento.

Il frazionamento dei titoli azionari viene eseguito contro annullamento — mediante perforazione — dei titoli originari, a richiesta degli aventi diritto e per il tramite di un notaio o di un agente di cambio, i quali certificheranno, con annotazione sul titolo, la identità del richiedente. Questi dovrà anche presentare apposita dichiarazione, con la quale assume la responsabilità della legittimità del titolo.

I certificati provvisori risultanti dal frazionamento dovranno contenere tutte le indicazioni espresse nel titolo originario, e quindi anche quelle relative alla serie ed al numero del titolo originario medesimo, con l'aggiunta, per ciascun certificato provvisorio, di uno speciale numero d'ordine progressivo e saranno sottoscritti dal funzionario della Stanza di compensazione preposto alle operazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Stanza di compensazione, per il rilascio dei certificati provvisori, risultanti dal frazionamento, potrà chiedere un compenso in misura di L. 0,50 per ogni azione, con un minimo di L. 50 oltre il rimborso delle spese di bollo.

Art. 5.

La Stanza di compensazione dovrà provvedere alla consegna dei titoli annullati e del registro istituito per ciascuna società, di cui al precedente art. 2, alla società interessata, non oltre un mese dopo che le città, in cui esse hanno sede, siano tornate, in seguito all'avvenuta liberazione, sotto l'amministrazione della Autorità italiana ed, in ogni caso, non oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta liberazione della stessa sede.

Col sessantesimo giorno successivo a quello della liberazione della città, sede della società interessata, cessa per la Stanze di compensazione la facoltà di cui all'art. 1.

All'atto della consegna, ciascuna società rimborserà alla Stanza di compensazione il costo del registro e la spesa sostenuta per la vidimazione e, nel termine di trenta giorni da detta consegna, riporterà sul libro dei soci le annotazioni contenute nello stesso registro.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato mentre, negli altri territori, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI
— TUPINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17 — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.
Previdenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1942, n. 280;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

Art. 18. — « Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19. — « Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altre località

« Al personale in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1) personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2) personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

Art. 18. — « Al personale assidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19. — « Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai assidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I assidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altre località preventivamente indicate.

Le assenze per malattia professionale e per infortunio non sono cumulabili con le assenze di malattia comune agli effetti del ragguaglio del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia ».

Art. 2.

L'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, è così modificato:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2) personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto, ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai gradi di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 12. — TOSCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1944, dei Comuni sotto indicati;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali per l'esercizio 1944, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuno di essi indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Agrigento:

Canicattì	L.	1.000.000
Licata	»	1.100.000
Porto Empedocle	»	1.000.000
Sciacca	»	1.100.000

Bari:

Altamura	L.	480.000
Andria	»	2.000.000
Barletta	»	1.500.000
Bisceglie	»	800.000
Bitonto	»	600.000
Canosa di Puglie	»	1.000.000
Corato	»	1.100.000
Gioia del Colle	»	750.000
Gravina di Puglie	»	666.000
Molfetta	»	1.500.000
Santeramo in Colle	»	600.000
Terlizzi	»	650.000
Trani	»	1.000.000

Cagliari:

Iglesias	L.	400.000

Catania:

Acireale	L.	550.000

Cosenza:

Corigliano Calabro	L.	600.000
Rossano Calabro	»	650.000

Enna:

Palermo:

Bagheria	L.	800.000
Corleone	»	400.000
Monreale	»	500.000
Termini Imerese	»	500.000

Ragusa:

Comiso	L.	600.000
Ispica	»	400.000
Modica	»	2.000.000
Vittoria	»	1.000.000

Salerno:

Eboli	L.	400.000
Cava dei Tirreni	»	1.000.000

Siracusa:

Augusta	L.	850.000
Lentini	»	800.000
Noto	»	1.110.000

Trapani:

Alcamo	L.	1.300.000
Castelvetrano	»	1.000.000
Erice	»	700.000
Marsala	»	7.400.000
Mazara del Vallo	»	2.000.000
Totale	L.	45.790.000

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

comm. dott. Alfredo De Ligniero, delegato gover-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21 agosto 1914, n. 211;

Decreta:

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali per l'esercizio 1944, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuno di essi indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Agrigento:

Canicattì	L.	1.070.000
Licata	»	1.100.000
Porto Empedocle	»	1.000.000
Sciacca	»	1.160.000

Bari:

Altamura	L.	480.000
Andria	»	2.600.000
Barletta	»	1.500.000
Bisceglie	»	800.000
Bitonto	»	600.000
Canosa di Puglie	»	1.000.000
Corato	»	1.400.000
Gioia del Colle	»	750.000
Gravina di Puglie	»	600.000
Molfetta	»	1.500.000
Santeramo in Colle	»	600.000
Terlizzi	»	630.000
Trani	»	1.000.000

Cagliari:

Iglesias	L.	400.000

Catania:

Acireale	L.	550.000

Cosenza:

Corigliano Calabro	L.	600.000
Rossano Calabro	»	650.000

Enna:

Leonforte	L.	600.000
Piazza Armerina	»	1.050.000
Valguarnera	»	500.000

Littoria:

Priverno	L.	500.000

Messina:

Milazzo	L.	500.000

Siracusa:

Augusta	L.	850.000
Lentini	»	800.000
Noto	»	1.140.000

Trapani:

Alcamo	L.	1.300.000
Castelvetrano	»	1.000.000
Erice	»	500.000
Marsala	»	7.400.000
Mazara del Vallo	»	2.000.000
Totale	L.	45.790.000

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

comm. dott. Alfredo De Ligniero, delegato governativo;

il direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

cav. Raffaele Giura, per la Stanza di compensazione;

gr. uff. Luigi Del Gaizo, gr. uff. Raffaele Landolfi, cav. Silvestro D'Errico e sig. Italo Forli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Deputati supplenti:

cav. dott. Armando Pacenza, delegato governativo;

cav. uff. Lorenzo Ricciardi, per l'Istituto di emissione;

dott. Stanislao Fusco, dott. Arturo Laudo e sig. Alessandro Spadrilli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(627)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Soprastampa di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle vigenti tariffe postali, di soprastampare con nuovi prezzi alcune carte-valori postali, per renderle di più largo consumo;

Ritenuta anche la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, i rilevanti quantitativi, esistenti presso il Magazzino centrale delle carte valori postali, di francobolli della sedicente repubblica sociale italiana e di cartoline portanti la soprastampa della repubblica stessa sul francobollo e il fascio repubblicano sullo stemma dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le soprastampe delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1.20;

2) francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2;

3) cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di L. 1.20;

4) cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I.) da cent. 30 col valore di L. 1,20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle soprastampe di cui all'articolo precedente sono le seguenti:

Francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1.20: sono soprastampati con cinque linee orizzontali che annullano le dicitura ed il valore posto nella parte inferiore del francobollo. Sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di lire 2: sono soprastampati con cinque linee orizzontali che annullano le dicitura ed il valore posto nella parte inferiore del francobollo. Sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con due rettangoli, composti ciascuno di otto linee orizzontali, posti agli angoli inferiori del francobollo in modo da annullare il valore e i due fasci littori.

Sotto il francobollo è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 » racchiuso in un rettangolino.

Sullo stemma dello Stato posto al centro della cartolina, è soprastampato il nuovo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I. da cent. 30 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con un rettangolo pieno che copre interamente il francobollo e con un ovale, pure pieno, che copre lo stemma dello Stato.

Sotto il francobollo, racchiuso in rettangolo, è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro rosso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CICOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.
Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma;

Veduta la lettera in data 15 settembre 1943, n. 6070 prot., con la quale il comm. dott. Virginio Emiliani-Pesetelli, capo divisione del Ministero, fu nominato liquidatore dell'ente;

Ritenuto che il predetto liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni impartitegli, ha provveduto alla liquidazione delle attività di più pronto realizzo del Patronato, alla ripartizione percentuale fra gli aventi diritto delle somme ricavate ed al licenziamento degli impiegati addetti all'ufficio;

Considerata l'opportunità di dichiarare chiusa la liquidazione dell'ente, affidando ad una gestione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Soprastampa di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle vigenti tariffe postali, di soprastampare con nuovi prezzi alcune carte valori postali, per renderle di più largo consumo;

Ritenuta anche la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, i rilevanti quantitativi, esistenti presso il Magazzino centrale delle carte valori postali, di francobolli della sedicente repubblica sociale italiana e di cartoline portanti la soprastampa della repubblica stessa sul francobollo e il fascio repubblicano sullo stemma dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le soprastampe delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1.20;

2) francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2;

3) cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di L. 1.20;

4) cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I.) da cent. 30 col valore di L. 1,20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle soprastampe di cui all'articolo precedente sono le seguenti:

Francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1.20: sono soprastampati con cinque linee orizzontali che annullano le diciture ed il valore posto nella parte inferiore del francobollo. Sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

Il nuovo valore « Lire 1,20 » è impresso in alto a sinistra sopra la dicitura « Hostiam rabies diruit ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2: sono soprastampati come appresso indicato:

Le diciture poste in alto sono annullate con tre linee orizzontali; sotto queste linee, a sinistra, è impresso il nuovo valore « 2 lire »; le diciture e il valore, posti

Cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I. da cent. 30 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con un rettangolo pieno che copre interamente il francobollo e con un ovale, pure pieno, che copre lo stemma dello Stato.

Sotto il francobollo, racchiuso in rettangolo, è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro rosso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma;

Veduta la lettera in data 15 settembre 1943, n. 6070 prot., con la quale il comm. dott. Virginio Emiliani-Pescetelli, capo divisione del Ministero, fu nominato liquidatore dell'ente;

Ritenuto che il predetto liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni impartitegli, ha provveduto alla liquidazione delle attività di più pronto realizzo del Patronato, alla ripartizione percentuale fra gli aventi diritto delle somme ricavate ed al licenziamento degli impiegati addetti all'ufficio;

Considerata l'opportunità di dichiarare chiusa la liquidazione dell'ente, affidando ad una gestione di stralcio la trattazione degli affari non ancora definiti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma, è dichiarato chiusa ad ogni effetto di legge alla data del 31 marzo 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1945 si dispone l'apertura di una gestione di stralcio avente sede presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con il compito di provvedere prontamente al disbrigo di tutte le pratiche non definite dalla liquidazione, nonchè al recupero dei crediti e di ogni altra attività con cui far fronte agli impegni ancora da soddisfare.

Art. 3.

Il dott. Chioni Umberto, capo sezione del Ministero, è incaricato di presiedere alle operazioni dello stralcio, in sostituzione del comm. dott. Virgilio Emiliani-Pesetelli, con l'obbligo di riferire mensilmente al Ministero sullo stato delle operazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(656)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11° del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 94 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di elevare proporzionalmente le tariffe postali per l'estero, relative ai servizi attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione è stabilita come segue:

1) *lettere*:

a) primo porto di gr. 20 . . . . . L. 3

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1945.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(647)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1639, che modifica lo statuto dell'Associazione anzidetta, approvato con il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della citata Associazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, sulla nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sulla sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1945, è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Croce gr. uff. dott. Paolino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti dott. comm. Antonio e Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Treves prof. ing. Scipione e Bianchi ing. Saverio, in rappresentanza degli industriali.

Sindaci supplenti:

Pilla dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli indu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è incaricato di presiedere alle operazioni dello stralcio, in sostituzione del comm. dott. Virginio Emiliani-Pescetelli, con l'obbligo di riferire mensilmente al Ministero sullo stato delle operazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(638)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11° del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 91 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di elevare proporzionalmente le tariffe postali per l'estero, relative ai servizi attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione è stabilita come segue:

1) *lettere*:		
a) primo porto di gr. 20	L.	5
b) per ogni porto successivo di gr. 20. .	»	3
2) *cartoline postali semplici* di Stato o dell'industria privata	»	3
3) *diritto fisso di raccomandazione* . . .	»	10

Il minimo di tassa per gli oggetti di corrispondenza insufficientemente francati provenienti dall'estero è stabilito in L. 2.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1639, che modifica lo statuto dell'Associazione anzidetta, approvato con il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2329;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della citata Associazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, sulla nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sulla sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1945, è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Croce gr. uff. dott. Paolino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti dott. comm. Antonio e Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Treves prof. ing. Scipione e Banchi ing. Saverio, in rappresentanza degli industriali.

Sindaci supplenti:

Pilia dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(621)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale «Italia».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma della legge sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69, relativo alla istituzione di una Lotteria nazionale, denominata «Italia», a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale «Italia» a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Regolamento della Lotteria «Italia»

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria «Italia» è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) dal sottosegretario di stato per le finanze, presidente;

2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione dei soccorsi in Italia, membro;

7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana membro;

8) da un rappresentante della classe lottista, da designare dall'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I singoli componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

Il capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferirà circa i provvedimenti adottati nella prima riunione del Comitato generale.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti della Lotteria sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno, per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da A e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da A.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da imbrattare la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 20.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percepita sui biglietti venduti è versato al apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI
LORO OBBLIGHI

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui al articolo precedente, oppure per tramite di persone da essi incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 20 vengono rilasciate al venditore L. 5 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...E.N.D.S.L.) della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

Decreta:

Articolo unico:

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale « Italia » a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.L.), della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Regolamento della Lotteria « Italia »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria « Italia » è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) dal sottosegretario di stato per le finanze, presidente;

2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione dei soccorsi in Italia, membro;

7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana membro;

8) da un rappresentante della classe lottista, da designare dall'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I singoli componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'ispettore generale per il lotto e le lotterie o da chi ne fa le veci;

2) il rappresentante della ragioneria generale dello Stato;

...fatto componibile da due o più lettere a combinare sempre da 1.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul retro uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da fondere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 20.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percetta sui biglietti venduti è versato all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI LORO OBBLIGHI

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per mezzo di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 20 vengono rilasciate al venditore L. 5 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti in carico le matrici dei biglietti venduti, con un conto in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito per ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'importo dei biglietti venduti (L. 25 a biglietto) deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. La ricevuta comprovante l'eseguito versamento deve essere allegata all'elenco di cui al comma precedente.

A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimettono al Ministero delle finanze, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, stabilisce, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora riscontrate, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici dei biglietti, che non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati a loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà recuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 5 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alle Intendenze di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - redige processo verbale delle operazioni suddette, che deve essere firmato dai membri presenti alle estrazioni.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente, si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, viene estratto, singolarmente un numero; i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiscono, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti siano i cinque zeri, essi rappresentano il numero 100.000.

Finita l'estrazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quella dei numeri vengono nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripetono tante volte quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie o un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale addetto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esattori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, esclusa qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di c.c. postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di difida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fano al Ministero delle finanze, esattamente ed un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, stabilisce, con suo Decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici dei biglietti, che non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà ricuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 5 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alla Intendenza di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per la finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale e dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - redige regolare verbale delle operazioni suddette, che deve essere firmato dai membri presenti alle estrazioni.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente, si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1) da un'urna contrassegnata col numero romano I, nella quale sono ammesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici od associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, è estratta una lettera; questa indica la serie prima estratta;

2) da altre cinque urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali sono state immesse alla presenza del pubblico, dieci numeri i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie o un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale addetto con braccio nudo ed scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, esclusa qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero e autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista: il pagamento è effettuato mediante assegno di c.c. postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria avanti cui penda la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi spettanti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti, ove in

matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento del premio di cui al presente articolo è sospeso soltanto da sequestro o pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di difesa, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto ineseguibili. L'ammontare prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 18.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle cinque lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 3 per ogni biglietto venduto;

b) il 18 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria.

Della somma residuata il 36 % costituisce la massa premi ed il 64 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 50 %

2) Croce Rossa Italiana . . . . . 30 %

3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . . 10 %

La massa premi è ripartita fra 7 grandi premi e 150 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti venduti ed estratti le cui matrici risultino pervenute in tempo utile all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

A favore dei venditori dei biglietti vincenti sono istituiti 2 grandi premi e n. 150 premi minori.

Tutti i prelevamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - istituito a norma del precedente art. 9 occorrenti per il pagamento dei premi o per eventuali restituzioni o rimborsi di somme indebitamente versate, sono disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale può delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 20.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, detratte soltanto quelle previste nell'articolo precedente, sono a mezzo di postagiri passati dal detto conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alle prescritte fatture di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 3 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 18 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria di cui al precedente art. 19;

c) quota da ripartire a favore degli enti beneficiari, a norma dell'art. 18;

d) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, sono deliberate dal Comitato generale e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, (eccezion fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato) e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 150.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 18 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato generale di direzione, speciali compensi a favore del personale centrale e provinciale del Ministero delle finanze, che abbia contribuito per il buon esito della manifestazione. La relativa spesa è compresa nella quota del 18 % di cui al punto *b*) del precedente articolo.

RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 21.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è assegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Il Ministro: PESENTI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Egualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 18.

Dell'importo dei biglietti venduti, al netto delle cinque lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 3 per ogni biglietto venduto;

b) il 18 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria.

Della somma residuata il 36 % costituisce la massa premi ed il 64 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 70 %

2) Croce Rossa Italiana . . . . . 20 %

3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . . 10 %

La massa premi è ripartita fra 3 grandi premi e 150 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti vincenti estratti le cui matrici risultino pervenute in tempo utile all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

A favore dei venditori dei biglietti vincenti sono istituiti 3 grandi premi e n. 150 premi minori.

L'importo di ciascun premio è stabilito dal Comitato generale di direzione.

SPESE DI GESTIONE DELLA LOTTERIA

Art. 19.

La gestione della Lotteria è da considerarsi fuori bilancio soltanto per quanto riguarda la riscossione del prezzo dei biglietti e il pagamento dei premi.

Tutti i versamenti nel conto corrente postale, tranne quelli soltanto quelle previste nell'articolo precedente, sono a mezzo di passaggi passati dallo conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alle prescritte fatture di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 3 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 18 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria di cui al precedente art. 15;

c) quota da ripartire a favore degli enti beneficiari, a norma dell'art. 18;

d) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, sono deliberate dal Comitato generale, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, (eccezion fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato) e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1930, n. 459.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 18 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato generale di direzione, speciali compensi a favore del personale centrale e provinciale del Ministero delle finanze, che abbia contribuito per il buon esito della manifestazione. La relativa spesa è compresa nella quota del 18 % di cui al punto *b*) del presente articolo.

RELAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Il Ministro: PESENTI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - in liquidazione, sede sociale in Roma, via Condotti, 5, si trova nelle condizioni pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

viste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Italiana « Commercio Oltremare » S.I.C.O. con sede in Roma, in liquidazione, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giustolisi Gaetano.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » - Saittab - con sede in Roma, via Ludovisi, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Hollaender Guliani Federico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(632)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Carlo Orsi è nominato commissario straordinario del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » - Saittab con sede in Roma, via Ludovisi, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Hollaender Ogliani Federico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(632)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Geria-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione Italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. II del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Carlo Orsi è nominato commissario straordinario del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(629)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 27 aprile 1945.

Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Ritenuta la necessità di vincolare la produzione del tonno e sottoprodotti conservati, per la successiva immissione al consumo in tipi ed a prezzi prestabiliti;

Sentito il Comitato interministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1945, la produzione del tonno e sottoprodotti conservati sott'olio, al naturale e sotto sale, è consentita esclusivamente nei tipi ed ai prezzi massimi di cui al successivo art. 3.

La merce prodotta ai sensi del precedente comma può essere venduta esclusivamente all'Alto Commissariato dell'alimentazione che provvede agli acquisti direttamente o a mezzo di ditte o enti incaricati e ne regola la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti dei prodotti di cui al successivo art. 3 sono tenute alla buona conservazione della merce fino alla cessione e sono obbligate a denunziare entro il 10 di ogni mese ai Commissariati regionali dell'alimentazione competenti per territorio la merce prodotta nel mese precedente, indicandone le caratteristiche essenziali, in qualità, peso e confezione.

Art. 3.

I tipi di tonno conservato e sottoprodotti di cui è consentita la fabbricazione ed i relativi prezzi massimi alla produzione sono i seguenti:

1) tonno sott'olio in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 300 il kg;

2) tonno al naturale in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 210 il kg;

3) tonno sotto sale e sottoprodotti, per merce nuda contenuta in barili da fatturarsi a parte:

a) tonno (ventre): L. 150 il kg;

b) spinella: L. 110 il kg;

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1945, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1945 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(650)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.

Modificazione del bando 26 maggio 1941, n. 25.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1942;

Visto il bando 26 maggio 1941, n. 26;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del bando 26 maggio 1941, n. 26, è modificato come segue:

« Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato può ordinare, sentito il procuratore generale militare, il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di qualsiasi durata inflitte a militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare od anche a reparti comunque in servizio di guerra.

Il differimento o la sospensione della esecuzione delle pene detentive non superiori ad anni cinque, inflitte ai militari suddetti, possono essere ordinati dal comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale militare che ha emesso la sentenza di condanna, sentito il procuratore militare del Tribunale stesso ».

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Ritenuta la necessità di vincolare la produzione del tonno e sottoprodotti conservati, per la successiva immissione al consumo in tipi ed a prezzi prestabiliti;

Sentito il Comitato interministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1945, la produzione del tonno e sottoprodotti conservati sott'olio, al naturale e sotto sale, è consentita esclusivamente nei tipi ed ai prezzi massimi di cui al successivo art. 3.

La merce prodotta ai sensi del precedente comma può essere venduta esclusivamente all'Alto Commissariato dell'alimentazione che provvede agli acquisti direttamente o a mezzo di ditte o enti incaricati e ne regola la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti dei prodotti di cui al successivo art. 3 sono tenute alla buona conservazione della merce fino alla cessione e sono obbligate a denunziare entro il 10 di ogni mese ai Commissariati regionali dell'alimentazione competenti per territorio la merce prodotta nel mese precedente, indicandone le caratteristiche essenziali, in qualità, peso e confezione.

Art. 3.

I tipi di tonno conservato e sottoprodotti di cui è consentita la fabbricazione ed i relativi prezzi massimi alla produzione sono i seguenti:

1) tonno sott'olio in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 300 il kg;

2) tonno al naturale in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 240 il kg;

3) tonno sotto sale e sottoprodotti, per merce nuda contenuta in barili da fatturarsi a parte:

a) tonno (nette): L. 150 il kg;

b) spinella: L. 110 il kg;

c) bozzonaglia: L. 90 il kg;

d) calli e spuntatura: L. 55 il kg.

I prezzi di cui al precedente comma s'intendono per merce in perfetto stato di conservazione, rispondente alle migliori norme tecniche e commerciali e possono, su richiesta motivata delle autorità regionali, essere maggiorati fino al massimo di 1/6 da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1945 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(656)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.

Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto il bando 26 maggio 1944, n. 26;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del bando 26 maggio 1944, n. 26, è modificato come segue:

«Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato può ordinare, sentito il procuratore generale militare, il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di qualsiasi durata inflitte a militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare od anche a reparti comunque in servizio di guerra.

Il differimento o la sospensione della esecuzione delle pene detentive non superiori ad anni cinque, inflitte ai militari suddetti, possono essere ordinati dal comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale militare che ha emesso la sentenza di condanna, sentito il procuratore militare del Tribunale stesso».

Art. 2.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 aprile 1945

MESSE

(643)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 maggio 1945 - N. 102

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,80
Id. 3,50 % 1902	»	94,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,95

Media dei titoli del 7 maggio 1945 - N. 103

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,25
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 48 del 21 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(651)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 49 del 24 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(652)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

14011

Anno 86° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 7 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 230; trimestrale » 130; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 617

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.
Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 166.
Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.
Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati . . . Pag. 619

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.
Composizione della Consulta Nazionale . . . Pag. 619

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza . . . . Pag. 620

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.
Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Pag. 622

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica . . . . . Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 631
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 631

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara . . . . . Pag. 632

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 632

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . Pag. 632

AVVISO DI CORTE

1050

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un tutto di Corte di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle):

In Italia . . . . . { Abb. anno . . . . L. 400 —
« semestrale . . . . « 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . L. 800 —
« semestrale . . . . « 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 617

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.
Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1945, n. 166.
Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.
Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati . . . Pag. 619

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.
Composizione della Consulta Nazionale . . . Pag. 619

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza . . . . Pag. 620

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.
Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Pag. 622

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . . Pag. 622

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta «Libreria pontificia Federico Pustet» di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Istituzione di nuovi dischi contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica . . . . . Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 631
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 631

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara . . . . . Pag. 632

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 632

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 632

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni novanta, diviso in due periodi di giorni quarantacinque ciascuno, di cui il primo di lutto grave, a partire dal 30 aprile u. s., per il decesso di Sua Altezza Reale la Principessa Reale Matilde Maria Elisabetta Anna Romana di Savoia, Langravia e Principessa d'Assia.

Roma, li 4 maggio 1945

(641)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano.

Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la « Regia accademia e scuola di applicazione » un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;

a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive sue modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Visti gli statuti del Banco di Napoli, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, con sede in Palermo e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, con sede in Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 61, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano.

Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la « Regia accademia e scuola di applicazione » un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico:

a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di età.

In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;

3) essere celibe o vedovo senza prole;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli statuti del Banco di Napoli, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, con sede in Palermo e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, con sede in Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile la ricostituzione dei consigli generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i bilanci ed i conti economici annuali dei due Istituti e delle rispettive sezioni speciali autonome saranno ad ogni effetto approvati dal Ministro per il tesoro.

Dallo stesso Ministro sarà anche approvato il bilancio ed il conto profitti e perdite dell'Istituto per lo sviluppo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

economico dell'Italia Meridionale, fondazione del Banco di Napoli e ente di diritto pubblico creato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 63 primo e secondo comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relativo alla concessione del gettone giornaliero di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o altri collegi comunque denominati;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure dei gettoni di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato e per gli impiegati delle Amministrazioni stesse chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, vengono maggiorate del 100 per cento.

Sui gettoni medesimi sono soppresse le riduzioni di cui ai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 10 aprile 1934, n. 561.

alla data di pubblicazione del presente decreto, risulteranno dipendenti dall'Amministrazione italiana e, per le altre provincie, dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, che istituisce la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sarà composta, a norma dell'art. 5° del decreto stesso, come segue:

a) centocinquantasei consultori designati dai sei Partiti che costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale;

b) venti consultori designati da partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale;

c) quarantasei consultori scelti tra appartenenti alle maggiori organizzazioni sindacali;

d) dodici consultori scelti fra appartenenti ad organizzazione di reduci;

e) dieci consultori scelti fra rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende;

f) non più di sessanta consultori scelti fra ex par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinato a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 63 primo e secondo comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relativo alla concessione del gettone giornaliero di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o altri collegi comunque denominati;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure dei gettoni di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato e per gli impiegati delle Amministrazioni stesse chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, vengono maggiorate del 100 per cento.

Sui gettoni medesimi sono soppresse le riduzioni di cui ai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 15 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le disposizioni in esso contenute hanno effetto dal 1° luglio 1944 per le provincie che, dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, che istituisce la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sarà composta, a norma dell'art. 5 del decreto stesso, come segue:

a) centocinquantasei consultori designati dai sei Partiti che costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale;

b) venti consultori designati da partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale;

c) quarantasei consultori scelti tra appartenenti alle maggiori organizzazioni sindacali;

d) dodici consultori scelti fra appartenenti ad organizzazione di reduci;

e) dieci consultori scelti fra rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende;

f) non più di sessanta consultori scelti fra ex parlamentari antifascisti.

Faranno inoltre parte della Consulta, dopo la cessazione dalla carica, i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma, nonchè gli Alti Commissari che potevano essere chiamati a partecipare a sedute del Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Ciascuno dei sei Partiti del Comitato di Liberazione Nazionale designerà ventisei consultori. Di essi, dieci saranno scelti direttamente dalle direzioni centrali dei Partiti e gli altri sedici dalle direzioni stesse su proposta dei loro organi locali, sentiti i Comitati Provinciali di Liberazione della regione. Questi sedici consultori saranno scelti due per ciascuna delle seguenti regioni: Sicilia, Puglie, Campania, Lazio, Toscana; e uno, rispettivamente, per la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo e Molise, l'Umbria, le Marche.

Art. 3.

I venti consultori dei partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale saranno designati in numero di dieci dal Partito Repubblicano, in numero di sei dal Partito Democratico Italiano, e in numero di quattro dalla Concentrazione Democratica Liberale.

Art. 4.

I quarantasei consultori rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali verranno nominati:

a) ventiquattro su designazione della Confederazione generale del lavoro;

b) dodici su designazione delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, in ragione di quattro per ciascuna;

c) uno su designazione delle Associazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) uno su designazione delle Associazioni delle imprese di trasporti;

e) uno su designazione dell'Associazione italiana fra le società per azioni;

f) due fra i rappresentanti delle Associazioni di coltivatori diretti;

g) due fra i rappresentanti delle Associazioni cooperativistiche;

h) tre fra i rappresentanti delle Associazioni di artigiani, e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori delle quali sia accertata un'adeguata capacità rappresentativa.

Art. 5.

I dodici consultori appartenenti ad organizzazioni di reduci verranno nominati:

a) quattro su designazione dell'Associazione nazionale dei combattenti;

b) due su designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

c) sei su designazione dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 6.

I dieci consultori rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende sa-

Art. 7.

Gli ex parlamentari antifascisti potranno essere nominati consultori, ove abbiano mantenuto il loro atteggiamento antifascista e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) ex deputati della XXVII Legislatura dichiarati decaduti dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926;

b) ex deputati della XXVII Legislatura che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero alla Camera opposizione al governo fascista;

c) senatori antifascisti nominati prima del 28 ottobre 1922, e quelli che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione anche con l'astensione dalle loro funzioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 18. — TRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità del corpo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Basilicata, l'Abruzzo e Molise, l'Umbria, le Marche.

Art. 3.

I venti consultori dei partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale saranno designati in numero di dieci dal Partito Repubblicano, in numero di sei dal Partito Democratico Italiano, e in numero di quattro dalla Concentrazione Democratica Liberale.

Art. 4.

I quarantasei consultori rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali verranno nominati:

a) ventiquattro su designazione della Confederazione generale del lavoro;

b) dodici su designazione delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, in ragione di quattro per ciascuna;

c) uno su designazione delle Associazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) uno su designazione delle Associazioni delle imprese di trasporti;

e) uno su designazione dell'Associazione italiana fra le società per azioni;

f) due fra i rappresentanti delle Associazioni di coltivatori diretti;

g) due fra i rappresentanti delle Associazioni cooperativistiche;

h) tre fra i rappresentanti delle Associazioni di artigiani, e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori delle quali sia accertata un'adeguata capacità rappresentativa.

Art. 5.

I dodici consultori appartenenti ad organizzazioni di ranchi verranno nominati:

a) quattro su designazione dell'Associazione nazionale dei combattenti;

b) due su designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

c) sei su designazione dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 6.

I dieci consultori rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende saranno scelti:

a) due tra gli avvocati;

b) due tra gli ingegneri ed architetti;

c) due fra i sanitari;

d) due fra i professori;

e) due tra i tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari.

8 gennaio 1925 ha poi recato alla Camera opposizione al governo fascista;

c) senatori antifascisti nominati prima del 28 ottobre 1922, e quelli che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione anche con l'astensione dalle loro funzioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BRUSCO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GIULIO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 18. — PRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Gli articoli 36, comma primo, 59, 65, commi primo secondo e terzo, 74 comma quarto, 92, 93, 101, 124, 146, comma primo, e 152, comma quinto, del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532, sono sostituiti come segue:

Art. 36, comma primo. — Nella cassa corrente non devono esistere fondi per un importo superiore alle L. 20.000, salvo che occorra somma maggiore per i pagamenti da eseguirsi in giornata.

Art. 59. — Possono eseguirsi in economia i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del relatore, quando non importino una spesa superiore a L. 3000, e del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico erariale per la congruità dei prezzi, quando importino una spesa superiore a L. 5000.

Qualora la spesa prevista ecceda le L. 10.000 deve provvedersi alla stipulazione di regolare atto di sottomissione, mediante l'applicazione in calce al progetto delle condizioni di esecuzione e di accettazione da parte dell'assuntore dei lavori.

Quando trattasi invece di lavori urgenti di ordinaria manutenzione, per riparare guasti improvvisi e prevenire danni maggiori, il comandante della legione ha facoltà di provvedervi, dandone immediato avviso al Comando generale.

Il collaudo delle opere e forniture, la cui spesa non superi le L. 10.000, viene espresso in forma di dichiarazione di regolare esecuzione da apporre in calce alla polizza o fattura da un ufficiale o comandante di sezione.

Per i lavori che importino una spesa superiore alle L. 10.000, si provvede sempre a formale collaudo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 65. — Agli acquisti, rinnovazione e riparazioni dei mobili, arredi, attrezzi ed in genere di tutti i materiali di casermaggio e disposto dai relatori, previa autorizzazione del Comando generale, quando l'importo superi le L. 3000.

Art. 74, comma quarto. — L'acquisto dei materiali di casermaggio e disposto dai relatori, previa autorizzazione del Comando generale, quando l'importo superi le L. 3000.

Art. 92. — Il relatore può provvedere in economia nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per l'esercizio del naviglio e per i lavori da eseguire nelle officine e scali;

b) all'esecuzione dei lavori che non possono essere eseguiti nelle officine e scali predetti;

c) ad operazioni di facchinaggio, trasporti e movimenti che non si possono eseguire con i mezzi a disposizione della legione.

Per nessun motivo i comandanti di legione possono eccedere le assegnazioni loro fatte dal Ministero.

Art. 93. — Quando la spesa supera le L. 5000, il relatore provvede ai lavori o forniture per asta pubblica o licitazione privata o a trattativa privata con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedervi in economia, previa autorizzazione del Ministero, entro il limite massimo di L. 30.000.

Art. 101. — Il relatore può provvedere in economia, nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per il servizio automobilistico;

b) all'esecuzione di lavori che non possono essere eseguiti nelle officine legionali.

Il relatore può, altresì, provvedere in economia, con l'espressa autorizzazione del Comando generale, fino alla concorrenza di L. 30.000.

I progetti di lavoro devono essere sottoposti per la parte tecnica all'esame preventivo del Comando generale, quando importino una spesa superiore alle L. 2000.

Art. 124. — Le spese funebri per i militari morti per cause di servizio sono a carico dello Stato; quelle per i militari deceduti per altre cause sono sostenute, a cura del relatore per i sottufficiali e militari di truppa, col credito della massa individuale del defunto in misura non superiore alle L. 1500.

Quando tale credito sia insufficiente o non esista, provvede in tutto o in parte la Massa del Corpo.

Art. 146, comma primo. — Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione dello Stato. Ad esse si provvede in economia fino alla somma di L. 12.000 annue e mediante contratti per somme superiori.

Art. 152, comma quinto. — Gli emolumenti spettanti ai membri ed al segretario del Consiglio sono stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Gli articoli 36, comma primo, 59, 65, commi primo secondo e terzo, 74 comma quarto, 92, 93, 104, 124, 146, comma primo, e 152, comma quinto, del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532, sono sostituiti come segue:

Art. 36, comma primo. — Nella cassa corrente non devono esistere fondi per un importo superiore alle L. 30.000, salvo che occorra somma maggiore per i pagamenti da eseguirsi in giornata.

Art. 59. — Possono eseguirsi in economia i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del relatore, quando non importino una spesa superiore a L. 3000, e del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico erariale per la congruità dei prezzi, quando importino una spesa superiore a L. 5000.

Qualora la spesa prevista ecceda le L. 16.000 deve provvedersi alla stipulazione di regolare atto di sottomissione, mediante l'applicazione in calce al progetto delle condizioni di esecuzione e di accettazione da parte dell'assuntore dei lavori.

Quando trattasi invece di lavori urgenti di ordinaria manutenzione, per riparare guasti improvvisi e prevenire danni maggiori, il comandante della legione ha facoltà di provvedervi, dandone immediato avviso al Comando generale.

Il collaudo delle opere e forniture, la cui spesa non superi le L. 10.000, viene espresso in forma di dichiarazione di regolare esecuzione da apporre in calce alla parcella o fattura da un ufficiale o comandante di sezione.

Per i lavori che importino una spesa superiore alle L. 10.000, si provvede sempre a formale collaudo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 65. — Agli acquisti, rinnovazione e riparazioni di mobili, arredi, attrezzi ed in genere di tutti i materiali costituenti le dotazioni, ed alla manutenzione delle armi e bufetterie, provvede il relatore quando la spesa non superi le L. 3000.

Per le maggiori spese occorre l'autorizzazione del Ministero.

I progetti di acquisto e le parcelle di spesa sono sottoposte al preventivo esame dell'Ufficio tecnico erariale, quando la spesa superi le L. 2000.

ci ad operazioni di facchinaggio, trasporti e movimenti che non si possono eseguire con i mezzi a disposizione della legione.

Per nessun motivo i comandanti di legione possono eccedere le assegnazioni loro fatte dal Ministero.

Art. 93. — Quando la spesa supera le L. 5000, il relatore provvede ai lavori o forniture per asta pubblica o licitazione privata o a trattativa privata con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedervi in economia, previa autorizzazione del Ministero, entro il limite massimo di L. 30.000.

Art. 104. — Il relatore può provvedere in economia, nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per il servizio automobilistico;

b) all'esecuzione di lavori che non possono essere eseguiti nelle officine legionali.

Il relatore può, altresì, provvedere in economia, con l'espressa autorizzazione del Comando generale, fino alla concorrenza di L. 30.000.

I progetti di lavoro devono essere sottoposti per la parte tecnica all'esame preventivo del Comando generale, quando importino una spesa superiore alle L. 2000.

Art. 124. — Le spese funebri per i militari morti per cause di servizio sono a carico dello Stato; quelle per i militari deceduti per altre cause sono sostenute, a cura del relatore per i sottufficiali e militari di truppa, col credito della massa individuale del defunto in misura non superiore alle L. 1500.

Quando tale credito sia insufficiente o non esista, provvede in tutto o in parte la Massa del Corpo.

Art. 146, comma primo. — Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione dello Stato. Ad esse si provvede in economia fino alla somma di L. 12.000 annue e mediante contratti per somme superiori.

Art. 152, comma quinto. — Gli emolumenti spettanti ai membri ed al segretario del Consiglio sono stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TESSITI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TESSITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 2. — FRESA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.

Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia;

Visti il R. decreto 26 maggio 1941, n. 601, ed il Regio decreto 15 ottobre 1941, n. 1124, che modificano i detti ruoli organici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio, secondo l'ordine della relativa graduatoria, di altri tre candidati risultati idonei, dopo i vincitori e dopo il primo idoneo già assunto, nel concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1941, purchè nel ruolo stesso esista, all'atto dell'assunzione, la necessaria disponibilità di posti.

All'assunzione degli idonei suddetti sarà provveduto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

In corrispondenza alle assunzioni in servizio dei tre idonei di cui al precedente articolo ed in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, tre dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sono accantonati a favore dei cittadini alle armi e saranno messi a concorso soltanto tra quei candidati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseggano tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'esame di concorso per sostituti direttori aggiunti in prova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 25 Corporazioni, foglio 175 *bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero dei trasporti, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è composto come segue:

prof. Mario Giacomo Levi, presidente;
dott. Francesco Chieffi, amministratore delegato;
on. dott. Angelo Corsi, membro;
ing. Emilio Battista, membro;
ing. Tommaso Notarloberti, membro;
prof. Vincenzo Maria Romanelli, membro;
on. prof. avv. Annibale Gilardoni, membro;
dott. Cesare Oscar Vegezzi, membro;
ing. Giovanni Bertoli, membro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti il R. decreto 26 maggio 1941, n. 601, ed il Regio decreto 15 ottobre 1941, n. 1124, che modificano i detti ruoli organici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio, secondo l'ordine della relativa graduatoria, di altri tre candidati risultati idonei, dopo i vincitori e dopo il primo idoneo già assunto, nel concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1941, purchè nel ruolo stesso esista, all'atto dell'assunzione, la necessaria disponibilità di posti.

Alla nomina degli idonei suddetti sarà provveduto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

In corrispondenza alle assunzioni in servizio dei tre idonei di cui al precedente articolo ed in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, tre dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sono accantonati a favore dei cittadini alle armi e saranno messi a concorso soltanto tra quei candidati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseggano tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'esame di concorso per sostituti direttori aggiunti in prova.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1486, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 25 Corporazioni, foglio 175-*bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero dei trasporti, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è composto come segue:

prof. Mario Giacomo Levi, presidente;
dott. Francesco Chiletti, amministratore delegato;
on. dott. Angelo Corsi, membro;
ing. Emilio Battista, membro;
ing. Tommaso Notarioberti, membro;
prof. Vincenzo Mario Romanelli, membro;
on. prof. avv. Annibale Gilardoni, membro;
dott. Cesare Oscar Vegezzi, membro;
ing. Giovanni Bertoli, membro.

Gli amministratori predetti durano in carica fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

(642)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Guazzolini Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3288, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, recante modifiche alle leggi sulle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa automobilistica sulla circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi, destinati al trasporto di persone, sono istituiti i dischi-contrassegno qui appresso riportati:

Il disco ha il diametro di mm. 168 ed è composto di una fascia circolare dello spessore di mm. 10 racchiudente uno spazio interno del diametro di mm. 88, con la dicitura nella fascia compresa tra le circonferenze:

a) nella parte alta: R.A.C.I.;

b) nella parte bassa: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « tassa di circolazione sugli autoscafi »

II zona (divisa in due parti): Bollettario (a sinistra) e Bolletta (a destra);

III zona: Scadenza;

IV zona: lo spazio dell'altezza di mm. 25, è colorato in azzurro per i motocicli, in giallo per le automobili ed in rosso per gli autoscafi. Questa zona è riservata per l'indicazione della scadenza, con timbro ad inchiostro nero speciale;

V zona (divisa in due parti): Mese (a sinistra) e Giorno (a destra);

VI zona: N. Targa;

VII zona: L. Tassa pagata;

VIII zona: L'Esattore;

e sotto la figura dell'autoveicolo, e cioè: un motociclo oppure un'automobile, od un autoscafo. Detta figura è dello stesso colore della IV zona.

Le diciture: Bollettario, Bolletta, Mese, Giorno, N. Targa e L. Tassa pagata, sono in carattere chiaro filettato e tutte le altre sono in carattere pieno, nero.

Il disco ha una perforatura circolare che divide a metà lo spessore della fascia esterna.

Stampa in litografia.

Carta filigranata.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la Sede centrale del R.A.C.I., dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(614)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle contenenti lo stato di previsione dell'entrata, quello della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 240.182.812,28 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Guazzolini Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(630)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, recante modifiche alle leggi sulle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa automobilistica sulla circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi, destinati al trasporto di persone, sono istituiti i dischi-contrassegno qui appresso ripetuti:

Il disco ha il diametro di mm. 108 ed è composto di una fascia circolare dello spessore di mm. 10 racchiudente uno spazio interno del diametro di mm. 88, con la dicitura nella fascia compresa tra le circonferenze:

a) nella parte alta: R.A.C.I.;

b) nella parte bassa: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « tassa di circolazione sugli autoscafi » a seconda del tipo.

Lo spazio interno del disco è diviso in otto zone orizzontali limitate da linee nere, con le seguenti diciture:

I zona: stessa dicitura della parte inferiore della fascia e cioè: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « Tassa di circolazione sugli autoscafi »;

V zona (divisa in due parti): Mese (a sinistra) e Giorno (a destra);

VI zona: N. Targa;

VII zona: L. Tassa pagata;

VIII zona: L'Esattore;

e sotto la figura dell'autoveicolo, e cioè: un motociclo oppure un'automobile, od un autoscafo. Detta figura è dello stesso colore della IV zona.

Le diciture: Bollettario, Bolletta, Mese, Giorno, N. Targa e L. Tassa pagata, sono in carattere chiaro filettato e tutte le altre sono in carattere pieno, nero.

Il disco ha una perforatura circolare che divide a metà lo spessore della fascia esterna.

Stampa in litografia.

Carta filigranata.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la Sede centrale del R.A.C.I., dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(641)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 249.482.842,28 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 112. — LAMBO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	20.000.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	8.480.000 —
3	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a' termini del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1858	91.200 —
4	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. - Retribuzioni	7.000.000 —
5	Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni e trasferimenti. - Assegni agli addetti ai Gabinetti e indennità di presenza per commissioni	1.800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	2.550.000 —
7	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	711.911 —
8	Compensi al funzionario di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro	200.000 —
9	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	420.000 —
10	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1.750.000 —
12	Spese di ufficio per il Ministero, per gli organi centrali e locali	274.725 —
12 bis	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	
14	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari occorrenti per l'arredamento degli uffici del Ministero	
15	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	
16	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	
17	Spese telefoniche	
18	Spese casuali	
19	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	
20	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	
21	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	
22	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	
	Debito vitalizio	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 27 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1153), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n. 2580, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI	
	Industria	
25	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo tecnico delle miniere	
26	Premi e medaglie al merito industriale. - Pubblicazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA.

...istero dell'industria, del commercio e del lavoro
...el 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

...LI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...zione	
...RA ORDINARIA	
...ese effettive.	
...ziali	
...ttiera continuativo al per... di altre Amministrazioni ...zio presso l'Amministra...	20.000.000 —
...carattere continuativo al ...li (*Spese fisse*)	8.430.000 —
...le di comunicazione tele... ...ermini del R. decreto	91.200 —
...ministrazione centrale e	7.000.000 —
...per ispezioni, missioni e ...addetti ai Gabinetti e ne...ulsioni	1.800.000 —
...mento al personale dipen... ...amministrazioni che presta ...sso del Ministero e degli	2.550.000 —
...nuo all'Amministrazione ...acrichi	700.000 —
...efettura e di altre Anmini... ...ori dipendenti dal Mini... ...lo e lavoro	200.000 —
...l Ministero e che abbia ...l Ministero stesso ed alle	420.000 —
	per memoria
...ma (*Spese fisse*)	1.730.000 —
...oro, per gli organi centrali	274.725 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12 bis	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	2.725.275 —
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	*per memoria*
14	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari occorrenti per l'arredamento degli uffici del Ministero	800.000 —
15	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	1.500.000 —
16	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	700.000 —
17	Spese telefoniche	625.000 —
18	Spese casuali	350.000 —
19	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	90.000 —
20	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	550.000 —
21	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
22	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		51.207.200 —
	Debito vitalizio	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.650.000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 16 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, sulle pensioni di guerra 21 agosto 1921, n. 1312, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2538, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3.650.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI	
	Industria	
25	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	650.000 —
26	Premi e medaglie al merito industriale. - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
27	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1390, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2653) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2234, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	800.000 —
28	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, Regio decreto 15 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130)	600.000 —
29	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1134)	*per memoria*
30	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e monetaria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	500.000 —
		2.610.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	
31	Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . . .	2.100.000 —
32	Contributi ad uffici internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
33	Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	*per memoria*
		2.100.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Miniere
34	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . .
35	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1927, n. 1836) . . . . .
36	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico . . .
37	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di modelli; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . .
38	Spese per statistica mineraria . . . . .
39	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1321
	SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.
40	Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1475, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5698, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spese obbligatorie*) . . . . .
41	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . .
42	Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N. ord.	Denominazione	
	Miniere	
34	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	370.000 —
35	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1613)	30.000 —
36	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico . . .	450.000 —
37	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	135.000 —
38	Spese per statistica mineraria	80.000 —
39	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 11 novembre 1941, n. 1354	150.000 —
		1.215.000 —
	SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	
40	Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1474, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 1-bis del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spese obbligatorie*)	650.000 —
41	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50.000 —
42	Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati subalterni ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	370.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N. ord.	Denominazione	
	...ominazione	
	...elle spese per il funzionamento ...er le piccole industrie (art. 1 ...gosto 1926, n. 1430, convertito ...e 1927, n. 2510) e spese da ero... ...rt. 10, comma 2°, del decreto ...aggio 1919, n. 1069, dell'art. 6 ...9 dicembre 1926, n. 2211, con...embre 1927, n. 2512 e dell'art. 8 ...928, n. 631, riguardanti provve... ...piccole industrie	800.000 —
	...mento delle Regie stazioni spe... ...industrie; sussidi per gabinetti ...ori delle stazioni stesse (arti... ...31 ottobre 1923, n. 2523, Regio ...1927, n. 1127 e R. decreto-legge ...28, convertito nella legge 3 gen...	600.000 —
	...lle spese di funzionamento del... ...R. decreto-legge 16 dicembre ...nella legge 12 dicembre 1928, ...1928, n. 1324)	*per memoria*
	...to e sussidi a studi, iniziative ...muovere ed a favorire il pro... ...ico ed economico in materia ...e per contributi a riunioni na... ...di aventi per fine il progresso	560.000 —
		2.610.000 —
	...ioni, modelli e marchi	
	...one di modo addetto all'Ufficio ...ver invenzioni, modelli e mar... ...ioni, studi, acquisti di pubbli... ...lavori nell'interesse del detto ...luglio 1923, n. 1970) . . .	2.100.000 —
	...rnazionali per la tutela della ...decreto 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
	...ziale per l'esame delle in...	*per memoria*
		2.100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI (per memoria) Denominazione	Previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
43	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico .	500.000 —
44	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	500 —
		1.570.500 —
	Industria	
45	Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	900.000 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
46	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1905, n. 320	38.000 —
47	Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1939, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	*per memoria*
48	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2420 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	25.000 —
		63.000 —
	Commercio estero	
48 bis	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	5.250.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione
	Servizi annessi
49	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1620, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1680, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1902, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 964 - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144) . . . . .
50	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 964) - (*Spesa d'ordine*)
	UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
	Personale stabile
51	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 5 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 574, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1387) . . . . .
52	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, trasferimenti e commissioni . . . . .
53	Premi di operosità e rendimento . . . . .
54	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie . . . . .
55	Assegni di quiescenza . . . . .
	ASSICURAZIONI PRIVATE
56	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti le assicurazioni e l'esercizio della vigilanza sulle contribuzioni, inchieste ed ispezioni) demandata sotto altra forma al Ministero (art. 4° del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 300, e art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	Servizi annonari	
49	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1646, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1850, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 894 - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144)	200.000 —
50	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 894) - *(Spesa d'ordine)*	*per memoria*
		200.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA	
	Personale statale	
51	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1935, n. 1900, convertito nella legge 2 giugno 1937, n. 1089, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1387)	5.800.000 —
52	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni trasferimenti e commissioni	400.000 —
53	Premi di operosità e rendimento	400.000 —
54	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	115.000 —
55	Assegni di quiescenza	75.000 —
		6.790.000 —
	ASSICURAZIONI PRIVATE	
56	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 396, e art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	70.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	...ria, illuminazione e riscalda...	500.000 —
	...diritti di verificazione (*Spesa*	500 —
		1.570.500 —
	...dustria	
	...oppresso Ministero per la pro...	900.000 —
	...MMERCIO	
	...rcio interno	
	...muovere le organizzazioni del... ...pese per informazioni commer... ...e spese per promuovere la ...one degli agrumi ai sensi della ...n. 330	38.000 —
	...del R. decreto-legge 15 ottobre ...to nella legge 18 marzo 1926, ...ni nella preparazione del caffè ...la esenzione della legge 9 apri... ...fabbricazione e la vendita del ...	*per memoria*
	...ve alla vigilanza sulle coopera... ...cooperative a termini del R. de... ...1926, n. 2288, convertito nella ...n. 2496 - Indennità ai membri ...inciali di vigilanza sulle coo... ...e lavoro, istituite ai sensi del ...1931, n. 278	25.000 —
		63.000 —
	...ercio estero	
	...Il funzionamento dell'Istituto ...ercio estero	5.250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	LAVORO ED ASSISTENZA	
	Lavoro	
57	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	32.000 —
58	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 15, lett. *B*, del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
59	Premi e provvista delle insegne per i decorati della Stella del merito del lavoro - Regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 585, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461)	*per memoria*
		32.000 —
	PREVIDENZA SOCIALE	
60	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . .	35.000 —
61	Inchieste di cui agli articoli 57 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1904, n. 208, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
62	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 70 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) . .	*per memoria*
		135.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE
63	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali . . . . .
64	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro . . . . .
65	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera . . . . .
66	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563 . . . . .
67	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 . . . . .
68	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro . . . . .
69	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . .
70	Rimborso all'erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per mercedi, indennità di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 33 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai magistrati esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro . .
	ISPETTORATO INDUSTRIA E LAVORO
71	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro (*Spese fisse*) . . . . .
72	Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro . . . . .
73	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1937, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 886, legge 1° settembre 1940, n. 1347) . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ssio ed assistenza	
Lavoro	
...ibuzioni e rilevazioni di carattere ...all'applicazione delle leggi sociali ...del lavoro(a) - Spese varie per l'ap...ggi di tutela e previdenza sociale ...ecia - Copia delle sentenze e spese ...tazioni ed alla giurisprudenza del	32.000 —
...muovere lo sviluppo delle iniziative ...per il dopolavoro (art. 15, lett. *B*, ...o 1° maggio 1925, n. 582, convertito ...ggio 1926, n. 562)	*per memoria*
...delle insegne per i decorati della ...a del lavoro» (Regi decreti-legge ...1923, convertito nella legge 21 marzo ...aio 1926, n. 20, convertito nella legge ...1928; 17 marzo 1927, n. 548, convertito ...gno 1928, n. 1364)	*per memoria*
	32.000 —
Previdenza sociale	
...zione della assicurazione obbligatoria ...ni sul lavoro in agricoltura (art. 24 ...mentizzato 23 agosto 1925, n. 1450, ...legge 17 aprile 1935, n. 453) . . .	35.000 —
...gli articoli 27 e seguenti del regola...to col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, ...gli operai sul lavoro e articoli 73 e ...mento approvato col decreto Luogo...tenente 1918, n. 1889, sugli infortuni ...obbligatoria)	100.000 —
...to nazionale della previdenza sociale ...rico dello Stato per pensioni ed as...razioni contro l'invalidità e la vecchiaia ...decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ...legge 6 aprile 1936, n. 1155) . . .	*per memoria*
	135.000 —

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE	
63	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000 —
64	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	30.000 —
65	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	190.000 —
66	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 30 del R. decreto 1° luglio 1925, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	80.000 —
67	Competenze ai cursori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	210.000 —
69	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	28.000.000 —
70	Rimborso all'erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 59 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai magistrati esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro . .	*per memoria*
		29.140.000 —
	ISPETTORATO INDUSTRIA E LAVORO	
71	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro (*Spese fisse*)	7.500.000 —
72	Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	6.000.000 —
73	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, legge 1° settembre 1940, n. 1337) . . .	1.250.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
74	Sussidi al personale dell'Ispettorato Industria e lavoro in attività di servizio o già appartenenti all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e legge 1° settembre 1940, n. 1337) .	100.000 —
75	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato Industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886 e legge 1° settembre 1940, n. 1337)	6.400.000 —
		21.400.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali e diverse	
76	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1124, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 515 - 3ª delle 30 annualità)	229.353 —
77	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1398)	900.000 —
78	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale ed indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale .	40.000 —
78 *bis*	Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato Industria e Lavoro in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1398) . .	100.000 —
78 *ter*	Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi inerenti alla ricostruzione industriale	800.000 —
		2.069.353 —
	Industria	
79	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria (decreto luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1311 e successive modificazioni ed aggiunte)	30.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
80	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 336, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1929, n. 1865, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*) . . . . .
81	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (R. decreto 31 ottobre 1925, n. 2523 e R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562) . . . . .
82	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 5ª delle 12 annualità) . . . . .
83	Differenza a carico dello Stato fra il prezzo garantito e quello definito di vendita degli zolfi greggi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287) . . .
84	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1935, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 665, e della legge 9 novembre 1940, n. 1845 . . . . .
85	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali greggi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241) . . . . .
	Miniere
86	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	...ministero industria e lavoro ...in appartenenti all'Ispetto... ...lie (R. decreto-legge 28 di... ...vertito nella legge 16 giu... ...settembre 1940, n. 1337) .	190.000 —
	...dei servizi dell'Ispettorato ...to-legge 28 dicembre 1931, ...re 16 giugno 1932, n. 886 e ...937)	6.400.000 —
		21.400.000 —
	...SSA STRAORDINARIA	
	...*pese effettive*	
	...*e diverse*	
	...del Pio Istituto di Santo ...di Roma per l'estinzione ...ontratto dell'Istituto predet... ...sede dell'Istituto per le ...esi della razza (art. 3 del ...1938, n. 1424, convertito ...n. 1346 - 7ª delle 30 an...	229.353 —
	...del personale in dispo... ...decreto 16 dicembre 1942, ...	900.000 —
	...ati alloggio del personale ...rante la permanenza dei... ...ori della sede normale .	40.000 —
	...del personale dell'Ispetto... ...dipendenza di offese ne... ...mbre 1942, n. 1598) . .	100.000 —
	...20. prestazioni e servizi ...ndustriale	800.000 —
		2.669.353 —
	...*ria*	
	...al personale straordina... ...compreso il personale ...ell'Industria decre... ...re 1918, n. 1311 e succes...	30.000 —
80	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni compiute ai sensi del Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 326, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 29 marzo 1927, n. 587, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1929, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 688, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1937, n. 1443 e 29 luglio 1937, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	360.000 —
81	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (R. decreto 31 ottobre 1925, n. 2023 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562)	7.803 —
82	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 5ª delle 12 annualità)	3.000.000 —
83	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definito di vendita degli zolfi greggi che i produttori saranno tenuti a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287) . . .	*per memoria*
84	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604, e della legge 9 novembre 1940, n. 1845	*per memoria*
85	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)	71.000.000 —
		74.397.809 —
	Miniere	
86	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari e per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, modificato	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1935, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1937, n. 1628)	5.250.000 —
87	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1455, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 415)	1.000.000 —
88	Contributo dello Stato all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca.I.) ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1506, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 130 (ultima delle 10 rate)	3.000.000 —
89	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 43, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle 10 rate) . .	*per memoria*
90	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge del 28 aprile 1938, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 238, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato Regio decreto-legge) . .	*per memoria*
91	Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2156, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 968 e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415 .	110.000 —
92	Contributo dello Stato all'Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 973, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1787, per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi	*per memoria*
93	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il completamento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (5ª delle 10 annualità)	4.000.000 —
94	Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1930, n. 1378)	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
95	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1924, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1345 (legge 9 giugno 1927, n. 1138) e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 201 (legge 2 giugno 1929, n. 1220) e della legge 8 aprile 1938, n. 386 e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geodetiche minerarie . . . . .
96	Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1937, n. 1542) . . . . .
	COMMERCIO
	Commercio interno
97	Premi pellemali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*) . . . . .
97 *bis*	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2052, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
	Consumi industriali
98	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1723, convertito nella legge 20 marzo 1941, numero 384) . . . . .
99	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali . . . . .
100	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali . . . . .
	Previdenza sociale
101	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 954) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...zione	
	...ge 12 luglio 1934, n. 1270, ...ile 1935, n. 639, ed art. 1 ...io 1937, n. 100, convertito ...n. 1626)	5.350.000 —
	...ciale di garanzia per la ...armifera carrarese (art. 1 ...bre 1934, n. 1454, conver...937, n. 545)	1.000.000 —
	...enda Carboni Italiani (A. ...del R. decreto-legge 28 lu...o nella legge 13 gennaio ...o tale)	3.000.000 —
	...ta Minerali Metalliferi Ita... dell'art. 3 del R. decreto-...5, convertito nella legge ...a delle 10 rate)	*per memoria*
	...zzo del minerale di zinco ...ai coltivatori di minerale ...mbo e zinco nel Regno e ...decreto-legge del 28 aprile ...legge 3 gennaio 1939, n. 358, ...ito dell'Ufficio metalli in...legio decreto-legge)	*per memoria*
	...operosità e rendimento al ...umento dei servizi dell'esplo...ivi istituito col R. decreto-...2154, convertito nella legge ...nati alla dipendenza della ...niere e della metallurgia ...ge 21 maggio 1940, n. 715	110.000 —
	...'Azienda Ligniti Italiani ...del R. decreto-legge 8 set...bre nella legge 21 dicembre ...ne delle ricerche di giaci...	*per memoria*
	...Italiani (E.Z.I.) per il con...della Sezione tecnica indu...aprile 1938, n. 877) 5° della	4.000.000 —
	...ti dalla lavorazione degli ...del sottosuolo nazionale e ...amento delle cave asfalti... combustibili fossili nazionali ...24)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
95	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1929, n. 201 (legge 2 giugno 1930, n. 739) e della legge 8 aprile 1935, n. 365 e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	900.000 —
96	Premi per le ricerche minerarie (legge 15 dicembre 1941, n. 1562)	1.000.000 —
		15.360.000 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
97	Premi poliennali da contrarsi per l'industria agrumaria. (*Spesa d'ordine*)	4.300 —
97 *ter*	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2052, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). (*Spesa obbligatoria*)	38.582,28
		42.978,28
	Consumi industriali	
98	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1758, convertito nella legge 20 marzo 1941, numero 384)	6.200.000 —
99	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	920.000 —
100	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	80.000 —
		7.200.000 —
	Previdenza sociale	
101	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 29 marzo 1941, n. 132, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 955)	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
102	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1426, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	*per memoria*
	—	—
	Migrazioni e colonizzazione	
103	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. Indennità coloniale al personale destinato in Africa italiana. (*Spese fisse*)	800.000 —
104	Retribuzione al personale non di ruolo	500.000 —
105	Indennità di missione, di trasferta e trasloco . .	210.000 —
106	Spese di ufficio	185.000 —
107	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali . .	1.000.000 —
108	Somme da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 303, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	6.000.000 —
109	Contributo pel funzionamento della gestione autonoma operante ai servizi delle migrazioni interne e della colonizzazione (art. 15 della legge 9 aprile 1931, n. 358 ed art. 2 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 310)	1.400.000 —
		10.095.000 —
	Lavoro	
110	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 899, ed a studi, inchieste, tradizioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 25 aprile 1939, n. 1009)	*per memoria*
	—	—
	Servizio della statistica	
111	Spese per il funzionamento dei servizi della statistica (R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 57)	4.735.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi . . .
	Miniere . . . . .
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi . .
	Industria . . . . .
	Commercio e servizi annonari . . . . .
	Uffici provinciali dell'economia . . . . .
	Previdenza sociale e Assicurazioni private . . .
	Lavoro e assistenza . . . . .
	Ispettorato industria e lavoro . . . . .
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Industria . . . . .
	Miniere . . . . .
	Commercio . . . . .
	Consumi industriali . . . . .
	Previdenza sociale . . . . .
	Migrazione e colonizzazione . . . . .
	Lavoro . . . . .
	Servizio della statistica . . . . .
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...azionale della previdenza sociale ...ri corrisposti agli operai richiv... ...esigenze di carattere eccezionale ...dicembre 1940, n. 1555, convertito con ...legge 18 aprile 1941, n. 391 e legge ...mbre 1941, n. 1582, convertito nella ...n. 924)	*per memoria*
...ni e colonizzazione	
...tipendi ed assegni fissi, indennità ...ale destinato in Africa italiana	800.000 —
...ale non di ruolo	500.000 —
..., di trasferta e trasloco	210.000 —
	185.000 —
...ed adattamento dei locali	1.000.000 —
...er l'assistenza ed il collocamento ...mpatriati dall'estero (R. decreto-...1, n. 566, convertito nella legge ...1508)	6.000.000 —
...namento della gestione autonoma ...delle migrazioni interne e della ...4 della legge 9 aprile 1931, n. 358 ...reto-legge 27 febbraio 1942, n. 210).	1.400.000 —
	10.095.000 —
Lavoro	
...anziamento dei corsi previsti dal ...ecreto 1938, n. 1380, convertito nella ...n. 290, ed a studi, inchieste, ri... ...attinenti alla formazione e per... ...oratori dell'industria (articoli ...R. decreto 25 aprile 1939, n. 1009)	*per memoria*
...a della statistica	
...mento dei servizi della statistica ...marzo 1944, n. 57)	4.735.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria 1. — *Spese effettive*	
	Spese generali	51.207.200 —
	Debito vitalizio	3.660.000 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	2.100.000 —
	Miniere	1.215.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	1.570.500 —
	Industria	3.510.000 —
	Commercio e servizi annonari	5.513.000 —
	Uffici provinciali dell'economia	6.790.000 —
	Previdenza sociale e Assicurazioni private	205.000 —
	Lavoro e assistenza	29.172.000 —
	Ispettorato industria e lavoro	21.490.000 —
		126.282.700 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria 1. — *Spese effettive*	
	Spese generali	2.069.255 —
	Industria	74.397.803 —
	Miniere	15.300.000 —
	Commercio	42.378,28
	Consumi industriali	7.200.000 —
	Previdenza sociale	—
	Migrazione e colonizzazione	10.095.000 —
	Lavoro	—
	Servizio della statistica	4.735.000 —
		113.999.142,28
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria 1. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	240.182.842,28

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascun comune indicato, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune	Decreto interministeriale	Importo del mutuo
Agrigento	22- 1-1945 - 0 317	1.500.000
Aquila	2- 2-1945 - 0 377	3.6 5.0 0
Bari	11- 2-1944 - 10511	10.500.0 0
Campobasso	23-12-1944 - C0213	2.6 0.000
Catanzaro	21-12-1944 - 0 2 2	1.500.000
Chieti	25- 2-1945 - 0 291	1.995.000
Cosenza	23-11-1944 - 00145	1.000.000
Enna	2- 2- 945 - 0 376	1.250.0 0
Matera	1-12-1944 - 0 211	700.000
Lecce	2 - 2-19 5 - 0 98	1.875.000
Ragusa	1-2- 944 - 0 212	2.500.000
Rieti	3- 2-1945 - 0 375	1.800.000
Sassari	25-11-1944 - 00100	1.800.000
Taranto	23-11-1944 - C0150	5.000.0 0
Trapani	2- 2-1945 - 003 8	2.000.000

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(597)

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni comuni per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Comuni	Provincia	Importo dei mutui
23-1-1945	Canicattì	Agrigento	1.000.000
»	Licata	»	1.100.000
»	[illegible]	»	1.000.000
23-1-1945	Corato	Bari	1.4 0.000
»	Gioia del Colle	»	750.000
»	Gravina di Puglia	»	6 0.000
»	Modugno	»	1.500.000
»	Sannicandro in Colle	»	600.000
»	Terlizzi	»	68 .000
»	Trani	»	1.0 0.000
»	Iglesias	Cagliari	400.0 0
»	Acireale	Catania	5 0.000
»	Corigliano Calabro	Cosenza	600.000
»	Rossano Calabro	»	650.000
»	Leonforte	Enna	69 .000
»	Piazza Armerina	»	1.0 1.000
»	Valguarnera	»	500.000
»	Priverno	Littoria	5 0.000
»	Milazzo	Messina	5 0.0 0
»	Paghera	Palermo	8 0.000
»	Corleone	»	400.000
»	Monreale	»	5 0.000
»	Termini Imerese	»	5 0.000
»	Comiso	Ragusa	6 0.000
»	Ispica	»	400.000
»	Modica	»	2.0 0.000
»	Vittoria	»	1.000.000
»	Eboli	Salerno	400.000
»	Cava dei Tirreni	»	1.000.000
»	Augusta	Siracusa	850.000
»	Lentini	»	800.000
»	Noto	»	1.140.000
»	Alcamo	Trapani	1.5 1.000
»	Castelvetrano	»	1.000.000
»	Erice	»	5 1.000
»	Marsala	»	7.400.000
»	Mazara del Vallo	»	2.0 0.000
15-3-1945	Sulmona	L'Aquila	1.048.000
»	Montesarchio	Benevento	72 .000
»	S. Bartolomeo in Galdo	»	460.000
»	Carbonia	Cagliari	1.600.000
»	Cisterna	Littoria	510.000
»	Cori	»	480.000
»	Formia	»	1.700.000
»	Minturno	»	8 0.000
»	Terracina	»	2.000.000
»	Castelforte	»	5 0.000
»	Fondi	»	500.000
»	Sezze	»	1.2 0.000
»	Gaeta	»	1.35 .000
»	Caserta	Napoli	4.10 .000
»	Capua	»	85 .0 0
»	Castellammare di Stabia	»	2.17 .000
»	Acerra	»	5 0.000
»	Ischia	»	1.780.000
»	Genzano	Roma	9 0.0 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascun comune indicato, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune	Decreto interministeriale	Importo del mutuo
Agrigento	22- 1-1945 - 0317	1.500.000
Aquila	2- 2-1945 - 0377	3.0 0.0 0
Bari	11- 2-1944 - 10511	10.000.000
Campobasso	23-12-1944 - 06213	2.000.000
Catanzaro	21-12-1944 - 0 2 2	1.500.000
Chieti	25- 2-1945 - 0 201	1.000.000
Cosenza	23-11-1944 - 06145	1.000.000
Enna	2- 2-945 - 0 376	1.2 0 0 0
Matera	1-12-1944 - 0 211	700.000
Lecce	2- 2-19 5 - 0 08	1.870.000
Ragusa	1- 2- 944 - 0 212	2.000.000
Rieti	3- 2-1945 - 00375	1.800.000
Sassari	25-11-1944 - 00100	1.800.000
Taranto	21-11-1944 - 00150	5.000.000
Trapani	2- 2-1945 - 003 8	2.000.000

p. Il Ministro: VICHOMINI

(397)

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni comuni per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Comuni	Provincia	Importo dei mutui
23-1-1945	Canicattì	Agrigento	1.000.000
»	Licata	»	1.100.000
»	Porto Empedocle	»	1.000.000
»	Sciacca	»	1.100.000
»	Altamura	Bari	480.000
»	Andria	»	2.000.000
»	Barletta	»	1.800.000
»	Bisceglie	»	800.000
»	Bitonto	»	600.000
»	Canosa di Puglia	»	1.000.000
15-3-1945	Sulmona	L'Aquila	1.048.000
»	Montesarchio	Benevento	720.000
»	S. Bartolomeo in Galdo	»	460.000
»	Carbonia	Cagliari	1.000.000
»	Cisterna	Littoria	510.000
»	Cori	»	480.000
»	Formia	»	1.700.000
»	Minturno	»	930.000
»	Terracina	»	2.000.000
»	Castelforte	»	500.000
»	Fondi	»	500.000
»	Sezze	»	1.200.000
»	Gaeta	»	1.350.000
»	Caserta	Napoli	4.190.000
»	Capua	»	850.000
»	Castellammare di Stabia	»	2.170.000
»	Aversa	»	500.000
»	Ischia	»	1.780.000
»	Genzano	Roma	640.000
»	Albano Laziale	»	570.000
»	Subiaco	»	470.000
»	Marino	»	500.000

Roma, addì 20 aprile 1945

p. Il Ministro: VICHOMINI

(396)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 25 aprile 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara l'avvocato Eliseo Nanni.

(633)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 maggio 1945 - N. 99

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,60

Media dei titoli del 3 maggio 1945 - N. 100

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 maggio 1945 - N. 101

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 4 maggio 1945:

Il dott. Fernandez Lucio di Giuseppe, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Cesenatico, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Palermo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà assunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Cesenatico.

(649)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 maggio 1945

DIREZIONE e REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA e GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

14071

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945, n. 159.
Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.
Riorganizzazione e gestione de «La Provvida». Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.
Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . Pag. 604

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.
Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.
Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare . . . . . Pag. 615

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano . . . . Pag. 615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 615
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 616
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 616
Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila . . . . . Pag. 616
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 616

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 616

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 54 DEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al 500 « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (certificati fitoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 —
" semestrale . " 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 800 —
" semestrale . " 500 —
Un fascicolo . Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 159.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ». Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . Pag. 604

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Avvenire » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare . . . . . Pag. 615

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano . . . . Pag. 615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 615

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 616

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 616

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila . . . . . Pag. 616

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 616

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 616

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MAGGIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bologna.

(544)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 159.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Veduto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Veduta la legge 4 luglio 1941, n. 731, con la quale veniva concessa alla Reale Accademia d'Italia una proroga per tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, dello speciale assegno annuo di L. 30.000 per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, con il quale viene ricostituita l'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, con il quale la Reale Accademia d'Italia è stata soppressa;

Considerata la necessità di prorogare per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 il suddetto contributo e di assegnarlo all'Accademia nazionale dei Lincei che assume tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45, è prorogato per un triennio a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, ricostituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui godeva la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO-RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 158. — DRAGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n. 2343, col quale veniva nominato un comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 494, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.

Essa è retta da un comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro per i trasporti.

Del comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Veduta la legge 4 luglio 1941, n. 731, con la quale veniva concessa alla Reale Accademia d'Italia una proroga per tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, dello speciale assegno annuo di L. 30.000 per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Rembblica Veneta;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, con il quale viene ricostituita l'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, con il quale la Reale Accademia d'Italia è stata soppressa;

Considerata la necessità di prorogare per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 il suddetto contributo e di assegnarlo all'Accademia nazionale dei Lincei che assume tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45, è prorogato per un triennio a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, ricostituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui godeva la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1944-45, 1945-46, 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del detto Ministero.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 312, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n 2313, col quale veniva nominato un comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 494, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.

Essa è retta da un comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro per i trasporti.

Del comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Art. 2.

Il comitato di amministrazione:

a) dà le direttive di carattere generale per il funzionamento della gestione e ne fissa le norme amministrative;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) autorizza le spese per acquisti di generi per importi superiori a L. 2.000.000 se a trattativa privata, ed a L. 5.000.000 se a licitazione privata;

c) autorizza le spese di carattere patrimoniale e quelle eccedenti la gestione ordinaria ed esamina per l'approvazione tutte le spese effettuate;

d) propone ogni provvedimento relativo al personale;

e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;

f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.

Art. 3.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

c) effettua ogni altra operazione che non rientri nella competenza del comitato di amministrazione e della giunta esecutiva e provvede direttamente alle spese necessarie all'andamento dell'ufficio, salvo ratifica della giunta;

d) propone i provvedimenti alla giunta ed impartisce le istruzioni per il regolare andamento e miglioramento della gestione.

Il capo dell'ufficio stesso può essere altresì autorizzato dalla giunta esecutiva a compiere gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.

Art. 7.

Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capo reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;

f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.

Art. 3.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio gestione viveri:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle pratiche relative agli acquisti;

b) liquida tutte le spese, dispone e contabilizza le entrate, firma tutti i documenti contabili emessi e contabilizzati dall'ufficio e predispone i prescritti bilanci e le relative relazioni annuali;

zato dalla giunta esecutiva a coprire gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.

Art. 7.

Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capo reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FARSCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 99, 100 e 101, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 20 a L. 60.

Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione a coltivare piante di tabacco, ne coltiva un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.*

Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da lire 100 a L. 2000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia di terre salifere, di acqua dal mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco, è punito con l'ammenda da L. 400 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3) per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4) per l'impiego dei sali concessi alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 8000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 99, 100 e 101, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi previsti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante dei monopoli asporta acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco, è punito con l'ammenda da L. 400 a L. 4000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3) per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4) per l'impiego dei sali concedati alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 8000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Art. 101. — *Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 40 a L. 2000.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. **162.**
Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **163.**
Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il R. decreto 13 giugno 1940, n. 738, concernente il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, anche quando siano assegnati agli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia od ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche quali dirigenti delle rispettive ragionerie, fermo restando il numero complessivo dei collocamenti fuori ruolo consentito dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. **164.**
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2348, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, anche quando siano assegnati agli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia od ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche quali dirigenti delle rispettive ragionerie, fermo restando il numero complessivo dei collocamenti fuori ruolo consentito dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 192;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 22.223.750;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una settima prelevazione di lire 30.000 che si inscrivono al capitolo n. 13 (Spese di liti, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2495, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1594, col quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio amministrativo del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali è sciolto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 32. — SALVATORI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 11.495.129.000 di cui L. 14.468.629.000 effettive e L. 26.500.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B* dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 133 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2495, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1394, col quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio amministrativo del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Boella Giuseppe è nominato commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali, con tutti i poteri spettanti al direttore ed al Consiglio amministrativo dello stesso Museo, nonchè ai vari organi del Consiglio amministrativo medesimo.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 14.495.129.000 di cui L. 14.468.629.000 effettive e L. 26.500.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 118. — LESCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	22.000.000 —
2	Ministero e Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	14.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	350.000 —
4	Indennità di missione e di trasferimento per i servizi del Ministero	2.000.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	1.400.000 —
6	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	260.000 —
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
8	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	3.900.000 —
9	Spese casuali	130.000 —
10	Spese di lite e arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
11	Spesa per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		44.340.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Debito vitalizio
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 85, 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni consequenziali legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 950 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 454 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473; e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1921 (*Spesa obbligatoria*)
14	Rendite annuali temporanee e vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)
15	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi; spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)
	Spese per l'Esercito esclusi quelle per i carabinieri Reali
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi
19	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - - Retribuzioni (R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)
20	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA 4

evisione della spesa del Ministero della guerra
finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	LO I. — SPESA ORDINARIA	
	oria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
	pale civile di ruolo - Stipendi ed as-	22.000.000 —
	di Stato Maggiore del Regio esercito - are - Stipendi ed assegni fissi	11.000.000 —
	nità di missione per gli addetti ai Ga-	350.000 —
	zione e di trasferimento per i servizi	2.000.000 —
	za e di rendimento al personale del- ne della guerra ed a quello di altre dello Stato	1.400.000 —
	per Commissioni e compensi per in- nale estraneo all'Amministrazione del-	200.000 —
	liminari a senso dell'art. 36 del R. de- re 1923, n. 2440, sulla contabilità ge- ni dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	ed ai personali in attività di servi- in servizio e alle loro famiglie	3.900.000 —
		130.000 —
	ltramenti (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
	ttiche concernenti i servizi dell'Am- alla guerra (art. 3 del R. decreto-legge n. 1285, convertito nella legge 21 di- 1938)	*per memoria*
		44.340.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	Debito vitalizio	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	266.000.000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 83, 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, n. 551 del 29 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1921 (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	200.000 —
15	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi; spese d'ufficio del Consiglio dell'ordine (*Spese fisse*)	650.000 —
		267.250.000 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi	549.370.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	*per memoria*
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	27.000.000 —
19	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - Retribuzioni (R. decreto-legge 5 febbraio 1937, n. 169, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	50.000.000 —
20	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	315.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero - Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	350.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo di alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	92.050.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese d'ufficio e riservate; mezzi militari, sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Spese per riviste e cerimonie di carattere militare - Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia al valor militare e pensioni dell'Ordine Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	35.000.000 —
24	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina - Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedati - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali degli oggetti militari e della commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	255.000.000 —
25	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	
26	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	
27	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; compensi agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	
29	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LI zione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ola leva e per l'arruola... per la leva all'estero - ...er arruolamento di volon...	350.000 —
...o nei movimenti collettivi ...tà di trasmutamento e in... ...tali, sottufficiali, militari ...impiegati civili delle Am... ...dent., nei viaggi e servizi ...i parenti indigenti dei pi... ...e dichiarati in pericolo ...soldi vari stabiliti per gli ...lli delle Amministrazioni ...nziali e militari di truppa ...bili a speciali servizi - ...servizi all'estero - trat... ...guito a rassegna - Inden... ...ufficiali generali addetti ...a cariche corrispondenti	92.000.000 —
...nti e stabilimenti militari ...zia, istruzione ed educa... ...one e piccole riparazioni ...erme, servizio telegrafico, ...postali, assegni per spese ...militari, sovvenzioni a cir... ...di prestito ed istituzioni ...e cerimonie di carattere ...l Fondo scorta dei corpi ...ricuperabili; supersoldo ...re e pensioni dell'Ordine ...altare e agli enti che ne ri...	35.000.000 —
...a; prima vestizione, di ma... ...ne del corredo e dell'equi... ...ei militari di truppa e ...Accademie e Scuole mili... ...maschile e pel servizio ge... ...ompresi i materiali di ca... ...corredo ritirati al conge... ...nari e minute spese per il ...ai contratti degli opifici mi... ...permanente per i collaudi ...rso teorico pratico per gli ...i controllori presso i ma...	255.000.000 —
...Acquisto di grano, macì... ...pane e galletta; acquisto	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	810.000.000 —
26	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; lavaggio degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	83.000.000 —
27	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; compensi agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra . .	205.000.000 —
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	11.000.000 —
29	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	72.000.000 —
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
	compi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni - Spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinemateca; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	4.000.000 —
31	Spese per funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali, e Scuole miste - Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi - Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole . .	10.000.000 —
32	Spese varie per le istruzioni degli Ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a Istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	3.000.000 —
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici, per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	1.000.000 —
34	Servizi di Stato maggiore; spese postali, telegrafiche e telefoniche preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	3.000.000 —
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria, Indennità di trasferta per i servizi di materiale di artiglieria	110.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
36	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio - Studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare . . . . .
37	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità dei campi di tiro militari, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi suprandicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio . . . . .
38	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli: materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745.
39	Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile di chimici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...ne	
	...ne di materiali e lavori ...l'addestramento tecnico ...vre e le esercitazioni - ...ttiera e per esercitazioni ...ale servizio della cine... ...to al volo di ufficiali e ...	4.000.000 —
	...gli Istituti, Accademie, ...ufficiali, allievi sottuffi... ...ni agli insegnanti ed al ... per l'istruzione, l'igiene ...llievi; biblioteche e pub..., arredamento didattico e ...degli allievi - Spese varie ...zioni alle scuole . .	10.000.000 —
	...egli Ufficiali e per l'assi... ...spese per le biblioteche ...mentali, spese per contri... ...amento e di istruzione, ...zi militari ed altre spese ...ufficiali - Sovvenzioni e ...ssioni estranei all'Ammi... ...di e ricerche di carattere ...	3.000.000 —
	...Spese per costruzioni, pub... ...a scientifiche e per l'eser... ...all'istituto; per strumenti ...pografici; per stampa di ... di carattere militare; per ...el in campagna e per le ...i viaggio; per l'addestra...	1.000.000 —
	...ese postali, telegrafiche e ...spedizione di documenti ...li e di cartoline; acquisto ...li; modelli e campioni di ...enti ed altre per la pre... ...ne, spese per l'acquisto di ...	3.000.000 —
	...denza, manutenzione e rin... ...zioni, carreggi, bardature, ...d'artiglieria, studi ed espe... ...lioteche di artiglieria, in... ...ervizi di materiale di arti...	110.000.000 —
36	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento della colombaia militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio - Studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare	270.000.000 —
37	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	110.000.000 —
38	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per revisto e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 255, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 755. .	85.000.000 —
39	Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 254, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 755 .	2.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
40	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933, n. 284 e R. decreto-legge 27 luglio 1938, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2301) . .	500.000 —
41	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 625, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (R. decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	900.000 —
42	Spese per il Dopolavoro, per il personale dell'Amministrazione militare	100.000 —
43	Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	55.000.000 —
* 44	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborsi d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito, indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto - Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*) . .	23.000.000 —
45	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
46	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi medaglie e diplomi e altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . .	1.000.000 —
47	Spese per il Tiro a segno nazionale	1.500.000 —
48	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torino pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . .	*per memoria*
49	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 29 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	
52	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento; indennità di rafferma	
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed ai militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	
55	Spese generali delle Legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per la assistenza morale ai carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma - Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ilitare - Spese per acquisto, distri-...enzione dei mezzi protettivi per il ...e militare dipendente dal Ministero ...quisto di mezzi protettivi per conto ...trazioni statali (legge 6 aprile 1933, ...o-legge 27 luglio 1938, n. 1429, con-...22 dicembre 1938, n. 2201) . .	500.000 —
...zione contro gli infortuni sul lavoro ...prestano la loro opera alle dipen-...inistrazioni militari (R. decreto-legge ...933, convertito nella legge 17 aprile ...ese per l'assicurazione obbligatoria ...professionali (R. decreto 13 maggio ...a obbligatoria) . . .	900.000 —
...avoro, per il personale dell'Amalal-	100.000 —
...o di materiali e di quadrupedi per ...dell'Amministrazione militare e per ...zi relativi	55.000.000 —
...uso militare e canoni d'acqua; con-...i per l'accasermamento di truppe ...cupazioni temporanee d'immobili; ...su immobili ceduti in uso gratuito; ...ionari degli uffici tecnici di finanza ...tare la congruità dei canoni di af-...'acqua potabile (*Spese fisse*) . .	23.000.000 —
...nto di danni a proprietà immobiliari ...persone causati in servizio per cir-...nmaggiore, in dipendenza di esercita-...r fatto dell'Amministrazione - Spese ...genti dell'Amministrazione per ri-...sussidi in luogo dei titoli anzidetti ...ie)	7.000.000 —
...one fisica e sportiva nell'esercito e ...dell'educazione fisica in rapporto ...rcito - Impianto e sistemazione di ...alestre; acquisto di attrezzi e spese ...daglie e diplomi e altre spese per ...esercitazioni - Contributi, sussidi e ...ssunzioni di educazione fisica . .	1.000.000 —
...o segno nazionale	1.500.000 —
...ia Umberto I in Turate pei veterani ...erre nazionali e ad altri istituti di ...ditari e loro famiglie - Spese per ...zioni, concorsi e premi ad istituti, ...attività di carattere militare . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
49	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 39 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1923, n. 383)	*per memoria*
		3.192.020.000
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	52.000.000 —
52	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	200.000.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed ai militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	13.000.000 —
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	52.000.000 —
55	Spese generali delle Legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per la assistenza morale ai carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma - Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	34.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
56	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	5.500.000 —
		416.500.000 —
	Fondo a disposizione	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	50.000.000 —
	Spese diverse	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 118)	*per memoria*
60	Difesa contraerei - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali di dotazione e di consumo occorrenti per la difesa contraerei; provvista e manutenzione ordinaria dei locali; impianto e manutenzione delle reti di avvistamento - Difesa delle coste e protezione degli impianti - Esperimenti di difesa	8.000.000 —
		8.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047) .	1.920.000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1.485.000 —
		3.405.000 —
	Spese per l'Esercito	
63	Provvista e allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	*per memoria*
66	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendente dallo stato di guerra	10.086.
		10.086.
	Spese diverse	
67	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
67 *bis*	Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra	
67 *ter*	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varia e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di ospedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.
		400.
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3049)	25.
		25.
	Anticipazioni varie	
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	...O LI	
	...nazione	
	...ese per il funzionamento, il ...vazione degli armamenti in ...ori, spese per l'assicurazione ...ri e contro gli incendi delle ...egli ufficiali dei carabinieri	5.500.000 —
		416.500.000 —
	...disposizione	
	...entuali deficienze dei capitoli ...ello e per l'Arma dei carabi...	60.000.000 —
	...diverse	
	...e studi recanti utile contri... ...ici, tecnici ed economici, al	*per memoria*
	...zione militare all'ammorta... ...dalla Cassa depositi e pre... ...per le case degli impiegati ...zione di alloggi per ufficiali ...legge 27 giugno 1929, n. 1154)	*per memoria*
	...e manutenzione ordinaria ...e di consumo occorrenti per ...vvista e manutenzione ordi... ...e manutenzione delle reti ...delle cose e protezione de... ...di difesa	8.000.000 —
		8.000.000 —
	SPESA STRAORDINARIA	
	Spese effettive	
	...enerali	
	...fficiali e militari di trup... ...27 giugno 1929, n. 1057) . .	1.920.000 —
	...fficiali e militari dell'Ar... ...ergo 27 giugno 1929, n. 1047)	1.485.000 —
		3.405.000 —
	...l'Esercito	
	...materiali tecnici per riforn... ...spese varie relative alla ...trasporto relative . . .	*per memoria*
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	*per memoria*
66	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendente dallo stato di guerra	10.086.914.000 —
		10.086.914.000 —
	Spese diverse	
67	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
67 *bis*	Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra	200.000 —
67 *ter*	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di ospedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.000.000 —
		400.200.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3049)	25.000.000 —
		25.000.000 —
	Anticipazioni varie	
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 253)	1.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	44.340.000 —
	Debito vitalizio	267.250.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	3.102.020.000 —
	Spese per i carabinieri Reali	416.500.000 —
	Fondo a disposizione	50.000.000 —
	Spese diverse	8.000.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.978.110.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.405.000 —
	Spese per l'esercito	10.086.914.000 —
	Spese diverse	400.200.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	10.490.519.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	25.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Accensione di crediti	—
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	26.500.000 —
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria)	10.517.019.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	14.495.129.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	14.468
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	26
	Totale	14.495

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	(Parte ordinaria e straordinaria)	14.468.629.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	26.500.000 —
	Totale . . .	14.495.129.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	PARTE I - SPESE PER TITOLI	
	TITOLO I - SPESA ORDINARIA	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Capitolo 1	44.340.000 —
	Capitolo 2	267.250.000 —
	Capitolo 3 (escluse quelle per i carabinieri)	3.192.020.000 —
	Capitolo 4 (carabinieri reali)	416.500.000 —
	Capitolo 5	50.000.000 —
	Capitolo 6	8.000.000 —
	Totale del titolo I della parte ordinaria . .	3.978.110.000 —
	TITOLO II - SPESA STRAORDINARIA	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Capitolo 7	3.405.000 —
	Capitolo 8	10.086.914.000 —
	Capitolo 9	400.200.000 —
	Totale del titolo I della parte straordinaria .	10.490.519.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Capitolo 10 (movimento con l'entrata	25.000.000 —
	Capitolo 11	1.500.000 —
	Capitolo 12	—
	Totale del titolo II - Movimento di capitali .	26.500.000 —
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria) .	10.517.019.000 —
	Totale delle parti ordinarie e straordinarie . .	14.495.129.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 (Art. 20 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e vivert per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc. di carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizio del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 43. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'a

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da fo

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed asse

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti Reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento e la rinnovazione degli automezzi in servizio del ecc.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(625)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

... di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio ... dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo ... capitolo n. 57 (Art. 20 del Regio decreto 2 febbraio 1928,

... del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.
... civili delle Amministrazioni militari dipendenti -
... civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.
... ali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
... la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
... le spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
... erali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
... alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
... veri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
... gio e combustibile per le truppe: manutenzione e
... anitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
... rimonta - Acquisto di puledri, ecc.
... per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio
... le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
... funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.
... eografico militare - Spese per costruzioni, ecc. di
... di Stato Maggiore: spese postali, ecc.
... artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnova-
..., ecc.
... del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del
... del genio - Lavori di mantenimento, restauri, amplia-
... dei fabbricati, ecc.
... automobilistici - Spese per il funzionamento, il manute-
... zione degli autoveicoli, ecc.
... chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.
... chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione
... essi protettivi, ecc.

Capitolo n. 43. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1. Vita intera a premio vitalizio.
2. Vita intera a premio temporaneo.
1 (2t). Vita intera su due teste a premio vitalizio.
3. Mista a premio annuo.
3 (2t). Mista su due teste a premio annuo.
3P s.v.m. Mista con prolungamento senza visita medica.
3 s.v.m. Mista con carenza di anni 5.

Rendita temporanea e rendita crescente di invalidità, beneficio orfani:

4 s.v.m. Termine fisso con carenza di anni 5.
4. Termine fisso a premio annuo.
5. Effetti multipli.
12. Doppia mista.
2-19. Mista crescente a capitale raddoppiato.
3-19. Mista crescente.
16. Termine fisso combinato.
18C. Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno.
18D. Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno.
20. Capitale e rendita.
20i 6 %. Capitale e rendita di invalidità.
23. Dotale.
24. Assicurazione caso morte convertibile in mista.
25. Temporanea caso morte con controassicurazione.
9. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
19. Capitale differito speciale.

4 % del premio unico, per le tariffe:

14. Temporanea a capitale decrescente mensilmente.
15. Assicurazione di annualità temporanee certe.
1U. Vita intera a premio unico.
3U. Mista a premio unico.
6U. Capitale differito senza controassicurazione.
7U. Capitale differito con controassicurazione.
8U. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
9U. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
10. Rendita vitalizia immediata su una testa.
10 a (2t). Rendita vitalizia immediata su due teste sino al 1° decesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1931, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 23 novembre 1944, e 23 marzo 1945, con i quali venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio c. a.;

Ritenuto che la caccia alla quaglia e alla tortora ha dato luogo, in Sardegna, ad inconvenienti che solo possono essere eliminati con la revoca, per detta isola, delle disposizioni contenute nei sopracitati decreti Ministeriali;

Decreta:

Le disposizioni relative alla caccia alla quaglia e alla tortora contenute nei decreti Ministeriali 23 novembre 1944 e 23 marzo 1945, sono revocate nei confronti delle cacciate ricadenti nel Compartimento re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1. Vita intera a premio vitalizio.
2. Vita intera a premio temporaneo.
1 (2t). Vita intera su due teste a premio vitalizio.
3. Mista a premio annuo.
3 (2t). Mista su due teste a premio annuo.
3V s.v.m. Mista con prolungamento senza visita medica.
3 s.v.m. Mista con carenza di anni 5.

Rendita temporanea e rendita crescente di invalidità, beneficio orfani:

4 s.v.m. Termine fisso con carenza di anni 5.
4. Termine fisso a premio annuo.
5. Effetti multipli.
12. Doppia mista.
2-15. Mista crescente a capitale raddoppiato.
3-19. Mista crescente.
16. Termine fisso combinato.
18C. Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno.
18D. Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno.
20. Capitale e rendita.
20i 6 %. Capitale e rendita di invalidità.
23. Dotale.
24. Assicurazione caso morte convertibile in mista.
25. Temporanea caso morte con controassicurazione.
26. Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno.
27. Combinata speciale P.A.

4 % del premio, col massimo del 2 °/₀₀ sul capitale per le tariffe:

6. Capitale differito senza controassicurazione.
8. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
6C. Capitale differito senza controassicurazione.
7C. Capitale differito con controassicurazione.
8C. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
9C. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
10. Rendita vitalizia immediata su una testa.
10 a (2t). Rendita vitalizia immediata su due teste sino al 1° decesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 29 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Ministro: GROSCHI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1931, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 23 novembre 1944, e 23 marzo 1945, con i quali venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio c. a.;

Ritenuto che la caccia alla quaglia e alla tortora ha dato luogo, in Sardegna, ad inconvenienti che solo possono essere eliminati con la revoca, per detta Isola, delle disposizioni contenute nei sopraciati decreti Ministeriali;

Decreta:

Le disposizioni relative alla caccia alla quaglia e alla tortora contenute nei decreti Ministeriali 23 novembre 1944 e 23 marzo 1945, sono revocate nei confronti delle provincie ricadenti nel Compartimento venatorio della Sardegna a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(613)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione popolare attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare, un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 320;

sedi, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Amministrazioni provinciali	Importo dei mutui
22-12-1944	Agrigento	3.650.000
3- 2-1945	Avellino	7.650.000
18-1-944	Bari	3.6 0.000
10-11-1944	Benevento	4.900.000
2- 2-1945	Brindisi	1.000.000
3-10-1944	Cagliari	6.500.000
6-12-1944	Caltanissetta	4.700.000
8-12-1944	Campobasso	5.8 0.000
30- 1-1945	Catanzaro	8.38 .000
28-12-1944	Cosenza	3.900.000
13- 2-1945	Foggia	6.200.000
9- 2-945	L'Aquila	3.550.000
30-11-1944	Lecce	5.000.000
1-12-1944	Matera	940.000
31-10-1944	Nuoro	4.500.000
2- 2-1945	Palermo	19 200.000
28-12- 944	Potenza	2.0 0.000
6-12-1944	Ragusa	3.2 0.000
24- 1-1945	Rieti	3.200.000
24- 1-1945	Roma	22.000.000
31-10-1944	Salerno	5.250.000
31-10-1944	Sassari	3.8 0.000
21-12-1944	Siracusa	2.7 0.000
31-10-1944	Taranto	2.9 0.000
14- 2-1945	Teramo	2.6 0.000
		4.900.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione popolare attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare, un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Mattioli è nominato commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Amministrazioni provinciali	Importo dei mutui
22-12-1944	Agrigento	3.650.000
3- 2-1945	Avellino	7.650.000
18-11-944	Bari	3.6 0.000
10-11-1944	Benevento	4.900.000
2- 2-1945	Brindisi	1.000.00
31-10-1944	Cagliari	6.300.000
6-12-1944	Caltanissetta	4.700.000
8-12- 944	Campobasso	5.800.000
30- 1-1945	Catanzaro	8.380.000
28-12-1944	Cosenza	3.900.000
13- 2-1945	Foggia	6.200.000
9- 2- 945	L'Aquila	3.550.000
30-11-1944	Lecce	5.000.000
1-12-1944	Matera	940.000
31-10-1944	Nuoro	4.530.000
2- 2-1945	Palermo	19.200.000
28-12- 944	Potenza	2.000.000
6-12-1944	Ragusa	3.2 0.000
24- 1-1945	Rieti	3.200.000
24- 1-1945	Roma	22.000.000
31-10-1944	Salerno	5.250.000
31-10-1944	Sassari	3.800.000
21-12-1944	Siracusa	2.700.000
31-10-1944	Taranto	2.9 0.000
14- 2-1945	Teramo	2.6 0.000
5- 2-1945	Viterbo	1.900.000

Roma, addì 17 aprile 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(598)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 5 aprile 1945, concernente la nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 14 aprile c. a., pag. 462, colonna 2ª, linea 9, in luogo di «comm. Lorenzo Petrucciani», deve leggersi:

«cav. uff. Giuseppe Petrucciani fu Lorenzo».

(624)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 26 marzo 1945 concernente «Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1945 (supplemento), all'art. 1, 2ª Categoria, ultima linea della lettera f) ove è detto: «assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1935» deve leggersi: «assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925» come risulta dall'originale.

(635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 19 aprile 1945, l'avv. Pietro Giuliani è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 aprile 1945 - N. 98

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,7
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 45 del 14 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(638)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 46 del 17 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(639)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 47 del 19 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(640)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(634)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 26 marzo 1945 concernente « Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1945 (supplemento), all'art. 1, 2ª Categoria, ultima linea della lettera f) ove è detto: « assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925 » deve leggersi: « assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925 » come risulta dall'originale.

(635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 19 aprile 1945, l'avv. Pietro Giuliani è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 aprile 1945 - N. 98

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,30
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,75

di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(638)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 46 del 17 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(639)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 47 del 19 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(640)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 86° — Numero 53

ROMA - Mercoledì, 2 maggio 1945

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo L. 800; semestrale 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 586

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945., n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denunzia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 589

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata . . . Pag. 590

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.
Modificazioni alla cooperativa di produ-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Terra» con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) . . . . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria. . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.
Nomina dei componenti delle giunte delle Camere di com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (Consolidati, Buoni, Obbligazioni, ecc.)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 800 — ; semestrale . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 586

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945,, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denunzia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 589

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata . . . Pag. 590

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.
Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma «Edilconsorzio», ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.
Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Terra» con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quarta S. Elena (Cagliari) . . . . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria. Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.
Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti . . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . . . Pag. 595

40%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto . . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo . . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Norme per il conferimento al « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945 . Pag. 596

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti . . . . . Pag. 598

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 600
Media dei titoli . . . . . Pag. 600

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, il 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e

tanno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945 . Pag. 596

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti . . . . . Pag. 598

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 600
Media dei titoli . . . . . Pag. 600

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che saranno designati dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Provveditori regionali alle opere pubbliche, dovranno provvedere alla compilazione del piano di ricostruzione.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici.

Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *d*).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di esproprio e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Uf-

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *d*).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCOCCIA — TUPINI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 130. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denunzia delle superfici agrarie investite a colture.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 556, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;
Ritenuta la necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o sussidiarie.
Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui siano avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopralluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle denunzie e di invitare il conduttore a presentarsi presso

Nel caso di denunzia tardiva o incompleta o inesatta, la pena è diminuita di due terzi.
La denunzia, compresa quella obbligatoria a norma del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, per il conferimento dei cereali raccolti e sottoposti alla disciplina di vincolo, è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 135. — FRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 1591 e 1619 del Codice civile;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.
I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 o 1945-46 o 1946-47 se aventi scadenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;

Ritenuta la necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o sussidiarie.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui siano avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopralluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle denunzie e di invitare il conduttore a presentarsi presso le sedi dei propri uffici.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denunzia entro il termine prescritto è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1591 e 1619 del Codice civile;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 o 1945-46 o 1946-47 se aventi scadenza rispettivamente non oltre l'annata agraria 1946-47 o quella 1948-49 o altra successiva.

Nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 131 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di cui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in danaro

Art. 2.

Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

Art. 3.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di cui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a)* dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

Art. 2.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a)* dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45 i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9.

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione nazionale e l'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attività dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformità delle decisioni delle Commissioni medesime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministeri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente a tutti coloro che, per tre mesi, anche non continuativi, abbiano partecipato alla lotta di liberazione nelle formazioni riconosciute dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, ovvero abbiano svolto opera di collaborazione, anche individuale, riconosciuta utile dal Comando militare alleato o dal Governo italiano;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUELLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 196. — PERSICO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio « Edilconsorzio » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma, con sede in Roma, in

occupata e della guerra.

Art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione; combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione;

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINÒ — TOGLIATTI — BRUSO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUELLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 156. — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio « Edilconsorzio » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma, con sede in Roma, in data 2 novembre 1944, colla quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edil consorzio » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 34 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 257. — PAVESA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto, in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 681 n. 22901, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea risiedono tutti in Roma, così come vi risiedono i sindaci effettivi;

Ritenuto, pertanto, che la S.I.C.I. trovasi nella possibilità di funzionare regolarmente e quindi è venuta a cessare la ragione che aveva determinato la nomina del commissario straordinario;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione della predetta società, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'impiego degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, formato con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che, per consentire il regolare funzionamento della Società predetta, tanto necessario nelle at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CROSCHI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 237. — LESSA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, e la nomina del sig. Domenico Cardarelli a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto, in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 681, n. 2901, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea risiedono tutti in Roma, così come vi risiedono i sindaci effettivi;

Ritenuto, pertanto, che la S.I.C.I. trovasi nella possibilità di poter funzionare e che sono cessate le condizioni che determinarono la nomina di un commissario governativo per la gestione della società stessa;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1945 presentata dalla Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), tendente ad ottenere la revoca dell'anzidetto decreto presidenziale 29 gennaio 1945;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'esercizio degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, formato con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che, per consentire il regolare funzionamento della Società predetta, fosse necessario nelle attuali contingenze, specie ai fini dell'approvvigionamento di carbone, è il caso di nominare ad essa un commissario straordinario, data l'impossibilità di convocare l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che la durata della gestione commissariale può limitarsi a tre mesi dalla pubblicazione del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, potendosi presumere che entro tal termine sia possibile la convocazione dell'assemblea;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

E' dott. Francesco Chieffi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, con i poteri e gli obblighi risultanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429, e per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Collere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi collegiali di amministrazione di essa, esercitando tutti

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 766, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogramma		
Qualità superiore	da L.	480	a L.	600
1ª qualità	»	400	»	500
2ª qualità	»	320	»	400

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2400	a L.	4000
Superiore Italia	»	1200	»	2500
Macedonia	»	1600	»	2000
Dalmazia	»	1200	»	2000
Nazionale	»	1400	»	1500
Indigeno	»	1000	»	1400
Spuntature	»	720	»	900
Forte	»	600	»	800
2ª qualità comune	»	500	»	600
3ª qualità comune	»	320	»	400

Sigari.

Impero	da L.	4800	a L.	8000
Cavour	»	4000	»	6000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

(607) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 R. e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Cellere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legittimamente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

(611) BONOMI

---

risce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogramma		
Qualità superiore	da L.	480	a L.	600
1ª qualità	»	400	»	500
2ª qualità	»	320	»	400

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2100	a L.	4000
Superiore Italia	»	1200	»	2700
Macedonia	»	1600	»	2600
Dalmazia	»	1200	»	2000
Nazionale	»	1000	»	1500
Indigeno	»	1000	»	1470
Spunturare	»	720	»	900
Forte	»	600	»	860
2ª qualità comune	»	500	»	690
3ª qualità comune	»	320	»	430

Sigari.

Impero	da L.	4850	a L.	8000
Cavour	»	4000	»	6000
Trento	»	2000	»	3150
Trieste	»	2000	»	3400
Minghetti	»	1600	»	2500
Attenuati e mezzi attenuati	»	1440	»	2400
Grimaldi	»	1200	»	2000
Virginia	»	1200	»	2000
Toscani e mezzi toscani super.	»	800	»	1200
Fiume	»	800	»	1600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigarelli.

Branca	da L.	1400	a L.	2000
Diana	»	1280	»	2000
Avana	»	1200	»	2000
Roma	»	610	»	1000

Sigarette.

Savoia	da L.	4800	a L.	8000
Sovrana	»	3600	»	6000
Serraglio	»	3000	»	5000
Macedonia Extra	»	2600	»	4000
Cuba	»	2200	»	3000
Italia	»	2000	»	3000
Macedonia	»	1600	»	2500
Nazionali	»	1400	»	2000
Indigene	»	1000	»	1500
Popolari	»	800	»	1000
Militi	»	200	»	300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 39. — EMANUELI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana - società anonima con sede in Firenze - è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze) alla condizione che, contemporaneamente, essa proceda alla chiusura della agenzia di città di Prato (Firenze).

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli - è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso proceda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Savoia	da L.	1800	a L.	3000
Sovrana	»	3600	»	6000
Serraglio	»	3000	»	5000
Macedonia Extra	»	2600	»	4000
Cuba	»	2200	»	3000
Italia	»	2000	»	3000
Macedonia	»	1600	»	2500
Nazionali	»	1400	»	2000
Indigene	»	1000	»	1500
Popolari	»	800	»	1000
Milit	»	200	»	300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1945
Registro Monopoli n. 3, *foglio n.* 49. — EMANUELI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana - società anonima con sede in Firenze - è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze) alla condizione che, contemporaneamente, essa proceda alla chiusura della agenzia di Badia Tebalda (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(561)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli - è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso proceda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedota la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(562)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Edoardo Taralli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Recca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Cadarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

(585)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1945, col quale l'avv. Vincenzo La Medica, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia, e a nomina dell'avv. Vincenzo La Medica, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 556, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava debbe essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicato:

sig. Edoardo Taraglio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Reera, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Colurieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

(585)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 9 settembre 1943, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Aleardo Borghi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Aleardo Borghi per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che pertanto il rag. Borghi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Borghi Alcardo fu Eugenio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del Popolo » il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il riso, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente

Art. 3.

I produttori e i detentori dei prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del Popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunzie gli uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Unsea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinato, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, essi sono tenuti a conferire ai « Granai del Popolo ».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Unsea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato, diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: TERRACINI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai «Granai del Popolo» il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il risone, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente decreto.

Le quantità di prodotti che, sul raccolto, possono essere trattenute per la destinazione di cui al precedente comma sono indicate nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. Esse non possono formare oggetto di compra vendita o di cessione.

Le eventuali eccedenze devono essere integralmente conferite ai «Granai del Popolo».

trollo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunzie gli uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Unsea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura o della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, essi sono tenuti a conferire ai «Granai del Popolo».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Unsea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato, diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui dispone al netto delle trattenute consentite.

Art. 6.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le quantità di prodotto soggette all'obbligo di conferimento devono essere conferite ai « Granai del Popolo », ai termini stabiliti dal Prefetto sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anziché essere materialmente trasferito nei magazzini dei « Granai del Popolo ».

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del Popolo » o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i conduttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera *b*) dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti mediante assicurazione.

Art. 12.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del risone alle filerie è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1918, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BACCARI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per capite dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori diretti di aziende cerealicole di cui siano proprietari o coltivatori diretti o affittuari e abbiano

... dei « Granai del Popolo ».

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1° per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del Popolo » o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i conduttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera *b)* dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 11.

All'atto del conferimento ai « Granai del Popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

... prezzi rilevati per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata franca, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, non da rendere.

Art. 12.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del riso alle risaie è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1915, n. 235, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GRIZZO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano, ripartiti dalle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari e affittuari, compresi i parroci conduttori di benefici parrocchiali, conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione, che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): qli 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e non superano i dieci componenti conviventi, comprese non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari

Approved for Release by NARA on 12-23-2013 E.O. 13526 Section 3.3/NND No. 785016

(coltivatori diretti): qli 2, per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: qli 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) conviventi che coadiuvano direttamente aziende cerealicole di proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: qli 2 pro-capite per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni e qli 1,50 per coloro che vi attendono continuamente con opera direttiva.

I parroci e gli enti religiosi, su quantitativi ottenuti per decima e per questua, possono trattenere fino a qli 1,50 per ciascun convivente;

e) spigolatori: fino a qli 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione conseguita:

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, stagionali ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a qli 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Come pure i conduttori di aziende cerealicole possono trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente o stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine: qli 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva concordata o notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a qli 200, kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 200 e fino a qli 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 500, kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in qli 1,50 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 2 a persona, e in qli 1,20 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano provveduto a trattenere un quantitativo di grano pari rispettivamente a qli 1,50 e qli 1,20 a persona o compreso tra qli 1,50 e qli 2,00 o qli 1,20 e qli 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni del pane e generi da requisirsi delle carte annonarie normali e supplementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di qli 1,50 per ogni qle di grano;

orzo in ragione di qli 1,30 per ogni qle di grano;

segale in ragione di qli 1,10 per ogni qle di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai «Granai del Popolo» della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare familiare dei produttori, in sostituzione totale o parziale del quantitativo di grano che essi hanno diritto di trattenere, secondo le norme del presente decreto.

4. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione del vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni destinato all'ingrasso in allevamento stallino, qli 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado quintali 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 3;

avena:

1) per ogni cavallo stallone, qli 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E., qli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana (esclusa la provincia di Grosseto), qli 3;

Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso), qli 4;

Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;

Puglie, Lucania, Calabria, qli 11;

Sicilia, Sardegna, qli 11;

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nella Puglie, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, qli 2,5;

5) per gli asini da riproduzione, qli 3.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, né per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'Alimentazione
BERGAMI

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

declina o per qualsiasi altro motivo, possano trattenere fino a qli 1,50 per ciascun convivente;

e) agricoltori: fino a qli 1,50 di grano per ciascun agricoltore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Inoltre i conduttori di aziende cerealicole che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere sulla produzione consegnata:

f) per i coloni partiari, i compartecipanti, i salariati fissi, semifissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a qli 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Come pure i conduttori di aziende cerealicole possono trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che vi esplichino esclusivamente e stabilmente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto e di ordine, qli 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, a produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva concordata o notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto:

per i quantitativi fino a qli 200: kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 200 e fino a qli 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 500: kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in qli 1,50 pro-capite per gli appartamenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 2 a persona e in qli 1,20 pro-capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a qli 1,50 e qli 1,20 a persona o compreso tra qli 1,50 e qli 2,00 o qli 1,20 e qli 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni del pane e generi da tessera delle carte annonarie normali e supplementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di qli 1,50 per ogni qle di grano;

orzo in ragione di qli 1,20 per ogni qle di grano;

segale in ragione di qli 1,10 per ogni qle di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la retrocessione dai «Granai del Popolo» della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta sempreché la quota stessa sia stata precedentemente conferita ai granai.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni familiari saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato per l'Alimentazione.

4. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possano essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento e dall'obbligo del contingentamento di ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, qli 3;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado qli 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 3;

avena:

1) per ogni cavallo stallone, qli 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E., qli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana (esclusa la provincia di Grosseto), qli 3;

Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso), qli 4;

Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;

Puglie, Lucania, Calabria, qli 11;

Sicilia, Sardegna, qli 11.

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nella Puglia, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, qli 2,5;

5) per gli asini da riproduzione, qli 3.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in colonia.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, né per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in colonia, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'Alimentazione
BERGAMI

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe della Società Idroelettrica di Castelnuovo* (Campobasso).

La Società Idroelettrica di Castelnuovo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

b) *Tariffe della ditta Angelo Mirra di Campagna* (Salerno).

La ditta Angelo Mirra di Campagna è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe della Società Elettrica Largo, con sede in Sarracena* (Cosenza).

La Società Elettrica Largo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15%, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) *Tariffe della ditta Domenico Maida, gestore dell'Azienda Idroelettrica Postina, con sede in Agropoli* (Salerno).

La ditta Domenico Maida è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) *Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea* (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

f) *Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Vallepiana* (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Vallepiana è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

g) *Tariffe della Società Fulci, Cesari & C. con sede in Montesano sulla Marcellana* (Salerno).

La Società Fulci, Cesari & C. è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi.

Le seguenti Società del gruppo Meridionale di Elettricità sono autorizzate ad applicare, per la vendita dell'energia elettrica alla propria utenza, i seguenti sovraprezzi sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati:

Utenti dirett Società Meridionale Elettricità	200 %
Utenti Società Pugliese Elettricità	250 %
Utenti Società Campania	250 %
Utenti Società Calabria	250 %
Utenti Società Lucana	250 %

Detti sovraprezzi assorbono tutti quelli precedentemente autorizzati, e cioè: il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Meridionale di Elettricità, il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Campania, il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Pugliese, il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Calabria, il 90% dal 1° dicembre 1944 per la Società Lucana.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

i) *Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli).

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 2 il prezzo per Kwo dell'energia elettrica da essa fornita ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato dal 31 agosto 1944 in ragione del 350 % sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

l) *Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Rieti.*

La ditta Luigi D'Angelo di Rieti è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'80 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che beneficiano dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS.

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 3,60; Salerno L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4; Catanzaro L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 225 % dal 15 giugno 1944 per l'Officina di Castellammare di Stabia; il 300 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Bari; il 225 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Nocera Inferiore; il 250 % dal 1° novembre 1944 per l'Officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Tariffe della ditta Alessandro Piatiella, proprietaria dell'Acquedotto di « Ferraccio » nella frazione di Ladispoli.*

La ditta Alessandro Piatiella è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe della Società Elettrica Garga, con sede in Sarno* (Salerno).

La Società Elettrica Garga è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) *Tariffe della ditta Domenico Maida, gestore dell'Azienda Idroelettrica Pestana, con sede in Agropoli* (Salerno).

La ditta Domenico Maida è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) *Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea* (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro successivi, salvo proroga.

f) *Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Giffoni Vallepiana* (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Giffoni Vallepiana è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

g) *Tariffe della Società Falci, Cestari & C. con sede in Montesano sulla Marcellana* (Salerno).

La Società Falci, Cestari & C. è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

h) *Tariffe della Società Meridionale di Elettricità* (Napoli).

La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare per la vendita di energia elettrica da essa fornita alle società consociate del proprio gruppo il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati.

Detti sovraprezzi assorbono tutti quelli precedentemente autorizzati, e cioè: il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Meridionale di Elettricità, il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Campania; il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Emiliana; il 75% dal 1° dicembre 1944 per la Società Calabrese; il 50% dal 1° dicembre 1944 per la Società Lucana.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

i) *Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli).

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 2 il prezzo per Kwo dell'energia elettrica da essa fornita ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato dal 31 agosto 1945 in ragione del 250%, sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

l) *Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Ischi*

La ditta Luigi D'Angelo di Ischi è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'80% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che usufruiscono dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le mense allestite dalle seguenti officine: Bari L. 3,95; Salerno L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4; Calanzaro L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 225% dal 15 giugno 1945 per l'officina di Castellammare di Stabia; il 300% dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Bari; il 225% dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Nocera Inferiore; il 250% dal 1° novembre 1944 per l'Officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Tariffe della ditta Alessandro Piatella, proprietaria dell'Acquedotto del «Ferraccio» nella frazione di Ladispoli.*

La ditta Alessandro Piatella è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per tutto il 1945, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *Tariffe della Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata* (Napoli).

La Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata è autorizzata ad applicare agli utenti privati il sovrapprezzo temporaneo di L. 3.00 al mc. per i canoni e di L. 3.75 al mc. sulle eccedenze rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati. Per le forniture al Municipio il sovrapprezzo è di L. 1.20 al mc.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato a decorrere dal 31 agosto 1944 in ragione del 300 % sui prezzi bloccati.

I nuovi prezzi si applicano soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e delle eccedenze e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri tributi accessori.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture relative all'intero anno corrente, salvo proroga.

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4%: n. 479 (1951) serie A. I. di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie A. I. di L. 50.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, moglie di Tommasi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PRENNA

(603)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, n. 73 (1951) serie 4ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nemmo Paola fu Giuseppe vedova Saggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PRENNA

(604)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 10737 (1950) serie A. di L. 255.000 capitale nominale, intestato a Ballardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Impero Assunta fu Francesco ved. Ballardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PRENNA

(605)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 10834 (1950) serie A. di L. 1000 capitale nominale, n. 151 (1950) serie 2ª di L. 20.000; n. 182 (1950) serie M. di L. 500; n. 186 (1950) serie 2ª di L. 40.000; n. 188 (1950) serie 3ª di L. 20.000, tutti intestati a Li Greci Concettina di Guglielmo, moglie di Palazzo Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PRENNA

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - CONTABILITÀ

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	97,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Approved for Release E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...tative all'intero anno corrente, salvo proroga.

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 479 (1951) serie 4. 1, di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie 4. 1, di L. 50.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, moglie di Tomassi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(603)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 23 (1951) serie 9ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe vedova Saggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(604)

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(605)

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 1053 (1950) serie A. di L. 100 capitale nominale; n. 103 (1950) serie 2ª, di L. 20.000; n. 502 (1950) serie M, di L. 500; n. 1-5 (1950) serie 3ª, di L. 50.000; n. 1-5 (1950) serie 3ª, di L. 20.000, tutti intestati a La Greca Concettina di Guglielmo, moglie di Patanzo Giuseppe fu Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	92,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

14071

Anno 86° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 30 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni . . . . . Pag. 571

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per [illegible] indennità dovute nei casi d'infortunio

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 581

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento.

2077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Lunedì, 30 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero Abb. annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150	» semestrale » 300		» semestrale » 100	» semestrale » 200
	» trimestrale » 80	» trimestrale » 150		» trimestrale » 60	» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5	Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5	Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —	» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppi.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni . . . . . Pag. 571

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. Pag. 572

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie . . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento.

2017

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra, il servizio prestato dal personale militare della Regia marina, destinato al reggimento « San Marco », è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in armamento, per il periodo di tempo trascorso dal personale stesso nella zona d'impiego in una delle seguenti condizioni:

a) faccia parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento;

b) appartenga a reparti od a servizi assegnati in ausilio alle unità di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale militare della Regia marina in missione segreta in territorio nemico o controllato dal nemico è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in posizione di armamento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 135. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioni 31 gennaio 1942, n. 2326, e 26 febbraio 1942, n. 2651, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera;

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 4 per ogni esemplare;

lettere di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 2 per ogni esemplare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

certo, col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra, il servizio prestato dal personale militare della Regia marina, destinato al reggimento « San Marco », è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in armamento, per il periodo di tempo trascorso dal personale stesso nella zona d'impiego in una delle seguenti condizioni:

a) faccia parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento;

b) appartenga a reparti od a servizi assegnati in ausilio alle unità di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale militare della Regia marina in missione segreta in territorio nemico o controllato dal nemico è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in posizione di armamento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 125. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, e successive modificazioni;

contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioni 31 gennaio 1942, n. 2326, e 26 febbraio 1942, n. 2651, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera;

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 4 per ogni esemplare;

lettere di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 2 per ogni esemplare;

provvigione per il servizio assegni, L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 4 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,20 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,00050 per ogni 10 lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I prezzi risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli, ed ogni altro prezzo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato, sono raddoppiati.

L'aumento viene applicato sull'ammontare complessivo degli importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le esazioni in treno e suppletive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10% della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lira delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più fino alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tramvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono deroluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

Art. 6.

Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 10 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 29 e 340 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visti il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, il R. decreto-legge 18 aprile 1941, n. 330, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e il R. decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, concernenti il divieto di ascolto delle stazioni radiofoniche nemiche o neutrali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di revocare le restrizioni poste durante il periodo bellico, nell'uso delle radio-audizioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i Regi decreti-legge 18 aprile 1941, n. 330, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, che stabilivano per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste dall'art. 340 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Art. 2.

Per il reato contemplato nelle norme indicate nell'articolo precedente, si applica il secondo comma dell'art. 2 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato, sono raddoppiati.

L'aumento viene applicato sull'ammontare complessivo degli importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le esazioni in treno e suppletive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10% della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lira delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più fino alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tramvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

Art. 6.

Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 10 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 129. — PELIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 20 e 310 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visti il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, il R. decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e il R. decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, concernenti il divieto di ascolto delle stazioni radiofoniche nemiche o neutrali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di revocare le restrizioni poste durante il periodo bellico, nell'uso delle radio-audizioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i Regi decreti-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, che stabilivano per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste dall'art. 340 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Art. 2.

Per il reato contemplato nelle norme indicate nell'articolo precedente, si applica il secondo comma dell'art. 2 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 128. — PELIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 11 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1369, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, contenente provvedimenti sulla costituzione dell'Ente dei Zolfi Siciliani, con sede in Palermo;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi sindacali, avanzate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del Corpo Reale delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro della Sicilia e dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio giornaliero stabilito dalla tabella di cui all'articolo precedente ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

La misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1945 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fissata in L. 60 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia — Sezione credito minerario — nell'effettuare ai termini dell'art. 2 ultimo comma del R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Siciliani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente distintamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia; e nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai molini, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal predetto Ente per consumarlo o trasformarlo nell'Isola.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENZE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 261, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1369, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, contenente provvedimenti sulla costituzione dell'Ente dei Zolfi Siciliani, con sede in Palermo;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi sindacali, avanzate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del Corpo Reale delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro della Sicilia e dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1942, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi d'infortunio sul lavoro, agli operai delle zolfare della Sicilia e loro aventi diritto, da valere con effetto dal 1° gennaio 1945 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

dazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

La misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1945 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fissata in L. 60 per tonnellata di zolfo esportato e consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia — Sezione credito minerario — nell'effettuare ai termini dell'art. 2 ultimo comma del R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Siciliani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente distintamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia; e nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai molini, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal predetto Ente per consumarlo o trasformarlo nell'Isola.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 138. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi di infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto.

	CATEGORIE	Salario per gruppi di età		
		fino a 15 anni	fino a 18 anni	oltre i 18 anni
		Lire	Lire	Lire
I	— Picconieri agli abbattimenti, alla manutenzione ed alle ricerche	—	—	50 —
II	— Portatori (carusi) e manovali interni ed esterni addetti al trasporto del minerale ed a lavori di armatura, di manutenzione e di ricerca	18,50	26,50	30 —
III	— Operai addetti ai trasporti (vagonari all'interno ed all'esterno)	—	29 —	36 —
IV	— Capimastri	—	—	55 —
V	— Capiturni sorveglianti e capi squadra	—	31,50	45,50
VI	— Pompieri	—	27 —	32 —
VII	— Conduttori di macchine (interni)	—	30,50	41 —
VIII	— Armatori	—	25,50	43 —
IX	— Muratori	—	—	50 —
X	— Conduttori di macchine e fuochisti (esterni)	—	28,50	43 —
XI	— Meccanici e calderai	—	—	65 —
XII	— Falchi aggiustatori apprendisti, formiori	14,50	22 —	44,50
XIII	— Falegnami	16 —	24 —	48 —
XIV	— Operai diversi (interni ed esterni)	17 —	25,50	43 —
XV	— Impiegati diversi	—	27 —	54 —
XVI	— Arditori	—	—	44 —
XVII	— Caricatori e scaricatori	16,50	26 —	41 —
XVIII	— Impannatrici	15,50	24 —	34,50

Data a Roma, addì 1° marzo 1945

Visto, Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIGLIOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1943-1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con decreto 8 aprile 1944 il rag. Giuseppe Pantaleo, direttore capo divisione al Ministero dell'interno, rispettivamente per la Corte dei conti, il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1943-1945;

Considerato che il rag. Giuseppe Pantaleo ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Decreta:

Il rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Pantaleo, fino allo scadere del triennio 1943-1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1945

BONOMI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 462, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spesa per complessive L. 1.531.310.520 e di cui L. 1.488.190.000 effettive e L. 43.150.520 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	alla manutenzione ed alle ricerche	—	—	50 —
II	— Portatori (carusi) e manovali interni ed esterni addetti al trasporto del minerale ed a lavori di muratura, di manutenzione e di ricerca	18,50	25,50	30 —
III	— Operai addetti ai trasporti (vagonari all'interno ed all'esterno)	—	29 —	36 —
IV	— Capimastri	—	—	55 —
V	— Caporali sorveglianti e capi scolta	—	31,50	45,50
VI	— Pompieri	—	27 —	32 —
VII	— Conduttori di macchine (interni)	—	30,50	41 —
VIII	— Armatori	—	27,50	43 —
IX	— Muratori	—	—	50 —
X	— Conduttori di macchine e fuochisti (esterni)	—	28,50	43 —
XI	— Meccanici e calderai	—	—	65 —
XII	— Fabbri aggiustatori apprendisti, tornatori	14,50	22 —	44,50
XIII	— Falegnami	16 —	24 —	48 —
XIV	— Operai diversi (interni ed esterni)	17 —	25,50	43 —
XV	— Impiegati diversi	—	27 —	54 —
XVI	— Addetti	—	—	44 —
XVII	— Caricatori e scaricatori	16,50	26 —	41 —
XVIII	— Impannottatori	15,50	24 —	34,50

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

Visto, *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*
GIOSCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1789;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 marzo 1943, col quale i signori dott. Guido Ansenda, consigliere della Corte dei conti, dott. Biagio Barlassina, ispettore generale della Ragioneria dello Stato e il rag. Giuseppe

Decreta:

Il rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Pantaleo, fino allo scadere del triennio 1943-1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1945

BONOMI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessivo L. 1.531.340.520 e di cui L. 1.488.190.000 effettive e L. 43.150.520 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 90. — Lebole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI N.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*) .	11.700.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	52.000.000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi - Supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.300.000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925). (*Spese fisse*)	6.800.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	460.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse . .	1.850.000 —
7	Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . .	990.000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi di lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	1.030.000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	4.200.000 —

CAPITOLI N.	Denominazione
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle rispettive famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato ed alle rispettive famiglie .
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia del personale salariato di ruolo (*Spesa obbligatoria*) .
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in tavi soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 17 13 dicembre 1926, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 280 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940 (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*) . . . . .
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed al materiali di esercizio delle automobili adibite al servizi di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie . . . . .
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso esecuzione . . . . .
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
18	Spese di lite e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*) .
19	Spese casuali . . . . .
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Segreteria . . . . .
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi inerenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*) . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

...e della spesa del Ministero dei lavori pubblici ...anziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

...PITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...enominazione	
...I. — Spesa ordinaria	
...1. — *Spese effettive*	
...spese generali	
...'Amministrazione centrale	
...rale - Personale di ruolo e per... ...ministrazioni comandato a prestar ...istrazione centrale - Stipendi ed ...ttere continuativo (*Spese fisse*)	11.700.000 —
...nale di ruolo - Stipendi, supple... ...tivo, aggiunta di famiglia ed altre ...*pese fisse*)	52.000.000 —
...tipendi - Supplementi di servizio ...famiglia ed altre competenze fisse	4.530.000 —
...tribuzioni mensili, aggiunta di fa... ...giornaliero di caroviveri e inden... ...ive (R. decreto 31 dicembre 1924, ...inisteriale 1° ottobre 1925). (*Spese*	6.800.000 —
...i missione per gli addetti al Ga...	460.000 —
...ell'Amministrazione centrale, del ...ltre Amministrazioni - Indennità ...locazione e diverse	1.850.000 —
...Competenze diverse	990.000 —
...mpensi, premi e soprassoldi - In... ...e di trasferimento - Competenze ed ...rmatura di attrezzi di lavoro - Le... ...regolamenti (R. decreto 31 dicem... ...creto ministeriale 1° ottobre 1925)	1.030.000 —
...endimento agli impiegati ed agen... ...ministrazione centrale) e del Genio ...e studi diversi a funzionari di al... ...ell'Ente Stato e compensi al retra... ...ne statale	4.200.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio di lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle rispettive famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato ed alle rispettive famiglie	800.000 —
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia per il personale salariato di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	280.000 —
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 13 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e Decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.330.000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	1.800.000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	4.700.000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	100.000 —
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	800.000 —
18	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
19	Spese casuali	350.000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120.000 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	100.000 —
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	2.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
23	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	1.500.000 —
24	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles .	*per memoria*
25	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (*Spesa d'ordine*) . .	*per memoria*
26	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 229 del Testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1939, n. 456	2.000.000 —
27	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 10 giugno 1937, n. 1139)	*per memoria*
28	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		100.860.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
29	Magistrato alle acque - Spesa per il personale, per il funzionamento degli Uffici e del Comitato tecnico .	*per memoria*
	DEBITO VITALIZIO	
30	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	22.000.000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione a' termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1176, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) .	269.000 —
		22.269.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	Opere marittime
32	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .
33	Escavazione di porti e spiagge . . . . .
	Opere idrauliche.
34	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali comprese nelle vie navigabili . . . . .
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione . . . . .
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . .
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . .
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi . . . . .
	Opere edilizie.
39	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità.
40	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Denominazione	
	...sta, riparazione e trasporto di mo...delli, restauro e allestimento di ...	1.500.000 —
	...o nella spesa dell'Associazione in...vigazione con sede a Bruxelles	*per memoria*
	...ri eventuali in conseguenza di e...sizia delle strade e dei ponti, alle ...ria stradale ed alle norme vigen...ti)	*per memoria*
	...delle derivazioni e utilizzazioni d...della trasmissione e distribuzione d...rticolo 225 del Testo unico appro...11 dicembre 933, n. 1775 e spese ...nanesco dei servizi per l'applica...to-legge 6 aprile 1936, n. 885, con...5 marzo 1937, n. 430	2.000.000 —
	...formazione ed alla tenuta dell'Albo ...l'opere pubbliche (art. 8 della legge ...1939)	*per memoria*
	...nati a senso dell'art. 36 del R. de...1923, n. 2440 sulla contabilità gene...le) creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		100.869.000 —
	...GENERALI IN GESTIONE	
	...ENTI AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	...Spese per il personale, per il ...ll'Ufficio del Comitato tecnico	*per memoria*
	...DERIO XVIII-2.2)	
	...(*Spese fisse*)	22.000.000 —
	...alla volta invece di pensione a ter...n. 1 e 10 del R. decreto-legge 23 ot...convertito nella legge 21 agosto 1921, ...ori civili, modificati dall'art. 31 del ...mbre 1923, n. 2480 ed altri assegni ...nte dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		22.200.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione	
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere marittime	
32	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 7 aprile 1885, n. 3095)	21.000.000 —
33	Escavazione di porti e spiagge	7.000.000 —
		28.000.000 —
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	8.000.000 —
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	*per memoria*
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	11.000.000 —
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	2.400.000 —
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	3.000.000 —
		24.400.000 —
	Opere edilizie.	
39	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	23.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità.	
40	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	700.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Magistrato alle acque.	
41	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali . . .	*per memoria*
42	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	*per memoria*
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	*per memoria*
44	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	*per memoria*
45	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . .	*per memoria*
	Provveditorato di Palermo.	—
46	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	15,000,000 —
47	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	6,000,000 —
		21,000,000 —
	Provveditorato di Cagliari.	
48	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . .	4,500,000 —
49	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . .	2,000,000 —
		6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Contributi ad Aziende autonome.
50	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada .
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
51	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera . . . . .
52	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie . . . . .
53	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento . . . . .
54	Incaricati provveditori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2362, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8) . . . . .
55	Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo. (*Spesa obbligatoria*) . .
56	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato . . . . .
57	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione nella esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza . . . .
58	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti ausiliari dello Stato o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Contributi ad Aziende autonome.	
56	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada .	35.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
51	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	27.600.000 —
52	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie	4.700.000 —
53	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	3.700.000 —
54	Impiegati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2962, capi 2, 15, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	6.800.000 —
55	Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo. (*Spesa obbligatoria*) . . .	2.000.000 —
56	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato	13.700.000 —
57	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	1.300.000 —
58	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti ausiliari dello Stato o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	2.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'anno 1930 (dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930)
59	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	700,000 —
60	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	1,500,000 —
61	Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed al materiale di esercizio delle autovetture adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	7,730,000 —
62	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1,500,000 —
63	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche. (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	120,000 —
64	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	4,500,000 —
65	Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della sede ordinaria di Roma	*per memoria*
66	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	800,000 —
66 *bis*	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 1858)	9,000,000 —
		87,580,000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
67	Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	4,500,000 —
68	Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari e al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1,700,000 —
		6,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
	Opere stradali
69	Opere stradali costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi
70	Ampliamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative
	Opere marittime
71	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difesa di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti ausiliari dello Stato. (Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542)
72	Rimozione, costruzione e riparazione di mezzi galleggianti ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati
	Opere idrauliche
73	Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata
74	Edifici pubblici governativi
75	Opere speciali in Roma
76	Edilizia scolastica
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 29 gennaio 1931, n. 103)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TOLI ario	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ento di locali ad uso dell'esecuzione delle opere	700.000 —
veicoli per la direzione e dole	1.500.000 —
nonchè alla manutenzione, l'esercizio delle batterie pezione e sorveglianza delle	7.700.000 —
per la esecuzione di opere	1.600.000 —
ermenti le opere pubbliche 27 maggio 1929, n. 1285, dicembre 1929, n. 2288)	120.000 —
straordinario degli uffici	4.500.000 —
gli edifici destinati ad uso rali (area della sede ordi	*per memoria*
di Commissioni e Comitati	860.000 —
videnze a favore del per offese belliche (R. decreto 1403)	9.000.000 —
	87.580.000 —
18 GESTIONE MINISTRATIVI DECENTRATI	
dei provveditorati di Paler uffici tecnico-amministrativi	4.500.000 —
llo ai provveditorati di Pa nale degli altri uffici tecnico	1.701.000 —
	6.200.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	OPERE A PAGAMENTO NON EFFETTUATE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere stradali	
69	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi	13.000.000 —
70	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'esercito italiano - Indennità di espropriazioni relative	1.000.000 —
		14.000.000 —
	Opere marittime	
71	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difesa di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti ausiliari dello Stato (Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542)	15.500.000 —
72	Bonificazione e riparazione di pozzi e fossati ed escavazioni portuarie nell'interesse di enti e di privati	2.500.000 —
		18.000.000 —
	Opere idrauliche	
73	Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	
74	Edifici pubblici governativi	62.000.000 —
75	Opere speciali in Roma	4.500.000 —
76	Edilizia scolastica	5.000.000 —
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 29 gennaio 1931, n. 103)	15.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1946
78	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali .	4.000.000 —
79	Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	*per memoria*
		90.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	
80	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	5.000.000 —
81	Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio)	2.000.000 —
82	Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani	*Per memoria*
82 bis	Contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo dell'Acquedotto pugliese (legge 28 giugno 1933, n. 663).	4.000.000 —
83	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, commesse all'attuazione di piani urbanistici . . .	*per memoria*
84	Opere da eseguirsi in Assia e Carbonia	2.000.000 —
		13.000.000 —
	Opere e apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	
85	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	46.000.000 —
86	Terremoti: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi .	2.000.000 —
87	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	1.000.000 —
88	Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . .	4.000.000 —
89	Spese per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione e ricostruzione di opere pubbliche anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, nonchè di ripristino e fabbricati di proprietà privata, danneggiati o distrutti in conseguenza di azioni belliche	25.000.000 —
		78.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume
9	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume . . . . .
	COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE
91	Personale del ruolo transitorio: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di rendimento ed altre competenze fisse . . . .
92	Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta di trasloco ed altre competenze eventuali . . .
93	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco . .
94	Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie .
95	Sussidi al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie . .
96	Spese per studi e progettazione di nuove linee - Spese d'ufficio - Manutenzione, riparazione, adattamento, affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie . . . . .
97	Spese relative al servizio degli autoveicoli . . .
98	Spese di liti e per arbitraggi; maggiori spese per costruzione di strade ferrate per la gestione anteriore al 30 giugno 1925 . . . . .
99	Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse . . . . .
10	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura e carico dello Stato . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ti dallo Stato o col concorso dello Stato ...ti altri enti in virtù di leggi speciali	4.000.000 —
...arattere monumentale ed artistico ante... ...i speciali	*per memoria*
	90.500.000 —
...igieniche e piani urbanistici	
...igieniche e sanitarie	5.000.000 —
...Agri, del Bradano e del Caramola in ge... ...e Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ...pletamento e sistemazione e contributo ...esercizio)	2.000.000 —
...Sicilia in gestione dell'Ente Acquedotti	*Per memoria*
...ordinario a favore dell'Ente Autonomo ...pugliese (legge 28 giugno 1943, n. 665).	4.000.000 —
...ti dallo Stato o col concorso dello Stato ...ti altri enti in virtù di leggi speciali. ...nazione di piani urbanistici	*per memoria*
...rsi in Arsia e Carbonia	2.000.000 —
	13.000.000 —
...stamenti in dipendenza di pubbliche ...anità e di danni bellici	
...frane, smaregiate, esplosioni ed eru... ...e; lavori a cura dello Stato; concorsi	46.000.000 —
...i a cura dello Stato; concorsi e sussidi;	2.000.000 —
...ncessione di sussidi ai danneggiati dal ...entisi dal 1908 al 1938 (legge 4 aprile	1.000.000 —
...stamento dei materiali e per le neces... ...i in caso di pubbliche calamità	4.000.000 —
...zione di lavori urgenti di riparazione ...di opere pubbliche anche di interesse ...ri dello Stato, nonchè di ripristino e ...proprietà privata, danneggiati o distrutti ...di azioni belliche	25.000.000 —
	78.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
90	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	*per memoria*
	COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	
91	Personale del ruolo transitorio: stipendi, supplementi di servizio attivo, assegnazioni di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	13.000.000 —
92	Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	700.000 —
93	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	370.000 —
94	Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	850.000 —
95	Sussidi al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie	330.000 —
96	Spese per studi e progettazione di nuove linee - Spese d'ufficio - Manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie	600.000 —
97	Spese relative al servizio degli autoveicoli	350.000 —
98	Spese di lite e per arbitraggi; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	20.000 —
99	Rimborso di litl, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	20.000 —
10	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	3.100.000 —
		19.340.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere.	
100 bis	Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	2.600.000 —
100 ter	Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	24.700.000 —
100 quater	Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera . .	11.700.000 —
100 V	Personale di ruolo salariato e non di ruolo: competenze varie	10.500.000 —
100 VI	Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	1.600.000 —
100 VII	Spese generali di funzionamento e diverse	22.000.000 —
100 VIII	Lavori di manutenzione	131.000.000 —
100 IX	Lavori di riparazione e di sistemazioni generali . .	119.000.000 —
100 X	Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	41.000.000 —
100 XI	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità . . .	107.000.000 —
		471.100.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
101	Opere in gestione del Magistrato alle acque . . .	*per memoria*
102	Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	10.000.000 —
103	Opere in gestione del Provveditorato di Palermo . .	20.000.000 —
104	Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . .	8.000.000 —
		38.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA	
105	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
106	Opere stradali . . . . .
107	Opere marittime . . . . .
108	Opere idrauliche . . . . .
109	Opere edilizie . . . . .
110	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165) . . . .
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . .
112	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni . . . . .
113	Opere in dipendenza di terremoti . . . . .
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE
114	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809 . . . . .
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1931, n. 25, convertito nella legge 7 giugno 1935, n. 982, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057 . . . . .
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali . . . . .
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 103 e successive modificazioni) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	...0 - Spese generali di funzionamento e d'esecuzione delle opere.	
	...o: stipendi ed assegni vari di carattere ...	2.600.000 —
	...o: salari ed assegni vari di carattere ...	24.700.000 —
	...ruolo: retribuzione giornaliera ...	11.700.000 —
	...o salariato e non di ruolo: compe...	10.500.000 —
	...pensioni ordinarie e indennità per una... di pensione ...	1.600.000 —
	...funzionamento e diverse ...	22.000.000 —
	...enzione ...	131.000.000 —
	...one e di sistemazioni generali ...	113.000.000 —
	...ali per la esecuzione di lavori di siste...le delle strade statali e spese per la ...relativi contratti ...	41.000.000 —
	...l con pagamenti in annualità ...	107.000.000 —
		471.100.000 —
	...O NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI ...O-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
	...del Magistrato alle acque ...	*per memoria*
	...dell'Ispettorato superiore del Genio ...	10.000.000 —
	...del Provveditorato di Palermo ...	20.000.000 —
	...del Provveditorato di Cagliari ...	8.000.000 —
		38.000.000 —
	...AMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE ...GOVERNO DELLA DALMAZIA	
	...o dallo Stato nelle provincie di Zara, ...to ...	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	
106	Opere stradali ...	25.000.000 —
107	Opere marittime ...	25.000.000 —
108	Opere idrauliche ...	45.000.000 —
109	Opere edilizie ...	40.000.000 —
110	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165) ...	120.000.000 —
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie ...	75.000.000 —
112	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni ...	500.000 —
113	Opere in dipendenza di terremoti ...	250.000 —
		330.750.000 —
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	
114	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809 ...	*per memoria*
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME	
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 884, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057 ...	*per memoria*
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali ...	*per memoria*
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941, n. 103 e successive modificazioni) ...	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
118	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 72) . . .	*per memoria*
119	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
120	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 835 - 18ª delle 35 rate) .	77.039 —
121	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 850.000, fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 rate)	65.791 —
122	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 rate)	6.900 —
123	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 - 25ª delle 35 annualità) . .	*per memoria*
123 *bis*	Quota di capitali per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali: (*di nuova istituzione*) . . .	43.000.000 —
		43.150.520 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809
	Opere stradali
124	Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . . . . .
125	Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . . . . .
	Opere marittime.
12	Somme da erogare per la costruzione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnico amministrativa e di polizia dei porti, nonchè per difese di spiagge (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi), a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . . . . .
	Opere idrauliche.
12	Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata
12	Somme da erogare per edifici pubblici governativi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . . . . .
12	Somme da erogare per opere speciali in Roma a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	...ni all'Azienda autonoma statale ...esecuzione di urgenti lavori di si...zione di strade di interesse mili... ...ge 2 marzo 1954, n. 72) . . .	*per memoria*
	...ri all'Azienda autonoma statale ...sistemazione e il miglioramento ...lle provincie di Lubiana, Cuneo, ...taro	*per memoria*
		—
	— *Movimento di capitali*	
	...INZIONE DI DEBITI	
	...a Cassa depositi e prestiti per la ...dinazione di L. 2...000 fatta dalla ...r la costruzione dell'edificio dest...nistero della marina (art. 3 della ..., n. 836 18° delle 38 tabelle)	77.020 —
	...a Cassa depositi e prestiti per la ...dinazione di L. 800.000, fatta dalla ...r le spese di costruzione dell'edi...cio del Ministero di grazia e giu...zia (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18° delle ...	65.771 —
	...a Cassa depositi e prestiti ad estin...zione di L. 50.000 fatta dalla Cassa ...struzione dell'edificio destinato ad ...Ministero della pubblica istruzione ...18 luglio 1911, n. 836 - 18° delle ...	6.809 —
	...a Cassa centrale di risparmio e ...ad estinzione del mutuo di L. ...destina accordato al Tesoro dello ...sistemazione edilizia della Regia ...ze, a termini della convenzione ...provata e resa esecutiva con la ..., n. 29 (art. 2 della legge 6 gen... ...delle 25 annualità) . . .	*per memoria*
	...ammortamento di prestiti contratti ...lavori di sistemazione generale ...(di nuova istituzione) . . .	43.000.000 —
		43.150.529 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N. d'ord.	Denominazione	
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 889	
	Opere stradali	
124	Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
125	Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	Opere marittime.	
12	Somme da erogare per la costruzione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti, nonchè per difese di spiagge (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi), a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere idrauliche.	
12	Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	
12	Somme da erogare per edifici pubblici governativi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
12	Somme da erogare per opere speciali in Roma a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. progr.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1948
130	Somme da erogare per l'edilizia scolastica a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
131	Somme da erogare per concorsi agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti, giusta l'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 105, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
132	Somme da erogare per opere edilizie da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
133	Somme da erogare per nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere igieniche e piani urbanistici	—
134	Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e sanitarie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
135	Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, del Sinni e del Caramola in gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
136	Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
137	Somme da erogare per opere connesse all'attuazione di piani urbanistici da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
138	Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

N. progr.	CAPITOLI — Denominazione	d...
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità	
139	Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
140	Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
141	Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, giusta la legge 4 aprile 1935, n. 454, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809.	
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante la emissione di certificati di credito	
145	Somme da erogare per opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
...ca nazione	
...rofilizia scolastica a carico de... ...ante l'emissione di certificati di ...	*per memoria*
...concorsi agli Istituti autonomi ...e popolari nella stessa di costru... ...stinarsi alle famiglie meno ab... ...della legge 28 gennaio 1937, ...ondi realizzati mediante l'emis... ...credito	*per memoria*
...opere edilizie da eseguirsi dallo ...dello Stato nell'interesse di altri ...speciali a carico dei fondi rea... ...sione di certificati di credito	*per memoria*
...nuove opere a carattere monu... ...autorizzate da leggi speciali a ...lizzati mediante l'emissione di ...	*per memoria*
—	
...che e piani urbanistici	
...acquedotti, opere igieniche e sa... ...fondi realizzati mediante l'emis... ...credito	*per memoria*
...gli acquedotti dell'Arl, del Ita... ...in gestione dell'Ente Autonomo ...liese (lavori di completamento e ...nato nella spesa di esercizio) a ...lizzati mediante l'emissione di ...	*per memoria*
...gli acquedotti della Sicilia, in ...quedotti Siciliani, a carico dei ...ante l'emissione di certificati di ...	*per memoria*
...opere connesse all'attuazione di ...eseguirsi dallo Stato o col con... ...l'interesse di altri enti in virtù ...carico dei fondi realizzati me... ...certificati di credito	*per memoria*
...opere da eseguirsi in Arsia e ...fondi realizzati mediante l'emis... ...credito	*per memoria*
—	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Opere ed approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità	
139	Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche (lavori a cura diretta dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
140	Somma da erogare per opere dipendenti da terremoti (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
141	Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1926, giusta la legge 4 aprile 1935, n. 551, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	—	—
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO AMMINISTRATIVI DECENTRATI FINANZIATI A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante la emissione di certificati di credito	*per memoria*
145	Somme da erogare per opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
147	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Cagliari a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	OPERE IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
148	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Co... per l'... dal 1° ... al 30 ...
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	10
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	
	Debito vitalizio	2
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	2
	Opere idrauliche	2
	Opere edilizie	2
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità . . .	
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	
	Provveditorato di Palermo	2
	Provveditorato di Cagliari	
	Contributi ad Aziende autonome	3
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	26
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
opere in gestione del Provveditorato dei fondi realizzati mediante di credito	*per memoria*
opere in gestione del Provveditorato dei fondi realizzati mediante di credito	*per memoria*
	—
DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA LA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 883	
opere da eseguirsi dalle Stato Zara e Cattaro a carico diante l'emissione di certificati	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	100.860.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	—
	Debito vitalizio	22.260.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	28.000.000 —
	Opere idrauliche	24.400.000 —
	Opere edilizie	23.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	700.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato di Palermo	21.000.000 —
	Provveditorato di Cagliari	6.500.000 —
	Contributi ad Aziende autonome	35.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	261.720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	87.380.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	6.200.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	14.600.000 —
	Opere marittime	18.000.000 —
	Opere idrauliche	61.900.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	99.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	13.000.000 —
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	78.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—
	Costruzione di strade ferrate	19.340.000 —
	Spese di viabilità. Spese generali di funzionamento per l'esecuzione delle opere	471.100.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	38.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione del Governo della Dalmazia	—
	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	330.750.000 —
	Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	—
	Contributi ad Aziende autonome	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	1.226.470.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	43.150.520 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809:	
	Opere stradali	—
	Opere marittime	—
	Opere idrauliche	—
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	—
	Opere igieniche e piani urbanistici	—
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità	—
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809
	Opere in gestione del Governo della Dalmazia finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Totale generale

Il Ministro per il tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
...to non differito in gestione dell'Amministrazione	
...ni	14.000.000 —
...ime	18.000.000 —
...liche	69.000.000 —
...izia statale e sovvenzionata	90.500.000 —
...che e piani urbanistici	13.000.000 —
...restamenti in dipendenza di pubbliche ... di danni bellici	78.000.000 —
...rovincie di Lubiana e Fiume	—
...rade ferrate	19.340.000 —
...à - *Spese generali di funzionamento ...e delle opere*	171.100.000 —
...to non differito in gestione degli Uffici ...ministrativi decentrati	38.000.000 —
...to non differito in gestione del Governo ...a	—
...pere straordinarie in concessione e per ...contributi previsti da leggi speciali	330.750.000 —
...enza delle operazioni di finanziamento ...bbliche straordinarie	—
...iende autonome	—
...e spese effettive straordinarie	1.238.470.000 —
...ria II. — *Movimento di capitali*	
...oli	43.150.520 —
...ne dell'Amministrazione centrale finanziaria della legge 11 luglio 1941, n. 809:	
...ali	—
...ltino	—
...liche	—
...izia statale e sovvenzionata	—
...che e piani urbanistici	—
...restamenti in dipendenza di pubbliche	—
...province di Lubiana e Fiume	—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Opere in gestione del Governo della Dalmazia finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Totale del movimento di capitali	43.150.520 —
	Totale delle spese straordinarie	1.269.620.520 —
	Totale generale	1.531.340.520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	1.488.190.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	43.150.520 —
Totale generale	1.531.340.520 —

Il Ministro per il tesoro

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, che aumenta le tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e nelle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(602)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, a destinazione, il destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una soprattassa del 5 %, a quello indicato nell'autorizzazione; nel qual caso il prezzo di trasporto da assumere a base per il computo della soprattassa sarà quello stabilito per il peso autorizzato.

Anche la soprattassa minima suddetta è soggetta all'aumento che risulti dovuto sui prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato nel momento in cui la spedizione viene presentata per l'accettazione.

Alla soprattassa è applicabile il disposto dell'art. 51 par. 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 10° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Rendita 3,50 % 1906	L.	112 —
Id. 3,50 % 1902	»	92,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	92,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(692)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, ma non inferiore a venticinquemila lire.

Al medesimo trattamento sono soggette le spedizioni il cui peso risultasse inferiore, salvo una tolleranza

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Rendita	3,50 % 1906	L.	112 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,90
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	90,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Rendita	3,50 % 1906	L.	113,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,20
Redimibile	3,50 % 1934	»	88,50
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,30
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 28 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 546

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale . . . . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.
Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi . . . . . Pag. 548

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso . Pag. 549

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi . . . . . Pag. 570

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni «Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici . . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 562

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	Anno . . . L. 300 semestrale 150 trimestrale 80 Un fascicolo . . 5	All'Estero	Anno . . . L. 600 semestrale 300 trimestrale 150 Un fascicolo . . 10	In Italia e Colonie	Anno . . . L. 200 semestrale 100 trimestrale 60 Un fascicolo . . 5	All'Estero	Anno . . . L. 400 semestrale 200 trimestrale 120 Un fascicolo . . 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 200 » semestrale . . . 100 Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 400 » semestrale . . . 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 546

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **146**.
Istituzione della Consulta Nazionale . . . . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. **147**.
Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi . . . . Pag. 548

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. **148**.
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso . Pag. 549

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. **149**.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi . . . . Pag. 550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della «Tirrenia - Società anonima di navigazione» con sede in Napoli . . . . Pag. 550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica «Finsider», con sede in Roma . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni «Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 562

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 15 aprile 1945, n. **43**.
Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare «sul campo». Pag. 567

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. **44**.
Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento «Cremona» e «Legnano» e presso il Comando della divisione «Piceno» e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari . Pag. 567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.
Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare . . . . . Pag. 567

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 568
Media dei titoli . . . . . Pag. 568

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 568

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 APRILE 1945 (*in luogo di quello annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 3 aprile 1945*):

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Dominici Alberto di Carlo e di Volpe Maddalena, nato a La Maddalena l'11 aprile 1902, capitano di fregata. — (*Determinazione del 5 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Gandolfo Carlo fu Asclepio e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 13 aprile 1911, capitano di corvetta;

Cerqueti Raffaele di Luigi e di Vecchi Amalia, nato a Fabriano (Ancona) il 3 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Barioglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casal Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello;

Goli Pasquale di Rodolfo e di Siniscalchi Elisa, nato a Taranto il 10 ottobre 1912, tenente di vascello;

Petrelli Compagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;

Garrone Giovanbattista di Carlo e fu Profumo Amelia, nato a Carpeneto d'Acqui (Alessandria) l'11 gennaio 1904, tenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Del Giudice Giuditta, nato a Roma il 5 settembre 1913, capitano del Genio navale;

D'Amico Pietro di Giuseppe e di Solimene Menghina, nato a Lauria Superiore (Potenza) il 1° novembre 1921, sergente silurista, matr. 30153;

Cusenza Pietro di Paolo e di Diana Rosa, nato a Trapani il 15 marzo 1920, sottocapo macchinista navale, matr. 27668;

Rampazzo Oreo di Romildo e di Morandin Anna, nato ad Abano (Padova) l'11 aprile 1922, sottocapo elettricista, matricola 50196;

Caldarola Pasquale di Michele e di Campanile Nunzia, nato a Minervino Murge (Bari) il 3 gennaio 1925, sottocapo silurista, matr. 67021;

Papa Domenico di Nicola e di Cosentino Domenica, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sottocapo elettricista, matr. 40873;

Zucchere Enzo di Ulderico e di Magni Barbera, nato a Cubbio (Parigi) il 25 maggio 1922, sottocapo radio telegrafista, matr. 58603;

Giussani Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Cologno Monzese (Milano) il 24 marzo 1923, silurista, matr. 113029. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).

Tabucchi Mario di Giulio e di Giustiziani Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;

Torchiana Renato fu Pio e fu Garuti Maria, nato a La Spezia il 1° giugno 1908, capitano di corvetta;

Corrao Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1898, capitano di corvetta;

Degli Azzoni Accoglito Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello;

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Gallaccio Giuseppe di Carlo e di Saroceo Caterina, nato a Saluzzo il 3 settembre 1915, tenente di vascello;

Sposato Alberto di Federico e di Vacca Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1915, capitano del Genio navale;

Colli Vincilio fu Pilade Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale;

Ghiddelli Fernando di Savino e di Ceccarini Vanda, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 23 marzo 1917, sottotenente di vascello;

Lorenzelli Ezio di Bruno e di Giovagnoli Delia, nato ad Ancona il 10 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Schlosser Marcello fu Alberto e di Braida Rosina, nato a Fiume il 9 agosto 1907, tenente di porto;

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verdi Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, nocchiere di 1ª cl., matr. 9145;

Sannito Antonio fu Nicola e di Stefana Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1912, capo meccanico di 2ª cl., matr. 1576;

Pazzolla Antonio di Ruggero e di Lamonica Grazia, nato a Margherita di Savoia il 10 luglio 1915, 2° capo R. T. I. E., matr. 33875;

Rispoli Cassiano di Domenico e di Coppola Amerigo, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 18221;

Del Vigo Daniele di Giuseppe e di Lanini Esterina, nato a Milano il 12 luglio 1919, sottocapo macchinista navale, matricola 9618;

Zerbini Agostino di Fiorenzo e di Pascali Rosa, nato a Castelvetro Piacentino (Piacenza) il 7 luglio 1920, cannoniere O., matr. 197;

Bersini Francesco di Giacomo e di Massardotti Rosa, nato a Travagliato (Brescia) il 10 luglio 1918, cannoniere P. M., matr. 53125. — (*Determinazione del 5 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Facchini Martino di Tommaso e di Ienco Caterina, nato a S. Lorenzo del Pasenatico (Pola) l'11 agosto 1920, marinaio, matr. 16239. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 568
Media dei titoli . . . . . Pag. 565

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 568

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 28 APRILE 1945 *(in luogo di quello annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 3 aprile 1945)*:

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1898;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Donlaici Alberto di Carlo e di Volpe Maddalena, nato a La Maddalena l'11 aprile 1902, capitano di fregata. — (*Determinazione del 5 giugno* 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Gandolfo Carlo fu Asclepio e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 14 aprile 1911, capitano di corvetta;

Cerqueti Raffaele di Luigi e di Necchi Amalia, nato a Fabriano (Ancona) il 3 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Buraglio Mario di Ernesto e di Cavalenati Maria, nato a Casal Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello;

Gigli Pasquale di Rodolfo e di Sinisgalchi Elisa, nato a Taranto il 10 ottobre 1912, tenente di vascello;

Petrelli Compagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;

Garrone Giovabattista di Carlo e fu Profumo Amelia, nato a Carpeneto d'Acqui (Alessandria) l'11 gennaio 1904, tenente di vascello;

Fedeffici Federico di Antonio e fu Del Giudice Giuditta, nato ad Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 5 giugno* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Baccolo Francesco di Domenico e di Baccolo Laura, nato a Portese (Brescia) il 22 gennaio 1908, sottocapo marinaio, matr. 61543. — (*Determinazione del 14 agosto* 1943).

Capo Domenico di Nicola e di Cosentino Domenica, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sottocapo elettricista, matr. 50812;

Zuccheri Enzo di Ulderico e di Magni Barbera, nato a Cabbio (Parigi) il 25 maggio 1922, sottocapo radio telegrafista, matr. 5620;

Giovanni Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Cologno Monzese (Milano) il 24 marzo 1923, silurista, matr. 113869. — (*Determinazione del 2 giugno* 1944).

Tabucchi Mario di Giulio e di Giustiziani Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;

Turchiano Renato fu Pio e fu Caruti Maria, nato a La Spezia il 1° giugno 1908, capitano di corvetta;

Corvo Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1898, capitano di corvetta;

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Bangoni Isabella, nato a Firenze il 21 maggio 1914, tenente di vascello;

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Galluccio Giuseppe di Carlo e di Sirocco Caterina, nato a Salazzo il 4 settembre 1915, tenente di vascello;

Sposito Alberto di Federico e di Vacca Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1911, capitano del Genio navale;

Colli Aurelio fu Filade Cesare e di Rodi Adelgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale;

Chaidelli Fernando di Savino e di Ceccarini Vanda, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 23 marzo 1914, sottotenente di vascello;

Lorenzetti Eolo di Bruno e di Giovagnoli Delia, nato ad Ancona il 10 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Schiosser Marcello fu Alfonso e di Braida Rosina, nato a Fiume il 5 agosto 1907, tenente di porto;

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verdi Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, meccanico di 1ª cl., matr. 9145;

Sannito Antonio fu Nicola e di Stefano Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1913, capo meccanico di 3ª cl., matr. 15702;

Puzzolla Antonio di Ruggero e di Lanonica Grazia, nato a Margherita di Savoia il 10 luglio 1915, 2° capo R. T. L. E., matr. 33875;

Rispoli Cassiano di Domenico e di Coppola America, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 18223;

Del Villo Daniele di Giuseppe e di Lenini Esterina, nato a Milano il 12 luglio 1919, sottocapo macchinista navale, motoscafo 9618;

Zerbini Agostino di Fiorenzo e di Pascali Rosa, nato a Castelvetro Piacentino (Piacenza) il 7 luglio 1920, cannoniere O., matr. 197;

Bersini Francesco di Giacomo e di Massardelli Rosa, nato a Travagliato (Brescia) il 16 luglio 1918, cannoniere P. M., matr. 53125. — (*Determinazione del 5 giugno* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Vecchion Martino di Tommaso e di Iarco Caterina, nato a S. Lorenzo del Pasenatico (Pola) l'11 agosto 1920, marinaio, matr. 19239. — (*Determinazione del 6 giugno* 1944).

A VIVENTI

Del Vecchio Salvatore di Luigi e di Bonello Teresa, nato a Torino il 30 settembre 1909, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 18069;

Turao Mario di Francesco e di Virdis Vittoria, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 1° febbraio 1923, sottocapo furiere, matr. 68614;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Faino Emidio di Pietro e di Vassallo Gelsomina, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) il 4 marzo 1918, sottocapo furiere S., matr. 6416;

Lo Parco Vito di Pasquale e di La Neve Tomasia, nato a Cisternino (Brindisi) il 26 settembre 1924, sottocapo cannoniere S. T., matr. 7133;

Tasso Aldo di Giovanni e fu Parodi Caterina, nato a Genova il 23 luglio 1915, sergente cannoniere A., matr. 2777;

Bartolatti Antonio di Michele e di Aquila Anita, nato a Scigliano (Cosenza) il 7 gennaio 1924, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6257;

Anzidei Giuseppe di Domenico e di Faschi Consiglia, nato a Nereto (Teramo) il 16 aprile 1925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6513;

Marzi Mario di Umberto e di Cardellini Giovanna, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6734;

Rossi Renzo fu Giuseppe e fu Sbaita Cortina, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 novembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 8734;

Lanzara Antonio fu Raffaele e di Oliveti Annunziata, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) 18 aprile 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6946;

Tornabene Salvatore fu Giuseppe e di Arena Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 1922, cannoniere P. M., matricola 6468;

Toscano Luigi di Carmelo e di Grasso Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 1919, cannoniere P. M., matricola 102314. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 229.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 1.

E' istituita la Consulta Nazionale.

La Consulta Nazionale dà pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere è obbligatoria:

1) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato;
2) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza;
3) sulle leggi elettorali.

Art. 2.

Il Governo può richiedere il parere all'assemblea plenaria oppure a una o più delle Commissioni, di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni sono le seguenti:

1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 3.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:

1) su designazione dei maggiori partiti politici;
2) fra ex parlamentari antifascisti;
3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Art. 6.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nova il 23 luglio 1915, sergente cannoniere A., matr. 27775;

Bartoletti Antonio di Michele e di Aquila Anita, nato a Scigliano (Cosenza) il 7 gennaio 1924, sottocapo cannoniere P. S., matr. 66257;

Anzidei Giuseppe di Domenico e di Foschi Consiglia, nato a Nereto (Teramo) il 10 aprile 1925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 66137;

Marzi Mario di Umberto e di Cardellini Giovanna, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 63734;

Rossi Renzo fu Giuseppe e fu Sbarra Corinna, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 novembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 87538;

Lanzara Antonio fu Raffaele e di Oliveti Annunziata, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) l'8 aprile 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 60465;

Tornabene Salvatore fu Giuseppe e di Arena Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 1923, cannoniere P. M., matricola 64658;

Toscano Luigi di Carmelo e di Grasso Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 1919, cannoniere P. M., matricola 102314. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 279.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La richiesta del parere è obbligatoria:

1) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato;
2) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza;
3) sulle leggi elettorali.

Art. 2.

Il Governo può richiedere il parere all'assemblea plenaria oppure a una o più delle Commissioni, di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni sono le seguenti:

1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 3.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:

1) su designazione dei maggiori partiti politici;
2) fra ex parlamentari antifascisti;
3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Art. 6.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 7.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e per l'esecuzione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CIVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 126. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, fra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Delegazione del Governo italiano, prevista nell'art. 9 dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, è composta come segue:

1) dott. Giuseppe Sollima, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

2) dott. Giuseppe Sollima, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

3) dott. Giuseppe Sollima, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

4) dott. Vincenzo Marcolini, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, membro;

5) dott. Melchiorre D'Onofrio, in rappresentanza della Corte dei conti, membro;

6) dott. Tito Zaniboni, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra, membro.

Art. 2.

La Delegazione di cui al precedente articolo, per l'adempimento di compiti ad essa demandati dall'accordo indicato nello stesso articolo, si varrà di appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Art. 3.

All'organizzazione degli uffici di cui al precedente articolo si provvede con personale comandato da altre Amministrazioni, e con personale, non di ruolo, da assumere a tenore del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito in legge, con la legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria da concordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero del tesoro.

Per il personale invece adibito presso l'Amministrazione dell'U.N.R.R.A. varranno le norme da questa fissate.

Art. 4.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico da attribuire ai delegati italiani presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A., in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BRUSCO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 126. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, fra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Delegazione del Governo italiano, prevista nell'art. 9 dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, è composta come segue:

1) avv. Lodovico Montini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, presidente;

2) dott. Angelo Di Nola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici, membro;

3) dott. Giuseppe Ferrari, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) dott. Giuseppe Pella, in rappresentanza del Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, membro;

5) dott. Giuseppe Medici, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

6) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, membro;

7) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, membro;

8) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

9) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

10) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

11) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

12) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

13) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

14) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

15) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

16) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

17) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

18) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

19) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

20) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

21) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

22) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

23) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

24) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

25) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

26) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

27) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

28) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

29) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

30) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

31) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

32) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

33) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

34) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

35) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

36) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

37) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

38) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

39) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

40) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

41) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

42) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

43) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

44) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

45) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

46) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

47) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

48) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

49) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

50) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

51) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

52) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

53) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

54) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

55) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

56) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

57) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

58) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

59) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

60) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

61) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

62) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

63) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

64) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

65) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

66) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

67) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

68) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

69) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

70) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

71) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

72) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

73) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

74) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

75) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

76) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

77) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

78) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

79) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

80) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

81) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

82) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

83) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

84) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

85) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

86) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

87) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

88) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

89) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

90) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

91) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

92) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

93) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

94) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

95) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

96) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

97) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

98) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

99) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

100) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

101) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

102) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

103) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

104) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

105) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

106) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

107) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

108) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

109) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

110) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

111) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

112) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

113) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

114) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

115) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

116) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

117) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

118) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

119) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

120) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

121) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

122) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

123) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

124) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

125) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

126) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

127) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

128) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

129) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

130) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

131) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

132) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

133) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

134) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

135) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

136) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

137) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

138) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

139) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

140) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

141) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

142) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

143) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

144) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

145) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

146) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

147) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

148) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

149) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

150) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

151) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

152) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

153) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

154) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

155) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

156) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

157) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

158) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

159) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

160) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

161) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

162) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

163) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

164) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

165) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

166) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

167) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

168) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

169) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

170) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

171) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

172) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

173) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

174) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

175) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

176) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

177) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

178) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

179) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

180) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

181) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

182) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

183) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

184) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

185) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

186) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

187) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

188) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

189) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

190) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

191) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

192) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

193) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

194) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

195) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

196) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

197) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

198) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

199) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

200) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

201) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

202) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

203) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

204) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

205) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

206) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

207) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

208) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

209) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

210) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

211) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

212) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

213) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

214) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

215) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

216) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

217) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

218) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

219) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

220) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

221) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

222) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

223) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

224) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

225) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

226) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

227) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

228) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

229) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

230) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

231) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

232) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

233) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

234) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

235) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

236) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

237) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

238) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

239) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

240) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

241) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

242) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

243) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

244) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

245) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

246) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

247) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

248) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

249) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

250) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

251) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

252) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

253) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

254) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

255) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

256) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

257) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

258) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

259) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

260) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

261) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

262) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

263) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

264) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

265) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

266) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

267) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

268) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

269) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

270) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

271) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

272) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

273) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

274) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

275) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

276) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

277) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

278) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

279) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

280) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

281) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

282) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

283) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

284) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

285) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

286) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

287) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

288) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

289) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

290) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

291) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

292) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

293) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

294) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

295) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

296) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

297) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

298) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

299) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

300) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

301) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

302) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

303) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

304) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

305) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

306) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

307) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

308) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

309) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

310) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

311) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

312) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

313) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

314) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

315) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

316) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

317) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

318) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

319) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

320) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

321) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

322) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

323) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

324) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

325) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

326) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

327) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

328) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

329) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

330) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

331) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

332) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

333) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

334) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

335) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

336) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

337) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

338) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

339) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

340) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

341) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

342) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

343) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

344) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

345) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

346) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

347) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

348) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

349) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

350) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

351) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

352) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

353) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

354) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

355) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

356) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

357) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

358) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

359) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

360) dott. Giuseppe Ferrero, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

361) d

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.

Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 R. concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 136. — FRASCA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni, e gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta ispirata ai metodi e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da risultare nell'uno o nell'altro caso pericolose all'esercizio delle libertà democratiche possono essere assegnate, per un tempo non inferiore a un anno nè superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

Egnali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorchè il fatto non costituisce reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del preletto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati o gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui all'art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dei campi di internamento.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a'la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ne superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

Eguali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorchè il fatto non costituisce reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati o gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunziarsi nei venti giorni successivi.

Art. 6.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a'la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINÒ — TOGLIATTI — BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI — PRESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Egidio Dagna è nominato commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli, per la durata di sei mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, ne sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 420;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

genti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable » Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 420;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 16 aprile 1945

BONOMI

(551)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, concernente la istituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale preposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Can Giommaria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Garabardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sorgia Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Lapenna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Cartoni Gaudino, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Griffone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Amallo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Luzzatto Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: CERABONA

(595)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 554.631.000 secondo la tabella annessa.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, concernente la istituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale proposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Can Giammarià, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Gambardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sotgiu Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Lapenna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Cartoni Gaudino, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Griffone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Annilo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Luzzatto Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2.

La segreteria della Commissione predetta è tenuta dal dott. Carapezza Giovanni e dal dott. Roselli Ferdinando rispettivamente in qualità di segretario e di vice segretario.

Roma, addì 15 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(584)

concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: CERABONA

(593)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessivo L. 551.651.000 secondo la tabella annessa.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 91. — 10859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	68.000.000 —
2	Indennità di trasferimento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e straordinario, ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti ai Gabinetti. Spese per accertamenti sanitari	3.000.000 —
3	Spese per consigli e commissioni. Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e la spesa di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse	50.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio e agli ex impiegati e loro famiglie	140.000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale ed ai funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione dell'Africa Italiana .	1.000.000 —
6	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	270.000 —
8	Fitto dei locali	425.000 —
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima .	
10	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni .	
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro Aggio, sconto e commissioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*)	
13	Spese casuali	
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2438)	
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	
	Totale . . .	
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1145, e modificata col R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	
	Totale . . .	
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

...esa del Ministero dell'Africa Italiana
...dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194

...L I ...zione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ESA ORDINARIA	
...pese effettive	
...NERALI	
...rato dell'Amministrazione ...zio presso l'Amministra... ...appartenente, o già ap... ...istrazioni dello Stato, tem... ...so l'Amministrazione cen... ...di polizia dell'Africa ita... ...sati di carattere continua...	68.000.000 —
...ll assistenza e rimborso spe... ...di ruolo dell'Amministra... ...n servizio presso l'Ammi... ...nale o contratto e straor... ...appartenente ad altre Am... ...temporaneamente assunto ...entrale. Assegni agli ad... ...sor accertamenti sanitari	3.000.000 —
...zioni. Spese per il funzio... ...mprese le diarie e la spesa ...ai componenti delle Com...	50.000 —
...tà di servizio e agli ex im...	140.000 —
...nto al personale in servi... ...ntrale ed ai funzionari di ...ricati di studi e lavori nel... ...zione dell'Africa Italiana .	1.090.000 —
...oria)	1.000 —
...dattamento dei locali e de... ...egli uffici dell'Amministra...	270.000 —
. . . . .	425.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima .	25.000 —
10	Spesa di rappresentanza ed acquisto di decorazioni .	*per memoria*
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro Aggio, sconto e commissioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2328)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	Totale . . .	71.231.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1444, e dilucidata col R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	500.000 —
	Totale . . .	3.500.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino metereologico dell'Africa Italiana	*per memoria*
21	Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico: per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati .	*per memoria*
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte per il funzionamento del Museo. Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale	100.000 —
23	Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa Italiana e di somme comunque pervenute, per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 509, modificato col R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756, e art. 5 del R. decreto 30 febbraio 1929, n. 665) . . .	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1.350.000 —
25	Spese politiche per l'Africa Italiana da erogarsi direttamente dal Ministero	*per memoria*
26	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il personale addettovi	810.000 —
27	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi	1.000.000 —
	Totale . . .	3.260.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
28	Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del Corpo di polizia dell'Africa Italiana; spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici; del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo	*per memoria*
29	Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali . . . . .
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 29, n. 6, del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1936 . .
32	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio . . . . .
33	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio . . . . .
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . .
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana . . . . .
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana . . . . .
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dall'Africa italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali colà residenti . . . . .
37 *bis*	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . . . .
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa italiana, compresa la polizia di quel territori . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...mento dell'Ufficio cartografico e preparazione di carte geografiche	*per memoria*
...zione dal bollettino metereologico	*per memoria*
...mento dell'Ufficio telegrafico, per ...tenzione dei relativi apparati .	*per memoria*
...liana. Manutenzione del palazzo ...se per acquisto, ordinamento, ma...rvazione delle raccolte per il fun...sco. Spese per il funzionamento ...ionaria di propaganda coloniale	100.000 —
...ibute al Governo dell'Africa Italiana ...ente percette, per conto di terzi ...to 18 marzo 1929, n. 509, modifi...24 novembre 1932, n. 1736, e art. 5 ...braio 1939, n. 662)	*per memoria*
...le	1.350.000 —
...Africa Italiana da erogarsi dirett...ro	*per memoria*
...le Truppe coloniali di Napoli, ...le addettevi	810.000 —
...le Truppe coloniali di Napoli, ...amento dei servizi	1.000.000 —
Totale . . .	3.260.000 —
...ZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
...mento della Scuola di addestra...polizia dell'Africa italiana; spese ...e per il servizio generale degli ...o vestiario-equipaggiamento, del ...dei servizi vari dipendenti dal ...el Corpo	*per memoria*
...ratiere riservato per il servizio	*per memoria*
Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE	
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50.000 —
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 26, n. 6, del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1936 . .	*per memoria*
32	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
33	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . .	112.500.000 —
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana	198.500.000 —
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana	*per memoria*
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dall'Africa italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali colà residenti	60.000.000 —
37 bis	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa italiana, compresa la polizia di quel territori	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
39	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2153, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 19° della quaranta annualità)	*per memoria*
40	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede usuale	10.000 —
41	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
	Totale	476.060.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
42	Spese per il servizio investigativo politico	*per memoria*
	Totale	—
	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	*per memoria*
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2289, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 695	*per memoria*
	Totale	—
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
45	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2289, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 695)	*per memoria*
46	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
	Totale	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II — *Movimenti capitali*
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2153, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, 19° della quaranta annualità)
	Totale
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2258, convertito nella legge 31 dicembre 1938, n. 2049 (*fondo scorta per i servizi militari*)
	Totale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II — *Movimento capitali*	
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE	
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, 1ª delle quaranta annualità)	*per memoria*
	Totale . . .	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2658, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3052 (*fondo scorta per i servizi militari*) .	*per memoria*
	Totale . . .	—

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione	
	...nte agli interessi dell'annua- ...del mutuo di L. 3.000.000 con- ...Eritrea per la costruzione di ...fiume Gash per la irrigazione ...(R. decreto-legge 23 ottobre ...to nella legge 24 maggio 1926, ...anta annualità)	*per memoria*
	...ad uso di alloggio del perso- ...alloggio durante la permanenza ...centrale fuori della sede usuale.	10.000 —
	...ore del personale in dipendenza ...decreto-legge 16 dicembre 1922.	*per memoria*
	Totale . . .	476.060.000 —
	...ZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
	...vestigativo politico	*per memoria*
	Totale . . .	—
	...RTITE A PAREGGIO ...OVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
	...a pareggio del bilancio della	*per memoria*
	...a pareggio del bilancio del- ...fisma consolidato agli effetti del- ...-legge 15 novembre 1937, n. 2290, ...e 15 aprile 1938, n. 635 . .	*per memoria*
	Totale . . .	—
	...ZIONI STRAORDINARIE ...DELL'AFRICA ITALIANA	
	...aria per l'esecuzione dei lavori ...di primo impianto dell'Africa ...decreto-legge 15 novembre 1937, ...alla legge 15 aprile 1938, n. 635) .	*per memoria*
	...aria al Governo della Libia per ...dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
	Totale . . .	—

Reclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	71.231.000 —
	Debito vitalizio	3.500.000 —
	Spese per servizi speciali	3.260.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive ordinarie	77.991.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	470.060.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	470.060.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Categoria II — *Movimento di capitali*
	Rimborso di somme anticipate
	Partite che si compensano con l'entrata
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)
	Categoria II — *Movimento di capitali*
	Totale generale

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I — Spesa ordinaria	
Categoria I — *Spese effettive*	
. . . . .	71.231.000 —
. . . . .	3.500.000 —
speciali	3.260.000 —
dell'Africa Italiana	—
Totale spese effettive ordinarie . . .	77.991.000 —
TITOLO II — Spesa straordinaria	
Categoria I — *Spese effettive*	
se diverse	476.060.000 —
a dell'Africa Italiana	—
ggio del bilanci del Governi dell'Africa	—
ordinarie ai Governi dell'Africa Ita-	—
Totale spese effettive straordinarie . . .	476.060.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale del movimento di capitali . . .	—
	Totale delle spese straordinarie . . .	476.060.000 —
	Totale generale . . .	554.051.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	554.051.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	—
	Totale generale . . .	554.051.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 372.939.924,30 di cui L. 272.326.966,30 effettive e L. 100.612.958 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella 1.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92. — LUSSO

TABELLA A.

degli affari esteri al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
assegni	8.000.000 —
...ea con-...tingenti ...e 2 giu-	750.000 —
Comitati	50.000 —
	30.000 —
	1.000.000 —
...bblicare	70.500 —
...l stabili ...i Uffici	500.000 —
...ga. - Co... *obbligo*	1.500.000 —
...o di sta...	70.000 —
	600.000 —
...l R. de... ...bilità gli *Ministeri)*	*per memoria*
...ggetti ed ...estranei	1.200.000 —
...l'Amm... ...rvizio di ...servizio	230.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 372.939.924,30 di cui L. 272.326.966,30 effettive e L. 100.612.958 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92. — LONGO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
... ed assegni	8.000.000 —
... Comunità con funzioni ... legge 2 giu-	750.000 —
... ni e Comuni	50.000 —
	30.000 —
	1.600.000 —
... Biblioteca	70.500 —
... agli stabili ... degli Uffici	800.000 —
... tegrativa - Co... *spese obbligat.*	1.500.000 —
... mento di sta...	50.000 —
	600.000 —
... 35 del R. de... contabilità ge... *obbligatorie*)	*per memoria*
... impiegati col ... ad estinzi...	1.200.000 —
... dell'Amm... il servizio di ... per servizio	230.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie . .	53.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno . . .	654.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico .	*per memoria*
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuti ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 16 luglio 1901, n. 375	200.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici .	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	380.000 —
		16.412.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		8.010.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL' SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al perso carriera diplomatica e consolare, dei comm solari, dei commissari tecnici per l'Oriente, tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*) .
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità vi Ufficiali civili e militari ed assimilati a di del Ministero degli affari esteri . .
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al all'estero . . . . .
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione destinazione e di traslocazione, rimborso gli oneri spese di viaggio sostenute in confor bella di cui al R. decreto 10 settembre 19 agli agenti diplomatici e consolari . .
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categor corso alle spese di cancelleria . . .
30	Viaggi in corriera e trasporti di pieghi e co stero . . . . .
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi sp tribuiti ad istituzioni, commissioni ed uffi liere internazionale . . . . .
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre nali e simili; spese di ricevimento in Italia e di Uomini di Stato esteri, nonchè di co niere che vengono in Italia in visita ufficia
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (R. d 27 gennaio 1938, n. 58, convertito nella leg gio 1938, n. 917) . . . . .
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto logia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre mero 1185, convertito nella legge 15 febbra mero 288) . . . . .
35	Spese per la Commissione internazionale pe talassografici del Mediterraneo e per la pa dell'Italia all'Unione oceanografica interna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
...ttività di servizio	45.600 —
...alidi già appartenenti all'Am... ...ari esteri e loro famiglie . .	53.000 —
. . . . .	100.000 —
...ll'Amministrazione centrale e ...ll'interno del Regno . . .	651.000 —
...missione per gli addetti ai Ga...	70.000 —
...festazioni dell'attività intellet... ...ed al servizio anagrafico .	*per memoria*
...missione, di comando e simili, ...nti in seno alle Commissioni di ...patente», dovuti ai sensi del ...nto approvato col R. decreto	200.000 —
...ari e profilattici, ed altre varie ...i tecnici degli uffici periferici .	30.000 —
...di automezzi	380.000 —
	16.412.500 —

CAPITOLI — Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO — SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	27.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.700.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	30.000.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al R. decreto 10 settembre 1911, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari	1.500.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.500.000 —
30	Viaggi in corriera e trasporti di plichi e casse per l'estero	1.500.000 —
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	2.404.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Dignitari di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale . . .	1.000.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 58, convertito nella legge 19 maggio 1938, n. 917)	650.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1933, numero 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, numero 288)	*per memoria*
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale .	180.000 —

...o VITALIZIO

...e *fisse*)	8.000.000 —
...evolta, invece di pensioni, ai ...4 e 10 del R. decreto-legge ...sulle pensioni civili, modifi... ...decreto 21 novembre 1924, nu... ...gni congenere legalmente do... ...a)	10.000 —
	8.010.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 25 febbraio 1941, n. 207)	255.000 —
37	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	146.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	4.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	1.700.000 —
40	Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	300.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	4.000.000 —
42	Contributo dello Stato alla « Fondazione della Gioventù italiana all'estero » (G.I.E.)	9.400.000 —
43	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
44	Spese di ogni natura relative ad oneri per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
45	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2230, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803)	500.000 —
46	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	16.000.000 —
47	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio	2.000.000 —
48	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5.000.000 —
49	Spese eventuali all'estero	500.000 —
50	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funerali e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	2.000.000 —
51	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	2.000.000 —
		115.535.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero
55	Scuole sussidiate
56	Istituti di cultura italiana all'estero
57	Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; relative spese di spedizione
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale del Regno od aventi carattere internazionale
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 180, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1105 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...liano per il Medio ed Estremo ...nio 1941, n. 207)	255.000 —
...missioni politiche, scientifiche e ...	146.000 —
...sedi delle Regie rappresentanze ...ori e delle Regie Missioni milli...	4.000.000 —
...olari all'estero - Manutenzione, ...amento degli stabili - Forni... di mobili, macchine da scrivere ...ecc. - Acquisto di pubblicazioni ...servizio all'estero	1.700.000 —
...ovvisti riparazioni degli arredi ...le Regie rappresentanze all'e...	300.000 —
...difesa dell'italianità all'estero	1.000.000 —
...lla « Fondazione della Gioventù ...L.)	9.400.000 —
...di sanitari ed ai commissari in ...	*per memoria*
...tive ad oneri per l'Amministra... ...ne dell'Egeo	*per memoria*
...ioramento dell'Istituto interna... ...ne del diritto privato (R. de... ...1926, n. 2250, convertito nella ...n. 1863)	300.000 —
...mpensi al personale locale in ...	16.000.000 —
...colari all'estero - Spese di can..., riscaldamento e piccole spese ...	2.000.000 —
..., telefono e trasporti all'estero	5.000.000 —
...	500.000 —
...a nazionali indigenti - Spese di ...Spese varie per l'assistenza dei ...	2.000.000 —
...r eventuali deficienze dei capi... ...gestite dai Regi rappresentanti ...	2.000.000 —
	115.535.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari	35.000.000 —
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	7.000.000 —
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	1.357.615 —
55	Scuole sussidiate	8.000.000 —
56	Istituti di cultura italiana all'estero	3.000.000 —
57	Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali, spese di spedizione	5.000.000 —
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	40.000 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.000.000 —
		62.897.615 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE	
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1368 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	5.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
63	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa . .	*per memoria*
64	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	*per memoria*
65	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	4.000.000 —
66	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione .	20.850 —
67	Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-1937 (ottava delle dieci annualità autorizzate con il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 99) . .	1.000.000 —
68	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (quinta delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1941, n. 956 e nona delle tredici rate autorizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1453, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956)	*per memoria*
69	Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma (legge 23 marzo 1941, n. 339 ultima delle quattro rate)	125.000 —
70	Assegnazione straordinaria alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	665.941 —
71	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (articolo 10 della legge 28 giugno 1939, n. 889 sesta delle trentacinque annualità) . .	1.636.619 —
72	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi sulle spese di acquisto costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli Italiani » all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1453, convertito nella legge 1939, n. 36)	361.127 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
72 bis	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale [illegible] denza Sociale per l'ammortamento del mutuo [illegible] 1.250.000 concesso all'Istituto di Malariologia « Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 238)
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza cittadini italiani . .
74	Spese per la protezione degli interessi italiani all'
75	Somme da erogare a favore del personale in dipen di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre n. 1498) . .
76	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del per o indennità di alloggio durante la permanenz l'Amministrazione centrale fuori della sede nor
	SPESE PER L'ALBANIA
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della s Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decre 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 bre 1932, n. 1736 (13ª delle 14 annualità) .
78	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli s menti per opere pubbliche eseguite in Albania mini della legge 11 luglio 1941, n. 869 .
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione d assunti in Albania . . . .
79 bis	Spese per il funzionamento dell'ex Ispettorato all pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania .
79 ter	Indennità di missione e di trasferimento al pe già in servizio in Albania . . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
	ESTINZIONE DI DEBITI
80	Somma corrispondente alla quota parte di capita presa nell'annualità dovuta alla Cassa depos stiti per l'ammortamento dei mutui concessi quisto o costruzione di locali per le scuole all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e rego 2 febbraio 1905, n. 402) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
St. mg.	Denominazione	
	...ione	
	...no alle spese generali della ...Dambio - Spese della Dele... Commissione stessa . .	*per memoria*
	...vengono in Italia a scopo . . .	*per memoria*
	...da avvenimenti internazio...	4.000.000 —
	...ttamente percette e di de... dell'emigrazione .	20.850 —
	...va al mutuo contratto dal ...e dell'Egeo; anteriormente ...a delle dieci annualità au... legge 4 giugno 1936, n. 1147, ...rnale 1937, n. 99) . .	1.000.000 —
	...uto per gli studi di poli... no (quinta delle dieci rate ...agosto 1941, n. 956 e nona ...te con il R. decreto-legge ...nvertito nella legge 9 giu... o con la citata legge 17 ago... . .	*per memoria*
	...favore del centro italiano ...na legge 24 marzo 1941, ...go rate) . . .	125.000 —
	...alla Fondazione della Gio... E.) per il pagamento di ...i mutui contratti anterior...	605.941 —
	...la Cassa depositi e presti... mutuo di L. 25.000.000 con ...la Gioventù italiana all'e... zione della passività arre... o al 1° novembre 1937 (ar... no 1939, n. 889 sesta delle . .	1.036.619 —
	...alità per la estinzione dei... ti depositi e prestiti o con... zati per la concessione di ...uisto, costruzione ed adat... mare a sede delle « Case ...t. 16 del R. decreto-legge ...nvertito nella legge 1938;	361.127 —
72 bis	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di Malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 238) . .	81.314,30
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani . . .	41.000.000 —
74	Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero.	6.000.000 —
75	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . .	5.000.000 —
76	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	600.000 —
		65.433.851,30
	SPESE PER L'ALBANIA	
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede ex Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1736 (13ª delle 15 annualità) . .	38.000 —
78	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche eseguite in Albania ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 866 . . .	*per memoria*
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000 —
79 bis	Spese per il funzionamento dell'ex Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania .	*per memoria*
79 ter	Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	*per memoria*
		4.038.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
80	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 502)	471.673 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
81	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36)	141.280 —
		612.958 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
82	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	100.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
pitale comprese nelle annualità dovute alla sti e prestiti o ad altri Enti o Istituti auto- l'ammortamento dei mutui consessi per nsione di contributi nelle spese di acquisto ed adattamento di stabili da destinare a « Case degli italiani » all'estero (art. 10 reto-legge 5 settembre 1938, n. 1543, conver- legge 9 gennaio 1939, n. 36)	141.280 —
	612.958 —
TITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
contabile del portafoglio dello Stato dei pagamenti da esso anticipati per conto ro degli affari esteri (art. 7 del R. decreto- cembre 1942, n. 1743, convertito nella legge 43, n. 319)	100.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	16.412.500 —
	Debito vitalizio	8.010.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero; spese per la difesa della italianità	115.535.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	62.897.615 —
	Totale della parte ordinaria	202.855.115 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali di rappresentanza e diverse . . .	65.433.851,30
	Spese per l'Albania	4.038.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria . .	69.471.851,30
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	612.958 —
	Partite che si compensano nell'entrata	100.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria . .	100.612.958 —
	Totale della parte straordinaria . . .	170.084.809,30
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	372.939.924,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	272.326.966,30
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	100.612.958 —
	Totale generale . . .	372.939.924,30

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 52 (articolo 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 48. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 49. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 50. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebre e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958 e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessivo L. 3.143.259.000, di cui L. 3.122.259.000 effettive e L. 21.000.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al cap. 45 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 93. — LUSSO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*) . . .	38.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) .	110.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spesa obbligatoria*)	1.050.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	30.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie.	1.300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	1.220.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad Istituti ed associazioni. Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica o sportiva. Gare, concorsi, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare	1.766.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, riviste e periodici.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

...e della spesa del Ministero dell'aeronautica
...ziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

...PITOLI ...nominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...L — Spesa ordinaria	
... I. — *Spese effettive*	
...ese generali	
...mministrazione centrale e provin... ...egni vari (*Spese fisse*) . . .	38.600.000 —
... per l'Amministrazione centrale	180.000 —
...tramenti (*Spesa obbligatoria*) .	110.000 —
...ni arrecati alle persone ed alle ... dell'esercizio della navigazione ...di trasporto in genere (*Spesa ob...*	1.050.000 —
...di missione per gli addetti ai Ga...	50.000 —
...militare e civile in servizio o che ...desimo ed alle rispettive famiglie	1.300.000 —
...di rendimento al personale civile	1.220.000 —
...di ed invenzioni costituenti un ...zionamento tecnico, economico, ...ed amministrativo dei servizi del...a	*per memoria*
... Contributi e sovvenzioni ad isti... Premi e spese per l'incremento ...e sportiva. Gare, concorsi, manife... ...e congressi aeronautici di ca...se per la propaganda aeronautica	1.700.000 —
...gli uffici non appartenenti all'Am...le e spese per gli uffici dell'Amm...non sostenute dal Provveditorato ...o. Biblioteche, riviste e periodici.	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea nonchè di croci per anzianità di servizio	10.000.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44.000.000 —
13	Spese casuali	140.000 —
14	Spese riservate	250.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (art. 7 della legge 23 dicembre 1932, n. 1958).	2.500.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		101.100.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
17	Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*) . .	10.000.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*) . . .	90.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1.150.000 —
		11.240.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	270.500.000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	250.000.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	225.000.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento . . .	9.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	750.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	6.000.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	8.700.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	*per memoria*
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000 —
29	Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	3.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione preaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	2.700.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Fornitura di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze, studi e modelli	29.700.000 —
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo	252.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	*per memoria*
34	Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi a prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento	21.600.000 —
35	Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazione automezzi - Servizi vari di aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli	100.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo	1.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di cons
38	Personale lavorante - Paghe, contin ed aggiu famiglia - Premi di operosità e rendimento, straordinario e festivo - Soprassoldi ed inden incarichi e servizi speciali - Spese di viaggi sioni e trasferimento - Assegni di malattia - S agli operai in servizio, a quelli cessati dal s ed alle relative famiglie - Assicurazione contr validità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indenn licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro varie
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni su del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)
40	Viveri ed assegni di vitto
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - M arredamento delle caserme, degli alloggi, degli esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) corpi di guardia, casseforti e mobili di sicu Macchine sussistarie e mobili d'ufficio (esclus dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e mez da trasporto - Armi portatili e munizionamento tivo - Combustibili per riscaldamento, local cucina
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e d telefonico, telegrafico, telescrivente, nonchè delle parti di ricambio e del materiale suno relativo. Installazioni ed impianti relativi vizio delle telecomunicazioni - Esperienze, st delli
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radio fici, telefonici e telegrafici e per il fitto di cir lefonici e telegrafici. Compensi e contributi pe vizio meteorologico - Spese per corsi, premi e lotteria aeronautica e per corsi di addestramen personale specializzato - Spese di stampa e p zioni per il servizio delle telecomunicazioni
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da fo gione, dolo, o da negligenza di agenti dell'A ministrazione (art. 5 della legge 22 dicembre 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ato aeronautico, sussidi urgenti per ...	750.000 —
...l igiene e di assistenza religiosa - ...e trasporto salme a carico dello ...	6.600.000 —
...ieri Reali in servizio nella Regia ae...	8.700.000 —
...re ed esercitazioni dell'armata aerea	*per memoria*
...tecniche riservate	200.000 —
...namento degli Istituti superiori di ...	3.000.000 —
...o di pilotaggio, scuole di specialità, ...scuole di specializzazione preparo... ...entinari di pilotaggio, assicurazio...	2.700.000 —
...manutenzione, adattamento e tra... ...immobili e degli impianti relativi ...di fortuna - Affitti, canoni ed indeni... ...e temporanei - Fornitura di energia ...eronautici - Esperienze, studi e mo...	29.700.000 —
...e piccole riparazioni e trasforma... ...motori e loro parti di ricambio, ...uisto di materiale vario relativo - ...dazioni di bordo. Esperienze, studi ...lani, motori e strumenti di bordo.	232.000.000 —
...serie per il rinnovo del materiale ...	*per memoria*
...le per velivoli e materiale vario ...mento e materiale relativo - Ma... ...estramento - Centro allestimento ...azioni e materiale vario relativo ...to - Macchine utensili e materiali ...ove del materiale di armamento - ...odelli di materiale d'armamento ...rmamento	24.000.000 —
...e materiale vario relativo - Ri... ...- Servizi vari di aeroporto e ma... ...o - Esperienze, studi, modelli .	100.000.000 —
...III - Apparati e materiali foto...	1.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo .	73.000.000 —
38	Personale lavorante - Paghe, soldo ed assegni di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimenti - Assegni di malattia - Sussidio agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	111.200.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante *(Spesa obbligatoria)* . . .	200.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	364.500.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo . .	221.215.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia. Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili d'ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento, locali e per cucina	109.417.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo. Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi, modelli -	22.500.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici. Compensi e contributi per il servizio meteorologico. Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni . . .	12.100.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo, o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1937, n. 2343) .	*per memoria*
		2.078.712.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE E PEL TRAFFICO AEREO	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*Spese fisse*)	720 000 —
47	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	*per memoria*
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Autoveicoli e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	3.000.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	22.035.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio e che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	400.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	92.000 —
54	Spesa per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	15.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		26.042.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITA
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e ... tura - Acquisti ed espropriazioni di ... costruzioni demaniali e nuovi impianti
56 bis	Spese per il pagamento delle indennità ... occupazione di suolo necessario per i ... occorrenti alle forze armate aliene ...
57	Dotazione di mobilitazione, armamento ... mento, strumenti e lubrificanti, autovei... cazioni, materiale di commissariato e ...
58	Assegnazione per spese relative ai servi... nell'Africa Orientale Italiana . . .
59	Assegnazione straordinaria per spese rel... e prestazioni dell'Amministrazione aeron... denti dallo stato di guerra . . .
60	Somme da erogare per provvidenze a fav... nale in dipendenza di offese nemiche ... legge 11 dicembre 1941, n. 1438) . .
61 bis	Somme da corrispondere ai militari che ri... prigionia per assegni e indennità varie ... qualsiasi titolo verso le Potenze detenu... viaggio e varie inerenti al rimpatrio ... medesimi . . . . .
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE
61	Rotte aeree . . . . .
62	Spese occorrenti ai fini del riordinamen... aerei civili e per la rinnovazione del... volo per l'aviazione civile (art. 5 della ... braio 1935, n. 171) . . . . .
	CATEGORIA II. — *Movimento di ca...*
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'E...
63	Partecipazione ad Enti aeronautici per ... momentanee deficienze di fondi disponi... accreditamenti sui vari capitoli di spes... speciali esigenze determinate dal regol... amministrazione e la contabilità degli ... (art. 6 della legge 2 dicembre 1935, n. ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Numero	Denominazione	
	Spese per l'aeronautica militare	
57	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazione di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	110.000.000 —
58 bis	Spese per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle forze armate alleate	20.000.000 —
67	Dotazione di mobilitazione: armamento e munizionamento, strumenti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
68	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
59	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	639.445.000 —
60	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1568)	35.000.000 —
60 bis	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo vantati verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
		904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	
61	Rotte aeree	*per memoria*
62	Spese occorrenti al fine del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 141)	*per memoria*
		—
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
63	Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 22 dicembre 1933, n. 1958) . . .	21.000.000 —
		21.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Numero	Denominazione	
	...TICA CIVILE E PEL TRAFFICO AEREO	
	...rti civili - Stipendi, assegni ed ...ese fisse)	720.000 —
	...ovvenzioni chilometriche e fisse)	*per memoria*
	...renze, crociere aeree civili di tre... ...a, aerocentri da turismo, contri... ...ei in esperimento di durata infe... ...ontributi e premi ad enti e persone ...aeronautica e per opere e presta... ...l'aeronautica civile	*per memoria*
	...ni, acquisto, affitto, arredamento, ...arie relative agli uffici di controllo ...orti civili - Aeromezzi e natanti su... ...predetti - Spese di rappresentanza ...ne civile	*per memoria*
		720.000 —
	II. — Spesa straordinaria	
	...A I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
	...ssi di caro viveri al personale mi... ...nale lavorante	3.000.000 —
	...o - Retribuzioni, aggiunta di fami... ...sonali - Assicurazioni obbligatorie - ...anziamento	22.035.000 —
	...e avventizio in attività di servizio o ...o dal servizio medesimo ed alle ri...	400.000 —
	...e di rendimento al personale avven...	92.000 —
	...missioni e trasferimenti del perso...	15.000 —
	...personale aeronautico	500.000 —
		26.042.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	101.100.000 —
	Debito vitalizio	11.240.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	2.078.712.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	720.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	2.191.772.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	26.042.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	—
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	930.487.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	21.000.000 —
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	21.000.000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	951.487.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.143.259.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	3.122.259.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	21.000.000 —
	Totale generale	3.143.259.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Elenco dei capitoli dello stato di previsione de tica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo aumentato mediante prelevamento dal fon n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffi zione centrale e spese per gli affari del

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di mate

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civil

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavo

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola vol

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeron e della Regia marina in servizio nella R

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri dell

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vi

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato, ac denti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri R nautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamen nautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilo

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione personale lavorante

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiame

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di damento delle caserme.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di ca ecc.

Il Ministro per

SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI	
Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ASSUNTO PER TITOLI	
TOLO I. — Spesa ordinaria	
tegoria I. — *Spese effettive*	
. . . . .	101.100.000 —
. . . . .	11.240.000 —
nautica militare	2.078.712.000 —
nautica civile e pel traffico aereo . .	720.000 —
gor.a I della Parte ordinaria . . .	2.191.772.000 —
LO II. — Spesa straordinaria	
goria I. — *Spese effettive*	
. . . . .	26.042.000 —
nautica militare	904.445.000 —
nautica civile	—
categoria I della Parte straordinaria	930.487.000 —
II. — *Movimento di capitali*	
ppensano con l'entrata	21.000.000 —
categoria II - Movimento di capitali	21.000.000 —
e del Titolo II - Parte straordinaria	951.487.000 —
spese ordinarie e straordinarie . .	3.143.259.000 —
NTO PER CATEGORIE	
e effettive (Parte ordinaria e straor.	3.122.259.000 —
imento di capitali (Parte straordi.	21.000.000 —
Totale generale . . .	3.143.259.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica, ecc.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.

Capitolo n. 32. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Il Ministro per il Tesoro
SOLERI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 15 aprile 1945, n. 43.

Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il bando 5 novembre 1943, n. 13;
Visto il bando 29 novembre 1944, n. 34;

Ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 5 novembre 1943, n. 13, e 29 novembre 1944, n. 34, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(592)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 44.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 46 del 13 aprile 1945;

Ordiniamo:

Art. 2.

A decorrere dal 15 maggio 1945, sono istituiti rispettivamente:

presso il Comando del gruppo di combattimento « Cremona » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Cremona »;

presso il Comando del gruppo di combattimento « Legnano » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Legnano ».

Entrambi tali tribunali hanno la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(593)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente incaricare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia militare, che abbiano i requisiti prescritti per esercitare le funzioni di cancelliere militare e che già prestino servizio presso uffici giudiziari militari.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il bando 5 novembre 1943, n. 13;
Visto il bando 29 novembre 1944, n. 31;

Ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 5 novembre 1943, n. 13, e 29 novembre 1944, n. 31, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(592)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 44.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 46 del 13 aprile 1945;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945, è istituito presso il Comando della divisione « Piceno » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra della divisione « Piceno », con la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

È istituito presso il Comando del gruppo di combattimento « Cremona » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Cremona ».

È istituito presso il Comando del gruppo di combattimento « Legnano » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Legnano ».

Entrambi tali tribunali hanno la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(593)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente incaricare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia militare, che abbiano i requisiti prescritti per esercitare le funzioni di cancelliere militare e che già prestino servizio presso uffici giudiziari militari.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(594)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760 e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1950), serie 13ª, di L. 30.000 capitale nominale; n. 93 (1951), serie 47ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 108 (1951), serie 36ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Dattoli Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(599)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 aprile 1945 - N. 94

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,40
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice-Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 43 del 10 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 116 nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Forlì e Ravenna e nel comune di Napoli tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge dal 16 febbraio 1945;

b) nella provincia di Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza di legge dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) nelle restanti Provincie italiane soggette o che possano divenire in seguito soggette al Governo Militare Alleato tale decreto è escluso dall'esecutorietà a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani una ordinanza rispetto al decreto stesso, nel qual caso in tale Provincia detto decreto avrà piena forza ed effetto di legge dalla data stabilita nella ridetta ordinanza, fermo restando che la data di inizio dei pagamenti ai sensi del detto decreto è quella che verrà d'ora innanzi stabilita con la predetta ordinanza dal Commissario Provinciale.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(600)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SINI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 28 aprile 1945

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ORDINANZA N. 1.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, emano la seguente ordinanza con riferimento al territorio qui appresso indicato, che è o possa in seguito divenire soggetto al Governo Militare Alleato.

1. Relativamente alle provincie di Apuania, Forlì e Ravenna, Io con la presente modifico le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella prima parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia piena forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna rispettivamente, il 9 novembre 1944 e il 5 dicembre 1944.

2. Relativamente alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella seconda parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia piena forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna rispettivamente, il 9 novembre 1944 e il 5 dicembre 1944. Resta inoltre inteso che Io con la presente annullo altresì le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella prima parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia piena forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna rispettivamente, il 9 novembre 1944 e il 5 dicembre 1944. Resta inteso che Io con la presente annullo altresì le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-135 51-230 51-250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ORDINANZA N. 1.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, emano la seguente ordinanza con riferimento al territorio qui appresso indicato, che è o possa in seguito divenire soggetto al Governo Militare Alleato.

1. Relativamente alle provincie di Apuania, Forlì e Ravenna, Io con la presente modifico le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella prima parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia piena forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna rispettivamente, il 9 novembre 1944 e il 5 dicembre 1944.

2. Relativamente alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo le ordinanze di esecutorietà già emanate, concernenti tutti i decreti elencati nella prima e nella seconda parte della menzionata tabella, e ordino che i detti decreti siano esclusi dall'esecutorietà nelle dette Provincie a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani successivamente alla data della presente una ulteriore ordinanza rispetto a uno qualsiasi di tali decreti, nel qual caso in tale Provincia i decreti stessi avranno piena forza ed effetto di legge a termini della ridetta ordinanza. Resta fermo che i pagamenti ai sensi di tutti i detti decreti non potranno in nessun caso avere inizio da una data anteriore a quella che verrà d'ora innanzi stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale, come sopra detto.

3. Relativamente alla provincia di Apuania e alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo l'ordinanza di esecutorietà già emanata concernente il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, che è pubblicato a titolo semplicemente informativo.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

4079

TABELLA

PARTE I

R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B;
R. decreto 13 gennaio 1944, n. 12;
R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85;
R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113;
R. decreto 23 marzo 1944, n. 121;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 122;
R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio, n. 276;
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 (*G. U.* n. 79 del 9 novembre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 431;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28.

PARTE II

Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 1° novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;
R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;
R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 486;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28.

PARTE II

Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 1° novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;
R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;
R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;
R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
R. decreto 13 aprile 1944, n. 129;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152;
n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 486;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107;
Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);
Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 21 del 3 maggio 1944);
Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);
Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 3 giugno 1944);
Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 49 del 27 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 dell'8 agosto 1944);
Decreto Ministeriale 7 settembre 1944 (Disciplina produzione ed utilizzazione olio d'oliva - *G. U.* n. 54 del 12 settembre 1944);
Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);
Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945);
Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);

ORDINANZA N. 2.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente dispongo quanto segue:

poichè il Governo Italiano ha emanato i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 1/B del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945;

poichè la Commissione Alleata ha emanato delle ordinanze per effetto delle quali gran parte di tali decreti ha avuto piena forza ed effetto di legge a partire da una determinata data in alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato;

e poichè per effetto dell'Ordinanza n. 1 pubblicata nel presente supplemento al n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945 la Commissione Alleata ha emanato ulteriori disposizioni relativamente a taluni dei detti decreti con riferimento ad alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato, salvo ed impregiudicato quanto disposto con la citata Ordinanza n. 1, ordino che nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tutti i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 1/B del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945, eccettuati quelli elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945, n. 51.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

TABELLA

dei decreti esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea delimitante i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, allegata all'Ordinanza n. 2.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 96;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 56;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107;

Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);

Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 21 del 3 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 3 giugno 1944);

Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 dell'8 agosto 1944);

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944 (Disciplina produzione ed utilizzazione olio d'oliva - *G. U.* n. 54 del 12 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 (*G. U.* n. 13 del 30 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 (*G. U.* n. 21 del 17 febbraio 1945);

Decreto Ministeriale 30 marzo 1945 (*G. U.* n. 41 del 5 aprile 1945).

poichè la Commissione Alleata ha emanato delle ordinanze per effetto delle quali gran parte di tali decreti ha avuto piena forza ed effetto di legge a partire da una determinata data in alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato;

e poichè per effetto dell'Ordinanza n. 1 pubblicata nel presente supplemento al n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945 la Commissione Alleata ha emanato ulteriori disposizioni relativamente a taluni dei detti decreti con riferimento ad alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato, salvo ed impregiudicato quanto disposto con la citata Ordinanza n. 1, ordino che nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tutti i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 1/B del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945, eccettuati quelli elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945, n. 51.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

TABELLA

dei decreti esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea delimitante i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, allegata all'Ordinanza n. 2.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 96;
R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 212;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224;

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Giornale d'Italia » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Messaggero » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per l'« Agenzia Stefani » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 - (Nomina del commissario dell'Istituto italiano di credito fondiario - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 - (Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 68 del 14 ottobre 1944);

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319;

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 - (*G. U.* n. 83 del 18 novembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944 - (*G. U.* n. 89 del 2 dicembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944 - (*G. U.* n. 91 del 7 dicembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Decreto Ministeriale 5 marzo 1945 - (*G. U.* n. 29 dell'8 marzo 1945);

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 34 del 20 marzo 1945);

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77;

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945 - (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);

Decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 (escluso dall'esecutorietà con speciale ordinanza pubblicata nella *G. U.* del 28 aprile 1945, n. 51).

N. B. — ***Le ordinanze pubblicate nel presente Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale sostituiscono le " Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato ,, che, secondo quanto contenuto nel sommario della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 3 aprile 1945, avrebbero dovuto formare oggetto del Supplemento alla predetta Gazzetta Ufficiale n. 40 del 3 aprile 1945.***

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1100085) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 26 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841 . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.
Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio) . . . Pag. 542

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 apri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

40-4

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 500	All'Estero	Abb. anno L. 600		
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 100
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200 —	All'Estero	Abb. anno L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 541 . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.
Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . Pag. 526

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 527

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «Libreria Barberini» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni «Casa editrice il Tritone» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Diemo» con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio) . . . Pag. 542

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa . . . . . Pag. 542

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone . . . Pag. 543

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 544

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1523;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1923, n. 1908;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 14 giugno 1896, capo meccanico di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 48196;

Benecchi Dino di Luigi e di Ziveri Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 15 gennaio 1920, sergente cannoniere T., matricola 44838;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 2 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matricola 94079. — (*Determinazione del 25 settembre 1944*).

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 39121;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mazza Concetta, nato a Canicattini B. (Siracusa) il 26 settembre 1915, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5005;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1916, 2° capo cannoniere S.T., matricola 36963;

Gravellone Antonio di Luigi e fu Bravi Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41529;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Itodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 37880;

Pioli Aldo di Lorenzo e di Uaspelli Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 14 novembre 1918, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41366;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesca, nato a Cursi (Lecce) il 9 aprile 1921, sergente S.D.T., matricola 43196;

Gareggio Danilo di Arturo e di Sinigaglia Apollonia, nato a Galzignano (Padova) il 3 dicembre 1919, sergente S.D.T., matricola 51758;

Ferranti Giuseppe di Torello e di Panunzi Lorenzina, nato a Papigno (Terni) il 1° aprile 1917, sergente cannoniere armiere, matricola 36541;

Seccia Cosimo fu Giuseppe e di Tupputorotundo Francesca, nato a Barletta (Bari) il 29 maggio 1918, sergente cannoniere armiere, matricola 43009;

Pedemonte Agostino di Michelangelo e di Melano Severina, nato a Tassarolo (Alessandria) il 25 dicembre 1919, sottocapo fuochista O., matricola 8955;

Vinci Concetto di Giuseppe e di Salemi Vincenza, nato a Siracusa il 30 ottobre 1918, S.C. S.D.T., matricola 72098;

Colomba Ottavio di Pietro e di Tapella Maria, nato a Bafzano di Busto (Verona) il 19 marzo 1920, fuochista O., matricola 9081. — (*Determinazione del 28 settembre 1944*).

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Bastrezzano Luisa, nato a Bari il 19 maggio 1915, 2° capo R.T., matricola 32732;

Fermo Luigi di Giuseppe e di Cirillo Elvira, nato a Galatina (Lecce) il 28 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 24839;

Lamacchia Saverio di Matteo e di Miscea Maria, nato a Bari il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 35971;

Cinquepalmi Antonio di Pasquale e di De Mattia Rosa, nato a Torre a Mare (Bari) il 1° gennaio 1918, sotto nocchiere, matricola 61697;

Zambelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 9 novembre 1919, cannoniere O., matricola 9456;

Calagna Angelo di Pasquale e di Dalusi Maria, nato a Barletta (Bari) il 30 settembre 1920 fuochista O., matricola 1347;

Paparella Vito di Raffaele e di Venusta Anna, nato a Ruvo (Bari) il 25 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1174;

Rapagnetta Camillo di Fioravante e di Giansante Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 24 ottobre 1920, fuochista O., matricola 2144;

Di Marzo Gennaro di Belgiro e di Morgilla Marina, nato ad Arienzo San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 70490;

Lisco Nicola di Gaetano e di Godo Giuseppina, nato a Trani (Bari) il 23 settembre 1919, fuochista A., matricola 95734;

Papapieco Nicola di Domenico e di Costanza Mineccia, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1300. — (*Determinazione del 30 settembre 1944*).

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Correale Michela, nato a Ottaviano (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Scimba Gelasia, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 5334;

Paturzo Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12409;

Ghelli Angelo fu Gioacchino e fu Bellagamba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1909, capo M.N. di 3ª classe, matricola 6383;

Di Martino Carlo di Catello e di Vingiano Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matricola 26434;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Ida, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911, capo segnalatore di 3ª classe, matricola 23739;

Rondelli Danilo di Silvio e di Cavazza Italia, nato a Castel-dario (Mantova) il 15 maggio 1917, 2° capo M.N., matricola 35622;

Piccini Giovanni fu Tommaso e di Piccini Domenica, nato a Pola il 22 settembre 1920, meccanico, matricola 7684;

Nodari Benedetto di Angelo e di Veronesi Sofia, nato a Malcesine il 22 ottobre 1920, fuochista A., matricola 28817;

Mignonelli Giovanni di Celestino e di Giusto Candida, nato a Narazze il 16 dicembre 1920, fuochista M.N., matricola 31494. — (*Determinazione del 1° ottobre 1944*).

Carroli Oronzo di Francesco e fu D'Errico Angela, nato a Cisternino il 20 agosto 1900, capo elettricista di 2ª classe, matricola 1302;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1806;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1941, n. 2/1;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE:

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 14 giugno 1896, capo meccanico di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 40196;

Benecchi Dino di Luigi e di Ziveri Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 15 gennaio 1920, sergente cannoniere T., matricola 44858;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 2 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matricola 24079. — (*Determinazione del 25 settembre 1944*)

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 39121;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mazza Concetta, nato a Canicattini B. (Siracusa) il 26 settembre 1915, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5005;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1916, 2° capo cannoniere S.T., matricola 36563;

Gravellone Antonio di Luigi e fu Bravi Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41529;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 33880;

Pioli Aldo di Lorenzo e di Tuspelli Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 14 novembre 1918, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41396;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesca, nato a Cursi (Lecce) il 9 aprile 1921, sergente S.D.T., matricola 43496;

Gareggio Danilo di Arturo e di Sinigallia Apollonia, nato a Galzignano (Padova) il 3 dicembre 1919, sergente S.D.T., matricola 51738;

Ferranti Giuseppe di Torello e di Pannunzi Lorenzina, nato a Papigno (Terni) il 1° aprile 1917, sergente cannoniere armiere, matricola 36541;

Seccia Cosimo fu Giuseppe e di Tupporomando Francesca, nato a Barletta (Bari) il 29 maggio 1918, sergente cannoniere armiere, matricola 43009;

Mandetta Francesco di Matteo e di Miano Filomena, nato ad Agropoli (Salerno) l'11 agosto 1921, sergente S.D.T., matricola 48542. — (*Determinazione del 27 settembre 1944*)

Altobelli Vincenzo di Pasquale e di Pacifico Clotilde, nato a Piedimonte d'Alife il 18 giugno 1913, capo elettricista di 3ª classe, matricola 28143;

Mazzagatti Antonio di Nicola e di Terizi Petronilla, nato a San Pier Niceto (Messina) il 25 aprile 1919, sergente elettricista, matricola 48547;

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Rastrelli Luisa, nato a Bari il 19 maggio 1915, 2° capo R.T., matricola 32732;

Fermo Luigi di Giuseppe e di Cirillo Elvira, nato a Galatina (Lecce) il 28 gennaio 1920, sottonocchiere, matr. 23819;

Lamacchia Saverio di Matteo e di Miscea Maria, nato a Bari il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 9671;

Cinquepalmi Antonio di Pasquale e di De Mattia Rosa, nato a Torre a Mare (Bari) il 1° gennaio 1918, sottonocchiere, matricola 61697;

Zembelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 9 novembre 1919, cannoniere O., matricola 98459;

Cafagna Angelo di Pasquale e di Dalnisi Maria, nato a Barletta (Bari) il 30 settembre 1920, fuochista O., matricola 1317;

Paparella Vito di Raffaele e di Venusto Anna, nato a Ruvo (Bari) il 24 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1174;

Rapagnetta Camillo di Fioravante e di Giansante Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 24 ottobre 1920, fuochista O., matricola 2154;

Di Marzo Gennaro di Belgino e di Morgilla Marina, nato ad Arienzo San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 70190;

Lisco Nicola di Gaetano e di Godo Giuseppina, nato a Trani (Bari) il 28 settembre 1919, fuochista A., matricola 95734;

Papapicco Nicola di Domenico e di Costanza Minuccia, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1290. — (*Determinazione del 30 settembre 1944*);

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Correale Michela, nato a Olevano (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Sciuba Gelasia, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 3334;

Paturzo Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12509;

Ghelli Angelo fu Gioacchino e fu Bellagamba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1909, capo M.N. di 3ª classe, matricola 6083;

Di Martino Carlo di Catello e di Vingiano Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matricola 36134;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Ida, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911, capo segnalatore di 3ª classe, matricola 23739;

Rondelli Danilo di Silvio e di Cavazza Itala, nato a Castelbarlo (Mantova) il 15 maggio 1917, 3° capo M.N., matricola 37622;

Piccini Giovanni fu Tommaso e di Piccini Domenica, nato a Pola il 22 settembre 1920, nocchiere, matricola 7684;

Nofari Benedetto di Angelo e di Veronesi Sofia, nato a Malcesine il 22 ottobre 1920, fuochista A., matricola 28817;

Mignanelli Giovanni di Celestino e di Giusto Candida, nato a Varazze il 16 dicembre 1920, fuochista M.N., matricola 31494. — (*Determinazione del 1° ottobre 1944*);

Caroli Oronzo di Francesco e fu D'Errico Angela, nato a Ciserano il 29 agosto 1900, capo elettricista di 3ª classe, matricola 13036;

Carveglia Gino fu Alfredo e di Ciani Teresa, nato a Poggiardo (Lecce) il 13 giugno 1922, sergente cannoniere P.S., matricola 51282;

Ciceri Camillo di Luigi e di Guarinone Antonia, nato a Castel San Giovanni il 1° marzo 1920, sergente meccanico, matricola 53671;

Boncoroni Luigi di Federico e di Verga Angela, nato a Socco di Fino Mornasco il 18 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matricola 30675;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Malagodi Elio di Umberto e di Casaroli Gaetana, nato a Bologna il 29 maggio 1920, sottocapo R.T., matricola 53479;

Marasco Francesco di Pasquale e di Cirolli Anna, nato a Chieti il 16 giugno 1922, sottocapo R.T., matricola 52480;

Auriuso Gennaro di Ciro e di Massarofa Anna, nato a Napoli il 20 giugno 1920, mare s.v., matricola 11393.

Pricco Giovanni di Crispino e di Branco Giuseppina, nato a Catania il 24 luglio 1930, cannoniere armiere, matricola 3386;

Scarmignan Angelo di Battista e di Samogizio Angelina, nato a Latisana il 7 gennaio 1921, fuochista O., matricola 45308;

Massarelli Angelo di Emilio e di Pettoni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fuochista O., matricola 53583. — (*Determinazione del 5 ottobre 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 234

(188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per [illegible] di concerto con quello

Il magazziniere centrale è assistito da un impiegato distaccato dalla ragioneria dell'Azienda per il disimpegno delle funzioni di controllo.

Il magazziniere e il controllore sono nominati dal direttore dell'Azienda fra il personale a stipendio dell'Azienda stessa.

Art. 2.

Il magazziniere centrale e il controllore rispondono in solido della custodia dei materiali e delle operazioni eseguite. Essi tengono scritture in contraddittorio in relazione ai movimenti dei materiali.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Scarmignan Angelo di Battista e di Samogizio Angelina, nato a Talisana il 7 gennaio 1921, fuochista O., matricola 45308;

Massarelli Angelo di Emilio e di Pettoni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fuochista O., matricola 53583. — (*Determinazione del 5 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1 foglio n. 234.

(188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici un Deposito centrale dei materiali, col compito di provvedere all'approvvigionamento e alla distribuzione dei materiali occorrenti agli uffici e alle stazioni amplificatrici.

Al Deposito centrale è preposto, con la qualifica di magazziniere centrale, un funzionario dell'Azienda. Il magazziniere centrale e il controllore rispondono in solido della custodia dei materiali e delle operazioni eseguite. Essi tengono scritture in contraddittorio in relazione ai movimenti dei materiali.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PEIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 17 penultimo ed ultimo comma, il limite di spesa ammo per cui si provvede a mezzo di agenti vincolati con l'obbligazione personale è elevato a L. 15.000;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'art. 21 è sostituito col seguente:

« Art. 21. — L'autorizzazione ad eseguire spese in economia, interessanti il servizio postale, deve essere data dalla Direzione generale su proposta o relazione delle Direzioni provinciali, indirizzata al competente Servizio centrale.

Tuttavia le Direzioni sono autorizzate a provvedere di propria iniziativa, sino al limite massimo di L. 10.000 per quelle di prima classe e di L. 5000 per le altre, per le spese di carattere di assoluta urgenza.

L'autorizzazione ad eseguire in economia i lavori di costruzione e di grande manutenzione delle linee e reti telegrafiche e telefoniche deve risultare dalla approvazione, da parte della Direzione generale, di apposita perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera *b*), il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe, approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.

Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1738, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse Provincie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'autorizzazione ad eseguire in economia i lavori di costruzione e di grande manutenzione delle linee e reti telegrafiche e telefoniche deve risultare dalla approvazione, da parte della Direzione generale, di apposita perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera *b*), il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe, approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 133. — PETIA

concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1748, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse Provincie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 121. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.

Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;
Ritenuto che nell'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è compresa la strada statale n. 108 col percorso: «dalla stazione ferroviaria di Serra Ajello (ora di Aiello Calabro) per Aiello e Grimaldi alla n. 19; e da questa presso Coraci per Cosenza alla 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati»;
Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi-strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale effettuandola per un primo tratto da Grimaldi a Maione;
Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento fra l'esistente tratto stazione Serra Aiello-Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi-Piano del Lago, anzichè mediante il tracciato suindicato;
Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Maione;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Maione della strada statale n. 108.

Art. 3.

L'indicazione del percorso e la numerazione della strada statale n. 108, quale risulta dall'elenco annesso alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, è variato come segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 219. — VENTURA

(571)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 386, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine,

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che nell'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è compresa la strada statale n. 108 col percorso: « dalla stazione ferroviaria di Serra Ajello (ora di Aiello Calabro) per Aiello e Grimaldi alla n. 19; e da questa presso Coraci per Colosimi alla n. 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati »;

Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi-strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale effettuandola per un primo tratto da Grimaldi a Maione;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento fra l'esistente tratto stazione Serra Aiello-Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi-Piano del Lago, anzichè mediante il tracciato suindicato;

Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Maione;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Maione della strada statale n. 108.

Art. 3.

L'indicazione del percorso e la numerazione della strada statale n. 108, quale risulta dall'elenco annesso alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, è variato come segue:

Strada n. 108: dalla stazione di Aiello Calabro per Grimaldi all'innesto sulla n. 19 a Piano del Lago;

Strada n. 108-bis: da Coraci per Colosimi al bivio Garga con la n. 107 presso San Giovanni in Fiore;

Strada n. 108-ter: dal bivio Palla Palla presso San Giovanni in Fiore con la n. 107 alla stazione di Cariati.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 150, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 286, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 151, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicate:

Motopeschereccio *Addis Abeba*: dalle ore 0 del 19 gennaio 1945;

Piropeschereccio *Tre Fratelli*: dalle ore 24 del 4 ottobre 1943;

Motoveliero *Maria SS. Ausiliatrice*: dalle ore 24 del 18 gennaio 1944;

Motoveliero *Mira*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo *Santo Padre*: dalle ore 12 del 31 dicembre 1943;

Motoveliero *Francesco di Gregorio*: dalle ore 8 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Artiglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 21 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Gerlando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Araldo*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 21 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Ildebrando da Soana*: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 24 del 28 luglio 1943;

Motoscafo *N. 2*: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motobarca *Aurora*: dalle ore 10 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 285

(558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

armate;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneràrie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 451, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio *Colomba*: dalle ore 24 del 16 aprile 1944;

Motopeschereccio *San Michele*: dalle ore 8 del 14 dicembre 1943;

Motopeschereccio *Avvenire*: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio *Franco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero *Francesco di Gregorio*: dalle ore 8 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Artiglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 24 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Girlando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Araldo*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Ildebrando da Soana*: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 24 del 28 luglio 1943;

Motoscafo *N. 2*: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motolancia *Aurora*: dalle ore 10 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 285.

(558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1945 relativo alla nomina del dott. Luigi Solidati Tiburzi a commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che ancora sussistono i motivi che diedero luogo alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi, nella carica di commissario dell'Istituto anzidetto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Renato Nucci, sostituto avvocato dello Stato di 1ª classe, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello », in sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi che cessa dalla carica stessa.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 marzo 1945

BONOMI

(445)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1944-1945 concernente spese effettive per complessive L. 2.544.132.086.34 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 100. — LENCO

TABELLA

della pubblica istruzione dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
... centrale - Stipendi (*Spese fisse*)	30.000.000 —
... nale non di ... febbraio 1941, ... centrale	500.000 —
... addetti ai ga-	160.000 —
... ai locali del-	180.000 —
... (*obbligatoria*)	700.000 —
Impiegati ed	2.000.000 —
... congressi	3.300.000 —
... tributi e Com- ... ordinario	1.400.000 —
	1.450.000 —
... vità di ser- Insegnanti e	850.000 —
... storie (*Spese*	2.050.000 —
... rtanti sul la-	360.000 —
... pesa *obbliga-*	20.700 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*) . .	30.000.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180, in servizio presso l'Amministrazione centrale .	500.000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	160.000 —
4	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	180.000 —
5	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*) .	700.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	2.000.000 —
7	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi .	3.300.000 —
8	Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo . .	1.400.000 —
9	Indennità di trasferimento	1.450.000 —
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	850.000 —
11	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	2.050.000 —
12	Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	380.000 —
13	Spese per liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 marzo 1945

BONOMI

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SORAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 100. — LUSCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
14	Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	285.000
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
16	Spese casuali	75.000 —
		43.330.700 —
	Debito vitalizio	
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	78.000.000 —
18	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, riguardante le pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
19	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1009, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 15 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	123.000 —
		78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	
20	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	49.200.000 —
21	Premio di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi.	1.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
22	Spese di ufficio e cancelleria e per i trasporti e fac... naggi che fanno carico ai Regi provveditorati a... studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - ... fitto di locali, trasporti e provvista di oggetti ... cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistr...
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei R... provveditorati agli studi . . . . .
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolast... e per incarichi e missioni affidate ai direttori did... tici e governativi . . . . .
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrati... e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. ... del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786) . . . .
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnan... delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dov... ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sus... diate . . . . .
27	Indennità di missione agli insegnanti di religione del... scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Re... provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (a... ticolo 6 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 19... n. 1127) . . . . .
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in c... pendenza delle esenzioni dalle tasse postali conce... ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*) . .
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popo... di Milano, per le spese postali a carico del Grupp... stesso . . . . .
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilan... dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzi... di segreteria di dette Commissioni . . . . .
31	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuo... dell'ordine elementare . . . . .
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scu... dell'ordine elementare . . . . .
33	Assegni di temporanea al personale direttivo ed in... gnante delle scuole dell'ordine elementare (art. ... del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Spese fisse*)
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante del... scuole dell'ordine elementare in attività di servizio... cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfa... maggiorenni permanentemente inabili al lavoro . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TOLI dinazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
dipendenti - Trasporti, provv- lleria, di materiale vario e Amministrazione dello Stato er le Commissioni centrali e gilanza negli esami di con- esclusa quelle dell'ordine , stampa e spedizione di te- urità e di abilitazione magi-	
. . . . .	285.000
senso dell'art. 56 del Regio n. 2440, sulla contabilità ge- editori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
. . . . .	75.000 —
	43.330.700 —
vitalizio	
(asse)	78.000.000 —
ita in luogo di pensione, ai 5 e 16 del R. decreto-legge nvertito nella legge 21 ago- ale le pensioni civili, modi- decreto 21 novembre 1923, ongeneri legalmente decadi	700.000 —
videnza per le pensioni dei ento, agli effetti del tratta- di di servizio di assistente rsitario (art. 6 del R. de- n. 1080, convertito nella e art. 6 della legge 14 apri- *bbligatoria*)	123.000 —
	78.823.000 —
provveditorati agli studi *l'ordine elementare*	
provveditorati agli studi alvo: Stipendi ed altri asse- gi organiche (*Spese fisse*)	49.200.000 —
mento al personale che gli provveditorati agli studi.	1.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
22	Spese di ufficio e cancelleria e per i trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	1.250.000 —
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	700.000 —
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi e missioni affidate ai direttori didattici e governativi	2.700.000 —
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 36 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786)	25.000 —
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate	1.370.000.000 —
27	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (articolo 6 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 1933, n. 1127)	*per memoria*
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*) . .	85.000 —
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso	*per memoria*
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segreteria di dette Commissioni	*per memoria*
31	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	360.000 —
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	60.000 —
33	Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare (art. 330 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Spese fisse*) .	60.000 —
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare in attività di servizio o cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro . .	280.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
35	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, in dipendenza del riconoscimento di campagne di guerra	80.000 —
36	Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare e alle rispettive famiglie	*per memoria*
37	Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	33.000 —
38	Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », per l'istituzione di scuole, asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e nei territori continuanti - Sussidi a favore dei Comuni della Lucania ai sensi dell'art. 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140	380 000 —
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole dell'ordine elementare - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	290.000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese per corsi di differenziazione didattica	240.000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	340.000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne - Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne e per promuovere la diffusione	4.230 000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni e ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica: a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	435.000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre ecc e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, educazione infantile, associazioni e scuola di cultura popolare	15.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole dell'ordine elementare
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col R. decreto 3 febbraio 1924, n. 577
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)
	Spese per le scuole rurali
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali.
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446 e legge 1° giugno 1942, n. 675)
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinate a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446)
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446)
	Spese per la scuola media
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...TOLI ...mazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...itale dell'aumento delle pen- ...gnanti delle scuole dell'ordine ...za dal riconoscimento di ente-	80.000 —
...llo Stato per le riduzioni con- ...zi agli insegnanti delle scuole ...e alle rispettive famiglie .	*per memoria*
...insegnanti delle scuole del-	33.000 —
...e della Fondazione scolastica ...ni », per l'istituzione di scuole ...va della scuola nel Lazio e nei ...Sussidi a favore dei Comuni ...dell'art. 86 della legge 21 mar-	330 000 —
...le spese da sostenersi da Co- ...r l'arredamento di scuole del- ...spese per eventuali acquisti di- ...istero	290.000 —
...ni asili e giardini d'infanzia - ...venzione didattica . . .	240.000 —
...er la formazione delle maestre ...Supendi e assegni al personale ...per supplenze ed incarichi (*Spe-*	340.000 —
...nto delle scuole magistrali le- ...dipendenti da Enti morali, de- ...delle maestre delle scuole ma- ...ebiti per il mantenimento e il ...nole materne e per promuovere	4.250 000 —
...ni ad istituzioni ausiliarie ed ...a dell'ordine elementare e ad ...ad organizzazioni e ad asso- ...ro scopi specifici, si prefiggono ...assistenza scolastica: a bibliote- ...gistrali e ad associazioni ed ...la diffusione e l'incremento di	435.000 —
...ure; magistrali inviati dal Mi- ...ri speciali indetti da privati con ...istero - Festa degli alberi - Mo- ...bduttici, riguardanti l'insegna- ...nzione infantile, associazioni e ...lare	15.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole dell'ordine elementare	15.000 —
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 .	1.140.000 —
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	70.000 —
		1.433.347 000 —
	Spese per le scuole rurali	
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali.	2.400.000 —
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446 e legge 1° giugno 1942, n. 675)	*per memoria*
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinate a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446)	*per memoria*
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446)	*per memoria*
		2.400.000 —
	Spese per la scuola media	
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*) .	131 000.000 —
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media .	1.135.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
54	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	24.000 —
55	Spese per gli esami di ammissione	230.000 —
56	Spese di ufficio e di cancelleria	1.355.000 —
57	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche: per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali - Spese per manifestazioni culturali varie	1.575.000 —
58	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
59	Sussidi e contributi a scuole medie non Regie - Spese e contributi per viaggi didattici e per l'organizzazione di Mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di Mostre Nazionali - Contributi e spese per l'acquisto e la manutenzione di impianti radio-micro-grammofonici	160.000 —
60	Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	438.000 —
61	Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie (art. 23 della legge 1° luglio 1940, n. 899)	65.000 —
		135.982.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	
62	Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	164.000.000 —
63	Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	42.000 —
64	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	2.900.000 —
65	Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	67.000 —
66	Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti per uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il R. liceo « Genovesi » di Napoli e per il R. istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	29.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
67	Spese per l'acquisto e conservazione del mater[iale] tifico e didattico per i gabinetti e le bi[blioteche] Spese per l'acquisto di pubblicazioni da [distribuire] ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquis[to] dri, stampe ed altro per l'adornamento ed [il decoro] fine educativo, dei locali scolastici - Spese [per] eltazioni pratiche e per proiezioni luminos[e] tere didattico e scientifico - Altre spese iner[enti] dei singoli istituti o dipendenti da speciali d[isposizioni]
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale vincie redente
69	Fondazioni scolastiche e inscritti a vantaggio zione classica scientifica e magistrale - A[ssegni] posti di studio liceali
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'I[stituto] gistrale per l'assistenza ai professori delle s[cuole] ordini medio e superiore - Spese per viaggi [di istruzione] Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istitu[ti di istruzione] zione classica, scientifica e magistrale
71	Borse di studio da assegnare ad alunni ma[schi] quentano i Regi istituti magistrali (art. 7 [del] 2 luglio 1929, n. 1279 e R. decreto 18 luglio [1929]
	Spese per l'educazione fisica e giova[nile]
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussi[di] raggiamenti a Società ginnastiche, palestre, [scuole] ciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnas[tica] per gare diverse
73	Contributo dello Stato per l'educazione f[isica] alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi [di] mento professionale (R. decreto-legge 3 f[ebbraio] n. 288, convertito nella legge 2 aprile 19[39] R. decreto-legge 27 ottobre 1935, n. 1839, [convertito] nella legge 24 dicembre 1937, n. 2566, e ar[t.] gio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, conv[ertito] legge 4 giugno 1938, n. 792)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	...insegnanti per opera prestata nella ...oteche e nel coadiuvare i presidi ...ufficio	24.000 —
	... di amministrazione	230.000 —
	... cancelleria	1.355.000 —
	... e la conservazione del materiale ... biblioteche; per l'acquisto di pub... ... stampe ed altro per il decoro e ... locali - Spese per manifestazioni	1.575.000 —
	...to della cultura nazionale nelle pro...	*per memoria*
	...le scuole medie non Regie - Spese ...viaggi didattici e per l'organizza... ...provinciali autorizzate dal Ministero ...ali - Contributi e spese per l'acquisto ... di impianti radio-micro-grammo...	160.000 —
	...del materiale e delle materie prime ...namento dell'economia domestica ...medie	438.000 —
	...assegnarsi ad alunni delle Regie ...a della legge 1° luglio 1940, n. 899)	65.000 —
		135.982.000 —
	...e classica, scientifica e magistrale	
	...al personale di ruolo - Retribuzioni ...pedariche (*Spese fisse*)	161.000.000 —
	...sidi di istituti con popolazione sco... ...mille alunni e agli insegnanti per ...a direzione delle biblioteche dei ga... ...nel coadiuvare i presidi nelle man...	42.000 —
	...di maturità classica e scientifica ...magistrale	2.900.000 —
	...delle commissioni per gli esami ...dilitazione magistrale	67.000 —
	...cancelleria, per fornitura e manu... ...suppellettili e per trasporti e fac... ...per litti, adattamento e riparazioni ...per uffici ed istituti - Imposta sui ...hico « Genovesi » di Napoli e per ...rale « Pimentel Fonseca » di Napoli	29.900 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali scolastici - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1.210.000 —
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
69	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica scientifica e magistrale - Assegni per posti di studio liceali	12.000 —
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale per l'assistenza ai professori delle scuole degli ordini medio e superiore - Spese per viaggi didattici - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale	130.000 —
71	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali (art. 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272 e R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067)	90.000 —
		168.480.900 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	14.000 —
73	Contributo dello Stato per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2366, e art. 5 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 592)	*per memoria*
		14.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per gli istituti di educazione	
74	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	16.000.000 —
75	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1.215.000 —
76	Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	650.000 —
77	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	400.000 —
78	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	1.865.000 —
		20.130.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	
79	Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo «G. Cardano» per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	987.500 —
80	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	100.000 —
81	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per la istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	910.000 —
		1.997.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento profes
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e buzioni al personale (*Spese fisse*)
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali sidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; p borse di studio; borse di tirocinio pratico all'i ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Ac di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore i zative nell'interesse dell'insegnamento agrario dipendenti da convenzioni speciali per servizi a a Regi istituti tecnici agrari - Concorso per il n nimento del Comitato nazionale della stampa ag italiana
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazional l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio nazionale dell'insegnamento tecnico
85	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio n. 1054, e successive modificazioni, trasformati a della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio n. 1054, e successive modificazioni, trasformati a della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazioni insegnanti per opera prestata nella direzione de biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella cos zione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spe l'incremento della cultura nazionale nelle pre cedente - Viaggi didattici
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggi n. 1054, e successive modificazioni, trasformati a della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi al tari delle Commissioni per gli esami di abilit tecnica
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti liberi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITOLI ominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
stituti di educazione	
ncaricati femminili - Personale altri assegni contemplati dalle *fisse*)	16.030.000 —
ributi ad istituti di educazione	1.215.000 —
ncaricati femminili - Spese di ori di manutenzione dei locali	650 000 —
uiti nei convitti nazionali, negli ed in altri istituti di educazione	400.000 —
e di corredo ed altre per alunne per alunne di istituti educativi lle famiglie dei beneficiari di	1.865.000 —
	20 130.000 —
i sordomuti e dei ciechi	
muti - Regia scuola di melodo maestri dei sordomuti - Regia maestri ed assistenti dei ciechi - Stipendi ed altri assegni con- organiche - Rimunerazioni per	987.500 —
per maestri ed assistenti dei sussidi	109.000 —
monomi per i sordomuti e per ntenimento - Contributo per la ne dei sordomuti e del ciechi olastico - Spese per il migliora- rredi scolastici e del materiale pese varie	910.000 —
	1 997.500 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	3.800.000 —
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; posti e borse di studio; borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario - Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi istituti tecnici agrari - Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	6.960.000 —
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
85	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)	27.700.000 —
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuvazione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente - Viaggi didattici	95 000 —
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	1.800.000 —
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	50.000 —
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	1.380.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
90	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole di magistero professionale per la donna, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole d'istruzione tecnica industriale, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno e all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento industriale	67.000.000 —
91	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	3.900.000 —
92	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per maestranze	1.100.000 —
93	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regie scuole commerciali, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento commerciale	32.030.000 —
94	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	220.000 —
95	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175	1.851.500 —
96	Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi - *Spese fisse*	3.740.000 —
97	Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, corsi inferiori e di corsi speciali - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi premio a favore di alunni, borse di studio e di tirocinio pratico, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi de 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di stud premio a favore di alunni, concorsi per via tici - Spese per esercitazioni pratiche - Aiut di iniziative nell'interesse dell'insegnamento Retribuzioni per incarichi speciali . .
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avvian fessionale - Stipendi e assegni al personale Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Sp
100	Rimunerazione per opera prestata dagli inse coadiuvare i direttori delle Regie scuole sec avviamento professionale nelle mansioni di
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avvian fessionale - Concorso e sussidi per acquist riale tecnico, didattico, scientifico e di pub Altre spese inerenti ai fini cosi delle scuole corsi o dipendenti da speciali disposizioni - didattici e spese varie per l'incremento della z zionale nelle nuove provincie Scuole e corsi di avviamento professionale liberi e istituzio Sussidi e incoraggiamenti . . . .
102	Spese per le esercitazioni pratiche di dattilog Regie scuole e nei Regi corsi di avviamen sionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n vertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641) .
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercita rie, impianto e funzionamento di laborator modello nelle Regie scuole e nei Regi cors di avviamento professionale . . . .
104	Contributi per il mantenimento di Regie sc darie di avviamento professionale . .
105	Spese per visite mediche da praticarsi ai fin tamento professionale, agli alunni dei Regi istruzione media, tecnica e delle Regie sc Regi corsi secondari di avviamento profess

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ussidi per il funzionamento di Regi isti- di Regie scuole tecniche industriali, di di magistero professionale per la donna, ole professionali femminili e di altre Re- istruzione tecnica industriale, nonchè di - Sussidi ed incoraggiamenti a favore orse di studio e borse di tirocinio pratico all'estero, concorsi per viaggi didattici - ubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore nell'interesse dell'insegnamento indu-	67.000.000 —
Ente nazionale per l'educazione marinara, funzionamento dello stesso Ente e delle dotti.	3.900.000 —
oraggiamenti a scuole professionali libere nzioni affini; contributi per il manteni- ei per maestranze	1.100.000 —
ussidi per il funzionamento di Regi istituti merciali e per geometri, di Regie scuole nonchè di corsi speciali - Sussidi ed in- a favore di alunni, borse di studio e inio pratico all'interno ed all'estero; con- gi didattici - Acquisto di pubblicazioni Aiuti a favore di iniziative nell'interesse enso commerciale	32.030.000 —
oraggiamenti a scuole commerciali libere nzioni affini	220.000 —
comuni e delle provincie a favore dei inciali obbligatori per l'istruzione tecnica, stato trasferito a carico dello Stato, per disposizioni del Testo unico sulla finanza to con il R. decreto 11 settembre 1931.	1.851.500 —
Regi istituti tecnici nautici di cui al R. de- o 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della o 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni con- *ese fisse*)	3.740.000 —
ussidi per il funzionamento dei Regi isti- nautici, corsi inferiori e di corsi speciali - ggiamenti e viaggi premio a favore di di studio e di tirocinio pratico, concorsi dattici - Acquisto di pubblicazioni e di dati a favore di iniziative nell'interesse mo nautico	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di studio, viaggi premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici - Spese per esercitazioni pratiche - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico - Retribuzioni per incarichi speciali	200.000 —
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	121.000.000 —
100	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio .	75.000 —
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorso e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	3.350.000 —
102	Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641)	2.450.000 —
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	1.800.000 —
104	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	260.000 —
105	Spese per visite mediche da praticarsi ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti di istruzione media, tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . .	45.000 —
		281.544.500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per le università e per gli istituti dell'Ordine universitario	
106	Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	59.900.000 —
107	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale delle radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	1.435.000 —
108	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762	*per memoria*
109	Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari di istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici	70.000 —
110	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico Altre spese in servizio degli istituti	34.500.000 —
111	Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	500.000 —
112	Contributo per funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	*per memoria*
113	Spesa per incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici (art. 117 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . .	910.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno e all'estero in servizio dell'istruzione universitaria . . . . .
115	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'art. 3 del decreto medesimo . . . . .
116	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso Istituti di istruzione universitaria (R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615) . . . . .
117	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (R. decreto-legge 28 agosto 1933, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812 - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi . . . . .
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 992) .
	Spese per le Accademie e le Biblioteche
119	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*) . . . .
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, per i locali e le mostre bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio Istituto di patologia del libro . . . .
121	Contributo per le spese di funzionamento e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1551, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 530) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
niversità e per gli istituti ordine universitario	
Stipendi, assegni, indennità, retri- contemplati dalle leggi organiche	59.900.000 —
mento dei Regi Osservatori, della ale superiore « Collegio universita- rbario coloniale di Firenze, della tetricia di Trieste e di Istituti e ntributo dello Stato per il funzio- o di biologia marina di Rovigno, ltiano di archeologia e storia del- la Stazione sperimentale delle ra- del Regio Istituto nazionale di ci- sione centrale per l'esame delle in- tuto nazionale di entomologia in	1.435.000 —
nzionamento dell'Istituto elettrotec- alileo Ferraris » in Torino (art. 4 ; ottobre 1931, n. 1604, convertito e 1935, n. 762	*per memoria*
amenti ad istituti universitari di riale e ad altri istituti o corpi scien-	70.000 —
delle Regie Università e dei Regi universitario - Acquisto di pubbli- teriale didattico e scientifico Altre egli istituti	31.500.000 —
ati dell'ordine universitario e legato ab a favore della Regia Università ibuto dello Stato alla Regia Univer- di Perugia per corsi di letteratura	800.000 —
onamento della Regia Commissione sia per i lavori svolti nel territorio corso con Stati esteri	*per memoria*
mento a ricerche di carattere scien- nture, anche in concorso con Enti o l'assetto scientifico e didattico delle e dei rispettivi Istituti scientifici creto 30 settembre 1923, n. 2102, e reto-legge 6 novembre 1924, n. 1854, ge 18 marzo 1926, n. 562)	910.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno e all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	406.000 —
115	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'art. 3 del decreto medesimo	*per memoria*
116	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso Istituti di istruzione universitaria (R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	1.000 —
117	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi	100.000 —
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 992)	*per memoria*
		97.882.000 —
	Spese per le Accademie e le Biblioteche	
119	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	6.950.000 —
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, per i locali e le mostre bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio Istituto di patologia del libro	6.050.000 —
121	Contributo per le spese di funzionamento e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1561, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 500)	32.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
122	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima	370.000 —
123	Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	500.000 —
124	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad Enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro - Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	80.000 —
125	Assegni, alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali - Deputazioni e Società di storia patria - Consiglio Nazionale delle Accademie - Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	2.082.000 —
126	Contributi a favore della Giunta centrale per gli studi storici del Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del museo centrale del Risorgimento, del Regio Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, del Regio istituto storico italiano per il medioevo e scuola annessa, del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa e del Regio istituto italiano di numismatica	1.540.000 —
127	Contributo a favore dell'istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1939, n. 368)	*per memoria*
128	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	*per memoria*
129	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 652)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
130	Contributo a favore del Reale Istituto di studi ro... in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. ... convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; le... 17 agosto 1941, n. 968; R. decreto 27 aprile 194..., n. 4...
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carat... continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicaz... e concorsi a premi fra i presidi e professori di sc... degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed a... sistenti di Università ed istituti universitari)
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad ... tuti che abbiano eseguito o promosso opere di pa... colare pregio ed importanza per la cultura e l'in... stria (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1336, conver... nella legge 9 giugno 1927, n. 1157)
	Spese per le arti
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle ... lerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie ... belle arti e Licei artistici - Conservatori di musi... Accademia di arte drammatica con annessa sc... di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografi... Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazion... delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed a... assegni contemplati dalle leggi organiche - Retri... zioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti... qualunque specie; compensi e indennità a mae... d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non ... ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 19... n. 180
135	Premi di operosità e di rendimento al personale ... di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbra... 1941, n. 180
136	Indennità di missione al personale non di ruolo, ... sunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 18...
137	Indennità alle commissioni per gli esami di idone... promozione, maturità e licenza negli istituti di is... zione artistica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TOLI ninazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ateriale bibliografico raro e di ze necessarie ad impedire il ierale stesso - Spese e ince- duzioni fotografiche di cimeli di pregio. Espropriazioni, a nteriale bibliografico prezioso parte del Governo del diritto 'art. 31 della legge 1° giugno tto di acquisto della cosa de- one, giusta l'art. 39 della legge	370.000 —
on governative - Assegno per « Rivista zoologica » e per la e zoologica (Acquario) di Na- iblioteca nazionale Braidense di corrispondente alla rendita del	500.000 —
ti a biblioteche popolari e ad l'incremento delle biblioteche del libro - Spese per i corsi di sonale addetto alle biblioteche	80.000 —
ed ai Corpi scientifici e lette- Enti culturali - Deputazioni e a - Consiglio Nazionale delle renti ai fini dei detti Istituti	2.082.000 —
Giunta centrale per gli studi to per la storia del Risorgi- funzionamento del museo cen- del Regio Istituto italiano per la annessa, del Regio istituto ellenico e scuola annessa, del italiano per l'età moderna e a annessa e del Regio istituto a	1.540.000 —
stituto di studi garibaldini in o 1939, n. 368)	*per memoria*
eale Accademia d'Italia .	*per memoria*
ccademia d'Italia per la esecu- rafici (R. decreto-legge 3 feb- rtito nella legge 2 aprile 1936, ...	*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
130	Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 399, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 17 agosto 1941, n. 968; R. decreto 27 aprile 1942, n. 498) .	*per memoria*
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari . . .	120.000 —
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1157)	115.000 —
		17.839.000 —
	Spese per le arti	
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Accademia di arte drammatica con annessa scuola di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*) .	26.600.000 —
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	8.500.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	600.000 —
136	Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180 .	180.000 —
137	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	74.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
138	Accademie di belle arti e licei artistici Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali Spese per stampati, cancelleria e varie di ufficio Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	2.655.230 —
139	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di istrumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici - Stampa e spedizioni dei temi - Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30 000 —
140	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma con annessa scuola di danza - Retribuzioni per gli incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione della Regia Accademia e per gli incarichi di tutti gli insegnamenti della scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento - Borse di studio - Spese per il funzionamento dell'Accademia e della scuola di danza (R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2346 e legge 22 febbraio 1940, n. 165)	1.040.000 —
141	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 21 dicembre 1923, numero 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre di fatiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica	10.100.000 —
142	Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad Enti ed istituti musicali non governativi ed a società promotrici di arte musicale; per premi di incoraggiamento a cultori di discipline musicali ed artistiche; per concorsi a mostre di musica; per viaggi didattici di alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica; per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di paesi esteri	630.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
143	Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d' e per il loro collocamento; per aiuti e premi di coraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributo a mo esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad i zioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigil su esposizioni nel Regno e all'estero, sull'indu artistica e artigianato, sull'attività edilizia e degli tisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli a contemporanei; per spese per la istituzione e il zionamento dell'archivio biografico e iconogra dell'arte contemporanea; per spese per l'organi zione di concorsi per la progettazione e l'esecuz di opere d'arte
144	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comun associazioni per l'incremento e l'insegnamento belle arti e della musica
145	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunn condizione disagiata degli istituti d'istruzione stica
146	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle lerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Spese pe manutenzione e l'adattamento dei locali. - Acqu di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale sc ufficio ed artistico e di opere di notevole import archeologica ed artistica. - Spese per la loro con vazione
147	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d' di proprietà pubblica e privata. - Sussidi a mus pinacoteche non governative
148	Scavi. - Lavori di scavo, di sistemazione e di assic zione degli edifici e monumenti scoperti - Trasp restauro e provvisoria conservazione degli oggetti vati - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubbli zione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di o scientifiche. - Rilievi, piante, disegni. - Sussidi scavi non governativi
149	Spese per la scuola archeologica italiana in Aten spese inerenti agli studi e alla compilazione d carta archeologica d'Italia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OLI nazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...lei artistici - Conservatori ...uzione di locali - Spese per ...rie di ufficio - Acquisto e ...e del materiale artistico e ...al tini dei singoli istituti	2.055.230 —
...rta da musica, noleggi di ...ali, trasporti, provvista di ...i concorsi di assunzione di ...legi conservatori di musica ...Belle arti e dei Regi Licei ...ent dei temi - Retribuzioni ...anza agli esami dei detti ...	30 000 —
...mmatica in Roma con ...ribuzioni per gli incarichi ... e della recitazione della ... incarichi di tutti gli inse... ...anza e del relativo corso di ... studio - Spese per il fun... ... e della scuola di danza ...37, n. 1369, convertito nella ...38 e legge 22 febbraio 1950, ...	1.040.000 —
...unzi per istituzione e man... ...istituti d'arte e di istituti ...artistiche - Contributi ordi... ...mantenimento degli istituti ...abita prevalentemente ...ro della pubblica istruzione ...reto 31 dicembre 1923, n... ...rredamenti ed impianti - ...zione di insegnanti e di ...premi ad alunni, medaglie ...razzamenti a scuole pro... ...tituzioni di educazione te... ... prevalentemente artistica	10.100.600 —
...eatri e rappresentazioni ... e l'incremento dell'arte ...atografica; per aiuti ad ... governativi ed a società ...e; per premi di incorag... ...ne musicali ed artistiche; ...sica; per viaggi didattici ...demie di belle arti e dei ... per lo scambio di alunni ...stica con alunni di paesi ...	630.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
143	Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento; per aiuti e premi di incoraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributo a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigilanza su esposizioni nel Regno e all'estero, sull'industria artistica e artigianato, sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; per sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei; per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio biografico e iconografico dell'arte contemporanea; per spese per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte	680.000 —
144	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	207.000 —
145	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica	250.000 —
146	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali. - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica. - Spese per la loro conservazione	800.000 —
147	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata. - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	650.000 —
148	Scavi. - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche. - Rilievi, piante, disegni. - Sussidi per scavi non governativi	900.000 —
149	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi e alla compilazione della carta archeologica d'Italia	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
150	Monumenti. - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	389.000 —
151	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	2.650.000 —
152	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	1.100.000 —
153	Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico nazionale in Roma Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	100.000 —
154	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte dell'ottocento e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri Spese inerenti alle predette gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere	150.000 —
155	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (R. decreto 31 novembre 1938, n. 1844)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
156	Contributo a favore dell'Ente autonomo « triennale internazionale delle arti decorative striali moderne e dell'architettura moderna lano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 creti 14 gennaio 1935, n. 178, e 7 giugno
157	Fondo destinato alle spese per il funzionamento centrale del restauro presso il Ministero blica istruzione (art. 8, lettera a, della legge 1939, n. 1240) . . . . .
158	Quota del 29 per cento dei proventi dei restauri Regio istituto centrale del restauro per privati e di Enti diversi dallo Stato e dei eventuali da destinare alle spese per il mento e l'incremento dell'Istituto medesimo 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240) .
159	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti lerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Spesa si provvedeva con i proventi di cui alla legge 1875, n. 2554 . . . . .
160	Quota del 5 per cento del provento dei diritti nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e di antichità dello Stato, da assegnarsi alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 82 25 maggio 1936, n. 1216) . . . . .
161	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale spese per l'incremento di collezioni artistiche da sostenersi con la rendita del legato Hertz » . . . . .
162	Catalogo dei monumenti e delle opere d'arte, materiale scientifico sussidiario logo. - Regio gabinetto fotografico nazionale per la riproduzione fotografica di cose il relativo archivio . . . . .
163	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei lerie, negli scavi di antichità e nei monumenti pensi per indicazioni e rinvenimento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	...governative a monumenti; do... provenienti dal Fondo per il culto ... del Fondo di beneficenza e di ... Roma per chiese ed ex conventi ... per la manutenzione e conser... ti. - Assegno fisso per il mona... Milano	589.000 —
	...dono e conservazione dei monu... manutenzione e la custodia del ...ani e della tomba di Giuseppe ... Assegno per il sepolcreto della ...ppello - Spese per il Museo na... d'Angelo in Roma - Spese per la ...i monumenti, edifici e raccolte ...emoria di fatti patriottici o di	
	...zione, la manutenzione e la cu... centi parte della dotazione della ...manio dello Stato, ed assegnati ...blica istruzione, per il soggiorno ...ti delle Loro Maestà e dei Reali ...l pagamento dei canoni dovuti ...a Corte e delle spese per la ma... di Miramare	1.100.000 —
	...re dure in Firenze, Regia cal... binetto fotografico nazionale in ...tenzione e di adattamento dei ...vorazione delle pietre dure, per ...a calcografia e per la loro ripro...	100.000 —
	...a moderna in Roma - Mante... dei locali - Acquisti di opere ...pese per il loro collocamento - ...derna in Firenze - Contributo ...si in acquisti di opere d'arte ...stranieri - Spese inerenti alle ...camente biblioteche, alla con... delle opere	150.000 —
	...l'Ente autonomo « La Biennale ...internazionale d'arte » per l'or... manifestazioni (R. decreto-11 no...	*per memoria*
156	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 dei Regi decreti 14 gennaio 1935, n. 178, e 7 giugno 1938, n. 867)	*per memoria*
157	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero della pubblica istruzione (art. 8, lettera *a*, della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	250.000 —
158	Quota del 20 per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio Istituto centrale del restauro per conto dei privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (art. 7 e 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	*per memoria*
159	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed alle ed istituti dipendenti. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	1.590.000 —
160	Quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 825 e R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216)	*per memoria*
161	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	20.000 —
162	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, materiale scientifico sussidiario per il catalogo. - Regio gabinetto fotografico nazionale. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio	200.000 —
163	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti. - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte.	330.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
164	Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi stranieri e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. - Contributi dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1946, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - Visite medico fiscali al suddetto personale	9.000.000 —
165	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
166	Spese per fitti di locali di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggio degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	810.000 —
167	Spese per la manutenzione e il funzionamento di una autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma	*per memoria*
168	Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili colpite dal divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione delle cose e località di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese quelle per commissioni, missioni e sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e di rendimento (art. 16 della citata legge)	*per memoria*
		70.176.230 —
	Spese diverse	
169	Contributo governativo per il funzionamento della scuola dell'ordine elementare e del corso complementare di insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave «Caracciolo» radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	*per memoria*
170	Contributo all'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
171	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
172	Spese per il funzionamento dell' scolastica comparata - Spese revisione, studi e lavori nell' Retribuzioni ad estranei all'A Stato e ad insegnanti per inc di legislazione scolastica - Inc dusto di pubblicazioni ed abbo la biblioteca di legislazione sco gatura e spese varie per la co mento del materiale della bibl questo di schedari legislativi e per la pubblicazione del Bollet lastica comparata, di monogra strativi dell'ordinamento scola
173	Borse di studio costituite con l'a «Cesare Tarabini»
174	Assegnazione corrispondente alle agli eventuali contributi di cu d), *f*) e all'ultimo comma del legge 30 settembre 1938, n. 17 1° gennaio 1939, n. 288, destina noma della cinematografia scola
175	Sussidi in caso di parto o di al alle impiegate non di ruolo d Regi istituti d'istruzione di ge ticolo 29, lettera *c*) del R. decre n. 1852, convertito con modifica maio 1939, n. 1
176	Retribuzioni e compensi per le e Contributi e sussidi per rinnovo degli impianti - Spese varie p il funzionamento delle esercita tributi per i corsi di addestra accertamenti e studi sul lavo 11 febbraio 1941, n. 183
	TITOLO II. — Spesa
	CATEGORIA I. — *Spes*
	Spese gener
177	Assegni di disponibilità e magg qualsiasi denominazione (*Spes*
178	Retribuzioni al personale con co l'Amministrazione centrale e p luti dipendenti dal Ministero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
enità ed assegnità di famiglia ai generali, custodi straordinari e giardei monumenti, musei, gallerie e Contributi dello Stato per il trata- al personale salariato ai sensi dicembre 1938, n. 1846 convertito 1939, n. 739 - Visite medico fiscali	9.000.000 —
ne agli aventi diritto di tasse di anea degli oggetti di antichità e reimportazione	*per memoria*
ili, di ufficio e di cancelleria, per zioni di mobili e suppellettili, di ergio degli uffici ed istituti dipen- razione delle armi (esclusi gli isti- mica)	810.000 —
nzione e il funzionamento di una ervizi tecnici demandati alle Regie monumenti, alle antichità e galle-	*per memoria*
ai proprietari di aree fabbricabili asciuto di costruzione e spese ine- delle cose e località di cui all'ar- 23 giugno 1939, n. 1497, compresa sioni, missioni e sopraluoghi ed operosità e di rendimento (art. 16	*per memoria*
	70.176.230 —
Spese diverse	
vo per il funzionamento della scuola tare e del corso complementare di fessionale marittimo già a bordo cuola » radiata dai ruoli del Regio lla legge 13 luglio 1911, n. 724)	*per memoria*
nazionale per l'insegnamento medio vigilanza e il controllo sulle scuole rali straniere	25.000 —
ne e pubblicazione di statistiche con- dipendenti dal Ministero della pub-	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
172	Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione scolastica comparata - Spese per traduzioni e loro revisione, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio - Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di legislazione scolastica - Inchieste all'estero - Acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata, rilegatura e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima - Acquisto di schedari legislativi e bibliografici - Spese per la pubblicazione del Bollettino di legislazione scolastica comparata, di monografie e di opuscoli illustrativi dell'ordinamento scolastico italiano	250.000 —
173	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	*per memoria*
174	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1730, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, destinati alla Cinecitta autonoma della cinematografia scolastica	*per memoria*
175	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (articolo 3, lettera *c*) del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1)	180.000 —
176	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi per rinnovo e manutenzione attrezzature degli impianti - Spese varie per fitto di terreni per il funzionamento delle esercitazioni medesime - Contributi per i corsi di addestramento al lavoro e per accertamenti e stati sul lavoro delle scuole (legge 11 febbraio 1944, n. 183)	6.000.000 —
		6.455.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali.	
177	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	8.500 —
178	Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
179	Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni *(Spese fisse)*	19.000.000 —
180	Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	120.000.000 —
181	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggi del personale o indennità d'alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	50.000 —
181 *bis*	Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra	2.000.000 —
181 *ter*	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	500.000 —
		141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	
182	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1921 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	250.000 —
		250.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	
183	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero annesso all'Istituto «Suor Orsola Benincasa» in Napoli	7.650 —
184	Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione	60.000 —
		67.650 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica
185	Contributo dello Stato al Consorzio per l'istituto tecnico industriale di Terni e Regia scuola per le spese di costruzione dell'edificio sede del predetto R. Istituto con annessa tecnica industriale e R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale in sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940,
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine universitario
186	Assegnazione straordinaria per acquisto di per lavori riguardanti gli Osservatori e gli altri Istituti universitari con ordinam
186 *bis*	Contributo straordinario all'Amministrazione di Sassari per il mantenimento della Regia Università (ultima delle dieci rate dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.
187	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 n. 226, per integrare i bilanci delle Regie e dei Regi Istituti universitari
187 *bis*	Somma da corrispondere alle Università tenuti universitari in corrispettivo delle tasse non riscosse per effetto della cessa agli studenti appartenenti a famiglie ai sensi della legge 29 marzo 1940, n. 224
	Spese per le accademie e le bibli
188	Assegnazione per la pubblicazione degli disegni di Leonardo da Vinci
189	Contributi straordinari per il funzionamen demie
190	Contributo dello Stato nelle spese per la della edizione nazionale dei classici gr

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...minazione	
...onale non di ruolo in servizio ... esclusi quelli dell'ordine ... disposizioni del decreto Luogotenenziale 8, n. 1314, e successive modi- ...	19.000.000 —
...provvidenze a favore del personale ... offese nemiche (R. decreto- ... n 1488)	120.000.000 —
...so di alloggi del personale ... durante la permanenza dell'Amministrazione fuori della sede normale	50.000 —
...o di uffici e fitto di locali in ... di guerra	2.000.000 —
...addetto alle squadre di primo ... soccorso antiaereo degli uffici ...	500.000 —
	141.618.500 —
...e dell'ordine elementare	
...ll'Amministrazione della Cassa ... degli istituti di previdenza per ...sioni a favore dei maestri ele... ...gnole austro-ungarico; in corso ...a parte delle pensioni liquidate ...mente al personale stesso, in ... servizio utile presunto fino al ...	250.000 —
	250.000 —
...stituti di educazione	
...gnitario parificato di magi... ...rio « Suor Orsola Benincasa » ...	7.650 —
...ri negli istituti di educazione	60.000 —
	67.650 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'istruzione tecnica	
185	Contributo dello Stato al Consorzio per il R. Istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse per le spese di costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del predetto R. Istituto con annesse R. Scuola tecnica industriale e R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (quinta delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 712) . .	*per memoria*
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine universitario	
186	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti universitari con ordinamento speciale	88.000 —
186 *bis*	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49) .	*per memoria*
187	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 226, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari .	*per memoria*
187 *bis*	Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 224 . . .	*per memoria*
		88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	
188	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	30.000 —
189	Contributi straordinari per il funzionamento delle accademie	*per memoria*
190	Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione della edizione nazionale dei classici greci e latini .	30.000 —
		60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per le arti	
191	Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 641 (*Spese fisse*)	130.000 —
192	Assegnazione straordinaria per il riordinamento e l'incremento delle collezioni del Gabinetto nazionale delle Stampe in Roma (quarta delle cinque rate previste nell'art. 12 della legge 24 novembre 1941, n. 1286)	*per memoria*
193	Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo degli Regi istituti di antichità e di arte, nonchè del personale di ruolo delle biblioteche governative e delle soprintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile ed immobile e del materiale raro e di pregio delle biblioteche governative e non governative (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	410.000 —
194	Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico e bibliografico, dei materiali degli istituti, scuole ed edifici dipendenti, nonchè dei relativi edifici del palazzo del Ministero (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 709)	5.000.000 —
195	Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle Soprintendenze, musei e gallerie, biblioteche e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili	22.000.000 —
196	Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (precedentemente ricoverate in depositi) nei musei, gallerie e chiese cui esse appartengono. Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica	8.500.000 —
		36.040.000 —
	Spese diverse	
197	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni per effetto del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000 concesso dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2227 (17ª delle 25 annualità)	1.568.382,40

Num.	CAPITOLI — Denominazione
198	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di S effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. vertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, zione del mutuo di L. 20.000.000, concesso stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-leg tembre 1931, n. 1215, convertito nella legge bre 1931, n. 1584 (14ª delle 20 annualità)
199	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estin mutuo di L. 20.000.000 concesso dal Banco sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 nove n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 19 (8ª delle 20 annualità)
200	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Roma per la costruzione e l'arredamento dell'Istituto di bonifica umana ed ortogen razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 ma n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 19 (7ª delle 30 annualità)
201	Contributo dello Stato a favore della Cinetec per la cinematografia scolastica (6ª delle di cui all'art. 2, lettera *e*) del R. decreto-legge bre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gen n. 288)
202	Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavo per impianto di gabinetti di lavoro e di b archivio fornite di fotografie, diagrammi e occorre ad illustrare l'organizzazione del l desimo e dei suoi risultati (5ª delle 8 rate legge 11 febbraio 1941, n. 183)
202 bis	Saldo degli impegni riguardanti le spese de previsione degli esercizi finanziari anteriori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...se per le arti	
...ei assegni vari dovuti al personale ...della Real Casa passato in ser... collocato nei ruoli transitori spe... amministrazione della pubblica istru... R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 . . .	130.000 —
...ziaria per il riordinamento e l'in... doni del Gabinetto nazionale delle ...grafia delle cinque rate previste ...ge 24 novembre 1941, n. 1286)	*per memoria*
...le missioni da compiersi dal per... ...son di ruolo dei Regi Istituti di ... nonché del personale di ruolo ...vernative e delle soprintendenze ...a salvaguardia del patrimonio ar... ...ico nazionale mobile ed immobile ...o e di pregio delle biblioteche go... ...vernative (R. decreto-legge 26 lu... .	410.000 —
...ziaria per spese relative alla pro... ...opere d'interesse artistico e biblio... ...degli istituti, scuole ed edifici ...dei relativi edifici del palazzo del ...to-legge 26 luglio 1943, n. 709) .	5.000.000 —
...di danni in dipendenza di offese ...bili ed immobili di interesse arti... ...o o bibliografico, a uffici e locali ...ec., musei e gallerie, biblioteche e ...scuole d'arte e di musica e loro ...	22.000.000 —
...to ed il ricollocamento di opere ...le bibliografico (presentemente ri... ...ti nei musei, gallerie e chiese cui ...Trasporto di libri e materiale di... ...a scuole d'arte e di musica . .	8.500.000 —
	36.040.000 —
Spese diverse	
...l'Istituto nazionale delle assicura... ...R. decreto-legge 28 settembre 1934, ...alla legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ...mutuo di L. 20.000.000 concesso dal... ...ai sensi dell'art. 5 del R. decreto ...227 (17ª delle 25 annualità) . .	1.508.382,40

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
198	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, per effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1654, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000, concesso dal Monte stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1585 (14ª delle 20 annualità) . . .	1.873.091,2
199	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2365 (8ª delle 20 annualità)	1.585.277,71
200	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1133, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 (7ª delle 30 annualità)	229.353 —
201	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (6ª delle dieci rate di cui all'art. 2, lettera c) del R. decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288)	*per memoria*
202	Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per impianto di gabinetti di lavoro e di biblioteche-archivio fornite di fotografie, diagrammi e di quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro medesimo e dei suoi risultati (5ª delle 8 rate di cui alla legge 11 febbraio 1941, n. 183) . .	2.200.000 —
202 bis	Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45	210.000 —
		7.606.106,34

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive*	
	Spese generali	43.339.700 —
	Debito vitalizio	78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	1.433.347.000 —
	Spese per le scuole rurali	2.400.000 —
	Spese per la scuola media	135.982.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	168.480.900 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	14.000 —
	Spese per gli Istituti di educazione	20.130.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	1.997.500 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	281.544.500 —
	Spese per le università e per gli Istituti dell'ordine universitario	97.382.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	17.839.000 —
	Spese per le arti	70.170.230 —
	Spese diverse	8.455.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2.358.401.830 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per le scuole dell'ordine elementare
	Spese per gli Istituti di educazione
	Spese per l'istruzione tecnica
	Spese per le università e per gli istituti di versitario
	Spese per le accademie e le biblioteche
	Spese per le arti
	Spese diverse
	Totale del titolo II (parte
	Totale delle spese ordinarie e
	RIASSUNTO PER CATEGO
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive* (parte ordinaria)

Il Ministro per l'
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
O PER TITOLI	
— Spesa ordinaria	
— *Spese effettive*	
. . . . .	43.330.700 —
. . . . .	78.823.000 —
dirati agli studi e per le scuole	1.423.317.000 —
. . . . .	2.400.000 —
dia	135.982.000 —
esica, scientifica e magistrale .	138.480.900 —
sica e giovanile	14.000 —
educazione	20.130.000 —
sordomuti e dei ciechi . .	1.097.500 —
nica e per l'istruzione secon- rofessionale	281.544.500 —
per gli Istituti dell'ordine uni-	97.882.000 —
e le biblioteche	17.839.000 —
. . . . .	70.170.230 —
. . . . .	6.455.000 —
rima della parte ordinaria .	2.358.401.830 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare . . .	250.000 —
	Spese per gli Istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione tecnica	—
	Spese per le università e per gli istituti dell'ordine universitario	88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	60.000 —
	Spese per le arti	36.040.000 —
	Spese diverse	7.606.106,34
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	185.730.256,34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.544.132.086,34
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	2.544.132.086,34

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma, piazza Barberini n. 21 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 41 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma, corso Trieste, n. 19 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio, n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma, piazza Barberini n. 21 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 41 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(575)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma, corso Trieste, n. 19 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio, n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1942, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Francesco Dottore;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Dottore, l'avvocato Attilio Fortunato di Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ciro Superiore (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 14 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

1. — Le domande delle aziende interessate alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre le complete indicazioni dell'azienda (nominativo, caratteristiche, zona servita, numero degli utenti, struttura finanziaria, nomi degli amministratori responsabili, natura e provenienza della produzione, entità globale annua della fornitura e indicazioni analoghe per le aziende di trasporto), una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle varie voci nonchè quello preventivo per l'anno cui si riferisce la domanda, ed infine l'aumento percentuale che si richiede sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto dei prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942 con una copia delle condizioni generali delle tariffe.

Le aziende dovranno fornire qualunque altra indicazione che sia ritenuta necessaria.

2. — Le domande vanno presentate al prefetto presidente del Comitato provinciale dei prezzi, qualora l'azienda svolga la propria attività in una sola provincia, e salvo quanto disposto al successivo n. 3 per le aziende che svolgono la loro attività in più provincie.

3. — Le domande presentate al Comitato provinciale dei prezzi saranno rispettivamente istruite dagli Uffici del genio civile in collaborazione con gli Uffici dell'industria e commercio per la revisione delle tariffe del gas, luce ed acqua; dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in collaborazione con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, per la revisione delle tariffe dei trasporti. I Comitati provinciali potranno anche avvalersi degli Uffici tecnici dei comuni interessati.

4. — Per l'esame delle domande la composizione dei Comitati provinciali dei prezzi sarà completata, a seconda dei casi, con l'aggiunta di un rappresentante del locale Ufficio del genio civile o di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. — Le domande di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, saranno inviate, dopo l'esame di merito, al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

6. — Nella determinazione dell'aumento delle tariffe sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, escludendo:

a) i dividendi od altre rimunerazioni al capitale sociale;
b) le quote di ammortamento finanziario;
c) gli aumenti per gli emolumenti al Consiglio di amministrazione;
d) i danni di guerra.

7. — In relazione alle disposizioni di cui sopra, i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura *non superiore* a quella appresso indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 100 %;
gas: aumento del 300 %;
energia elettrica: aumento del 150 %;
trasporti urbani in concessione: aumento del 300 %.

8. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno trasmettere le domande, con le relative documentazioni e proposte, al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmesse per il controllo e il coordinamento, le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la dimostrazione dei conteggi eseguiti.

9. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e quelle del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura dei Ministeri competenti.

10. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitato a periodi di fatturazione non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

11. — La fatturazione delle forniture dovrà avvenire applicando i prezzi a suo tempo bloccati con l'aggiunta a parte dell'aumento consentito.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divergano esecutive con ordinanza del Governo Alleato.

(573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ciró Superiore (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 14 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

1. — Le domande delle aziende interessate alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre le complete indicazioni dell'azienda (nominativo, caratteristiche, zona servita, numero degli utenti, struttura finanziaria, nomi degli amministratori responsabili, natura e provenienza della produzione, entità globale annua della fornitura e indicazioni analoghe per le aziende di trasporto), una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle varie voci nonchè quello preventivo per l'anno cui si riferisce la domanda, ed infine l'aumento percentuale che si richiede sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto dei prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942 con una copia delle condizioni generali delle tariffe.

Le aziende dovranno fornire qualunque altra indicazione che sia ritenuta necessaria.

2. — Le domande vanno presentate al prefetto presidente del Comitato provinciale dei prezzi, qualora l'azienda svolga la propria attività in una sola provincia, e salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Negli altri casi, le domande vanno presentate:

a) per la revisione delle tariffe dell'acqua, gas ed energia elettrica: al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

b) per la revisione delle tariffe dei trasporti: al Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed al Ministero dei trasporti;

c) per la revisione delle tariffe dei telefoni e della radio: al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. — Le domande di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, saranno inviate, dopo l'esame di merito, al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

4. — Nella determinazione dell'aumento delle tariffe sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, escludendo:

a) i dividendi od altre rimunerazioni al capitale sociale;

b) le quote di ammortamento finanziario;

c) gli aumenti per gli emolumenti al Consiglio di amministrazione;

d) i danni di guerra.

5. — In relazione alle disposizioni di cui sopra, i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura *non superiore* a quella appresso indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 100 %;
gas: aumento del 300 %;
energia elettrica: aumento del 150 %;
trasporti urbani in concessione: aumento del 300 %.

6. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno trasmettere le domande, con le relative documentazioni e proposte, al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmesse per il controllo e il coordinamento le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la dimostrazione dei conteggi eseguiti.

7. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e quelle del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura dei Ministeri competenti.

8. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitato a periodi di fatturazione non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

9. — La fatturazione delle forniture dovrà avvenire applicando i prezzi a suo tempo bloccati con l'aggiunta a parte dell'aumento consentito.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Alleato.

(573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 13 del 16 aprile 1945, ha stabilito con decorrenza immediata i seguenti prezzi della colla per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggi del compratore:

a) colla quadri normali taglio non chiarificata, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . L. 165 al Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) colla quadri normali chiarificata tipo extra, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . L. 175 al Kg

c) colla quadri speciali tagliata, viscosità 60, potere gelatinante 65/75 . . . . . » 180 »

d) colla quadri speciali, versata su vetro, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 200 »

e) colla lunetta stesso tipo della quadri normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . » 175 »

f) colla a lastrine (tagliate), viscosità 60, potere gelatinante 60/75 . . . . . » 185 »

g) colle opache in lastrine (tagliate), viscosità 60, potere gelatinante 65/75 . . . . . » 195 »

h) colle in lastrine tagliate di alto spessore, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/125 . » 230 »

i) colle in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 70/75, potere gelatinante 130/150 » 230 »

l) colle speciali per chiarificazione fini in quadretti e dischetti . . . . . » 245 »

m) colle d'ossa in scaglie, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 185 »

n) colle d'ossa macinate standard, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 165 »

o) colla d'ossa macinata finemente, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

p) colla in pasta per appretti titolo 38/40 per cento e colla lastrina bianca . . . . . » 245 »

q) colla in bastoni normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

r) colla bastoni speciali, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/120 . . . . . » 210 »

Per i rottami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti di L. 15 al kg.

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista.

Sui detti prezzi è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg. per le vendite del prodotto al dettagliante e di L. 10 al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'ossa per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 60 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 14 del 18 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

b) minerale di zolfo macinato titolo 30/33 %, L. 230 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

c) minerale di zolfo macinato titolo 25/29 %, L. 275 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

d) zolfo greggio macinato e ventilato, L. 835 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto; zolfo greggio macinato e ventilato, L. 1000 al q.le, franco stabilimento Aurelia su mezzo di trasporto;

e) zolfo doppio raffinato in pani, L. 900 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

f) zolfo raffinato ventilato finezza 60/65%, L. 1130 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

g) zolfo ventilato marca rossa S.A.I.M., L. 1060 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 120 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 5 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a., il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 1° gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, compreso *il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 5340 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della tearineria è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consegna prevista con la presente circolare riguardante l'*imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI FILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società manifatture cotoniere meridionali con la partita di 130 mila chili di cotone solo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della merce:

filato cotone America titolo 24/36, L. 303,59 al kg.;
filato cotone America titolo 32, L. 266,41 al kg.;
filato cotone America titolo 40, L. 360,39 al kg.;
tela lenzuola: ordito titolo 24 (fili 33), trama titolo 26 (inserzioni 31), grammi 185 al metro quadro compreso ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) colla a lastrine (taglie), viscosità 60, potere gelatinante 60/75 . . . . . » 185 »

g) colle opache in lastrine (taglie), viscosità 60, potere gelatinante 65/75 . . . . . » 195 »

h) colle in lastrine taglie di alto spessore, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/125 . » 220 »

i) colle in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 70/75, potere gelatinante 120/150 » 230 »

l) colle speciali per chiarificazione fini in quadretti e dischetti . . . . . » 245 »

m) colle d'ossa in scaglie, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 185 »

n) colle d'ossa macinate standard, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 165 »

o) colla d'ossa macinata finemente, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

p) colla in pasta per appretti titolo 38/40 per cento e colla lastrina bianca . . . . . » 245 »

q) colla in bastoni normali, viscosità 60, potere gelatinante 80 . . . . . » 199 »

r) colla bastoni speciali, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/120 . . . . . » 210 »

Per i rotami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti in L. 15 al kg.

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista.

Sui detti prezzi è consentita una maggiorazione di L. 2 al kg. per le vendite del prodotto al dettagliante e di L. 10 al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'ossa per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 60 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 14 del 18 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 9 del 30 marzo u. s., per la campagna in corso sono stati fissati i seguenti prezzi:

1. — Prezzi di vendita al produttore:

a) zolfo grezzo fuso (produzione del Continente), L. 567 al q.le, per merce resa ai porti di Rimini, Ancona, Torre Annunziata, Crotone. Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo dovrà essere ridotto dell'ammontare della spesa di trasporto ferroviario dalla miniera al porto;

b) zolfo doppio raffinato in pani, L. 980 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

b) zolfo raffinato ventilato Gnezza 60/65, L. 1230 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

g) zolfo ventilato marca rossa SAIM., L. 1060 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 120 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 5 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a. il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 1° gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, compreso *il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 5300 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consegna prevista con la presente circolare riguardante *l'imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI FILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società manifatture cotoniere meridionali con la partita di 130 mila balle di cotone solo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della merce:

filato cotone America titolo 24/26, L. 261,50 al kg.;
filato cotone America titolo 32, L. 267,47 al kg.;
filato cotone America titolo 40, L. 309,35 al kg.;
tela lenzuola: ordito titolo 24 (fili 33), trama titolo 26 (inserzioni 31), grammi 185 al metro quadro compreso apprêto, altezza del tessuto cm. 80, L. 68,68 al mt.;
madapolan: ordito titolo 33 (fili 38), trama titolo 31 (inserzioni 29), grammi 137 al metro quadro compreso apprêto, altezza cm. 80, L. 66,15 al mt.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(587)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 aprile 1945 - N. 91

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 42 del 7 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(589)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 44 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(591)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % (15 febbraio 1949)	95,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	87,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,99
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(589)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 11 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(591)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 26 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841 . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.
Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 525

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «Libreria Barberini» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni «Casa editrice il Tritone» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Diemo» con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio) . . . . Pag. 542

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa . . . . . Pag. 542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841 . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.
Varizioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . Pag. 526

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 527

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «Libreria Barberini» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni «Casa editrice il Tritone» con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana «Diemo» con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio) . . . . Pag. 542

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa . . . . . Pag. 542
Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone . . Pag. 543

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 544

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 14 giugno 1896, capo meccanico di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 40196;

Benecchi Dino di Luigi e di Zivert Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 15 gennaio 1920, sergente cannoniere T., matricola 44838;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 2 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matricola 94079. — (*Determinazione del 25 settembre 1944*).

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 39121;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mazza Concetta, nato a Canicattini B. (Siracusa) il 26 settembre 1915, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5005;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1916, 2° capo cannoniere S.T., matricola 36963;

Gravellone Antonio di Luigi e fu Bravi Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41529;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 37889;

Pioli Aldo di Lorenzo e di Gaspelli Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 14 novembre 1918, 3° capo cannoniere P.S., matricola 41366;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesca, nato a Cursi (Lecce) il 9 aprile 1921, sergente S.D.T., matricola 43496;

Gareggio Danilo di Arturo e di Sinigallia Apollonia, nato a Galzignano (Padova) il 3 dicembre 1919, sergente S.D.T., matricola 51738;

Ferranti Giuseppe di Torello e di Pannunzi Lorenzina, nato a Papigno (Terni) il 1° aprile 1917, sergente cannoniere armiere, matricola 38541;

Pedemonte Agostino di Michelangelo e di Melano Severina, nato a Tassarolo (Alessandria) il 25 dicembre 1919, sottocapo fuochista O., matricola 89455;

Vinci Concetto di Giuseppe e di Salemi Vincenza, nato a Siracusa il 20 ottobre 1918, S.C. S.D.T., matricola 73668;

Colombo Ottavio di Pietro e di Tapella Maria, nato a Banzano di Basto (Verona) il 19 marzo 1926, fuochista O., matricola 9981. — (*Determinazione del 28 settembre 1944*).

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Rastrepano Luisa, nato a Bari il 19 maggio 1915, 2° capo R.T., matricola 32782;

Fermo Luigi di Giuseppe e di Cirillo Elvira, nato a Galatina (Lecce) il 28 gennaio 1920, sottocuoco, matr. 26[illegible];

Lamacchia Saverio di Matteo e di Miscea Maria, nato a Bari il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 3[illegible];

Cinquepalmi Antonio di Pasquale e di De Mattia Rosa, nato a Torre a Mare (Bari) il 1° gennaio 1918, sotto nocchiere, matricola 61697;

Zembelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 2 novembre 1919, cannoniere O., matricola 98552;

Cafagna Angelo di Pasquale e di Baluisi Maria, nato a Barletta (Bari) il 30 settembre 1920 fuochista O., matricola 1347;

Paparella Vito di Raffaele e di Venusta Anna, nato a Ruvo (Bari) il 24 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1174;

Rapagnetta Camillo di Fioravante e di Ghiusante Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 24 ottobre 1920, fuochista O., matricola 2144;

Di Marzo Gennaro di Belgiro e di Morzilla Marina, nato ad Arienzo San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 70930;

Lisco Nicola di Gaetano e di Godo Giuseppina, nato a Trani (Bari) il 28 settembre 1919, fuochista A., matricola 95736;

Papapicco Nicola di Domenico e di Costanza Mineccia, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1200. — (*Determinazione del 30 settembre 1944*).

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Correale Michela, nato a Ottaviano (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Scrubu Gelasia, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 5334;

Paturzo Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12469.

Ghelli Angelo fu Gioacchino e fu Bellaganiba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1909, capo M.N. di 3ª classe, matricola 6583;

Di Martino Carlo di Catello e di Vingiano Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 2ª classe, matricola 36134;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Ida, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911, capo segnalatore di 3ª classe, matricola 23739.

Rondelli Danilo di Silvio e di Caviazza Italia, nato a Castelgiorgio (Mantova) il 15 maggio 1917, 2° capo M.N., matricola 37622;

Piccini Giovanni fu Tommaso e di Piccini Domenica, nato a Pola il 22 settembre 1920, nocchiere, matricola 7684;

Nodari Benedetto di Angelo e di Veronesi Sofia, nato a Malcesine il 22 ottobre 1920, fuochista A., matricola 38817;

Mignonetti Giovanni di Celestino e di Giusto Candida, nato a Varazze il 16 dicembre 1920, fuochista M.N., matricola 31491. — (*Determinazione del 1° ottobre 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 14 giugno 1896, capo meccanico di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 40126;

Benecchi Dino di Luigi e di Zivert Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 15 gennaio 1920, sergente cannoniere T., matricola 44888;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 2 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matricola 94073. — (*Determinazione del 25 settembre 1944*)

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 39121;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mazza Concetta, nato a Canicattini B. (Siracusa) il 26 settembre 1915, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5065;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1916, 2° capo cannoniere S.T., matricola 36863;

Gravellone Antonio di Luigi e fu Bravi Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41529;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 3388;

Pioli Alda di Lorenzo e di Uaspelli Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 14 novembre 1918, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41396;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesca, nato a Cursi (Lecce) il 9 aprile 1921, sergente S.D.T., matricola 43496;

Garoggio Danilo di Arturo e di Sinigallia Apollonia, nato a Galzignano (Padova) il 3 dicembre 1919, sergente S.D.T., matricola 51738;

Ferranti Giuseppe di Torello e di Pammnzi Lorenzina, nato a Papigno (Terni) il 1° aprile 1917, sergente cannoniere armiere, matricola 36541;

Seccia Cosimo fu Giuseppe e di Tupporotundo Francesca, nato a Barletta (Bari) il 29 maggio 1918, sergente cannoniere armiere, matricola 43069;

Mandetta Francesco di Matteo e di Miano Filomena, nato ad Agropoli (Salerno) l'11 agosto 1921, sergente S.D.T., matricola 48542. — *Determinazione del 27 settembre 1944*).

Altobelli Vincenzo di Pasquale e di Pacifico Clotilde, nato a Piedimonte d'Alife il 18 giugno 1913, capo elettricista di 2ª classe, matricola 28143;

Mazzagatti Antonio di Nicola e di Terrizi Petracilla, nato a San Pier Niceto (Messina) il 24 aprile 1919, sergente elettricista, matricola 48547;

Lamacchia Saverio di Matteo e di Misceo Maria, nato a Bari il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 9007;

Cinquepalmi Antonio di Pasquale e di De Mattia Rosa, nato a Torre a Mare (Bari) il 1° gennaio 1918, sotto nocchiere, matricola 61697;

Zembelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 9 novembre 1919, cannoniere O., matricola 98459;

Cafagna Angelo di Pasquale e di Daluisi Maria, nato a Barletta (Bari) il 30 settembre 1920 fuochista O., matricola 1347;

Paparella Vito di Raffaele e di Venusta Anna, nato a Ruvo (Bari) il 24 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1174;

Rapagnetta Camillo di Fioravante e di Giansante Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 24 ottobre 1920, fuochista O., matricola 2144;

Di Marzo Gennaro di Belgiro e di Morgilla Marina, nato ad Arienzo San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 76490;

Lisco Nicola di Gaetano e di Godo Giuseppina, nato a Trani (Bari) il 28 settembre 1919, fuochista A., matricola 95734;

Papapicco Nicola di Domenico e di Costanza Mineccia, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1200. — (*Determinazione del 30 settembre 1944*).

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Correale Michela, nato a Ottaviano (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Scriba Gelasia, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 5334;

Paturzo Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12409;

Ghelli Angelo fu Gioacchino e fu Bellagamba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1909, capo M.N. di 3ª classe, matricola 6583;

Di Martino Carlo di Catello e di Vingiano Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matricola 36434;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Lea, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911, capo segnalatore di 3ª classe, matricola 23739.

Rondelli Danilo di Silvio e di Cavazza Italia, nato a Castelbaldo (Mantova) il 15 maggio 1917, 2° capo M.N., matricola 37643;

Piccini Giovanni fu Tommaso e di Piccini Domenica, nato a Pola il 22 settembre 1899, nocchiere, matricola 7684;

Nadori Benedetto di Angelo e di Veronesi Sofia, nato a Malcesine il 22 ottobre 1920, fuochista N., matricola 2887;

Mignonelli Giovanni di Celestino e di Ginero Candida, nato a Varazze il 16 dicembre 1920, fuochista M.N., matricola 21494. — (*Determinazione del 1° ottobre 1944*)

Caroli Orazio di Francesco e fu D'Errico Angela, nato a Cisternino il 29 agosto 1909, capo elettricista di 3ª classe, matricola 12936;

Coreaglia Gino fu Alfredo e di Cuni Teresa, nato a Pozzuolo (Lecce) il 13 giugno 1922, sergente cannoniere P.S., matricola 51352;

Ciceri Camillo di Luigi e di Guarinone Antonia, nato a Castel San Giovanni il 1° marzo 1920, sergente meccanico, matricola 39671;

Roncironi Luigi di Federico e di Verga Angela, nato a Sesto di Fino Mornasco il 18 giugno 1920, sottocapo fuochista O., matricola 36675;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Malagodi Elio di Umberto e di Casaroli Gaetana, nato a Bologna il 29 maggio 1920, sottocapo R.T., matricola 52479;

Marasco Francesco di Pasquale e di Cirotti Anna, nato a Chieti il 16 giugno 1922, sottocapo R.T., matricola 52480;

Aurioso Gennaro di Ciro e di Massarola Anna, nato a Napoli il 20 giugno 1920, mare s.v., matricola 11393;

Pricoco Giovanni di Crispino e di Branco Giuseppina, nato a Catania il 24 luglio 1920, cannoniere armiere, matricola 3986,

Scarnigna Ampelio di Battista e di Samogizio Angelina, nato a Latisana il 7 gennaio 1921, fuochista O., matricola 45308;

Massaretti Angelo di Emilio e di Pettoni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fuochista O., matricola 53583. — (*Determinazione del 5 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1 foglio n. 23.

(188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1373;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;
Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il magazziniere centrale è assistito da un impiegato distaccato dalla ragioneria dell'Azienda per il disimpegno delle funzioni di controllo.

Il magazziniere e il controllore sono nominati dal direttore dell'Azienda fra il personale a stipendio dell'Azienda stessa.

Art. 2.

Il magazziniere centrale e il controllore rispondono in solido della custodia dei materiali e delle operazioni eseguite. Essi tengono scritture in contraddittorio in relazione ai movimenti dei materiali.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;
Visto il R. decreto 30 novembre 1942, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nato a Latisana il 7 gennaio 1921, fuochista O., matricola 4538.

Massarelli Angelo di Emilio e di Pettoni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fuochista O., matricola 3583. — *(Determinazione del 5 ottobre 1944).*

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 234.

(188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici un Deposito centrale dei materiali, col compito di provvedere all'approvvigionamento e alla distribuzione dei materiali occorrenti agli uffici e alle stazioni amplificatrici.

Al Deposito centrale è preposto, con la qualifica di magazziniere centrale, un funzionario dell'Azienda, in solido della custodia dei materiali e delle operazioni eseguite. Essi tengono scritture in contraddittorio in relazione ai movimenti dei materiali.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CENTOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PELIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 17 penultimo ed ultimo comma, il limite di spesa annua per cui si provvede a mezzo di agenti vincolati con l'obbligazione personale è elevato a L. 15.000;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'art. 21 è sostituito col seguente:

« Art. 21. — L'autorizzazione ad eseguire spese in economia, interessanti il servizio postale, deve essere data dalla Direzione generale su proposta o relazione delle Direzioni provinciali, indirizzata al competente Servizio centrale.

Tuttavia le Direzioni sono autorizzate a provvedere di propria iniziativa, sino al limite massimo di L. 10.000 per quelle di prima classe e di L. 5000 per le altre, per le spese di carattere di assoluta urgenza.

L'autorizzazione ad eseguire in economia i lavori di costruzione e di grande manutenzione delle linee e reti telegrafiche e telefoniche deve risultare dalla approvazione, da parte della Direzione generale, di apposita perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera *b*), il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe, approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Uf-*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.

Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di nuovo catasto, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1718, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse Provincie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di propria iniziativa, sino al limite massimo di L. 10.000 per quelle di prima classe e di L. 5000 per le altre, per le spese di carattere di assoluta urgenza.

L'autorizzazione ad eseguire in economia i lavori di costruzione e di grande manutenzione delle linee e reti telegrafiche e telefoniche deve risultare dalla approvazione, da parte della Direzione generale, di apposita perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera *b*), il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe, approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 123. — PETIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di nuovo catasto, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1748, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse Provincie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 121. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.

Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;
Ritenuto che nell'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è compresa la strada statale n. 108 col percorso: « dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello (ora di Aiello Calabro) per Aiello e Grimaldi alla n. 19; e da questa presso Coraci per Cosenza alla 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati »;
Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi-strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale effettuandola per un primo tratto da Grimaldi a Maione;
Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento fra l'esistente tratto stazione Serra Aiello-Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi-Piano del Lago, anzichè mediante il tracciato suindicato;
Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Maione;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Maione della strada statale n. 108.

Art. 3.

L'indicazione del percorso e la numerazione della strada statale n. 108, quale risulta dall'elenco annesso alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, è variato come

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 219. — VENTURA

(571)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 386, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuto che nell'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è compresa la strada statale n. 108 col percorso: « dalla stazione ferroviaria di Serra Ajello (ora di Aiello Calabro) per Aiello e Grimaldi alla n. 19; e da questa presso Coraci per Colosimi alla 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati »;

Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi-strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale effettuandola per un primo tratto da Grimaldi a Maione;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento fra l'esistente tratto stazione Serra Aiello-Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi-Piano del Lago, anzichè mediante il tracciato suindicato;

Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Maione;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Maione della strada statale n. 108.

Art. 3.

L'indicazione del percorso e la numerazione della strada statale n. 108, quale risulta dall'elenco annesso alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, è variato come segue:

Strada n. 108: dalla stazione di Aiello Calabro per Grimaldi all'innesto sulla n. 19 a Piano del Lago;

Strada n. 108-bis: da Coraci per Colosimi al bivio Garga con la n. 107 presso San Giovanni in Fiore;

Strada n. 108-ter: dal bivio Palla Palla presso San Giovanni in Fiore con la n. 107 alla stazione di Cariati.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 386, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 454, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna:

Motopeschereccio *Addis Abeba*: dalle ore 0 del 19 gennaio 1945;

Piropeschereccio *Tre Fratelli*: dalle ore 24 del 4 ottobre 1943;

Motoveliero *Maria SS. Ausiliatrice*: dalle ore 24 del 18 gennaio 1944;

Motoveliero *Misa*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo *Santo Padre*: dalle ore 12 del 31 dicembre 1943;

Motoveliero *Francesco di Gregorio*: dalle ore 8 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Artiglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 21 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Gerlando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Araldo*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Ildebrando da Soana*: dalle ore 21 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 21 del 28 luglio 1943;

Motoscafo *N. 2*: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motobarca *Ancora*: dalle ore 10 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 285.

(558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 11, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 454, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio *Colombo*: dalle ore 24 del 16 aprile 1944;

Motopeschereccio *San Michele*: dalle ore 8 del 14 dicembre 1943;

Motopeschereccio *Ancaire*: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio *Franco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero *Dina*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo *Santo Padre*: dalle ore 12 del 31 dicembre 1943;

Motoveliero *Francesco di Gregorio*: dalle ore 8 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Artiglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 24 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Gerlando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Araldo*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Ildebrando da Soana*: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 24 del 28 luglio 1943;

Motoscafo *N. 2*: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motobarca *Aurora*: dalle ore 10 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 285.

(558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1945 relativo alla nomina del dott. Luigi Solidati Tiburzi a commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che ancora sussistono i motivi che diedero luogo alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi, nella carica di commissario dell'Istituto anzidetto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Renato Nucci, sostituto avvocato dello Stato di I^a classe, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello », in sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi che cessa dalla carica stessa.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 marzo 1945

BONOMI

(445)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1944-1945 concernente spese effettive per complessive L. 2.514.132.086,34 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 100. — LORGO

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
	Spese generali	
CAPO 1 — Spese ordinarie		
TITOLO 1 — Spese effettive		
RUBRICA 1 — Spese effettive		
	Spese generali	
1	Stipendio dell'Amministrazione centrale - Stipendi vari continuativi (*Spese fisse*)	30.060.000 —
2	Assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale - Assegni fissi al personale non di ruolo ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1931, n. 191	600.000 —
3	Indennità di missione per gli addetti al gabinetto presso l'Amministrazione centrale	100.000 —
4	Spese per la manutenzione e il funzionamento dei locali dell'Amministrazione centrale	180.000 —
5	Spese per i tirocinanti di Stato (*Spese obbligatorie*)	700.000 —
6	Spese per la provvista e rendimento agli impiegati ed agenti	2.000.000 —
7	Spese per ispezioni, missioni e congressi	3.300.000 —
8	Assegni a membri di Consigli, Giunte e Commissioni a carattere permanente o temporaneo	1.400.000 —
9	Trasferimento	1.450.000 —
10	Assegni ed indennità agli insegnanti in attività di servizio ed ex impiegati e ad ex insegnanti e famiglie	850.000 —
11	Pensioni	2.050.000 —
12	Contributi per assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	380.000 —
13	Premi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —
14	Compensi, rimborsi e assegni (*Spesa obbligatoria*)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(445)

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	30.000.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1931, n. 180, in servizio presso l'Amministrazione centrale	500.000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	160.000 —
4	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	180.000 —
5	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	2.000.000 —
7	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	3.300.000 —
8	Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	1.400.000 —
9	Indennità di trasferimento	1.450.000 —
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	850.000 —
11	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	2.050.000 —
12	Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	360.000 —
13	Spese per lito, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —

e triennale gestione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione;

de l'Istituto predetto, in sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi che essa dalla carica stessa.

Art. 2.

Il commissario esercita la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 marzo 1945

BONOMI

Decreto

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1944-1945 concernente spese effettive per complessive L. 2.541.132.086,34 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 1. — LONGO

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
14	Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	285.000
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
16	Spese casuali	75.000 —
		43.330.700 —
	Debito vitalizio	
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	78.000.000 —
18	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
19	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 661) (*Spesa obbligatoria*)	123.000 —
		78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	
20	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	49.200.000 —
21	Premio di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi.	1.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
22	Spese di ufficio e cancelleria e per i trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . .
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi e missioni affidate ai direttori didattici e governativi . . . . .
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative accollabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 3 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786) . . . .
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate . . . . .
27	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (articolo 6 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 19[illegible] n. 1127) . . . . .
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*) . . .
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso . . . . .
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segreteria di dette Commissioni . . . .
31	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . .
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . .
33	Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare (art. 3 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Spese fisse*)
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare in attività di servizio e cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
	...i servizi dipendenti - Trasporti, provv... di cancelleria, di materiale vario e ...rsi all'Amministrazione dello Stato ...nzioni per le Commissioni centrali e ...oni di vigilanza negli esami di con... le scuole escluse quelle dell'ordine ...pitazione, stampa e spedizione di te... ...d di maturità e di abilitazione magi...	285.000
	...minati a senso dell'art. 36 del Regio ...bre 1923, n. 2480, sulla contabilità ge... ...ati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
		75.000 —
		43.330.700 —
	Debito vitalizio	
	(*Spese fisse*)	78.000.000 —
	...sola volta in luogo di pensione, ai ...ticoli 3, 4 e 16 del R. decreto-legge ...0, 1970, convertito nella legge 21 ago... ...riguardante le pensioni civili, modi... ...del R. decreto 21 novembre 1923, ...assegni congeneri legalmente dovuti ...ria)	700.000 —
	...sa di previdenza per le pensioni del ...riconoscimento, agli effetti del tratta... ...dei periodi di servizio di assistente ...ria universitarie (art. 6 del R. de... ...prile 1923, n. 1000, convertito nella ...23, n. 473 e art. 6 della legge 14 apri... (*Spesa obbligatoria*)	123.000 —
		78.823.000 —
	Regi provveditorati agli studi *...uole dell'ordine elementare*	
	...dei Regi provveditorati agli studi ...o e direttivo. Stipendi ed altri asse... ...dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	49.200.000 —
	...e di rendimento al personale che ...sso i Regi provveditorati agli studi.	1.300.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
22	Spese di ufficio e cancelleria e per i trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali.	1.250.000 —
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	700.000 —
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi e missioni affidate ai direttori didattici e governativi	2.700.000 —
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 36 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786)	25.000 —
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate	1.370.000.000 —
27	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (articolo 6 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127)	*per memoria*
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	85.000 —
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso	*per memoria*
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segreteria di dette Commissioni	*per memoria*
31	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	360.000 —
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	60.000 —
33	Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare (art. 390 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Spese fisse*)	60.000 —
34	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare in attività di servizio o cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro	280.000 —

(Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
35	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, in dipendenza del riconoscimento di campagne di guerra	80.000 —
36	Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare e alle rispettive famiglie	*per memoria*
37	Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	33.000 —
38	Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e nei territori confinanti - Sussidi a favore dei Comuni della Lucania ai sensi dell'art. 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140	380.000 —
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole dell'ordine elementare - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	200.000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese per corsi di differenziazione didattica	240.000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	340.000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne - Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne e per promuovere la diffusione	4.280 000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni e ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica: a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	435.000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, educazione infantile, associazioni e scuola di cultura popolare	15.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle dell'ordine elementare
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)
	Spese per le scuole rurali
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazi materiale didattico e scolastico, per corsi di e e di educazione fisica, per la refezione scol per borse di studio presso scuole agrarie spec per ogni altra iniziativa riguardante le scuole
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di stenza all'Italia redenta per la gestione delle rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia lia (art. 15 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446 e 1° giugno 1942, n. 675)
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle le rurali e destinate a contributi per la costr di piccoli edifici per le scuole medesime (art. R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito legge 16 gennaio 1939, n. 446)
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dal Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta che da enti pubblici e privati, da erogarsi per riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di tura e di educazione fisica per il personale inse e direttivo delle scuole medesime (art. 18 del decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito legge 16 gennaio 1939, n. 446)
	Spese per la scuola media
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo buzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fis*
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della zione - Compensi eventuali al personale di segre di servizio di altri ordini di scuole che presti propria opera anche per classi di scuola me

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	...alore capitale dell'aumento delle pen... agli insegnanti delle scuole dell'ordine ...rimendenza dal riconoscimento di cam... ra	80.000 —
	...Ferrovie dello Stato per le riduzioni con... dei viaggi agli insegnanti delle scuole ...mentari e alle rispettive famiglie	*per memoria*
	...cali agli insegnanti delle scuole del... ...ltare	33.000 —
	...a favore della Fondazione scolastica ...I contadini », per l'istituzione di scuole... ...ni grative della scuola nel Lazio e nel ...anni - Sussidi a favore dei Comuni ...ai sensi dell'art. 86 della legge 31 mar... ...0	380.000 —
	...Stato nelle spese da sostenersi da Co... ...ntrali per l'arredamento di scuole del... ...ltare - Spese per eventuali acquisti di... ...del Ministero	200.000 —
	...sussidi ad asili e giardini d'infanzia - ...ll differenziazione didattica	240.000 —
	...ntrali per la formazione delle maestre ...terne - Stipendi e assegni al personale ...buzioni per supplenze ed incarichi (*Spe...*	340.000 —
	...zionamento delle scuole magistrali Re... quelle dipendenti da Enti morali, de... ...nazione delle maestre delle scuole ma... ...e contributi per il mantenimento e il ...delle scuole materne e per promuovere	4.280.000 —
	...d assegni ad istituzioni ausiliarie ed ...n scuola dell'ordine elementare e ad ...ti capo ad organizzazioni e ad asso... ...re ai loro scopi specifici, si prefiggono ...e dell'assistenza scolastica: a bibliote... ...e magistrali e ad associazioni ed ...vrone la diffusione e l'incremento di	435.000 —
	...nze e corsi magistrali indetti dal Mi... ...agistrali speciali indetti da privati con ...el Ministero. Festa degli alberi - Mo... ...gressi didattici, riguardanti l'insegna... ...e, educazione infantile, associazioni e ...a popolare	15.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole dell'ordine elementare	15.000 —
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	1.140.000 —
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	70.000 —
		1.433.347.000 —
	Spese per le scuole rurali	
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali.	2.400.000 —
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 146 e legge 1° giugno 1942, n. 675)	*per memoria*
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 146)	*per memoria*
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 146)	*per memoria*
		2.400.000 —
	Spese per la scuola media	
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	131.000.000 —
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media	1.135.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
54	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	24.000 —
55	Spese per gli esami di ammissione	230.000 —
56	Spese di ufficio e di cancelleria	1.353.000 —
57	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche: per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali - Spese per manifestazioni culturali varie	1.576.000 —
58	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
59	Sussidi e contributi a scuole medie non Regie - Spese e contributi per viaggi didattici e per l'organizzazione di Mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di Mostre Nazionali - Contributi e spese per l'acquisto e la manutenzione di impianti radio-micro-grammofonici	160.000 —
60	Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	438.000 —
61	Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie (art. 22 della legge 1° luglio 1940, n. 899)	65.000 —
		135.982.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	
62	Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	164.000.000 —
63	Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	42.000 —
64	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	2.900.000 —
65	Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	67.000 —
66	Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti per uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il R. liceo « Genovesi » di Napoli e per il R. istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	29.900 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
67	Spese per l'acquisto e conservazione del mat... tifico e didattico per i gabinetti e le b... Spese per l'acquisto di pubblicazioni da... ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acqu... dri, stampe ed altro per l'adornamento ed... fine educativo, dei locali scolastici - Spese... cifazioni pratiche e per protezioni immine... tere didattico e scientifico - Altre spese ine... dei singoli istituti o dipendenti da speciali...
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale... vincie redente
69	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio... zione classica scientifica e magistrale - ... posti di studio liceali
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell... gistrale per l'assistenza ai professori delle... ordini medie e superiore - Spese per viag... Sussidi, contributi ed assegni fissi ad is... zione classica, scientifica e magistrale
71	Borse di studio da assegnare ad alunni ma... quentano i Regi istituti magistrali (art. ... 2 luglio 1929, n. 1972 e R. decreto 18 luglio...
	Spese per l'educazione fisica e gi...
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Su... raggiamenti a Società ginnastiche, pales... ciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di gin... per gare diverse
73	Contributo dello Stato per l'educazione... alunni delle Regie scuole e dei Regi ... mento professionale (R. decreto-legge 2... n. 288, convertito nella legge 2 aprile... R. decreto-legge 27 ottobre 1933, n. 1... nella legge 23 dicembre 1937, n. 2556, e... gio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, ... legge 4 giugno 1938, n. 795)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali scolastici - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1.210.000 —
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
69	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica scientifica e magistrale - Assegni per posti di studio locali	12.000 —
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale per l'assistenza ai professori delle scuole degli ordini medio e superiore - Spese per viaggi didattici - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale	130.000 —
71	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali (art. 7 della legge 5 luglio 1929, n. 1252 e R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067)	90.000 —
		168.480.000 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	14.000 —
73	Contributo dello Stato per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e art. 5 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 792)	*per memoria*
		14.000 —

CAPITOLI — Numero	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...nti per opera prestata nella ... e nel coadiuvare i presidi	24.000 —
	...missione	230.000 —
	...ioria	1.355.000 —
	...conservazione del materiale ...che; per l'acquisto di pub... ...e ed altro per il decoro e ... Spese per manifestazioni	1.575.000 —
	...a cultura nazionale nelle pro...	*per memoria*
	...le medie non Regie - Spese ...didattici e per l'organizza... ...li autorizzate dal Ministero ...ntributi e spese per l'acquisto ...mpianti radio-micro-gramofo...	160.000 —
	...teriale e delle materie prime ...ato dell'economia domestica	438.000 —
	...narsi ad alunni delle Regie ...la legge 1° luglio 1940, n. 899)	65.000 —
		135.982.000 —
	...sica, scientifica e magistrale	
	...nuale di ruolo - Retribuzioni ...ali (*Spese fisse*)	164.000.000 —
	...li istituti con popolazione sco... ...alunni e agli insegnanti per ...zione delle biblioteche del ga... ...coadiuvare i presidi nelle mas...	42.000 —
	...maturità classica e scientifica ...sole	2.900.000 —
	...le commissioni per gli esami ...ione magistrale	67.000 —
	...llevia, per forniture e manu... ...gellettili e per trasporti e fac... ...ti, adattamento e riparazioni ...uffici ed istituti - Imposta sui ... - Genovesi » di Napoli e per ... Pimentel Fonseca » di Napoli	29.906 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per gli istituti di educazione	
74	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	16.030.000 —
75	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1 215.000 —
76	Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	650 000 —
77	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	400.000 —
78	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	1.865.000 —
		20 130.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	
79	Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo «G. Cardano» per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	987.500 —
80	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	100.000 —
81	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per la istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	910.000 —
		1 997.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; posti e borse di studio; borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario - Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi istituti tecnici agrari - Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico
85	Stipendi, assegni e retribuzione al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella conduzione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente - Viaggi didattici
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di abilitazione tecnica
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...gli istituti di educazione	
...educandati femminili - Personale ... ed altri assegni contemplati dalle *Spese fisse*	16.030.000 —
...contributi ad istituti di educazione	1.215.000 —
...educandati femminili - Spese di ... lavori di manutenzione dei locali	650.000 —
...gratuiti nei convitti nazionali, negli ...ti ed in altri istituti di educazione	400.000 —
...spese di corredo ed altre per alunni ...ali e per alunne di istituti educativi ...di alle famiglie dei beneficiari di[?]	1.865.000 —
	20.130.000 —
...tituti dei sordomuti e dei ciechi	
...rdomuti - Regia scuola di metodo ...e i maestri dei sordomuti - Regia ...per maestri ed assistenti dei ciechi - ...o - Stipendi ed altri assegni con... ...ari organiche - Rimunerazioni per ...fisse)	987.500 —
...metodo per maestri ed assistenti dei ...ci e sussidi	100.000 —
...ed autonomi per i sordomuti e per ...di mantenimento - Contributo per la ...azione dei sordomuti e dei ciechi ...o scolastico - Spese per il migliora... ...degli arredi scolastici e del materiale ...ti e spese varie	910.000 —
	1.997.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	3.800.000 —
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; posti e borse di studio; borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario - Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi istituti tecnici agrari - Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	6.900.000 —
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
85	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)	27.700.000 —
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuvazione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente - Viaggi didattici	95.000 —
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	1.800.000 —
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	50.000 —
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	1.380.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
90	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole di magistero professionale per la donna, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole d'istruzione tecnica industriale, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno e all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento industriale	67.000.000 —
91	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	3.900.000 —
92	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per maestranze	1.100.000 —
93	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regie scuole commerciali, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento commerciale	32.030.000 —
94	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	220.000 —
95	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175	1.851.505 —
96	Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi - *Spese fisse*	3.740.000 —
97	Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, corsi inferiori e di corsi speciali - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi premio a favore di alunni, borse di studio e di tirocinio pratico, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. d... sto 1928, n. 2111, trasformati ai sens... 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di ... premio a favore di alunni, concorsi per... tici - Spese per esercitazioni pratiche - ... di iniziative nell'interesse dell'insegnam... Retribuzioni per incarichi speciali .
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di av... fessionale - Stipendi e assegni al perso... Retribuzioni per supplenze ed incarich...
100	Rimunerazione per opera prestata dagli i... coadiuvare i direttori delle Regie scuole ... avviamento professionale nelle mansioni
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di av... fessionale - Concorso e sussidi per acqu... riale tecnico, didattico, scientifico e di ... Altre spese inerenti al funzionamento delle sc... corsi o dipendenti da speciali disposizion... dattici e spese varie per l'incremento de... zionale nelle nuove provincie - Scuole e c... di avviamento professionale liberi e istit... Sussidi e incoraggiamenti . . .
102	Spese per le esercitazioni pratiche di dattil... Regie scuole e nei Regi corsi di avvia... sionale (R. decreto-legge 3 febbraio 193... vertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641)
103	Affitto e conduzione di terreni per le eserc... rie, impianto e funzionamento di labor... modello nelle Regie scuole e nei Regi c... di avviamento professionale . . .
104	Contributi per il mantenimento di Regie ... darie di avviamento professionale .
105	Spese per visite mediche da praticarsi, al ... namento professionale, agli alunni dei R... istruzione media, tecnica e delle Regie ... Regi corsi secondari di avviamento profe...

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	...di per il funzionamento di Regi isti- ... Regie scuole tecniche industriali, di ...magistero professionale per la donna, ...professionali femminili e di altre Re- ...zione tecnica industriale, nonchè di ...Sussidi ed incoraggiamenti a favore ...di studio e borse di tirocinio pratico ...estero, concorsi per viaggi didattici - ...blicazioni e medaglie - Aiuti a favore ...ell'interesse dell'insegnamento indu-	67.000.000 —
	...nazionale per l'educazione marinara, ...unzionamento dello stesso Ente e delle	3.900.000 —
	...gramenti a scuole professionali libere ...mi affini; contributi per il mantenи- ...per maestranze	1.100.000 —
	...di per il funzionamento di Regi istituti ...ali e per geometri; di Regie scuole ...nche di corsi speciali - Sussidi ed in- ... favore di alunni, borse di studio e ...o pratico all'interno ed all'estero; con- ... didattici - Acquisto di pubblicazioni ...ti a favore di iniziative nell'interesse ...co commerciale	32.030.000 —
	...giamenti a scuole commerciali libere ...oni affini	220.000 —
	...unni e delle provincie a favore dei ...dali obbligatori per l'istruzione tecnica, ...to trasferito a carico dello Stato, per ...sizioni del Testo unico sulla finanza ...con il R. decreto 14 settembre 1931, ...	1.851.500 —
	...istituti tecnici nautici di cui al R. de- ...28, n. 2111, trasformati ai sensi della ...1931, n. 889 - Stipendi ed assegni con- ...fisse)	3.740.000 —
	...per il funzionamento dei Regi isti- ...ti, corsi inferiori e di corsi speciali - ...amenti e viaggi premio a favore di ...studio e di tirocinio pratico, concorsi ...ici - Acquisto di pubblicazioni e di ...a favore di iniziative nell'interesse ...o nautico	1.000.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di studio, viaggi premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici - Spese per esercitazioni pratiche - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico - Retribuzioni per incarichi speciali	200.000 —
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	121.000.000 —
100	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio .	75.000 —
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorso e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	3.350.000 —
102	Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641)	2.150.000 —
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	1.800.000 —
104	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	200.000 —
105	Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti di istruzione media, tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale . .	45.000 —
		281.544.500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per le università e per gli istituti dell'Ordine universitario	
106	Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	50.900.000 —
107	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti o Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale delle radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	1.435.000 —
108	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 702	*per memoria*
109	Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari di istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici	70.000 —
110	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico Altre spese in servizio degli istituti	34.500.000 —
111	Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	500.000 —
112	Contributo per funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	*per memoria*
113	Spesa per incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico o per contributo, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici (art. 117 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . .	910.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per studi universitari, perfezionamento all'interno e all'estero - V terno e all'estero in servizio dell'istruzione taria . . . . .
115	Somma corrispondente ai proventi dei contr all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1933, erogarsi dal Comitato centrale per le Os sitarie, per i fini indicati nell'art. 3 del desimo . . . . .
116	Spese per i corsi speciali di storia militare scientifica relativa alla tecnica militare, tuti di istruzione universitaria (R. decre 1925, n. 1615) . . . . .
117	Spese per lo scambio di professori di Uni Istituti nazionali con professori di paesi assegni a professori e studiosi incaricati culturali all'estero (R. decreto-legge 28 n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1 Indennità e spese varie per l'invio di profe le Reali Università Ungheresi . . .
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di slativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n.
	Spese per le Accademie e le Bibliote
119	Biblioteche governative e Soprintendenze bi - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni dalle leggi organiche (*Spese fisse*) . .
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bi - Spese per gli uffici, per i locali e le m grafiche - Acquisto, conservazione e rileg bri, documenti manoscritti e pubblicazio che - Stampa dei bollettini delle opere a liane e straniere - Scambi internazionali il funzionamento della biblioteca del Min Regio Istituto di patologia del libro . .
121	Contributo per le spese di funzionamento e nazionale di informazioni bibliografiche gio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, conv legge 1° aprile 1935, n. 530) . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...le università e per gli istituti ...l'Ordine universitario	
... - Stipendi, assegni, indennità, retri... ...ssi contemplati dal...e leggi organiche	50.900.000 —
...onamento dei Regi Osservatori, della ...nnale superiore e Collegio universita... ...ll'Erbario coloniale di Firenze, della ... ostetricia di Trieste e di Istituti e ... - Contributo dello Stato per il funzio... ...ituto di biologia marina di Rovigno, ...o italiano di archeologia e storia del... ...della Stazione sperimentale delle ra... ...to del Regio Istituto nazionale di ot... ...missione centrale per l'esame delle in... ...l'Istituto nazionale di entomologia in	1.435.000 —
...funzionamento dell'Istituto elettrotec... ...« Galileo Ferraris » in Torino (art. 4 ...legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito ...prile 1935, n. 762	*per memoria*
...ggiamenti ad istituti universitari di ...perciale e ad altri istituti o corpi scien...	70.000 —
...ore delle Regie Università e dei Regi ...ne universitario - Acquisto di pubbli... ...materiale didattico e scientifico. Altre ...o degli istituti	34.500.000 —
...stituti dell'ordine universitario e legato ...Webb a favore della Regia Università ...ntributo dello Stato alla Regia Univer... ...ri di Perugia per corsi di letteratura ...na	500.000 —
...nzionamento della Regia Commissione ...ca, sia per i lavori svolti nel territorio ...concorso con Stati esteri	*per memoria*
...giamento a ricerche di carattere scien... ...tribuire, anche in concorso con Enti o ...ore assetto scientifico e didattico delle ...le e dei rispettivi Istituti scientifici ...decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e ...decreto-legge 6 novembre 1925, n. 1851, ...legge 18 marzo 1926, n. 562)	910.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno e all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	466.000 —
115	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1933, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'art. 3 del decreto medesimo	*per memoria*
116	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti di istruzione universitaria (R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615)	1.000 —
117	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi	100.000 —
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 992)	*per memoria*
		97.882.000 —
	Spese per le Accademie e le Biblioteche	
119	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	6.950.000 —
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, per i locali e le mostre bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio Istituto di patologia del libro	6.050.000 —
121	Contributo per le spese di funzionamento e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 530)	32.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
122	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio - Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima	370.000 —
123	Assegni a biblioteche non governative - Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	500.000 —
124	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad Enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro - Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	80.000 —
125	Assegni, alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali - Deputazioni e Società di storia patria - Consiglio Nazionale delle Accademie - Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	2.082.000 —
126	Contributi a favore della Giunta centrale per gli studi storici del Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del museo centrale del Risorgimento, del Regio Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, del Regio Istituto storico italiano per il medioevo e scuola annessa, del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa e del Regio Istituto italiano di numismatica	1.340.000 —
127	Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1929, n. 268)	*per memoria*
128	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	*per memoria*
129	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 652)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
130	Contributo a favore del Reale Istituto di st... in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1... convertito nella legge 2 giugno 1939, n. ... 17 agosto 1941, n. 968; R. decreto 27 aprile 19...
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni ... continuative; aiuti ed incoraggiamenti a pr... e concorsi a premi fra i presidi e professo... degli ordini medio e superiori e gli ass... stenti di Università ed istituti universitar...
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad En... tati che abbiano eseguito o promosso ope... colare pregio ed importanza per la cultu... storia (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1... nella legge 9 giugno 1927, n. 1157)
	Spese per le arti
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumen... lerie ed uffici ed istituti dipendenti - Ac... belle arti e Licei artistici - Conservatori ... Accademia di arte drammatica con anne... di danza - Opificio delle pietre dure - C... Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto... delle stampe - Personale di ruolo - Stipen... assegni contemplati dalle leggi organiche... zioni per supplenze ed incarichi di inseg... qualunque specie; compensi e indennità ... d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al person... ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 fe... n. 380
135	Premi di operosità e di rendimento al per... di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto... 1941, n. 380
136	Indennità di missione al personale non di... sunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 19...
137	Indennità alle commissioni per gli esami ... promozione, maturità e licenza negli istitu... zione artistica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITOLI ominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
materiale bibliografico raro e di enze necessarie ad impedire il ateriale stesso - Spese e inco- pduzioni fotografiche di cimeli gran pregio - Espropriazioni, a materiale bibliografico prezioso e parte del Governo del diritto l'art. 31 della legge 1° giugno ritto di acquisto della cosa de- azione, giusta l'art. 39 della legge	370.000 —
non governative - Assegno per - Rivista zoologica » e per la ne zoologica (Acquario) di Na- biblioteca nazionale Braidense di corrispondente alla rendita del	500.000 —
gni a biblioteche popolari e ad l'incremento delle biblioteche del libro - Spese per i corsi di ersonale addetto alle biblioteche	80.000 —
ed ai Corpi scientifici e lette- ri Enti culturali - Deputazioni e toria - Consiglio Nazionale delle herenti ai fini dei detti Istituti	2.082.000 —
la Giunta centrale per gli studi stituto per la storia del Risorgi- l funzionamento del museo reu- o, del Regio Istituto italiano per uola annessa, del Regio Istituto medioevo e scuola annessa, del italiano per l'età moderna e ola annessa e del Regio Istituto den	1.540.000 —
l'Istituto di studi garibaldini in glio 1939, n. 368)	*per memoria*
Reale Accademia d'Italia	*per memoria*
Accademia d'Italia per la esecu- grafici (R. decreto-legge 3 feb- vertito nella legge 2 aprile 1936,	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
130	Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 329, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 17 agosto 1941, n. 968; R. decreto 27 aprile 1942, n. 498) .	*per memoria*
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari . . .	120.000 —
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1157)	115.000 —
		17.839.000 —
	Spese per le arti	
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie od uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Accademia di arte drammatica con annessa scuola di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*) .	26.000.000 —
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	8.500.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	600.000 —
136	Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180 .	180.000 —
137	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	74.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
138	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie di ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti .	2.055.230 —
139	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di istrumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici - Stampa e spedizioni dei temi - Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30 000 —
140	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma con annessa scuola di danza - Retribuzioni per gli incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione della Regia Accademia e per gli incarichi di tutti gli insegnamenti della scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento - Borse di studio - Spese per il funzionamento dell'Accademia e della scuola di danza (R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2346 e legge 22 febbraio 1940, n. 165)	1.040.000 —
141	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica .	10.100.000 —
142	Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad Enti ed istituti musicali non governativi ed a società promotrici di arte musicale; per premi di incoraggiamento a cultori di discipline musicali ed artistiche; per concorsi a mostre di musica; per viaggi didattici di alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica; per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di paesi esteri	630.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
143	Arte contemporanea - Spese per acquisti di op... e per il loro collocamento; per aiuti e pre... coraggiamento ad artisti; per borse di perfez... to; per il pensionato artistico; per contributi esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ... zioni, fondazioni, enti e comitati; per la... su esposizioni nel Regno e all'estero, sull... artistica e artigianato, sull'attività edilizia e... tisti viventi, per studi e ricerche sull'urban... sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e su... contemporanei; per spese per la istituzione... zionamento dell'archivio biografico e ico... dell'arte contemporanea; per spese per l'... zione di concorsi per la progettazione e l'... di opere d'arte . . . . .
144	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ... associazioni per l'incremento e l'insegnam... belle arti e della musica . . . . .
145	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad... condizione disagiata degli istituti d'istru... stica . . . . .
146	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ... lerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Sp... manutenzione e l'adattamento dei locali, ... di libri, di pubblicazioni periodiche, di mate... tifico ed artistico e di opere di notevole ... archeologica ed artistica. - Spese per la le... vazione . . . . .
147	Lavori di conservazione e di restauro ad o... di proprietà pubblica e privata. - Sussidi ... pinacoteche non governative . . . . .
148	Scavi. - Lavori di scavo, di sistemazione d... zione degli edifici e monumenti scoperti, ... restauro e provvisoria conservazione degli ... vati - Esplorazioni archeologiche all'estero ... zione delle « Notizie degli scavi » ed acquis... scientifiche. - Rilievi, piante, disegni. - ... scavi non governativi . . . . .
149	Spese per la scuola archeologica italiana ... spese inerenti agli studi e alla compila... carta archeologica d'Italia . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...inazione	
	...licei artistici - Conservatori ...ntenzione di locali - Spese per ...varie di ufficio - Acquisto e ... e del materiale artistico e ... ni dei singoli istituti	2.655.230 —
	...carta da musica, noleggi di ...cali, trasporti, provvista di ... i concorsi di assunzione di ...i Regi conservatori di musica ...ti belle arti e dei Regi Licei ...dizioni dei temi - Retribuzioni ...igilanza agli esami dei detti	30.000 —
	...drammatica in Roma con an... Retribuzioni per gli incarichi ...ogna e della recitazione della ... gli incarichi di tutti gli inse... ...danza e del relativo corso di ... di studio - Spese per il fun... ...mia e della scuola di danza ...lio 1937, n. 1369, convertito nella ...n. 2046 e legge 22 febbraio 1950.	1.040.000 —
	...ordinari per istituzione e man... ...di istituti d'arte e di istituti ...rie artistiche - Contributi ordi... ...il mantenimento degli istituti ...ente finalità prevalentemente ar... ...ministero della pubblica istruzione ...decreto 31 dicembre 1923, ne... ...per arredamenti ed impianti - ...l'istruzione di insegnanti e di ...fiche, premi ad alunni, medaglie ...incoraggiamenti a scuole pro... ...o istituzioni di educazione tec... ...nalità prevalentemente artistica	10.100.000 —
	...a teatri e rappresentazioni ...tutela e l'incremento dell'arte ...cinematografica; per aiuti ad ...nti non governativi ed a società ...ionale; per premi di incorag... ...discipline musicali ed artistiche; ...di musica; per viaggi didattici ...Accademie di belle arti e del ...musica; per lo scambio di alunni ...artistica con alunni di paesi ...	630.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
143	Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento; per aiuti e premi di incoraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributo a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigilanza su esposizioni nel Regno e all'estero, sull'industria artistica e artigianato, sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; per sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei; per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio biografico e iconografico dell'arte contemporanea; per spese per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte	650.000 —
144	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	207.000 —
145	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica	250.000 —
146	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	800.000 —
147	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica o privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	650.000 —
148	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi per scavi non governativi	900.000 —
149	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi e alla compilazione della carta archeologica d'Italia	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
150	Monumenti. - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per effetto di ex conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	580.000 —
151	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	2.650.000 —
152	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	1.100.000 —
153	Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico nazionale in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	100.000 —
154	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte dell'ottocento e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri - Spese inerenti alle predette gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere	150.000 —
155	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (R. decreto 11 novembre 1938, n. 1844)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
156	Contributo a favore dell'Ente a triennale internazionale delle a striali moderne e dell'architet lano - Rata annuale ai sensi creti 14 gennaio 1935, n. 178, e
157	Fondo destinato alle spese per il tuto centrale del restauro pres blica istruzione (art. 8, lettera 1939, n. 1240)
158	Quota del 20 per cento dei prove dal Regio istituto centrale del privati e di Enti diversi dallo eventuali da destinare alle s niento e l'incremento dell'Istit 8 della legge 22 luglio 1939, n.
159	Soprintendenze alle antichità, a lerie ed uffici ed istituti dipend si provvedeva con i proventi di gio 1875, n. 2552)
160	Quota del 5 per cento dei proventi nei musei, nelle gallerie, nei m di antichità dello Stato, da a Cassa di assistenza del Sindacat arti (art. 3 del R. decreto-legge convertito nella legge 8 giugno 1 25 maggio 1936, n. 1216)
161	Acquisto di cose d'arte antica, m spese per l'incremento di colle da sostenersi con la rendita d Hertz »
162	Catalogo dei monumenti e delle d'arte, materiale scientifico s logo. Regio gabinetto fotograf per la riproduzione fotografica il relativo archivio
163	Retribuzioni alle guardie notturn lerie, negli scavi di antichità e r pensi per indicazioni e rinvenim

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
governative a monumenti; do- menti dal Fondo per il culto dal Fondo di beneficenza e di oma per chiese ed ex conventi er la manutenzione e conser- . Assegno fisso per il monu- mano	580.000 —
ne e conservazione dei monu- anutenzione e in custodia del ni e della tomba di Giuseppe Vassegno per il sepolcreto della peito - Spese per il Museo na- ngelo in Roma - Spese per la monumenti, edifici e raccolte moria di fatti patriottici o di	2.650.000 —
one, la manutenzione e la con- nti parte della dotazione della manio dello Stato, ed assegnati ella istruzione, per il soggiorno delle Loro Maestà e dei Reali pagamento dei canoni doventi Certo e delle spese per la ma- di Miramare	1.100.000 —
e dure in Firenze. Regia cal- netto fotografico nazionale in nzione e di adattamento del orazione delle pietre dure, per calcografia e per la loro ripro-	100.000 —
moderna in Roma - Manu- dei locali - Acquisti di opere ese per il loro collocamento - derna in Firenze - Contributo si in acquisti di opere d'arte tranieri - Spese inerenti alle annesse biblioteche, alla con- le opere	150.000 —
l'Ente autonomo « La Biennale nternazionale d'arte » per l'or- manifestazioni R. decreto 11 no-	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
156	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 dei Regi decreti 14 gennaio 1935, n. 178, e 7 giugno 1938, n. 857)	*per memoria*
157	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero della pubblica istruzione (art. 8, lettera *a*, della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	250.000 —
158	Quota del 30 per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio istituto centrale del restauro per conto dei privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (art. 7 e 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	*per memoria*
159	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	1.500.000 —
160	Quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826 e R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216)	*per memoria*
161	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	20.000 —
162	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, materiale scientifico sussidiario per il catalogo. - Regio gabinetto fotografico nazionale. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio	200.000 —
163	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti. Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte.	330.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
164	Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Contributi dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - Visite mediche fiscali al suddetto personale	9.000.000 —
165	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
166	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggio degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	810.000 —
167	Spese per la manutenzione e il funzionamento di una autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma	*per memoria*
168	Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili colpite dal divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione delle cose e località di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese quelle per commissioni, missioni e sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e di rendimento (art. 16 della citata legge)	*per memoria*
		70.176.230 —
	Spese diverse	
169	Contributo governativo per il funzionamento della scuola dell'ordine elementare e del corso complementare di insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	*per memoria*
170	Contributo all'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
171	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
172	Spese per il funzionamento dell'uffi... scolastica comparata - Spese per ... revisione, studi e lavori nell'interes... Retribuzioni ad estranei all'Amm... Stato e ad insegnanti per incarich... di legislazione scolastica - Inchies... quisto di pubblicazioni ed abbonam... la biblioteca di legislazione scolasti... gatura e spese varie per la conserv... mento del materiale della bibliotec... questo di schedari legislativi e bib... per la pubblicazione del Bollettino d... lastica comparata, di monografie e ... strativi dell'ordinamento scolastico
173	Borse di studio costituite con l'annua ... « Cesare Tarabini »
174	Assegnazione corrispondente alle quot... agli eventuali contributi di cui alle ... *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'art. ... legge 30 settembre 1938, n. 1730, conv... 16 gennaio 1939, n. 288, destinati all... noma della cinematografia scolastica
175	Sussidi in caso di parto o di aborto ... alle impiegate non di ruolo delle R... Regi istituti d'istruzione di ogni ord... ticolo 29, lettera *c*) del R. decreto-leg... n. 1542, convertito con modificazioni ... naio 1939, n. 1)
176	Retribuzioni e compensi per le esercita... Contributi e sussidi per rinnovo e man... degli impianti - Spese varie per il f... il funzionamento delle esercitazioni ... tributi per i corsi di addestramento ... accertamenti e studi sul lavoro del... 11 febbraio 1951, n. 183)
	TITOLO II. — Spesa straord...
	Categoria I. — *Spese effett...*
	Spese generali
177	Assegni di disponibilità e maggiori as... qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)
178	Retribuzioni al personale con contratto a... l'Amministrazione centrale e presso gli ... tuti dipendenti dal Ministero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
fficiali, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e antichità - Contributi dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del regio decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - Visite mediche fiscali relative al personale	9.000.000 —
Spese per la restituzione agli aventi diritto di tasse di importazione temporanea degli oggetti di antichità e di belle arti in seguito alla reimportazione	*per memoria*
Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per riparazioni e manutenzioni di mobili e suppellettili, di illuminazione e facchinaggio degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti di istruzione artistica)	810.000 —
Spese per la manutenzione e il funzionamento di una autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma	*per memoria*
Indennità eventuali ai proprietari di aree fabbricabili per il vincolo assoluto di costruzione e spese inerenti la protezione delle cose e località di cui all'articolo della legge 20 giugno 1939, n. 1497, comprese le spese per commissioni, missioni e sopraluoghi ed i premi di operosità e di rendimento (art. 16 della legge)	*per memoria*
	70.176.230 —
Spese diverse	
Assegno governativo per il funzionamento della scuola elementare e del corso complementare di perfezionamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	*per memoria*
Contributo all'Ente nazionale per l'insegnamento medio all'estero per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
172	Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione scolastica comparata - Spese per traduzioni e loro revisione, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio - Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di legislazione scolastica - Inchieste all'estero - Acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata, rilegatura e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima - Acquisto di schedari legislativi e bibliografici - Spese per la pubblicazione del Bollettino di legislazione scolastica comparata, di monografie e di opuscoli illustrativi dell'ordinamento scolastico italiano	250.000 —
173	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	*per memoria*
174	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma della cinematografia scolastica	*per memoria*
175	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (articolo 29, lettera *c*) del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1)	180.000 —
176	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi per rinnovo e manutenzione annua degli impianti - Spese varie per fitto di terreni per il funzionamento delle esercitazioni medesime - Contributi per i corsi di addestramento al lavoro e per accertamenti e studi sul lavoro delle scuole (legge 11 febbraio 1941, n. 183)	6.000.000 —
		6.455.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
177	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	8.500 —
178	Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
179	Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*)	10.000.000 —
180	Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598) .	120.000.000 —
181	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggi del personale o indennità d'alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . .	50.000 —
181 *bis*	Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra	2.000.000 —
181 *ter*	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	500.000 —
		141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	
182	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	250.000 —
		250.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	
183	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli	7.650 —
184	Posti gratuiti straordinari negli istituti di educaz...	60.000 —
		67.650 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica
185	Contributo dello Stato al Consorzio per il R. tecnico industriale di Terni e Regie scuole per le spese di costruzione dell'edificio da ad sede del predetto R. Istituto con annesse R. tecnica industriale e R. Scuola secondaria di mento professionale a tipo industriale (qui sei rate di cui alla legge 3 giugno 1930, n. 71
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine universitario
186	Assegnazione straordinaria per acquisto di mat per lavori riguardanti gli Osservatori astron gli altri Istituti universitari con ordinamento
186 *bis*	Contributo straordinario all'Amministrazione ciale di Sassari per il mantenimento della lo già Università (ultima delle dieci rate stabil l'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49)
187	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 2 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 genn n. 226, per integrare i bilanci delle Regie U e dei Regi Istituti universitari
187 *bis*	Somma da corrispondere alle Università ed Istituti universitari in corrispettivo delle tas pratasse non riscosse per effetto dello dispe cessa agli studenti appartenenti a famiglie ai sensi della legge 29 marzo 1940, n. 234
	Spese per le accademie e le biblioteche
188	Assegnazione per la pubblicazione degli scrit disegni di Leonardo da Vinci
189	Contributi straordinari per il funzionamento d demie
190	Contributo dello Stato nelle spese per la cura della edizione nazionale dei classici greci e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ensile al personale non di ruolo in servizio itti e scuole escluse quelle dell'ordine ele- giusta le disposizioni del decreto Luogote- settembre 1918, n. 1314, e successive modi- (*Spese fisse*)	19.000.000 —
erogarsi per provvidenze a favore del per- dipendenza di offese nemiche (R. decreto- dicembre 1942, n. 1438)	120.000.000 —
gli requisiti ad uso di alloggi del personale a d'alloggio durante la permanenza dell'Am- one centrale fuori della sede normale	50.000 —
trasferimento di uffici e fitto di locali in dello stato di guerra	2.000.000 —
personale addetto alle squadre di primo per la protezione antiaerea degli uffici	500.000 —
	141.618.500 —
per le scuole dell'ordine elementare	
rimborsate all'Amministrazione della Cassa prestiti e degli istituti di previdenza per re delle pensioni a favore dei maestri ele- el cessato regime austro-ungarico, in corso 1924 e per la parte delle pensioni liquidate dare posteriormente al personale stesso, in tempo di servizio utile prestato fino al redetto	250.000 —
	250.000 —
ese per gli istituti di educazione	
Istituto universitario pareggiato di magi- so all'Istituto «Suor Orsola Benincasa»	7.650 —
straordinari negli istituti di educaz	60.000 —
	67.650 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'istruzione tecnica	
185	Contributo dello Stato al Consorzio per il R. Istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse per le spese di costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del predetto R. Istituto con annesse R. Scuola tecnica industriale e R. Scuola secondaria di avvia- mento professionale a tipo industriale (quinta delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 742)	*per memoria*
		—
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine universitario	
186	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti universitari con ordinamento speciale	88.000 —
186 *bis*	Contributo straordinario all'Amministrazione provin- ciale di Sassari per il mantenimento della locale Re- gia Università (ottava delle dieci rate stabilite dal- l'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49)	*per memoria*
187	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 220, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari	*per memoria*
187 *bis*	Somme da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e so- pratasse non riscosse per effetto della dispensa con- cessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 224	*per memoria*
		88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	
188	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	30.000 —
189	Contributi straordinari per il funzionamento delle acca- demie	*per memoria*
190	Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione della edizione nazionale dei classici greci e latini	30.000 —
		60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per le arti	
191	Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali istituiti nell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*)	130 000 —
192	Assegnazione straordinaria per il riordinamento e l'incremento delle collezioni del Gabinetto nazionale delle Stampe in Roma (quarta delle cinque rate previste nell'art. 12 della legge 24 novembre 1941, n. 1286)	*per memoria*
193	Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte, nonchè del personale di ruolo delle biblioteche governative e delle soprintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile ed immobile e del materiale raro e di pregio delle biblioteche governative e non governative (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	410.000 —
194	Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico e bibliografico, dei materiali degli istituti, scuole ed edifici dipendenti, nonchè dei relativi edifici del palazzo del Ministero (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 709)	5.000.000 —
195	Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle Soprintendenze, musei e gallerie, biblioteche e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili	22.000.000 —
196	Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverate in depositi) nei musei, gallerie e chiese cui esse appartengono. Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica	8.500.000 —
		36.410.000 —
	Spese diverse	
197	Annualità dovute all'Istituto nazionale delle assicurazioni per effetto del R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000 concesso dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2327 (17ª delle 25 annualità)	1.568.382,40

Num.	CAPITOLI — Denominazione
198	Annualità dovuta al Monte dei Pa effetto del R. decreto 28 settembre vertito nella legge 27 dicembre 193 zione del mutuo di L. 20.000.000, stesso ai sensi dell'art. 5 del R. d tembre 1931, n. 1175, convertito n bre 1933, n. 1584 (14ª delle 20 annu
199	Annualità dovuta al Banco di Napo mutuo di L. 20.000.000 concesso d sensi dell'art. 16 del R. decreto-le n. 1536, convertito nella legge 3 d 8ª delle 30 annualità)
200	Quota di annualità per l'assunzione dal Pio Istituto di S. Spirito ed Roma per la costruzione e l'arre dell'Istituto di bonifica umana e razza (art. 3 del R. decreto-leg n. 1123, convertito nella legge 5 7ª delle 30 annualità)
201	Contributo dello Stato a favore della per la cinematografia scolastica (L cui all'art. 2, lettera *e*) del R. dec bre 1938, n. 1780 convertito nella le n. 288)
202	Contributi e sussidi per le esercitazio per impianto di gabinetti di lavo archivio fornito di fotografie, dia occorre ad illustrare l'organizzazi desimo e dei suoi risultati (5ª del legge 11 febbraio 1941, n. 180)
202 bis	Saldo degli impegni riguardanti le previsioni degli esercizi finanziari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Spese per le arti	
...ni ed assegni vari dovuti al personale ...ne della Real Casa passato in ser... e collocato nei ruoli transitori spe... Amministrazione della pubblica istru... del R. decreto 16 maggio 1929, n. 641	130.000 —
...ordinaria per il riordinamento e l'in... ...lezioni del Gabinetto nazionale delle ... quarta delle cinque rate previste ... legge 24 novembre 1951, n. 1286)	*per memoria*
...per le missioni da compiersi dal per... ...e non di ruolo dei Regi Istituti di ...te, nonchè del personale di ruolo ... governative e delle soprintendenze ... la salvaguardia del patrimonio ar... ...logico nazionale mobile ed immobile ...ario e di pregio delle biblioteche go... ...governative (R. decreto-legge 26 lu...	410.000 —
...ordinaria per spese relative alla pro... ...di opere d'interesse artistico e bibli... ...teriali degli istituti, scuole ed edifici ...nchè dei relativi edifici del palazzo del ...reto-legge 25 luglio 1953, n. 700)	5.000.000 —
...zioni di danni in dipendenza di offese ...mobili ed immobili di interesse artistico ...ico o bibliografico, a uffici e locali ...enze, musei e gallerie, biblioteche e ...n. scuole d'arte e di musica e loro ...	22.000.000 —
...sporto ed il ricollocamento di opere ...riale bibliografico (presentemente ri...ti) nei musei, gallerie e chiese cui ...no. Trasporto di libri e materiale di...ri a scuole d'arte e di musica . .	8.500.000 —
	36.041.000 —
Spese diverse	
...all'Istituto nazionale delle assicura... ...del R. decreto-legge 28 settembre 1934, ...to nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ...el mutuo di L. 30.000.000 concesso dal... ...mo ai sensi dell'art. 5 del R. decreto ...n. 2227 (17ª delle 25 annualità) . .	1.508.382,40

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
198	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, per effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1852, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 30.000.000, concesso dal Monte stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1175, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1584 (14ª delle 30 annualità)	1.873.091,2
199	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di L. 30.000.000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1836, convertito nella legge 16 dicembre 1937 n. 2306 (8ª delle 30 annualità)	1.639.277,71
200	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345 7ª delle 30 annualità)	229.355 —
201	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (6ª delle dieci rate di cui all'art. 2, lettera e) del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288)	*per memoria*
202	Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per impianto di gabinetti di lavoro e di biblioteche-archivio fornite di fotografie, diagrammi e di quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro medesimo e dei suoi risultati (5ª delle 8 rate di cui alla legge 11 febbraio 1951, n. 183)	2.250.000 —
202 bis	Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45	210.000 —
		7.676.106,34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	43.330.700 —
	Debito vitalizio	78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	1.433.347.000 —
	Spese per le scuole rurali	2.400.000 —
	Spese per la scuola media	135.982.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	168.480.900 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	14.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	20.130.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	1.997.500 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	281.544.500 —
	Spese per le università e per gli Istituti dell'ordine universitario	97.882.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	17.839.000 —
	Spese per le arti	70.176.230 —
	Spese diverse	6.455.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2.358.401.830 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per le scuole dell'ordine elementare
	Spese per gli Istituti di educazione
	Spese per l'istruzione tecnica
	Spese per le università e per gli istituti de versitario
	Spese per le accademie e le biblioteche
	Spese per le arti
	Spese diverse
	Totale del titolo II (parte
	Totale delle spese ordinarie e
	RIASSUNTO PER CATEGO
	Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordi dinaria)

Il Ministro per il
Soleri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I. — Spesa ordinaria	
Categoria I. — *Spese effettive*	
...	43.330.700 —
...	78.823.000 —
...gli provveditorati agli studi e per le scuole elementari	1.433.347.000 —
...scuole rurali	2.400.000 —
...scuola media	135.982.000 —
...struzione classica, scientifica e magistrale	168.480.000 —
...educazione fisica e giovanile	14.000 —
...Istituti di educazione	20.130.000 —
...Istituti dei sordomuti e dei ciechi	1.997.500 —
...struzione tecnica e per l'istruzione secondaria professionale	281.544.500 —
...università e per gli Istituti dell'ordine uni...	97.882.000 —
...accademie e le biblioteche	17.839.000 —
...ordi	70.176.230 —
...	6.455.000 —
...tegoria prima della parte ordinaria	2.358.401.830 —

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	250.000 —
	Spese per gli Istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione tecnica	—
	Spese per le università e per gli istituti dell'ordine universitario	88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	60.000 —
	Spese per le arti	36.040.000 —
	Spese diverse	7.606.106,34
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	185.730.256,34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.544.132.086,34
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	2.544.132.086,34

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma, piazza Barberini n. 21 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 41 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma, corso Trieste, n. 19 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio, n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

brato 1945, n. 85;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma, piazza Barberini n. 21 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 41 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(575)

toria è risultato che la Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma, corso Trieste, n. 19 (ora presso l'avv. Emidio Marconi, via Crescenzio, n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1942, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Francesco Dottore;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Dottore, l'avvocato Attilio Fortunato di Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 14 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

1. — Le domande delle aziende interessate alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre le complete indicazioni dell'azienda (nominativo, caratteristiche, zona servita, numero degli utenti, struttura finanziaria, nomi degli amministratori responsabili, natura e provenienza della produzione, entità globale annua della fornitura e indicazioni analoghe per le aziende di trasporto), una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle varie voci nonchè quello preventivo per l'anno cui si riferisce la domanda, ed infine l'aumento percentuale che si richiede sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto dei prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942 con una copia delle condizioni generali delle tariffe.

Le aziende dovranno fornire qualunque altra indicazione che sia ritenuta necessaria.

2. — Le domande vanno presentate al prefetto presidente del Comitato provinciale dei prezzi competente per territorio a seconda che l'azienda abbia sede in un capoluogo di provincia o in altro comune.

3. — Le domande presentate al Comitato provinciale dei prezzi saranno rispettivamente istruite dagli Uffici del genio civile in collaborazione con gli Uffici dell'industria e commercio per la revisione delle tariffe del gas, luce ed acqua; dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in collaborazione con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, per la revisione delle tariffe dei trasporti. I Comitati provinciali potranno anche avvalersi degli Uffici tecnici dei comuni interessati.

4. — Per l'esame delle domande, la composizione dei Comitati provinciali dei prezzi sarà completata, a seconda dei casi, con l'aggiunta di un rappresentante del locale Ufficio del genio civile e di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. — Le domande di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, saranno inviate, dopo l'esame di merito, al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

6. — Nella determinazione dell'aumento delle tariffe sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, escludendo:

a) i dividendi od altre rimunerazioni al capitale sociale;
b) le quote di ammortamento finanziario;
c) gli aumenti per gli emolumenti al Consiglio di amministrazione;
d) i danni di guerra.

7. — In relazione alle disposizioni di cui sopra, i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura *non superiore* a quella appresso indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 100 %;
gas: aumento del 300 %;
energia elettrica: aumento del 150 %;
trasporti urbani in concessione: aumento del 300 %.

8. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno trasmettere le domande, con le relative documentazioni e proposte, al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmesse per il controllo e il coordinamento, le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la dimostrazione dei conteggi seguiti.

9. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e quelle del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura dei Ministeri competenti.

10. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitato a periodi di fatturazione non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

11. — La fatturazione delle forniture dovrà avvenire applicando i prezzi a suo tempo bloccati con l'aggiunta a parte dell'aumento consentito.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divergano esecutive con ordinanza del Governo Alleato.

(573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Dottore, l'avvocato Attilio Fortunato di Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 14 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

1. — Le domande delle aziende interessate alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre le complete indicazioni dell'azienda (nominativo, caratteristiche, zona servita, numero degli utenti, struttura finanziaria, nomi degli amministratori responsabili, natura e provenienza della produzione, entità globale annua della fornitura e indicazioni analoghe per le aziende di trasporto), una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle varie voci nonchè quello preventivo per l'anno cui si riferisce la domanda, ed infine l'aumento percentuale che si richiede sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto dei prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942 con una copia delle condizioni generali delle tariffe.

Le aziende dovranno fornire qualunque altra indicazione che sia ritenuta necessaria.

2. — Le domande vanno presentate al prefetto presidente del Comitato provinciale dei prezzi, qualora l'azienda svolga la propria attività in una sola provincia, e salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Negli altri casi, le domande vanno presentate:

a) per la revisione delle tariffe dell'acqua, gas ed energia elettrica: al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

b) per la revisione delle tariffe dei trasporti: al Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed al Ministero dei trasporti;

c) per la revisione delle tariffe dei telefoni e della radio: al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I Comitati provinciali dei prezzi potranno chiedere, se ritenuto necessario, il parere dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consigli provinciali dell'industria, commercio e lavoro, delle Camere di commercio, delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dei Consigli provinciali dei trasporti, dei Consigli provinciali delle comunicazioni, dei Consigli provinciali dell'economia, dei Consigli provinciali dell'agricoltura, dei Consigli provinciali delle foreste, dei Consigli provinciali dell'alimentazione, dei Consigli provinciali dei prezzi, sarà composto, di regola, con l'aggiunta di un rappresentante del locale Ufficio del genio civile o di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. — Le domande di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate al Ministero dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, saranno inviate, dopo l'esame di merito, al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

6. — Nella determinazione dell'aumento delle tariffe sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, escludendo:

a) i dividendi ed altre remunerazioni al capitale sociale;
b) le quote di ammortamento finanziario;
c) gli aumenti per gli emolumenti al Consiglio di amministrazione;
d) i danni di guerra.

7. — In relazione alle disposizioni di cui sopra, i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura *non superiore* a quella appresso indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 100 %;
gas: aumento del 300 %;
energia elettrica: aumento del 150 %;
trasporti urbani in concessione: aumento del 300 %.

8. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno trasmettere le domande, con le relative documentazioni e proposte, al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmessi per il controllo e il conglobamento, le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la dimostrazione dei conteggi eseguiti.

9. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e quelle del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura dei Ministeri competenti.

10. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitato a periodi di fatturazione non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

11. — La fatturazione delle forniture dovrà avvenire applicando i prezzi a suo tempo bloccati con l'aggiunta a parte dell'aumento consentito.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Alleato.

(573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 13 del 16 aprile 1945, ha stabilito con decorrenza immediata i seguenti prezzi della colla per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggi del compratore:

a) colla quadri normali tagliata non chiarificata, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . L. 165 al kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) colla quadri normali chiarificata tipo extra, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . L. 175 al Kg

c) colla quadri speciali tagliata, viscosità 60, potere gelatinante 60/75 . . . . . » 180 »

d) colla quadri speciali, versata su vetro, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 200 »

e) colla (nuella stesso tipo della quadri normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . » 175 »

f) colla a lastrine (tagliate), viscosità 60, potere gelatinante 60/70 . . . . . » 185 »

g) colle opache in lastrine (tagliate), viscosità 60, potere gelatinante 65/75 . . . . . » 195 »

h) colle in lastrine tagliate di alto spessore, viscosità 65/60, potere gelatinante 80/125 . » 220 »

i) colle in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 70/75, potere gelatinante 130/150 » 230 »

l) colle speciali per chiarificazione vini in quadretti e dischetti . . . . . » 245 »

m) colle d'ossa in scaglie, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 185 »

n) colle d'ossa macinate standard, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 165 »

o) colla d'ossa macinata finemente, viscosità 60 potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

p) colla in pasta per appretti titolo 38/40 per cento e colla farina bianca . . . . . » 245 »

q) colla in bastoni normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

r) colla bastoni speciali, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/120 . . . . . » 210 »

Per i rottami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti in L. 15 al kg

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista

Sui detti prezzi è concessa una maggiorazione di L. al kg. per le vendite del prodotto al dettagliante e di L. al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'ossa per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 60 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone.

b) minerale di zolfo molito titolo 30/33 %, L. 339 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

c) minerale di zolfo molito titolo 25/29 %, L. 275 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

d) zolfo greggio molito e ventilato, L. 825 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto; zolfo greggio molito e ventilato, L. 1000 al q.le, franco stabilimento Aurelia su mezzo di trasporto;

e) zolfo doppio raffinato in pani, L. 900 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

f) zolfo raffinato ventilato finezza 60/65°, L. 1250 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

g) zolfo ventilato marca rossa S.A.I.M., L. 1060 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 150 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 5 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a., il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 1° gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, compreso *il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 5340 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consegna prevista con la presente circolare riguardante *l'imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI FILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società manifatture cotoniere meridionali con la partita di 130 mila balli di cotone solo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della merce:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

g) colle opache in lastrine (tagliate), viscosità 60, potere gelatinante 65/75 . . . . . » 195 »

h) colle in lastrine tagliate di alto spessore, viscosità 65/80, potere gelatinante 80/125 . » 230 »

i) colle in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 70/75, potere gelatinante 130/150 » 230 »

j) colle speciali per chiarificazione vini in quadretti e dischetti . . . . . » 245 »

m) colle d'ossa in scaglie, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 185 »

n) colle d'ossa macinate standard, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 165 »

o) colle d'ossa macinate finemente, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

p) colla in pasta per appretti titolo 28/40 per seta e colla lastrina bianca . . . . . » 245 »

q) colla in bastoni normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . . » 190 »

r) colla bastoni speciali, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/130 . . . . . » 210 »

Per i rottami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti in L. 15 al kg.

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista.

Sui detti prezzi è consentita una maggiorazione di L. 4 al kg. per le vendite del prodotto al dettagliante e di L. 10 al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'ossa per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 60 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 14 del 18 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 9 del 30 marzo u. s., per la campagna in corso sono stati fissati i seguenti prezzi:

1. — Prezzi di vendita al produttore:

a) zolfo grezzo fuso (produzione del Continente), L. 567 al q.le, per merce resa ai porti di Rimini, Ancona, Torre Annunziata, Crotone. Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo dovrà essere ridotto dell'ammontare della spesa di trasporto ferroviario dalla miniera al porto;

p) zolfo raffinato raffinato macinato sottile, L. 1050 al q.le franco fabbrica su mezzo di trasporto;

q) zolfo ventilato marca rossa S.A.I.M., L. 1060 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 120 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 5 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a. il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 1° gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, compreso *il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 5340 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consegna prevista con la presente circolare riguardante l'*imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI FILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società manifatture cotoniere meridionali con la partita di 130 mila balli di cotone sodo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della merce:

filato cotone America titolo 24/36, L. 260,59 al kg.;
filato cotone America titolo 32, L. 296,51 al kg.;
filato cotone America titolo 40, L. 362,35 al kg.;
tela lenzuolo: ordito titolo 24 (fili 32), trama titolo 26 (inserzioni 31), grammi 184 al metro quadro compreso appretto, altezza del tessuto cm. 80, L. 68,68 al ml.;
madrapolam: ordito titolo 35 (fili 28), trama titolo 31 (inserzioni 29), grammi 137 al metro quadro compreso appretto, altezza cm. 80, L. 66,14 al ml.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(587)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 aprile 1945 - N. 91

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 42 del 7 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(589)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 44 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % 1936	» 97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		» 97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	» 96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	» 95,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	» 95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	» 95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	» 95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	» 87,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906		L. 112,75
Id.	3,50 % 1902	» 93,25
Id.	3 % lordo	» 72 —
Id.	5 % 1935	» 96,30
Redimibile 3,50 % 1934		» 87,90
Id.	5 % 1936	» 97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	» 96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	» 95,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	» 95,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	» 95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	» 95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	» 87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906		L. 111,75
Id.	3,50 % 1902	» 93,25
Id.	3 % lordo	» 72 —
Id.	5 % 1935	» 96,10
Redimibile 3,50 % 1934		» 87,50
Id.	5 % 1936	» 97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	» 96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	» 95,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	» 95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	» 95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	» 95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	» 87,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

vincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(589)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 41 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(591)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto Corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 513

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.
Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia). Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.
Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945. Pag. 518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 520

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 520

Ministero del tesoro:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 49 DEL 24 APRILE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

4072

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; semestrale 150; trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; trimestrale 150; Un fascicolo 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; trimestrale 60; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 10

Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 —; semestrale 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 400 —; semestrale 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 513

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.
Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia). Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.
Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945. Pag. 518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 520

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 520

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione sicula albanese di Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 520
Media dei titoli . . . . . Pag. 520

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali «C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli . . . . Pag. 520
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «Consorzio esercenti latterie» con sede in Livorno. Pag. 520

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 49 DEL 24 APRILE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Henke Eugenio di Edoardo e di Giordano Amalia, nato a Genova il 15 novembre 1909, capitano di corvetta. In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita «sul campo» con determinazione del 1° marzo 1943 e pubblicata all'allegato F.O.M. del 15 aprile 1943, pag. 2635. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*).

Mirti della Valle Enrico di Quintilio e di Florineschi Pia, nato a Roma il 22 agosto 1898, capitano di vascello;

Del Minio Rodolfo fu Orazio e fu Franceschini Giulia, nato a Pisa il 5 novembre 1900, capitano di vascello. — (*Determinazione del 5 aprile 1944*).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lai Pasquale di Giuseppe e di Mereddu Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 25 luglio 1920, marinaio scelto ardito guastatore. — (*Determinazione del 10 aprile 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Cocchini Tullio di Orlando e di Donati Maddalena, nato a Cerreto (Firenze) il 29 aprile 1907, capo nocch. di 2ª classe, matr. 10317. — (*Determinazione del 16 marzo 1944*).

Tezel Gaspare di Francesco e di Durante Margherita, nato a Laigueglia (Savona) il 15 settembre 1908, tenente di vascello (ora capitano di corvetta);

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*)

Corradini Corradino fu Silvio e di Bianchi Ermenegilda, nato a Piacenza il 30 settembre 1887, capitano di corvetta r. n. — (*Determinazione del 10 aprile 1944*).

Guiso Luciano fu Agostino e di Piccaluga Caterina, nato a Giulianza il 21 dicembre 1891, colonnello medico;

Girola Carlo di Giulio e di Vecchio Emma, nato a La Spezia il 6 settembre 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ruggeri Girolamo di Giuseppe e di Bruno Teresa, nato a Bisceglie (Bari) il 2 gennaio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 53325;

Ducceni Sebastiano di Michele e di Gianato Maria, nato a Novara Sicilia (Messina) il 6 novembre 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 63359;

Mallison Valentino di Giovanni e di Papolo Olivia, nato a S. Giovanni il 18 settembre 1919, fuochista A., matr. 91986.

Rota Antonio di Giacomo e di Efferiotti Sante, nato a Sala Marosno il 6 aprile 1920, cannoniere O., matr. 2761;

Rodaelli Alfredo di Arnaldo e di Mariotti Emma, nato a Milano il 21 aprile 1921, cannoniere art., matr. 54120;

Semeraro Pietro di Giovanni e di Monopoli Beatrice, nato a Cisternino (Brindisi) il 30 gennaio 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 51380;

Di Giuseppe Taormina Antonio di Giuseppe e di Galeona Antonina, nato a Giardini (Messina) l'8 novembre 1919, cannoniere P. S., matr. 82286;

Cavazzuti Elis di Daniele e di Cossini Clementina, nato a Modena il 6 giugno 1921, silurista, matr. 45938;

Maria Filiberto di Vito e di Carlucci Tommassina, nato a Calimera (Lecce) l'8 aprile 1921, sottocapo carpentiere, matr. 53359;

Noseda Michele fu Giobatta e di Manzi Claudina, nato a Como il 24 luglio 1922, fuochista O., matr. 106515;

Ferrari Nello di Enrico e di Ferrari Isabella, nato a La Spezia il 1º marzo 1915, sottocapo cannoniere A matr. 56168;

Belfasto Nando di Empedocle e di Marchini Ermenilda, nato a Paciano (Perugia) il 22 agosto 1919, sottocapo cannoniere S. T., matr. 48815;

Rocchelli Bruno di Alessandro e di Sangetti Maria, nato

Gallo Angelo di Vito e di Favale Carmela, nato a Moicattaro il 25 gennaio 1920, nocchiere, matr. 67498. — (*Determinazione del 26 aprile 1944*).

A VIVENTI

Barra Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Salerno il 4 novembre 1918, tenente di vascello. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Torrisi Giovanni di Domenico e di Torrisi Maria, nato a Catania l'8 novembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*).

Sacchi Marco fu Michelangelo e di Ghizzolini Maria, nato a Torino il 13 gennaio 1907, capitano di corvetta (ora capitano di fregata);

Goretti Dei Flamini Luca di Goretto e di Digerini Nuti Margherita, nato a Firenze il 3 dicembre 1907, capitano di fregata;

Modena Ennio di Eugenio e fu Jacobitti Emilia, nato a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1910, capitano di corvetta;

Corrao Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1º gennaio 1891, capitano di corvetta;

Alessandrini Alessandro fu Giuseppe e di Garampi Emma, nato a Nocera Umbra il 31 luglio 1892, maggiore medico;

Dentici Salvatore fu Giacomo e di Sunseri Giuseppina, nato a Trabia (Palermo) il 21 febbraio 1888, maggiore medico;

Cavallina Gaspare di Giuseppe e di Perguidi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello;

Febbraro Giovanni fu Giuseppe e di De Gennaro Vincenzina, nato a Roma l'11 aprile 1913, tenente di vascello;

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello;

Colli Nicetto di Pilade Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale (D. M.);

Gaeta Gennaro di Luigi e di Toraldo Anna, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) l'8 settembre 1902, capitano del Genio navale (D. M.);

Fassati Egidio fu Guglielmo e di Rossacci Assunta, nato a La Spezia il 5 dicembre 1899, capitano del Genio navale (D. M.);

Maiorana Giuseppe fu Giovanni e fu Sottile Flavia, nato a Milazzo (Messina) il 15 febbraio 1887, capitano del C.R.E.M (s. n.). — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

Longhi Attilio fu Pietro e di De Capitani Lavinia, nato a Uggiono (Como) il 6 settembre 1902, operaio specializzato;

Acanfora Rodolfo fu Raffaele e di Gilardone Giuseppina, nato a Bellagio (Como) il 5 giugno 1913, operaio specializzato. — (*Determinazione del 27 aprile 1944*)

Peghini Giuseppe di Giacomo e fu Varoli Piazza Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 1º aprile 1911, tenente di vascello (ora capitano di corvetta), in sostituzione della croce di guerra al valor militare conferita « sul campo » al tenente di vascello Giudici Marcello, pubblicata nell'allegato al F.O.M. 15 aprile 1943 (D.V.M./56, pag. 2677) e successivamente annullata con l'allegato al F.O.M. del 30 giugno 1943 (D.V.M./61, pag. 2892). — (*Determinazione del 28 aprile 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

matr. 1851). — (*Determinazione del 16 marzo 1944*).

Tezel Gaspare di Francesco e di Durante Margherita, nato a Laigueglia (Savona) il 15 settembre 1898, tenente di vascello (ora capitano di corvetta);

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Ratgoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*).

Corradini Corradino fu Silvio e di Bianchi Ermenegilda, nato a Piacenza il 30 settembre 1887, capitano di corvetta r. n. — (*Determinazione del 10 aprile 1944*).

Cuiso Luciano fu Agostino e di Piccaluga Caterina, nato a Ghilarza il 21 dicembre 1891, colonnello medico;

Girola Carlo di Giulio e di Vecchio Emma, nato a La Spezia il 6 settembre 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ruggeri Girolamo di Giuseppe e di Bruno Teresa, nato a Bisceglie (Bari) il 2 gennaio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 53225;

Daccia Sebastiano di Michele e di Granato Maria, nato a Novara Sicilia (Messina) il 6 novembre 1902, sottocapo cannoniere P. S., matr. 62859;

Mallison Valentino di Giovanni e di Papolo Olivia, nato a S. Giovanni il 18 settembre 1919, fuochista A., matr. 91986.

Rota Antonio di Giacomo e di Efferiotti Sante, nato a Sale Marosno il 6 aprile 1929, cannoniere O., matr. 2761;

Redaelli Alfredo di Arnaldo e di Mariotti Emma, nato a Milano il 21 aprile 1921, cannoniere art., matr. 54120;

Semeraro Pietro di Giovanni e di Monopoli Beatrice, nato a Cisternino (Brindisi) il 30 gennaio 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 51386;

Di Giuseppe Taormina Antonia di Giuseppe e di Galeona Antonina, nato a Giardini (Messina) l'8 novembre 1919, cannoniere P. S., matr. 82286;

Cavazzuti Elis di Daniele e di Cossini Clementina, nato a Modena il 6 giugno 1921, silurista, matr. 45938;

Marra Filiberto di Vito e di Carlucci Tommassina, nato a Calimera (Lecce) l'8 aprile 1921, sottocapo carpentiere, matr. 53359;

Noseda Michele fu Giobatta e di Mauzi Claudina, nato a Como il 21 luglio 1922, fuochista O., matr. 104515;

Ferrari Nello di Enrico e di Ferrari Isabella, nato a La Spezia il 1° marzo 1915, sottocapo cannoniere A., matr. 96108;

Belfasto Nando di Empedocle e di Marchini Ermenilda, nato a Paciano (Perugia) il 22 agosto 1919, sottocapo cannoniere S. T., matr. 48845;

Rocchetti Bruno di Alessandro e di Sangetti Maria, nato a Senigallia (Ancona) il 21 luglio 1921, cannoniere O., matricola 34444;

Federico Dario fu Vincenzo e di Ventresca Angela, nato a Pettorano (Aquila) il 15 giugno 1925, cannoniere P. S., matr. 60227;

Marchese Salvatore di Antonio e di Bertoni Carolina, nato a Lindiscosa (Salerno) l'11 gennaio 1921, nocchiere, matricola 922;

Castiglione Vito di Giuseppe e di Biondino Maria, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 28 marzo 1921, nocchiere, matr. 33703;

Guerra Video di Davide e di Bianchi Ersilia, nato a Carrara il 24 agosto 1921, nocchiere, matr. 43787;

Sacchi Marco fu Michelangelo e di Ghizzolini Maria, nato a Torino il 13 gennaio 1907, capitano di corvetta (ora capitano di fregata);

Goretti Dei Flamini Luca di Goretto e di Digerini Nuti Margherita, nato a Firenze il 3 dicembre 1907, capitano di fregata;

Modena Ennio di Eugenio e fu Jacobitti Emilia, nato a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1910, capitano di corvetta;

Corrao Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1891, capitano di corvetta;

Alessandrini Alessandro fu Giuseppe e di Garampi Emma, nato a Nocera Umbra il 31 luglio 1899, maggiore medico;

Dentici Salvatore fu Giacomo e di Sanseri Giuseppina, nato a Trabia (Palermo) il 21 febbraio 1888, maggiore medico;

Cavallina Gaspare di Giuseppe e di Perguidi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello;

Febbraro Giovanni fu Giuseppe e di De Gennaro Vincenzina, nato a Roma l'11 aprile 1913, tenente di vascello;

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello;

Colli Nicetto di Pilade Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale (D. M.);

Gaeta Gennaro di Luigi e di Teralio Anna, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) l'8 settembre 1902, capitano del Genio navale (D. M.);

Fossati Egidio fu Guglielmo e di Rossacci Assunta, nato a La Spezia il 5 dicembre 1899, capitano del Genio navale (D. M.);

Maiorana Giuseppe fu Giovanni e fu Sottile Flavia, nato a Milazzo (Messina) il 15 febbraio 1887, capitano del C.R.E.M. (s. m.). — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

Longhi Attilio fu Pietro e di De Capitani Lavinia, nato a Oggiono (Como) il 6 settembre 1902, operaio specializzato;

Avanfora Rodolfo fu Raffaele e di Gilardone Giuseppina, nato a Bellagio (Como) il 5 giugno 1913, operaio specializzato. — (*Determinazione del 27 aprile 1944*)

Pighini Giuseppe di Giacomo e fu Varoli Piazza Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 1° aprile 1911, tenente di vascello (ora capitano di corvetta). In sostituzione della croce di guerra al valor militare conferita « sul campo » al tenente di vascello Giudici Marcello, pubblicata nell'allegato al F.O.M. 15 aprile 1943 (D.V.M. 56, pag. 2547) e successivamente annullata con l'allegato al F.O.M. del 30 giugno 1943 (D.V.M. 61, pag. 2892). — (*Determinazione del 28 aprile 1944*).

ART. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 269.

(228)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122;
Vista la legge 12 giugno 1930, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;
Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 283;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;
Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;
Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Riduzione d'imposta.

Art. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *c*) e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a*) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

Art. 2.

La imposta di cui alla lettera *b*), dell'articolo precedente è ridotta al 6% per i trasferimenti a titolo di compravendita di fondi rustici o di case ad uso di abitazione comprese le concessioni in enfiteusi quatora concorrano le seguenti condizioni:

1) che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani;

2) che il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno la libera disponibilità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 14 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in utile dominio od in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'Ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo, della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'articolo 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo prece-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122;
Vista la legge 12 giugno 1930, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;
Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 283;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;
Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;
Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Riduzione d'imposta.

Art. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *c)* e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a)* della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3 %;

b) se il valore supera le L. 5000: 10 %;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio:

le stesse imposte di cui alle lettere *a)* e *b)* ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:

per le prime 1000 lire . .	L.	20
per ogni 1000 lire in più . .	»	10

1) che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani;

2) che il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno la libera disponibilità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 14 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in utile dominio od in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'Ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'articolo 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *c)* dell'articolo precedente.

Art. 3.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonchè di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera *a)* e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2 %;

b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) navi non italiane, L. 2 %;

b) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1 %;

c) navi in ogni altro caso, L. 1 %.

Art. 5.

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera *a*) della tariffa parte prima allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

Art. 9.

I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato *D* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni di beni immobili, sono elevati alla misura unica di L. 1200 all'anno.

Art. 10.

L'art. 1 della tariffa allegato *A* alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere *a*) e *b*) è sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

Capo II.

Società cooperative.

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a dieci anni ed a L. 300.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che si acquisti per demolizione, L. 1 %;
c) navi in ogni altro caso, L. 1 %.

Art. 5.

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettive variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 29 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

Art. 8.

Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in più; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in più.

Art. 10.

L'art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

Capo II.

Società cooperative.

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a dieci anni ed a L. 300.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

CAPO III.

Sanzioni.

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 16.

La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 17.

La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato

contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

La sopratassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, riducibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 19.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile comprese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

CAPO III.

Sanzioni.

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 16.

La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 17.

La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, riducibile a norma dell'art. 104 della stessa citata legge del registro.

Art. 18.

La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione della imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 19.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile comprese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1943, con il quale il rag. Giacomo Poma è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(514)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta con sede in Prunetta (Pistoia) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1941, con il quale l'avv. Martino Moscardi è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Martino Moscardi, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta avente sede nel comune di Prunetta (Pistoia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(513)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 761, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, relativo all'ammasso della lana, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1286;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che modifica il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1939, n. 1361, che estende il regime di ammasso alla lana di concia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dei servizi dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il R. decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di lane di tosa e di concia indispensabili per il rifornimento delle forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le lane di tosa e di concia di qualunque specie e qualità, di produzione 1945, appena separate dal corpo degli ovini o staccate dalle pelli, sono vincolate per intero, presso il produttore o chiunque le detenga, alle esigenze civili e militari della Nazione, e devono essere conferite all'ammasso, allo stato naturale, per la vendita collettiva.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dazione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

(514) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta con sede in Prunetta (Pistoia) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1941, con il quale l'avv. Martino Moscardi è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Martino Moscardi, il rag. Raimondo Magnani fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di

Essi sono sottoposti al controllo degli organi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, e degli Enti che i Ministeri stessi potranno all'uopo delegare.

Art. 3.

La lana ammassata deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà per la sua utilizzazione.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il còmpito di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo della lana ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Appena ultimata la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.), la denunzia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denunzia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione disidratata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli immesse nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente af-

del conferimento all'ammasso della quantità necessaria al consumo della propria famiglia e dei propri dipendenti, addetti stabilmente alla custodia degli armenti. Tale quantità non può eccedere i tre chilogrammi allo stato naturale per ogni persona.

La richiesta di svincolo, regolarmente documentata, deve essere presentata all'U.C.S.E.A., il quale rilascerà al richiedente il documento di svincolo del quantitativo di lana che esso è legittimamente autorizzato a trattenere per uso familiare. Tale lana non può formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo e la eventuale eccedenza rispetto al consumo familiare, deve essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, è sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10.

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La lana ammassata deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà per la sua utilizzazione.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il còmpito di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo della lana ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Appena ultimata la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.), la denunzia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denunzia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione disidratata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli immesse nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito in magazzini di ammasso.

Il conferimento libera il produttore e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo le responsabilità per custodia dei Consorzi agrari e dei depositari.

Art. 7.

Per la sola lana di tosa, produzione 1945, è data facoltà al produttore di chiedere lo svincolo dall'obbligo graduale allo stato naturale per ogni persona.

La richiesta di svincolo, regolarmente documentata, deve essere presentata all'U.C.S.E.A., il quale rilascerà al richiedente il documento di svincolo del quantitativo di lana che esso è legittimamente autorizzato a trattenere per uso familiare. Tale lana non può formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo e la eventuale eccedenza rispetto al consumo familiare, deve essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, è sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10.

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'U.C.S.E.A. del comune di provenienza.

La bolletta di accompagnamento sarà rilasciata dai Consorzi agrari provinciali per la lana assegnata, a termini del precedente art. 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le aziende tessili industriali e gli artigiani non possono accettare o lavorare per conto terzi lana sprovvista della bolletta di accompagnamento di cui al precedente art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'atto del ritiro dei relativi manufatti la bolletta, con l'annotazione dei manufatti ottenuti, deve essere restituita dall'interessato rispettivamente, all'U.C.S. E.A. e ai Consorzi agrari provinciali, i quali ne curerranno la trasmissione al competente Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Art. 12.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alla disciplina di ammasso della lana di tosa e di concia, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 aprile 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Tadeusz Wiersz - Kowalski console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Rebesco di Domenico nato a Napoli il 14 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne da notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 se[gue] del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, dim[ostrato]

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione sicula albanese di Piana degli Albanesi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 14 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Unione sicula albanese con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) il ragioniere Michele Orlando è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 aprile 1945 - N. 90

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 10 aprile 1945, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli, il rag. Elpidio Maddalena, in sostituzione del prof. Nicola Cioffi, dimissionario.

(565)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 11 aprile 1945, si nomina il dott. Mario Ita[lo]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 aprile 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Tadeusz Wierusz - Kowalski console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Rebesco di Domenico nato a Napoli il 14 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(567)

1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 905, e 3 dicembre 1942, n. 1502, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 226.

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 aprile 1945 - N. 90

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	87,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 10 aprile 1945, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli, il rag. Elpidio Maddalena, in sostituzione del prof. Nicola Ciolfi, dimissionario.

(565)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 11 aprile 1945, si nomina il dott. Mario Rudogna liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie », in Livorno, a norma di legge.

(566)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 49 del 24 aprile 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. **142.**

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosidetta repubblica sociale italiana:

1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;

Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le funzioni indicate nei numeri 1 e 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra; negli altri casi, si applica l'art. 58 del Codice stesso.

Quando i fatti commessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche reati contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e po-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosidetta repubblica sociale italiana:

1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;

2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;

3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;

4) direttori di giornali politici;

5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico militari.

Quando i fatti commessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche reati contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il Presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di inoccepibili precedenti politici.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essere nominati in numero di settantacinque e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno centocinquanta persone.

Art. 6.

Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. La nomina è disposta entro dieci giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 200.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati adibiti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vicina.

Art. 11.

I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 12.

Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Art. 13.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

Art. 14.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio.

Art. 15.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inamissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Art. 16.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti previsti dal presente decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presidente e di quattro giudici popolari.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. La nomina è disposta entro dieci giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati adibiti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vicina.

Art. 11.

Non possono far parte della medesima Corte straordinaria di Assise oppure assolvere davanti alla medesima Corte le funzioni di giudice e di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

Art. 12.

Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile.

Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Art. 13.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

Art. 14.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio.

Art. 17.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Art. 18.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti preveduti dal presente decreto sono devoluti secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non liberati o, se liberati, non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 124. — PETIA

(569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 aprile 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106005) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071.

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 21 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 250	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.
Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso. Pag. 507

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 508

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1945.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.
Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali . . . . . Pag. 510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa «I. Ciaia», con sede in Fasano di Brindisi. Pag. 511

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 511
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 511
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 511

CONCORSI

Ministero della guerra: Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 512

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 513

4070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300 — semestrale » 150 — trimestrale » 80 — Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600 — semestrale » 300 — trimestrale » 150 — Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 60 — Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 120 — Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . L. 200 — semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . L. 400 — semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 139.
Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso. Pag. 507

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 508

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1945.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1945.
Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Ristampa dei moduli pes i buoni postali fruttiferi serie F. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.
Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali . . . . . Pag. 510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa «I. Ciaia», con sede in Fasano di Brindisi. Pag. 511

Ministero del tesoro:
Medio dei titoli . . . . . Pag. 511
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 511
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 511

CONCORSI

Ministero della guerra: Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 512

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 48 DEL 21 APRILE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Parma.

(173)

4070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.

Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili nella Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando peraltro autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quello per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata ad un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

In relazione alle esigenze belliche tale durata potrà essere ridotta o prorogata non oltre un anno, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il Comitato Italiano Petroli, su domanda al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sarà autorizzato ad utilizzare temporaneamente, secondo le proprie esigenze e per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, gli impianti, l'organizzazione e le attrezzature delle imprese nazionali esistenti nel territorio dello Stato.

Il Comitato Italiano Petroli potrà essere autorizzato anche a disporre delle merci di pertinenza delle imprese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli, corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

Uguale procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 4.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse posseduti.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 3.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 3.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possono sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 3.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e loro succedanei destinati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili nella Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando peraltro autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quello per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata ad un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

In relazione alle esigenze belliche tale durata potrà essere ridotta o prorogata non oltre un anno, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Il Comitato Italiano Petroli provvede:

1) al ricevimento, alla manipolazione e al deposito dei prodotti petroliferi e loro succedanei;

2) alla distribuzione dei prodotti stessi per usi militari e civili;

3) alle eventuali lavorazioni imposte da necessità belliche.

senti nel territorio dello Stato.

Il Comitato Italiano Petroli potrà essere autorizzato anche a disporre delle merci di pertinenza delle imprese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli, corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

Uguale procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 4.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse posseduti.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 3.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 3.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possono sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 3.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e loro succedanei destinati al consumo civile sono, su proposta del Comitato Italiano Petroli, stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

In tali prezzi è compresa una aliquota per provvedere alle spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato Italiano Petroli e ai compensi da corrispondersi alle aziende di cui agli articoli 3 e 4. La aliquota è determinata in via provvisoria all'inizio dell'esercizio del Comitato Italiano Petroli, e può essere rivoluta al termine di ogni trimestre, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal Comitato Italiano Petroli.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Sono organi dell'Ente:

1) il Consiglio direttivo;

2) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo amministra il Comitato Italiano Petroli, ed è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati con decreto rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro, e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al presidente del Consiglio direttivo, e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Italiano Petroli redige il rendiconto delle entrate e delle spese che, corredate della relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Ogni esercizio ha la durata di un anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 1945.

Art. 10.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale poi potrà destinarli anche, in tutto od in parte, al Comitato Italiano Petroli per l'attuazione di provvedimenti da esso proposti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e da quest'ultimo riconosciuti di pubblico interesse.

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio del Comitato Italiano Petroli al termine del suo funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 11.

Il rapporto di impiego fra il Comitato Italiano Petroli e il personale da esso direttamente assunto è re-

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 113. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.

Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 39 in data 28 ottobre 1944;

Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Baca Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso.

Art. 2.

Gli organi dei ricostituiti comuni di Gonnesa e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e per il tesoro.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati con decreto rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro, e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al presidente del Consiglio direttivo, e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Italiano Petroli redige il rendiconto delle entrate e delle spese che, corredate della relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Ogni esercizio ha la durata di un anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 1945.

Art. 10.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale poi potrà destinarli anche, in tutto od in parte, al Comitato Italiano Petroli per l'attuazione di provvedimenti da esso proposti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e da quest'ultimo riconosciuti di pubblico interesse.

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio del Comitato Italiano Petroli al termine del suo funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 11.

Il rapporto di impiego fra il Comitato Italiano Petroli e il personale da esso direttamente assunto è regolato, in difetto di speciali patti di lavoro, dalle norme di legge vigenti sul contratto di impiego privato.

Art. 12.

Lo statuto del Comitato Italiano Petroli sarà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 113. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.

Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 39 in data 28 ottobre 1944;
Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Bacu Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il personale in servizio presso il comune di Carbonia che, per effetto del presente decreto, passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso, sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131, col quale è stato abrogato, con effetto dal 14 aprile 1945, il R. decreto-legge 17 aprile 1944, n. [illegible] grado 4° del Ministero delle poste e dei telegrafi è stato riammesso in servizio con le funzioni di capo servizio principale e col trattamento economico del grado 4°;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al dott. Giovanni Musumeci è attribuito il grado 4° dell'ordinamento gerarchico dello Stato di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, con effetto dal 1° novembre 1944.
Il medesimo è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Registro Uff. Riscontri Poste n. 1, foglio n. 346. — MAURELLA

(550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale in data 1° dicembre 1941, con il quale il prof. Mario Ascione è stato nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;
Visto il R. decreto 25 agosto 1942, n. 1013, con il quale è stato disposto il passaggio del Commissariato predetto alle dipendenze del Capo del Governo;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Uras è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna, in sostituzione del prof. Mario Ascione che cessa da tale carica, a partire dal 1° novembre 1944.

Art. 2.

L'avv. Domenico Uras, entro tre mesi dalla data del presente decreto, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131, col quale è stato abrogato, con effetto dal 14 aprile 1945, il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, con cui il dott. Giovanni Musumeci, funzionario di

Al dott. Giovanni Musumeci è attribuito il grado 4° dell'ordinamento gerarchico dello Stato di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, con effetto dal 1° novembre 1944.

Il medesimo è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Registro Uff. Riscontri Poste n. 1, foglio n. 346. — MACRELLA

(550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale in data 1° dicembre 1941, con il quale il prof. Mario Ascione è stato nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;
Visto il R. decreto 25 agosto 1942, n. 1013, con il quale è stato disposto il passaggio del Commissariato predetto alle dipendenze del Capo del Governo;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Uras è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna, in sostituzione del prof. Mario Ascione che cessa da tale carica, a partire dal 1° novembre 1944.

Art. 2.

L'avv. Domenico Uras, entro tre mesi dalla data del presente decreto, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione sulla effettiva attività svolta dal Commissariato, i possibili sviluppi e le eventuali trasformazioni necessarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

BONOMI

(552)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano;

Vista la legge 2 ottobre 1942, n. 1393;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1943, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto ed affidata la gestione ad un commissario straordinario;

Considerata l'opportunità di ricostituire il Consiglio stesso affidando la presidenza dell'Ente all'avv. Francesco Costa;

Viste le lettere con le quali gli enti previsti dall'articolo 2 della citata legge 19 marzo 1942, n. 365, hanno designato a propri rappresentanti in seno al Consiglio i signori prof. Vincenzo Maria Romanelli, prof. Vezio Crisafulli, comm. dott. Alfredo De Liguoro, rag. Domenico De Ritis, avv. Adolfo Nicolai, rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'Istituto nazionale infortuni, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la Banca nazionale del lavoro, per l'Ente italiano scambi teatrali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Ente teatrale italiano cessa dall'incarico conferitogli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ricostituito come segue:

1. Avv. Francesco Costa, presidente;
2. Dott. Vincenzo Calvino, delegato del Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo;
3. Dott. Adolfo Smidile, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. Prof. Vincenzo Maria Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5. Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;
6. Comm. dott. Alfredo De Liguoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
7. Rag. Domenico De Ritis, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;
8. Avv. Adolfo Nicolai, in rappresentanza dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

Il Consiglio avrà la durata di quattro anni.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calvino membro del Consiglio di amministrazione è nominato vice presidente dell'Ente

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1945.

Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, relativo alla concessione del servizio delle radioaudizioni circolari all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Vista la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e l'E.I.A.R. approvata col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1944, della Commissione Alleata di Controllo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale il prof. Luigi Rusca viene nominato commissario per la gestione ed amministrazione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati sindaci effettivi della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

D'Aquino dott. Giuseppe (revisore ufficiale dei conti), presidente del Collegio sindacale;

Obber dott. Carlo (funzionario dell'I.R.I.);

Bernardi dott. Domenico (funzionario dell'I.R.I.).

Sono nominati sindaci supplenti:

Castellani comm. Tullio, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Agostini cav. uff. Agostino, 1° ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il suddetto Collegio sindacale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

I sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica nella suddetta Società decadono dall'ufficio.

Art. 2.

Con separato decreto Ministeriale sarà stabilita la retribuzione annua dei sindaci.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ente teatrale italiano;

Vista la legge 2 ottobre 1942, n. 1393;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1943, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto ed affidata la gestione ad un commissario straordinario;

Considerata l'opportunità di ricostituire il Consiglio stesso affidando la presidenza dell'Ente all'avv. Francesco Costa;

Viste le lettere con le quali gli enti previsti dall'articolo 2 della citata legge 19 marzo 1942, n. 365, hanno designato a propri rappresentanti in seno al Consiglio i signori prof. Vincenzo Maria Romanelli, prof. Vezio Crisafulli, comm. dott. Alfredo De Ligunoro, rag. Domenico De Ritis, avv. Adolfo Nicolai, rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'Istituto nazionale infortuni, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la Banca nazionale del lavoro, per l'Ente italiano scambi teatrali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Ente teatrale italiano cessa dall'incarico conferitogli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ricostituito come segue:

1. Avv. Francesco Costa, presidente;

2. Dott. Vincenzo Calvino, delegato del Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo;

3. Dott. Adolfo Suidile, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

4. Prof. Vincenzo Maria Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5. Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

6. Comm. dott. Alfredo De Ligunoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

7. Rag. Domenico De Ritis, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

8. Avv. Adolfo Nicolai, in rappresentanza dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

Il Consiglio avrà la durata di quattro anni.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calvino membro del Consiglio di amministrazione è nominato vice presidente dell'Ente teatrale italiano.

Art. 3.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono affidate al dott. Gennaro Cassella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(555)

convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, relativo alla concessione del servizio delle radioaudizioni circolari all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Vista la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e l'E.I.A.R. approvata col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1944, della Commissione Alleata di Controllo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale il prof. Luigi Rusca viene nominato comunissario per la gestione ed amministrazione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati sindaci effettivi della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

D'Aquino dott. Giuseppe (revisore ufficiale dei conti), presidente del Collegio sindacale;

Obber dott. Carlo (funzionario dell'I.R.I.);

Bernardi dott. Domenico (funzionario dell'I.R.I.).

Sono nominati sindaci supplenti:

Castellani comm. Tullio, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Agostini cav. uff. Agostino, 1° ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il suddetto Collegio sindacale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

I sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica nella suddetta Società decadono dall'ufficio.

Art. 2.

Con separato decreto Ministeriale sarà stabilita la retribuzione annua dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 gennaio 1945

Il Ministro: CIFOLOTTO

(553)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, numero 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943, che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi, emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il successivo decreto interministeriale 29 settembre 1944, che apportò variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti;

Ritenuto che, in seguito alla verificatasi mancanza dell'ordinario tipo di carta filigranata, il Provveditorato generale dello Stato ha proposto, al fine di assicurare la continuità della fornitura, che venga usata provvisoriamente e fino a che non sia in grado di rifornirsi dell'ordinario tipo, altra carta in filigrana continua, somministrata dagli Alleati, e portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale;

Determina:

I moduli per i buoni postali fruttiferi serie *F* sono ristampati, oltre che sulla carta filigranata di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 settembre 1944, anche su carta filigranata continua, portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche precedentemente fissate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(538)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) ed il sig. Francesco Loizzo fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.

Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto n. 689, del 18 aprile 1940;

Riconosciuta la opportunità di aumentare la misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali;

Decreta:

A datare dal 1° aprile 1945, l'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali è fissato nella misura del due per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mero 121, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943, che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi, emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il successivo decreto interministeriale 29 settembre 1944, che apportò variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti;

Ritenuto che, in seguito alla verificatasi mancanza dell'ordinario tipo di carta filigranata, il Provveditorato generale dello Stato ha proposto, al fine di assicurare la continuità della fornitura, che venga usata provvisoriamente e fino a che non sia in grado di rifornirsi dell'ordinario tipo, altra carta in filigrana continua, somministrata dagli Alleati, e portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale;

Determina:

I moduli per i buoni postali fruttiferi serie *F* sono ristampati, oltre che sulla carta filigranata di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 settembre 1944, anche su carta filigranata continua, portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche precedentemente fissate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(538)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) ed il sig. Francesco Loizzo fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.

Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto n. 689, del 18 aprile 1940;

Riconosciuta la opportunità di aumentare la misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali;

Decreta:

A datare dal 1° aprile 1945, l'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali è fissato nella misura del due per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(554)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 febbraio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Brindisi in data 23 luglio 1943 relativo alla sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi, e alla nomina del cav. Francesco Bianco a commissario della cooperativa stessa.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 aprile 1945 - N. 87

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 18 aprile 1945 - N. 88

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

Media dei titoli del 19 aprile 1945 - N. 89

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

Nella seduta tenuta il 1° marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) il gr. uff. avv. Eduardo Arino è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 220.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11431 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5227 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1332 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 556,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1954 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 8 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fidio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data:

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 febbraio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Brindisi in data 23 luglio 1943 relativo alla sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi, e alla nomina del cav. Francesco Bianco a commissario della cooperativa stessa.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 aprile 1945 - N. 87

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 18 aprile 1945 - N. 88

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

Media dei titoli del 19 aprile 1945 - N. 89

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

e stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11451 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5297 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1357 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 556,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1954 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fidio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 668 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Clarione Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale*: POTENZA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1944, col quale è stato bandito, fra l'altro, un concorso a 60 posti di sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali 10 luglio 1944, 20 agosto e 18 ottobre 1944, e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 40 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente provenienti dai sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1944:

1° S. ten. ftr. Capano Carlo di Vito;
2° S. ten. ftr. Fabbroccini Angelo di Raffaele;
3° S. ten. ftr. Dalla Chiesa Romolo di Romano;
4° S. ten. cav. Tuccari Luigi di Francesco;
5° S. ten. ftr. Palma Renato di Cosimo;
6° S. ten. ftr. Branco Dante di Giuseppe;
7° S. ten. ftr. De Palma Osvaldo di Salvatore;
8° S. ten. ftr. Ricciardi Renato di Giuseppe;
9° S. ten. ftr. Sarti Bruno di Umberto;
10° S. ten. ftr. Cipriani Elio di Domenico;
11° S. ten. ftr. Rodriquez Ferdinando di Carlo;
12° S. ten. ftr. Pera Mario di Nello;
13° S. ten. ftr. Micaletti Aldo di Raffaello;
14° S. ten. ftr. Murro Corrado di Emilio;
15° S. ten. art. Monaco Michele di Nicola;
16° S. ten. art. Simo Federico di Enzo;
17° S. ten. ftr. Ravegnani Elio di Elmo;
18° S. ten. ftr. Angelini Spartaco di Aristide;
19° S. ten. ftr. Mingarelli Dino di Alfredo;
20° S. ten. ftr. Mensitieri Fernando da Guido;
21° S. ten. ftr. Diotallevi Bruno di Guglielmo;
22° S. ten. ftr. Del Bianco Mario di Ernesto;
23° S. ten. ftr. Martines Antonio di Giuseppe.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 20 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo provenienti dai sottotenenti di complemento della stessa Arma.

9° Ten. Sforza Giuseppe di Arturo;
10° S. ten. Ancarola Vincenzo di Dionigi;
11° Ten. Appolito Antonino di Pasquale;
12° Ten. Di Santo Giuseppe di Costantino;
13° Ten. Pagani Bruno di Ballila;
14° S. ten. Messina Fortunato di Natale;
15° S. ten. Aniello Luigi di Enrico;
16° S. ten. Zannier Callisto di Giovanni;
17° S. ten. Dodero Virgilio di Francesco;
18° S. ten. Clemente Bruno di Bernardo;
19° S. ten. Aureli Umberto di Domenico;
20° S. ten. Signore Giovanni di Francesco;
21° S. ten. Pomes Donato di Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1945.

Il Ministro: CASATI

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 40 del 3 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

(556)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 41 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1944, col quale è stato bandito, fra l'altro, un concorso a 60 posti di sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali 10 luglio 1944, 29 agosto e 18 ottobre 1944, e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 50 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente provenienti dai sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1944:

1° S. ten. ftr. Cajano Carlo di Vito;
2° S. ten. ftr. Fabbroccini Angelo di Raffaele;
3° S. ten. ftr. Dalla Chiesa Romolo di Romano;
4° S. ten. cav. Tuccari Luigi di Francesco;
5° S. ten. ftr. Palma Renato di Cosimo;
6° S. ten. ftr. Branco Dante di Giuseppe;
7° S. ten. ftr. De Palma Osvaldo di Salvatore;
8° S. ten. ftr. Riccardi Renato di Giuseppe;
9° S. ten. ftr. Sarti Bruno di Umberto;
10° S. ten. ftr. Cipriani Elio di Domenico;
11° S. ten. ftr. Rodriquez Ferdinando di Carlo;
12° S. ten. ftr. Pera Mario di Nello;
13° S. ten. ftr. Micaletti Aldo di Raffaello;
14° S. ten. ftr. Murro Corrado di Emilio;
15° S. ten. art. Monaco Michele di Nicola;
16° S. ten. art. Simo Federico di Enzo;
17° S. ten. ftr. Ravegnani Elio di Elmo;
18° S. ten. ftr. Angelini Spartaco di Aristide;
19° S. ten. ftr. Mingarelli Dino di Alfredo;
20° S. ten. ftr. Mensitieri Fernando di Guido;
21° S. ten. ftr. Diotallevi Bruno di Guglielmo;
22° S. ten. ftr. Del Bianco Mario di Ernesto;
23° S. ten. ftr. Martines Antonio di Giuseppe.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 20 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo provenienti dai subalterni di complemento della stessa Arma, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1944:

1° S. ten. Dalla Chiesa Carlo di Romano;
2° S. ten. Losardo Francesco di Libero;
3° S. ten. Livoti Sebastiano di Giuseppe;
4° S. ten. Urso Sebastiano di Sebastiano;
5° S. ten. Alessi Gaetano di Onofrio;
6° S. ten. Talò Paolo di Giuseppe;
7° S. ten. Caccamo Alberto di Biagio;
8° S. ten. Giardina Giuseppe di Achille;

Roma, addì 25 gennaio 1945.

Il Ministro: CASATI

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 10 del 3 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

(556)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 11 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(557)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071/PS

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 19 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 498

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.
Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.
Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.
Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 499

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.
Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 500

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.
Commissione consultiva centrale di . . . . . Pag. 500

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli » . Pag. 503

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore » . Pag. 504

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna). Pag. 504
Media dei titoli . . . . . Pag. 504

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi. . . . . Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 19 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 496

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.
Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.
Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.
Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 499

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.
Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 500

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.
Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità . . . . . Pag. 500

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 137.
Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche. Pag. 501

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale. Pag. 502

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni «Divina Marycliaire», con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 503

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento «Friuli» Pag. 503

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento «Folgore» . Pag. 504

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «S. Giacomo» di Villarosa (Enna). Pag. 504
Media dei titoli . . . . . Pag. 504

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 47 DEL 19 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Credito fondiario sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle sorteggiate nella estrazione del 6 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio Obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Obbligazioni di Serie A sorteggiate il 5 marzo 1945. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1945. — **Società Romana di elettricità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **«Ozono», società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVISO DI CORTE

Per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America, Signor Franklin Delano Roosevelt, Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni otto a partire da oggi.

Roma, addì 13 aprile 1945

(531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 11 gennaio 1943, n. 19, concernente la creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppresso l'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, istituito in Roma con la legge 11 gennaio 1943, n. 19.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 107. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.

Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

finanza, di riportare l'ordinamento e gli organici dei singoli Istituti d'istruzione artistica nei limiti imposti dalle leggi in vigore e dalle necessità dell'insegnamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine del personale direttivo e insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, avvenute dal 1938 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.

Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3.

Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico dell'Istituto o della Scuola cui appartiene.

Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.

Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.

Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 11 gennaio 1943, n. 19, concernente la creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppresso l'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, istituito in Roma con la legge 11 gennaio 1943, n. 19.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 107. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.

Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche ed artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi;

Riconosciuta l'improrogabile necessità, per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica

Art. 1.

Le nomine del personale direttivo e insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, avvenute dal 1938 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.

Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3.

Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico dell'Istituto o della Scuola cui appartiene.

Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.

Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.

Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 109. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.

Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1828, modificata col R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo Luogo-

anticipata deve intendersi conseguita, ai fini del computo dell'anzianità per poter concorrere alle promozioni successive e ai fini della iscrizione nei ruoli di anzianità, con la decorrenza normale dalla quale avrebbero potuto ottenerla in base alle norme suaccennate.

Art. 2.

Ferme rimanendo le altre disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, al posto delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 55 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione alla qualifica cui gli agenti vengono ad aver titolo a seguito della ricostruzione della carriera prevista dal terzo

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1828, modificata col R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato i quali, in base ai benefici previsti dalle disposizioni indicate negli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, abbiano ottenuto la promozione al grado 8° dei gruppi *B* e *C*, al grado 9° del gruppo *C* e ai gradi 8° e 9° del personale delle stazioni, nonchè ai corrispondenti gradi dei quadri delle classificazioni in vigore a tutto il 31 ottobre 1942, con abbreviazione dei periodi minimi di anzianità richiesti dalle norme contenute nell'allegato *G* al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, tale promozione perde ... decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, al posto delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 55 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione alla qualifica cui gli agenti vengono ad aver titolo a seguito della ricostruzione della carriera prevista dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto.

Qualora il conseguimento di detta qualifica sia subordinato al possesso di determinate idoneità, gli agenti hanno facoltà di presentare domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per essere sottoposti ai prescritti esami, che sono effettuati, previo esperimento di tre mesi, con i criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In caso di esito favorevole degli esami, essi conseguono la relativa promozione e possono essere mante-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nuti in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la nuova qualifica.

In caso di risultato negativo degli esami stessi o di mancata presentazione della relativa domanda nel termine fissato, sono esonerati con decorrenza dalla data del raggiungimento dei limiti di età nella precedente qualifica, e l'eventuale ulteriore permanenza in servizio dopo tale data non è considerata utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siano riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138, emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.

Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado 7° (commissario capo) del ruolo di gruppo *A* dei funzionari di pubblica sicurezza è ridotto di un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.

Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siano riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138, emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 111. — PETIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado 7° (commissario capo) del ruolo di gruppo *A* dei funzionari di pubblica sicurezza è ridotto di un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 112. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.

Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva di sanità.

A tale Commissione sono devolute tutte le attribuzioni che dalle leggi e regolamenti vigenti sono attualmente deferite al Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di quattro dottori in chirurgia e medicina, dei quali uno particolarmente competente nell'igiene pubblica;

di un biologo;

di un dottore in veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un rappresentante per ciascuna delle categorie dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e degli ingegneri.

Essi sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno.

Fanno inoltre parte della Commissione:

l'Alto Commissario per l'alimentazione,

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale dell'Istruzione superiore;

due direttori generali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

il direttore generale di Sanità militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale della Sanità militare marittima;

il direttore di sanità della Regia aeronautica;

il direttore generale della Produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e foreste;

il direttore generale delle Acque e Impianti elettrici e il direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

medico, in servizio presso la Direzione generale della Sanità pubblica, il quale non ha voto.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di intervenire alle adunanze della Commissione o delle Sezioni assumendone la presidenza.

Art. 5.

Quando il Ministro per l'interno lo ritenga necessario può, con proprio decreto, aggregare alla Commissione o alle Sezioni persone particolarmente competenti nella materia da trattare, con voto deliberativo limitato alla trattazione della materia in cui sono versate.

Art. 6.

La distribuzione delle materie da trattare in adunanza generale o presso le singole Sezioni, la procedura da seguire nell'esame di questioni di competenza di due o più sezioni e la trattazione di questioni urgenti sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario.

Art. 7.

Si applicano alle adunanze della Commissione centrale consultiva di sanità e delle relative Sezioni le disposizioni dettate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Ai componenti la Commissione centrale consultiva di sanità spetta il trattamento economico previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 108. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 137.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva di sanità.

A tale Commissione sono devolute tutte le attribuzioni che dalle leggi e regolamenti vigenti sono attualmente deferite al Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di quattro dottori in chirurgia e medicina, dei quali uno particolarmente competente nell'igiene pubblica;

di un biologo;

di un dottore in veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un rappresentante per ciascuna delle categorie dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e degli ingegneri.

Essi sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno.

Fanno inoltre parte della Commissione:

l'Alto Commissario per l'alimentazione,

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale dell'Istruzione superiore;

due direttori generali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

il direttore generale di Sanità militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale della Sanità militare marittima;

il direttore di sanità della Regia aeronautica;

il direttore generale della Produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e foreste;

il direttore generale delle Acque e Impianti elettrici e il direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno può, con proprio decreto, dividere la Commissione in Sezioni, determinandone la competenza e la composizione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno nomina il presidente ed il vice presidente della Commissione i quali esplicano le loro mansioni anche in seno alle Sezioni e designa a segretario della Commissione stessa un funzionario o alle sezioni persone particolarmente competenti nella materia da trattare, con voto deliberativo limitato alla trattazione della materia in cui sono versate.

Art. 6.

La distribuzione delle materie da trattare in adunanza generale o presso le singole Sezioni, la procedura da seguire nell'esame di questioni di competenza di due o più sezioni e la trattazione di questioni urgenti sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario.

Art. 7.

Si applicano alle adunanze della Commissione centrale consultiva di sanità e delle relative Sezioni le disposizioni dettate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Ai componenti la Commissione centrale consultiva di sanità spetta il trattamento economico previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 108. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 137.
Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 5 novembre 1937, n. 2161;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1472, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 44;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1556;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, di cui agli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e quella delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche elevate alla 2ª classe dal 1° luglio 1939 in poi, di cui al 1° comma dell'art. 61 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali che avrebbero dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1944 in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-43 e per il triennio 1944-1947, sono rinviate.

Restano ferme le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1944, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 298 del Codice stesso, nonchè quelle previste dagli articoli 60, 61 secondo comma e 62 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate in base ai dati di lavoro dell'esercizio seguente a quello in cui verrà conclusa la pace.

La decorrenza della nuova retribuzione avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario predetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 110. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1472, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 44, e successive disposizioni per la disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale e della legna da ardere in periodo di guerra;

Viste le proposte avanzate dall'Ispettorato servizio legnami del Real corpo delle foreste per la fissazione dei prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale;

Vista la nota n. 279 in data 20 marzo 1945, con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi ha approvato le suddette proposte dell'I.S.L.;

Decreta:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, per merce resa dal produttore sul ciglio stradale a posto di carico su autocarro, risultano dalla tabella allegata e decorreranno dal 1° aprile 1945.

2. — I prezzi della legna da ardere s'intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore a 4 mesi; per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 5 a quintale; per merce oltre 4 mesi di stagionatura è concessa al produttore una maggiorazione di L. 5 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 % il prezzo sarà corrispondentemente ribassato; per il carbone di sola essenza forte o di sola essenza dolce sarà concesso rispettivamente un aumento od un ribasso di L. 15 al quintale.

4. — Ai Comitati provinciali dei prezzi viene riservata la determinazione:

a) dei prezzi dal grossista al dettagliante;

b) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni, ecc.);

c) della maggiorazione per il carbone da gassogeno;

d) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio;

e) dei prezzi al grossista ed al dettagliante per i comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelle del capoluogo;

comuni posti nella zona di produzione;

comuni fuori dalle zone di produzione con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nella fissazione dei prezzi al grossista ed al dettagliante sia per il capoluogo che per i comuni della provincia, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno tener presenti i seguenti elementi:

spesa media di trasporto, compresa quella di carico

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, di cui agli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e quella delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche elevate alla 2ª classe dal 1° luglio 1939 in poi, di cui al 1° comma dell'art. 61 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali che avrebbero dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1944 in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-43 e per il triennio 1944-1947, sono rinviate.

Restano ferme le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1944, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 298 del Codice stesso, nonchè quelle previste dagli articoli 60, 61 secondo comma e 62 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate in base ai dati di lavoro dell'esercizio seguente a quello in cui verrà conclusa la pace.

La decorrenza della nuova retribuzione avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario predetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 119. — PERTA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1408;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184;
Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882;
riguardanti i compiti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi degli approvvigionamenti del legname nazionale in caso di mobilitazione, e recanti

Decreta:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, per merce resa dal produttore sul ciglio stradale a posto di carico su autocarro, risultano dalla tabella allegata e decorreranno dal 1° aprile 1945.

2. — I prezzi della legna da ardere s'intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore a 4 mesi; per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 5 a quintale; per merce oltre 4 mesi di stagionatura è concessa al produttore una maggiorazione di L. 5 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 % il prezzo sarà corrispondentemente ribassato; per il carbone di sola essenza forte o di sola essenza dolce sarà concesso rispettivamente un aumento od un ribasso di L. 15 al quintale.

4. — Ai Comitati provinciali dei prezzi viene riservata la determinazione:

a) dei prezzi dal grossista al dettagliante;

b) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni, ecc.);

c) della maggiorazione per il carbone da gassogeno;

d) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio;

e) dei prezzi al grossista ed al dettagliante per i comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelle del capoluogo;

comuni posti nella zona di produzione;

comuni fuori dalle zone di produzione con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nella fissazione dei prezzi al grossista ed al dettagliante sia per il capoluogo che per i comuni della provincia, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno tener presenti i seguenti elementi:

spesa media di trasporto, compresa quella di carico e scarico, dagli imposti al magazzino grossista e, successivamente, al magazzino dettagliante;

sfrido carbone ed usura sacchi;

spese generali ed oneri di finanziamento del grossista;

imposta generale sull'entrata ed utili del dettagliante.

5. — Restano sottoposti alla presente disciplina, per quanto concerne il prezzo, i contratti in corso di esecu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione, in quanto la merce non sia stata ancora spedita o consegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

Prezzi all'imposto su rotabile per la legna da ardere ed il carbone vegetale nelle provincie liberate passate all'Amministrazione del Governo italiano. (Esclusa la Sicilia e la Sardegna):

PROVINCIA	Prezzo legna Q.le	Prezzo carbone Q.le
Reggio Calabria	157	557
Catanzaro	143	504
Cosenza		
Matera		
Potenza		
Bari		
Brindisi	149	670
Foggia		
Lecce		
Taranto		
Avellino	195	700
Benevento	140	520
Campobasso	105	450
Napoli (1)	353	910
Salerno	130	600
Frosinone	140	600
Latinia	120	650
Rieti	110	550
Roma	150	750
Viterbo	130	630
Chieti	140	900
Pescara		
Teramo		
L'Aquila	110	620

(1) Escluso il territorio del Comune ancora sotto l'A.M.G.

Il Ministro: GULLO

(536)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma e nomina del sequestratario.

Decreta:

La società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna, nn. 34 e 35, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Roncalli Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(540)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 63 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Friuli » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Friuli ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Cremona », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Friuli » e dal comandante del gruppo di combattimento « Cremona » per i militari e per le persone da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prezzi all'imposto su ratabile per la legna da ardere ed il carbone vegetale nelle provincie liberate passate all'Amministrazione del Governo italiano. (Esclusa la Sicilia e la Sardegna):

PROVINCIA	Prezzo legna Q.le	Prezzo carbone Q.le
Reggio Calabria	157	557
Catanzaro	143	504
Cosenza		
Matera		
Potenza		
Bari	149	670
Brindisi		
Foggia		
Lecce		
Taranto		
Avellino	195	700
Benevento	149	520
Campobasso	105	450
Napoli (1)	353	910
Salerno	130	600
Frosinone	140	600
Latina	120	650
Rieti	110	550
Roma	150	750
Viterbo	130	630
Chieti	140	900
Pescara		
Teramo		
L'Aquila	110	620

(1) Escluso il territorio del Comune ancora sotto l'A.M.G.

Il Ministro: GULLO

(536)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna numeri 34 e 35, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(540)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Friuli » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Friuli ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Cremona », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Friuli » e dal comandante del gruppo di combattimento « Cremona » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(534)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Folgore » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Folgore ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Legnano », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Folgore » e dal comandante del gruppo di combattimento « Legnano » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 aprile 1945 - N. 86

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945: comune di Capizzi (Messina) - Nuova decorrenza dal 1° aprile 1945;

2) Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Palma Montechiaro (Agrigento) - Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945;

3) Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: tutti i comuni della provincia di Potenza - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945;

4) Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comune di Catania - Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945;

5) Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: tutti i comuni della provincia di Chieti - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 39 del 31 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943:

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Folgore » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Folgore ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Legnano », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Folgore » e dal comandante del gruppo di combattimento « Legnano » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna)

Nella seduta tenuta il giorno 11 marzo, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » con sede in Villarosa (Enna), il sig. Curione Salvatore fu Santo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(516)

Id.	3 % lordo	72 —
Id.	5 % 1935	95,55
Redimibile	3,50 % 1934	87,70
Id.	5 % 1936	96,85
Obbligaz. Venezie	3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1949)	96,55
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	95,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	95,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	95,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	95,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	87,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945: comune di Capizzi (Messina) - Nuova decorrenza dal 1° aprile 1945;

2) Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Palma Montechiaro (Agrigento) - Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945;

3) Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: tutti i comuni della provincia di Potenza - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945;

4) Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comune di Catania - Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945;

5) Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: tutti i comuni della provincia di Chieti - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 39 del 31 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 13 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(543)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 17 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 490

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1945, n. 130.

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi . . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società «Gestione quotidiani» di Napoli . . . . . Pag. 492

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohi e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario. Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agrario «S. Oliva» di Raffadali (Agrigento) . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) . . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . . Pag. 495

14071

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 300
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 490

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 130.

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi . . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società «Gestione quotidiani» di Napoli . . . . . Pag. 492

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della «Società Editrice Meridionale» (S.E.M.) . . . . . Pag. 492

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice «Mattino Illustrato» (S.M.I.A.) di Napoli . . . . . Pag. 492

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario. Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agrario «S. Oliva» di Raffadali (Agrigento) . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) . . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A) . . . . . Pag. 496

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 495

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 496

Medie dei titoli . . . . . Pag. 496

4020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Di Marzo Gaetano di Marino e di Giudice Caracciolo Giulia, nato a Napoli il 20 settembre 1918, guardiamarina. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ormanto Angelo di Nicola e di Rizzi Rosa, nato a Taranto il 24 maggio 1899, sottotenente del C.R.E.M. (S. M.). — (*Determinazione del 7 ottobre 1944*).

Lombardo Gabriele di Vincenzo e di La Monaca Maria, nato a Catania il 22 febbraio 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Minuto Luigi di Agostino e di Arnaldi Paola, nato a Savona il 29 dicembre 1904, maggiore del Genio navale (D. M.);
Sanna Luigi di Giuseppe e di Moneti Giovanna, nato a Modena il 22 gennaio 1921, sottotenente di vascello;
De Giovanni Adolfo di Luigi e fu Ferramosca Giuseppina, nato a Maglie (Lecce) l'11 marzo 1915, 2° capo S.D.T., matricola 3094. — (*Determinazione dell'11 ottobre 1944*).

Di Bello Giuseppe di Stefano e fu Maurillo Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 27 settembre 1917, 2° capo silurista, matricola 39056;
Campus Giovanni di Efisio e di Carta Nicolosa, nato a Giave (Sassari) il 19 dicembre 1913, 2° capo elettricista, matricola 31762;
Branciforte Giuseppe di Carmelo e di Cuccia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 dicembre 1915, 2° capo cannoniere P. S. matr. 37002;
Belvedere Domenico di Michele e di Gioffrè Stella, nato a Anoia (Reggio Calabria) il 3 novembre 1918, sergente R. T. matr. 46563;
Scriscuolo Francesco di Raffaele e di Fanciulli Caterina, nato a Ascea (Salerno) il 6 aprile 1921, sergente silurista, matricola 55400;
De Matteis Felice di Giovanni e di Balati Lorenza, nato a Lizzanello (Lecce) il 25 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 51023. — (*Determinazione del 15 ottobre 1944*).

Volpe Enrico di Giuseppe e di Negrotto Argentina, nato a Genova il 26 febbraio 1917, tenente del Genio navale (D. M.). — (*Determinazione del 16 ottobre 1944*).

Leleo Lorenzo fu Giovanni e fu Gasparetti Rosa, nato ad Ancona il 7 aprile 1910, capo elettricista 2ª classe, matr. 16764;
Onorato Rosario fu Rosario e di Pisello Vincenza, nato a Brooklyn (New York) il 19 marzo 1920, sergente silurista, matricola 46301;
Cucinotta Sante di Angelo e di Sciarrone Domenica, nato a Messina il 28 luglio 1917, sottocapo silurista, matr. 43629;
Coppedè Beppino di Lorenzo e di Tommagnini Ernesta, nato a Pietrasanta (Lucca) il 19 aprile 1919, sottocapo M. N. matricola 74799. — (*Determinazione del 21 ottobre 1944*).

Gaglione Emilio di Francesco e di Falabrini Maria, nato a Genova il 5 novembre 1902, capo elettricista di 1ª classe, matr. 6010;
Rossi Orlando fu Latino e fu Politi Carolina, nato a Medesano (Parma) il 29 maggio 1914, capo silurista di 3ª classe, matr. 20805;
Trefletti Domenico di Vincenzo e di Musmeci Giuseppa, nato a Bridgeport (Stati Uniti) il 16 gennaio 1918, 2° capo elettricista, matr. 39099;
Giuca Umberto di Salvatore e di Vita Marianna, nato a Messina il 4 dicembre 1916, 2° capo R. T., matr. 40277.
Faraci Vincenzo di Angelo e fu Lupo Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 14 maggio 1916, 2° capo cannoniere P. S., matr. 37027;
Merlo Ido di Francesco e di Caretta Virginia, nato a Montebelluna (Treviso) il 16 dicembre 1921, sergente silurista, matr. 49125;
Cordì Vincenzo di Domenico e di Cordì Anna Rosa, nato a Roccella Ionica (Reggio Calabria) il 6 luglio 1917, sottocapo fuochista A., matr. 34412;
Corbani Giovanni di Luigi e di Caccialanza Clotilde, nato a Cappella Cantone (Cremona) il 17 marzo 1917, sottocapo silurista, matr. 36705. — (*Determinazione del 24 ottobre 1944*).

Longo Guido di Rosario e di Riccio Antonietta, nato a Napoli il 30 aprile 1911, tenente del Genio navale (D.M.);
Toscani Settimio fu Ernesto e fu Rosastra Adele, nato a Pizzighettone (Cremona) il 22 maggio 1914, capo M. N. 3ª classe, matr. 21282;
Colonnello Ermido di Giacomo e di Cimarusti Regina, nato a San Giorgio Richinvelda (Udine) il 5 novembre 1915, 2° capo elettricista, matr. 39612;
Pinzani Gino fu Dario e fu Gianì Maria Pia, nato a Firenze il 25 dicembre 1917, 2° capo silurista, matr. 39366;
Giammarco Alfredo fu Romolo e fu Pasqua Elisa, nato a Roma il 10 marzo 1919, sergente R. T., matr. 42658;
Mainardi Pasquale fu Marco e di Dall'Uomo Angela, nato a Venezia l'8 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 31338;
Bettinali Gaudenzio di Luigi e di Parun Angela, nato a Casagnaro (Verona) il 28 ottobre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91842. — (*Determinazione del 30 ottobre 1944*).

Falcucci Luigi di Giuseppe e di Nuti Vittoria, nato a Porto Ferraio il 13 novembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 31 ottobre 1944*).

Giacometti Guido fu Giovanni e di Piccolo Giuseppina, nato a Spresiano (Treviso) il 26 luglio 1909, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Rook Adami Tommaso fu Ottorino e di Adami Eva, nato a Pisa il 19 aprile 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Fusco Vincenzo fu Raffaele e di Burani Maria, nato a Seravezza (Lucca) il 9 luglio 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alla concessione di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Di Marzo Gaetano di Marino e di Giudice Caracciolo Giulia, nato a Napoli il 20 settembre 1918, guardiamarina. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ormanio Angelo di Nicola e di Rizzi Rosa, nato a Taranto il 24 maggio 1899, sottotenente del C.R.E.M. (S. M.). — (*Determinazione del 7 ottobre 1944*).

Lombardo Gabriele di Vincenzo e di La Monaca Maria, nato a Catania il 22 febbraio 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Minuto Luigi di Agostino e di Arnaldi Paola, nato a Savona il 29 dicembre 1904, maggiore del Genio navale (D. M.);

Sanna Luigi di Giuseppe e di Moneti Giovanna, nato a Modena il 22 gennaio 1921, sottotenente di vascello;

De Giovanni Adolfo di Luigi e fu Ferramosca Giuseppina, nato a Maglie (Lecce) l'11 marzo 1915, 2° capo S.D.T., matricola 3094. — (*Determinazione dell'11 ottobre 1944*).

Di Bello Giuseppe di Stefano e fu Maurillo Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 27 settembre 1917, 2° capo silurista, matricola 38656;

Campus Giovanni di Efisio e di Carta Nicolosa, nato a Giave (Sassari) il 19 dicembre 1913, 2° capo elettricista, matricola 31762;

Branciforte Giuseppe di Carmelo e di Cuccia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 dicembre 1915, 2° capo cannoniere P. S. matr. 37002;

Belvedere Domenico di Michele e di Gioffrè Stella, nato a Anoia (Reggio Calabria) il 3 novembre 1918, sergente R. T. matr. 46563;

Serisenzolo Francesco di Raffaele e di Fanciulli Caterina, nato a Ascea (Salerno) il 6 aprile 1921, sergente silurista, matricola 55466;

De Matteis Felice di Giovanni e di Galati Lorenza, nato a Lizzanello (Lecce) il 25 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 51024. — (*Determinazione del 15 ottobre 1944*).

Volpe Enrico di Giuseppe e di Negrotto Argentina, nato a Genova il 26 febbraio 1917, tenente del Genio navale (D. M.). — (*Determinazione del 16 ottobre 1944*).

Leleo Lorenzo fu Giovanni e fu Gasparetti Rosa, nato ad Ancona il 7 aprile 1910, capo elettricista 2ª classe, matr. 16361;

Longo Prospero fu Alessandro e fu Proscia Teresa, nato a Bitetto (Bari) il 16 gennaio 1910, capo silurista 3ª classe, matricola 22287. — (*Determinazione del 18 ottobre 1944*).

Ivani Attilio di Alessandro e di Bonatti Virgilia, nato a La Spezia l'8 aprile 1914, 2° capo M. N., matr. 34124;

Bartalini Silvano di Antonio e di Bartalini Bianca, nato a Vecchiano (Pisa) il 9 dicembre 1922, sergente silurista, matricola 52317;

Aceti Carmelo di Ignazio e di Calabrò Giuseppa, nato a Mandanici (Messina) il 2 giugno 1920, sergente silurista, matricola 11457;

Treglietti Domenico di Vincenzo e di Musumeci Giuseppa, nato a Bridgeport (Stati Uniti) il 16 gennaio 1918, 2° capo elettricista, matr. 38699;

Giuca Umberto di Salvatore e di Vita Marianna, nato a Messina il 4 dicembre 1916, 2° capo R. T., matr. 40277.

Faraci Vincenzo di Angelo e fu Lupo Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 14 maggio 1916, 2° capo cannoniere P. S., matr. 37027;

Merlo Ido di Francesco e di Caretta Virginia, nato a Montebelluna (Treviso) il 16 dicembre 1921, sergente silurista, matr. 49125;

Cordi Vincenzo di Domenico e di Cordi Anna Rosa, nato a Roccella Ionica (Reggio Calabria) il 6 luglio 1917, sottocapo fuochista A., matr. 34412;

Corbani Giovanni di Luigi e di Caccialanza Clotilde, nato a Cappella Cantone (Cremona) il 17 marzo 1917, sottocapo silurista, matr. 36705. — (*Determinazione del 24 ottobre 1944*).

Longo Guido di Rosario e di Riccio Antonietta, nato a Napoli il 30 aprile 1911, tenente del Genio navale (D.M.);

Toscani Settimio fu Ernesto e fu Rosastra Adele, nato a Pizzighettone (Cremona) il 22 maggio 1914, capo M. N. 3ª classe, matr. 21282;

Colonnello Ermanio di Giacomo e di Cimarosti Regina, nato a San Giorgio Richinvelda (Udine) il 5 novembre 1915, 2° capo elettricista, matr. 38612;

Pinzani Gino fu Dario e fu Giani Maria Pia, nato a Firenze il 25 dicembre 1917, 2° capo silurista, matr. 33966;

Giammarco Alfredo fu Romolo e fu Pasqua Elisa, nato a Roma il 19 marzo 1919, sergente R. T., matr. 42658;

Maiardi Pasquale fu Marco e di Dall'Uomo Angela, nato a Venezia l'8 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 31348;

Bettinati Gaudenzio di Luigi e di Parani Angela, nato a Castagnaro (Verona) il 28 ottobre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91842. — (*Determinazione del 30 ottobre 1944*).

Falcucci Luigi di Giuseppe e di Nuti Vittoria, nato a Portoferraio il 13 novembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 31 ottobre 1944*).

Giacomelli Guido fu Giovanni e di Piccolo Giuseppina, nato a Spresiano (Treviso) il 26 luglio 1909, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Rook Adami Tommaso fu Ottorino e di Adami Eva, nato a Pisa il 19 aprile 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Fusco Vincenzo fu Raffaele e di Turani Maria, nato a Seravezza (Lucca) il 9 luglio 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alla concessione di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 268.

(229)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 130.

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione e nella competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) da due funzionari del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da due rappresentanti del personale postelegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;

f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici continuano nel loro ufficio.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario con voto consultivo.

Art. 7.

L'art. 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione del personale;

2° sulle proposte di assunzione di personale straordinario;

3° sulle proposte di concessione di sussidi, premi e ricompense;

4° sulle proposte di acquisto, costruzione, permuta, locazione e vendita di immobili;

5° sulle proposte di costituzione di servitù attive e passive, di affrancazione di canoni, di accettazione di donazioni, di transazioni e di compromessi;

6° sulle proposte di contratti di appalto e di somministrazione, di locazione di opere e di trasporto, di assicurazione, di concessione di esercizi di linee telefoniche urbane e interurbane, di linee telegrafiche e di linee radiotelegrafiche

petenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione e nella competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) da due funzionari del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da due rappresentanti del personale postelegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;

f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici continuano nel loro ufficio.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, scelto fra i funzionari del Ministero stesso ».

Art. 2.

I numeri 6, 7, 8 e 9 dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono sostituiti con i seguenti:

« 6° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo superi L. 1.000.000 ed a tratnistrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 20.000 e condono di multe ».

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 106. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 14 aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 105. — PETIA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione quotidiani », con sede « Napoli, la quale durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali alleati n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli dall'ing. Alberto Martini che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario Alberto Martini eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(529)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » dipendente dalla S. E. M., nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della società S.E.M. dall'avv. Mario Grieco, che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario avv. Mario Grieco eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Visti gli ordini regionali del Governo Militare Alleato n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944, con cui il prof. Floriano Del Secolo fu nominato commissario della Società anonima « Mattino Illustrato »;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca di tale nomina;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Floriano Del Secolo è revocato dalla carica di commis-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione quotidiani », con sede a Napoli, la quale durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali alleati n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli dall'ing. Alberto Martini che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario Alberto Martini eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(529)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.) che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della società S.E.M. dall'avv. Mario Grieco, che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario avv. Mario Grieco eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Visti gli ordini regionali del Governo Militare Alleato n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944, con cui il prof. Floriano Del Secolo fu nominato commissario della Società anonima « Mattino Illustrato »;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca di tale nomina;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Floriano Del Secolo è revocato dalla carica di commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

Roma, addì 13 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(530)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1943, n. 500146, col quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia e la nomina ad amministratore straordinario dell'Ente medesimo dell'allora consigliere nazionale Fossa Davide, assistito dal coadiutore barone Tucci Filippo;

Considerato:

che il Fossa Davide si è trasferito nell'Italia settentrionale al servizio del sedicente governo repubblicano e che quindi deve ritenersi decaduto dall'incarico;

che dal luglio 1943 in poi l'amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia è stata curata dal coadiutore barone Tucci Filippo;

che urge regolare in conformità di legge la gestione dell'Ente predetto provvedendo alla nomina di un nuovo amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Giaquinto Giacomo, è nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

A decorrere dalla stessa data il barone Tucci Filippo cessa dalla carica di coadiutore presso l'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, Banco di Sicilia - Palermo, Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Paternoster Antonio fu Cataldo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza) in sostituzione del sig. Danza Carmine fu Gerardo;

il sig. Vicerè Alessandro fu Rodolfo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo);

il sig. Piegari Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno);

il sig. avv. Caravelli Pio fu Carlo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campli (Teramo);

il sig. Toro Giuseppe fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso);

il sig. Ditta Girolamo fu Bernardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo);

il sig. cav. Congiu Sebastiano di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sculo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1943, n. 500146, col quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia e la nomina ad amministratore straordinario dell'Ente medesimo dell'allora consigliere nazionale Fossa Davide, assistito dal coadiutore barone Tucci Filippo;

Considerato:

che il Fossa Davide si è trasferito nell'Italia settentrionale al servizio del sedicente governo repubblicano e che quindi deve ritenersi decaduto dall'incarico;

che dal luglio 1943 in poi l'amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia è stata curata dal coadiutore barone Tucci Filippo;

che urge regolare in conformità di legge la gestione dell'Ente predetto provvedendo alla nomina di un nuovo amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Giaquinto Giacomo, è nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

A decorrere dalla stessa data il barone Tucci Filippo cessa dalla carica di coadiutore presso l'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, Banco di Sicilia - Palermo, Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari:

Decreta:

Il sig. Paternoster Antonio fu Cataldo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza) in sostituzione del sig. Danza Carmine fu Gerardo;

il sig. Viecrè Alessandro fu Rodolfo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo);

il sig. Piegari Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno);

il sig. avv. Caravelli Pio fu Carlo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campli (Teramo);

il sig. Toro Giuseppe fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso);

il sig. Ditta Girolamo fu Bernardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo);

il sig. cav. Congiu Sebastiano di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto Pohl e Marino, rappresentanza agenzia marittima di navigazione in Bari, piazza Eroi del Mare n. 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto Pohl e Marino, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ciulla Giulio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(498)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1936, con il quale l'avvocato Antonio Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

La sostituzione dell'avv. Antonio Lo Presti Semine[illegible] è nominato

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 4 marzo 1942 col quale il signor Vincenzo Salvaggio è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna);

Considerato che il suddetto sig. Salvaggio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Rosario Mendola di Giuseppe è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(510)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(498)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1936, con il quale l'avvocato Antonio Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Lo Presti Seminerio, il sig. Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(511)

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 4 marzo 1942 col quale il signor Vincenzo Salvaggio è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna);

Considerato che il suddetto sig. Salvaggio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Rosario Mendola di Giuseppe è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(510)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 luglio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il provvedimento in data 25 luglio 1939, con il quale l'avv. Antonino Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali con sede in Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 37 del 27 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti venne nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Considerato che l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti ha rassegnato le dimissioni per essere stato chiamato ad altro incarico e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Erminio o Ermindo, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23834 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Plaja Alfredo fu Giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali con sede in Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 37 del 27 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti venne nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Considerato che l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti ha rassegnato le dimissioni per essere stato chiamato ad altro incarico e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(515)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Erminio o Ermindo, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23854 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Plaja Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Bitetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 102.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 28.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2346 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1484.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-*T*, n. 24, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(524)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 aprile 1945 - N. 83

Rendita 3,50 % 1906	L.	111 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	86,90

Media dei titoli del 13 aprile 1945 - N. 84

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 14 aprile 1945 - N. 85

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(*1ª pubblicazione*) Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1903, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-7, n. 24, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(524)

Id. 5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	86,90

Media dei titoli del 13 aprile 1945 - N. 84

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 14 aprile 1945 - N. 85

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 300	All'Estero	Abb. anno L. 600	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5

ALLA PARTE SECONDA

All'Estero	Abb. anno L. 400		
	» semestrale » 200		
	» trimestrale » 100		
	Un fascicolo » 10		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200 —	All'Estero	Abb. anno L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 471

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 507.
Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 474

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.
Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione. Pag. 474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma. Pag. 475

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia) . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella «S. Rita» . . . . . Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.). Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento) . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo). Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti . . . . . Pag. 481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 474

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 507.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 474

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.

Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione. Pag. 474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma. Pag. 475

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia) . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.

Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella «S. Rita» . . . . . Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma . . . . . Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.). Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.). Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento) . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo). Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti . . . . . Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento). Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 482

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo . . . . . Pag. 482

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - Industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . Pag. 482

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 483

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 483

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse . . Pag. 483

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 483

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma . . . . . Pag. 484

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 488

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Vladimir Vanek, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia.

Roma, li 11 aprile 1945

(519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 307.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 382, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 382, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229;

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 382, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, aspettativa o sospesi dall'impiego, nonchè gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento.

Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza «fuori quadro» e gli ufficiali della Regia marina «a disposizione».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CASATI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.

Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1941, n. 656, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 928, dal decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1918, n. 1846, e dal R. decreto 24 settembre 1931, n. 1273;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 278, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 483
Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 483
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Rinascente del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse . . Pag. 483
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 483

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma . . . . . Pag. 484

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 488

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Vladimir Vanek, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia.

Roma, li 11 aprile 1945

(519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 307.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgdiamo quanto segue:

Dei pari non possono contrarre matrimonio se non abbiano prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza « fuori quadro » e gli ufficiali della Regia marina « a disposizione ».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CASATI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 105. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.

Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1941, n. 656, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 928, dal decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1846, e dal R. decreto 24 settembre 1931, n. 1273;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta.

Essa è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (argento) e di 3° grado (bronzo).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conforme al modello annesso al presente decreto.

Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

La medaglia ed il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 3.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Regia marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati: per i militari della Regia marina dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle Regie navi armate e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal 18° anno di età.

Agli effetti del conseguimento della medaglia è computata per i militari della Regia marina la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su Regie navi.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Regia marina e gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri siffatta interdizione, salvo sempre il caso di riabilitazione.

Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene coloro che per fatto

in commutazione di altre decorazione, la medaglia d'onore di lunga navigazione di 1ª grado prevista dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 100. — PETTA

Medaglia per lunga navigazione

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Regia marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati: per i militari della Regia marina dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle Regie navi armate e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal 18° anno di età.

Agli effetti del conseguimento della medaglia è computata per i militari della Regia marina la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su Regie navi.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Regia marina e gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, né, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri siffatta interdizione, salvo sempre il caso di riabilitazione.

Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

Art. 6.

Sono abrogati il Regio decreto 27 novembre 1901, n. 653, e le successive modificazioni.

I decorati della medaglia d'onore di lunga navigazione conferita sotto l'impero delle disposizioni che vengono abrogate, possono ottenere, a loro domanda, sente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 190. — PETTA

Medaglia per lunga navigazione

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma.

N. 128. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

N. 129. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo beneficio parrocchiale di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia), la donazione disposta dal canonico Pasquale Natalicchio, consistente in titoli del Debito pubblico al 5 %, del capitale nominale di L. 52.000, fruttanti l'annuo interesse di L. 2600, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Arcivescovo in data 2 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario o di un vice-commissario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata Zupelli Vitdra aerea nella riserva Oppizzi Piero e l'ammiraglio di divisione in ausiliaria Spalice Luigi.
Il più elevato in grado o il più anziano dei vice commissari sostituisce il commissario straordinario in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 247. — SALVATORI

(504)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuto che il reggente della Direzione generale delle pensioni di guerra gr. uff. dott. Corradi Corrado è stato recentemente collocato a riposo su domanda e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti gr. uff. dott. Manlio Felici è, col suo consenso, incaricato delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra ed è collocato fuori del ruolo organico della Corte dei conti a decorrere dalla data del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1945

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione disposta dal canonico Pasquale Natalicchio, consistente in titoli del Debito pubblico al 5 %, del capitale nominale di L. 52.000, fruttanti l'annuo interesse di L. 2600, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Arcivescovo in data 2 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario o di un vice-commissario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata Zupelli Vittorio deceduto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario sono chiamati in qualità di vice commissari il generale di squa-

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 247. — SALVATORI

(504)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuto che il reggente della Direzione generale delle pensioni di guerra gr. uff. dott. Corradi Corrado è stato recentemente collocato a riposo su domanda e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti gr. uff. dott. Manlio Felici è, col suo consenso, incaricato delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra ed è collocato fuori del ruolo organico della Corte dei conti a decorrere dalla data del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 372. — EMANUEL

(505)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella «S. Rita».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *S. Rita*, di stazza lorda tonn. 8,29, iscritta al n. 361 delle matricole del registro galleggianti del compartimento marittimo di Pozzuoli, requisita per le esigenze delle Forze armate, è iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 8 del 28 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 112.

(194)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che mobiliare, in quanto il capitale di detto Ente è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività operativa della Società era venuta quasi completamente a mancare;

Considerato che la situazione della Società Coloniale Italiana non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla forma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *S. Rita*, di stazza lorda tonn. 8,29, iscritta al n. 361 delle matricole del registro galleggianti del compartimento marittimo di Pozzuoli, requisita per le esigenze delle Forze armate, è iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 8 del 28 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 112.

(494)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società Coloniale Italiana (S.C.I.), figurano nelle consistenze del Demanio

Considerato che la situazione della Società Coloniale Italiana non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 120.000.000 nel capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la notevole riduzione di attività dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Considerato che il personale licenziato dall'Azienda predetta può essere suddiviso in due gruppi distinti:

a) dal 15 settembre 1943 al 30 novembre 1943 per esuberanza di personale in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) dal 1° settembre 1943 (licenziamenti o dimissioni) per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento disposti dal 15 settembre al 30 novembre 1943, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani nei confronti di n. 68 dipendenti in seguito alla ridazione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° settembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso;

c) Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione d'epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944 di cui alla precedente lettera *b*), coloro che hanno rivestito la qualifica di squadristi o sansepolcristi o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze

Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER IL TESORO

ed

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del seliciente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che l'Azienda predetta, ha provveduto, sotto l'impero del seliciente governo repubblicano al licenziamento dei dipendenti in date diverse, in modo che, alcuni licenziamenti risultano suggeriti da necessità di carattere aziendale ed anteriormente all'invito generale al personale di trasferirsi al Nord;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che si trovano in servizio di prova;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per tutti coloro che sono stati licenziati anteriormente all'invito generale al personale di recarsi al Nord, tranne che il licenziamento risulti disposto per motivo politico (antifascismo);

c) Si conferma l'efficacia giuridica dei provvedi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Considerato che il personale licenziato dall'Azienda predetta può essere suddiviso in due gruppi distinti:

a) dal 15 settembre 1943 al 30 novembre 1943 per esuberanza di personale in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) dal 1° settembre 1943 (licenziamenti o dimissioni) per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento disposti dal 15 settembre al 30 novembre 1943, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani nei confronti di n. 68 dipendenti in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° settembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso;

c) Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione d'epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944 di cui alla precedente lettera *b*), coloro che hanno rivestito la qualifica di squadristi o sansepolcristi o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIUSTINI

(507) 15

sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che l'Azienda predetta, ha provveduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano al licenziamento dei dipendenti in date diverse, in modo che, alcuni licenziamenti risultano suggeriti da necessità di carattere aziendale ed anteriormente all'invito generale al personale di trasferirsi al Nord;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159 e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che si trovano in servizio di prova;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per tutti coloro che sono stati licenziati anteriormente all'invito generale al personale di recarsi al Nord, tranne che il licenziamento risulti disposto per motivo politico (antifascismo);

c) Si conferma l'inefficacia giuridica dei provvedimenti di licenziamento presi nei confronti degli altri impiegati licenziati dopo l'invito generale al personale di trasferirsi al Nord.

Sono, però, convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che hanno rivestito la qualifica di

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio e che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(508)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Decreta:

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Firenze a decorrere dal 1° aprile 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Amedeo Calvano è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(439) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1937, con il quale il dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il commissario predetto ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Vi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto legge 15 aprile 1944, n. 130;

Decreta:

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Firenze a decorrere dal 1° aprile 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(527)

---

soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Amelio Calvano è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(439) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1937, con il quale il dott. Antonio Bamonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il commissario predetto ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Bamonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(477)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(481)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942, che [illegible] l'autorizzazione all'esercizio del credito alla

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo, è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma, il sig. avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, l'avv. Giuseppe Bruni fu Giacomo è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata, in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dottore Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata (Agrigento).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(481)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto in data 30 ottobre 1944, con il quale il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata; *omissis* poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, l'avv. Giuseppe Bruni fu Giacomo è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata, in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dottore Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(482)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Bamonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Bamonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperatira di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio provinciale finanziario del Comando inglese di Chieti con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il gr. uff. Amedeo Faggiotto assistito da un Comitato di sorveglianza costituito dai signori Corsi avv. Settimio, Rosica not. Emanuele, Matone prof. Guido, Lannutti Tito e Flauti Gino;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori gr. uff. Amedeo Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di li-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Bamonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Bamonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 4 maggio 1942, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Considerata la necessità di nominare il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Decreta:

I signori gr. uff. Amedeo Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 4 maggio 1942, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

(480) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, esercente esportazioni prodotti del suolo, con sede in Bari, già in via Putignani n. 240, ora presso il rag. Accettura Nicola, via De Rossi, n. 194, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Antonucci Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

(499) *Il Ministro*: SORAGI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Gaetano Provenzano, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi;

comm. Lorenzo Petrucciani, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso;

ing. Angelo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Chieti;

avv. Mario Carboni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone;

dott. Francesco Daniele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

on. Nicola Siles, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria;

sig. Giuseppe D'Alessio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo;

avv. Carlo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima San Giorgio - industrie alimen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

(480) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, esercente esportazioni prodotti del suolo, con sede in Bari, già in via Putignani n. 240, ora presso il rag. Accettura Nicola, via De Rossi, n. 194, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Antonucci Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

(499) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

ing. Angelo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Chieti;

avv. Mario Carboni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone;

dott. Francesco Daniele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

on. Nicola Siles, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria;

sig. Giuseppe D'Alessio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo;

avv. Carlo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GEUSCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Franco Gabriele.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1945

(500) *Il Ministro*: SOLERI

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Robert A. Griggs, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(520)

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Frank G. Mitchell, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 10 aprile 1945:

Il dott. Astrua Pio fu Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede di Lugagnano Val d'Arda, del distretto notarile di Piacenza, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lugagnano Val d'Arda, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Astrua Pio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Merola Nicola fu Michele, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di La Spezia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di La Spezia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Merola Nicola dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(518)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

c) olio al solfuro ad alta acidità, olione, pasta di rettificazione, morchie e fondami:

per le prestazioni di Napoli, L. 2250 al q.le;

per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 2250 al q.le;

per la provincia di Salerno, L. 1800 al q.le;

per le altre provincie, L. 1600 al q.le;

d) olio al solfuro a bassa acidità:

per la provincia di Napoli, L. 2250 al q.le;

per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 2250 al q.le;

per la provincia di Salerno, L. 2000 al q.le;

per le altre provincie, L. 1800 al q.le.

3. — Per tutte le materie grasse di vecchia produzione non assegnate ai prezzi indicati al punto 2, sarà applicato il prezzo fissato per la campagna 1944-45. La differenza di prezzo sarà riscossa dal Consorzio nazionale fra gli industriali produttori olio dalle sanse ed accantonata a disposizione dello Stato.

4. — L'obbligo del versamento delle differenze sul costo delle materie grasse incombe anche ai produttori di sapone per le materie grasse e per i saponi da essi detenuti al 31 dicembre 1944 e che non siano stati assegnati al consumo ad un prezzo di vendita ragguagliato ai prezzi delle materie grasse della campagna 1943-44.

5. — Come disposto con circolare n. 5 dell'8 gennaio c.a. al predetto Consorzio dovranno essere altresì versate dai produttori della provincia di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno le differenze sul prezzo delle materie grasse di produzione 1943-44 cedute ai produttori di sapone al prezzo di L. 1900 al quintale anzichè ai prezzi stabiliti come al punto 2 della presente circolare.

(517)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 aprile 1945 - N. 76

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 5 aprile 1945 - N. 77

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Robert A. Griggs, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(520)

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Frank G. Mitchell, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 10 aprile 1945:

Il dott. Astrua Pio fu Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede di Lugagnano Val d'Arda, del distretto notarile di Piacenza, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lugagnano Val d'Arda, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Astrua Pio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Merola Nicola fu Michele, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di La Spezia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di La Spezia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Merola Nicola dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(518)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse

1. — Il Ministero dell'industria commercio e lavoro, riferentesi alle decisioni contenute nel decreto Ministeriale del 9 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, con circolare prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 ha fissato il prezzo di L. 4156 per le morchie e fondami prodotti nella campagna 1944-45, riferito al quintale di contenuto in materia grassa, per la cessione all'industria, per merce resa franco deposito.

2. — Per la campagna 1943-44, i prezzi delle materie grasse erano stati fissati come appresso:

per la provincia di Salerno, L. 2000 al q.le;
per le altre provincie, L. 1500 al q.le.

3. — Per tutte le materie grasse di vecchia produzione non assegnate ai prezzi indicati al punto 2, sarà applicato il prezzo fissato per la campagna 1944-45. La differenza di prezzo sarà riscossa dal Consorzio nazionale fra gli industriali produttori olio dalle casse ad accantonata a disposizione dello Stato.

4. — L'obbligo del versamento delle differenze sul costo delle materie grasse incombe anche ai produttori di sapone per le materie grasse e per i saponi da essi detenuti al 31 dicembre 1944 e che non siano stati assegnati al consumo ad un prezzo di vendita ragguagliato ai prezzi delle materie grasse della campagna 1943-44.

5. — Come disposto con circolare n. 5 dell'8 gennaio c.a. al prefetto Consorzio dovranno essere altresì versate dai produttori della provincia di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno le differenze sul prezzo delle materie grasse di produzione 1943-44 cedute ai produttori di sapone al prezzo di L. 1500 al quintale anziché ai prezzi stabiliti come al punto 2 della presente circolare.

(517)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 aprile 1945 - N. 76

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,00
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 5 aprile 1945 - N. 77

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 aprile 1945 - N. 78

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93, 25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 10
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97, 25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87, 15

Media dei titoli del 7 aprile 1945 - N. 79

Rendita 3,50 % 1906	L.	115, 50
Id. 3,50 % 1902	»	93, 25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97, 40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97, 25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87, 25

Media dei titoli del 9 aprile 1945 - N. 80

Rendita 3,50 % 1906	L.	115, 25
Id. 3,50 % 1902	»	93, 25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97, 20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97, 25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 10 aprile 1945 - N. 81

Rendita 3,50 % 1906	L.	113, 50
Id. 3,50 % 1902	»	93, 25
Id. 3 % lordo	»	72 —

Media dei titoli dell'11 aprile 1945 - N. 82

Rendita 3,50 % 1906	L.	112, 25
Id. 3,50 % 1902	»	92, 25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95, 40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87, 30
Id. 5 % 1936	»	96, 40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97, 25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96, 40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra;

Vista l'autorizzazione n. 25630/12106.3.7.1/1.3.1 del 15 febbraio 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso a 60 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46;

Decreta:

Art. 1

E' indetto, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 56° corso della Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 7 aprile 1945 - N. 79

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Media dei titoli del 9 aprile 1945 - N. 80

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 10 aprile 1945 - N. 81

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 luglio 1936, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra;

Vista l'autorizzazione n. 25020.12406.2.7.1/1.3.1 del 17 febbraio 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46;

Decreta:

Art. 1

E' indetto, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle per i libri di testo, le stampe e gli oggetti di cancelleria nonchè quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli allievi stessi, all'atto del loro ingresso nella Regia Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale; le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra dovranno corrispondere subito al Comando della Regia accademia la somma di L. 5000 e successivamente la somma di L. 3000 in tre rate trimestrali di L. 1000 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani non regnicoli possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1945 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La domanda dev'essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alle domande stesse.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 6) rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 6) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 18) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Regno, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Regno in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6), di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1945, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

h) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 8) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

i) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani non regnicoli possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1943 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri o per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La domanda dev'essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alle domande stesse.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia. Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Regia guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 6), legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 18) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del cancelliere giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Regno, ovvero rilasciato dall'ufficio del cancelliere presso la procura del Regno in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6), di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1946, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

h) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 8) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

i) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra:

gl'insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gl'insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dal competente Ufficio Patrioti della Presidenza del Consiglio;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'Amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza. L'atto suddetto deve essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *i*).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta legale. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono pre-

e) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla moralità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiali della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 10.

Il Comando generale può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto ad alcun gravame, la partecipazione di concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto subito dopo.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso.

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'inabilità in ciascuna visita.

Ciascuna delle Commissioni incaricate delle visite di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio; oppure a 8/10 in un occhio e da 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'Amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le completa generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza. L'atto suddetto deve essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *i*).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuto discriminazione agli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta legalizzata. Solamente quelli dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 9.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

corrente. Le informazioni dovranno essere rilasciate su moduli rettangolari da ufficiali della Regia guardia di finanza o stesse su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 10.

Il Comando generale può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto ad alcun gravame, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso.

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente sopravvenute infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'inabilità in ciascuna visita.

Ciascuna delle Commissioni incaricate delle visite di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio; oppure a 8/10 in un occhio e da 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce alona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altra;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della Regia guardia di finanza. I disturbi della parola (disfasia - disartria) anch'essi in forma lieve, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

Art. 13.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica od a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore) secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame orale di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma nella data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito, da zero a tre per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso s'intenderanno assegnati alla Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 23.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1925.

Il Ministro: TEDESCHI

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA STORICA

(Prova scritta ed orale).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1829-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia, la terza guerra d'indipendenza.
9. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. La occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del Mondo. Ascensione degli Stati Uniti d'America al rango di grande potenza.
11. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame orale di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e in ciascuna prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del Regio decreto-legge 3 luglio 1941, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 20.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 21.

I vincitori del concorso saranno assegnati alla Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 22.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: TEMATI

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA STORICA

(Prova scritta ed orale).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
   Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. La occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del Mondo. Ascensione degli Stati Uniti d'America al rango di grande potenza.
11. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
12. Il governo della Destra in Italia: sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
13. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
14. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
15. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
16. Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GEOGRAFIA
(Prova orale).

Il candidato deve dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica, generale e geografica;

b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. Geografia generale:
   Definizione. Genesi della formazione terrestre.
   Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
   Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
   Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.
   Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.
3. Terreno:
   Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
   Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
   Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
   Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
   Linee isobariche. Umidità, precipitazione; regime pluviometrico.
   Classificazione dei climi.
   Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
   Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.
5. Vegetazione, Animali, Uomo:
   Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
   Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
   Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
   Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
   Associazione umana. Opera dell'uomo.
6. Europa:
   Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.
7. Italia:
   Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.
8. Asia, Africa:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. Americhe, Oceania:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale).

Algebra:
1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomi e di polinomi.
5. Equazione di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistema di equazione di 2° grado.

Geometria:
1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianza di figure spaziali - equivalenze dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezza, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindri, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfere e sue parti).

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 aprile 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. Terreno:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
Linee isobariche. Umidità, precipitazione; regime pluviometrico.
Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. Europa:
Regioni: sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.

7. Italia:
Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. Asia, Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. America, Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomio e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazione di 1° grado.

Geometria: (Triangolo, parallelogrammi, poligoni regolari, cerchi e sue parti; prisma e cilindri, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfere e sue parti).

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(526)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

V - VI

INDICE BIMENSILE

NOVEMBRE - DICEMBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17 x 24 - grammi 565)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE BIMENSILE

NOVEMBRE - DICEMBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Acque pubbliche.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1944: Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria 91

Accademie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 259: Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 262: Soppressione della Reale Accademia d'Italia 93

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 281: Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 28 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali 96

Aeronautica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 280: Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 settembre 1944, n. 281: Istituzione dell'Ente aereo 77

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 355: Modificazione al regolamento per i servizi ed economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 91

Agenti di cambio. — Vedi: «Borse valori».

Anticipazioni bancarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367: Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione 94

Araldica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313: Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai 84

Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 394: Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, numero 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» 101

Assegni familiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307: Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari 88

Assicurazioni private.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona 87

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino 90

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944: Costituzione del Comitato consultivo per gli Istituti e le imprese assicuratrici 91

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . 96

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: «Istituti».

Nomina del Commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) 96

Associazioni sindacali. — Vedi anche: «Enti».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369: Soppressione delle organizzazioni sindacali e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . 95

Errata-corrige 99

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 344: Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea trasporto persone 90

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1944: Estensione ai territori delle province di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli 80

Avventizi. — Vedi: «Cancellerie e segreterie giudiziarie».

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1944: Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria 97

Accademie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 252: Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 253: Soppressione della Reale Accademia d'Italia 93

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381: Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali 96

Aeronautica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 280: Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 281: Istituzione dell'Unità aerea 77

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 350: Modificazione al regolamento per i servizi ed economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 605 91

Agenti di cambio. — Vedi: «Borse valori».

Anticipazioni bancarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367: Provvidenze per agevolare il rinascita della vita civile e la ripresa economica della Nazione 94

Araldica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313: Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai 84

Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 384: Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, numero 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» 191

Assegni familiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307: Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari 82

Assicurazioni private.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona 87

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni «Firmo» 87

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Savoia» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Unione Nazionale» per le assicurazioni generali di Trieste e Venezia» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino 90

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944: Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici 91

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . 93

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: «Istituti».

Nomina del Commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) 96

Associazioni sindacali. — Vedi anche: «Enti».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369: Soppressione delle organizzazioni sindacali e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . 95

Errata-corrige 96

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea trasporto persone 90

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1944: Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli 80

Avventizi. — Vedi: «Cancellerie e segreterie giudiziarie».

Avvocati e procuratori.

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276: Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore 76

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318: Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati 85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Aziende. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 307: Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379: Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali 98

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo 81

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma 81

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta 81

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza 96

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1944: Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia 97

Bestiame bovino, bufalino ed equino. — Vedi: « Macellazione ».

Biblioteche.

Decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337: Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati 88

Biglietti di Stato.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Caratteristiche dei biglietti di Stato 97

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 209: Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario 81

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 350: Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 6

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 352: Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta

Numero della Gazzetta

Bonifiche. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 24 ottobre 1944: Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli 76

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 86

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del sig. Bonfigli Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 87

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 87

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1944: Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945 . . . 97

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388: Trasmissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali 100

Buoni fruttiferi annuali. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 99

Cambiali.

Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336: Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali 88

Camere di commercio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria 85

Canapa. — Vedi: « Prezzi ».

Cancellerie e segreterie giudiziarie. — Vedi anche: « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 349: Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . 90

Carburanti. — Vedi: « Recipienti ».

Case. — Vedi: « Istituti per le case popolari » e « Istituti nazionali ».

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282: Sospensione del pagamento delle rate di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo 81
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma 81
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta 81
Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza 2
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1944: Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia 9

Bestiame bovino, bufalino ed equino. — Vedi: « Macellazione ».

Biblioteche.

Decreto-Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337: Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati 88

Biglietti di Stato.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Caratteristiche dei biglietti di Stato 92

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 259: Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario 81
Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 350: Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 6
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 352: Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro 91
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 371: Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 96
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 372: Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 96
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 375: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 97
Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 87
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1944: Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945 . . . 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 368: Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali 100

Buoni fruttiferi annuali. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 90

Cambiali.

Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336: Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali 88

Camere di commercio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria 85

Canapa. — Vedi: « Prezzi ».

Cancellerie e segreterie giudiziarie. — Vedi anche: « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 349: Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . 90

Carburanti. — Vedi: « Recipienti ».

Case. — Vedi: « Istituti per le case popolari » e « Istituti nazionali ».

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282: Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali 76
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 283: Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza 78
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 289: Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa 78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 18 ottobre 1944: Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti 84

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) 96

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) 77

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « San Nicolò di Bari » di Palermo, in liquidazione . . 96

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse operaie. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di previdenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . 96

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario 97

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario 97

Cassieri consegnatari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1944, n. 362: Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali 92

Catasto e servizi tecnici erariali. — Vedi: « Fondi di previdenza ».

Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia. — Vedi: « Forze armate ».

Circoscrizione finanziaria.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Distacco del comune di Genzano (Potenza) della circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) 83

Numero della Gazzetta

Codici.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale 79

Combustibili liquidi. — Vedi: « Recipienti ».

Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMITATO ITALIANO GESTIONE NAVI (CO-GE-NA). — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314: Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) 85

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1944. — Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 84

Commissioni. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA. — Decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 333: Soppressione della Commissione Suprema di difesa 87

Comuni e frazioni di Comune.

Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 389: Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto » 100

Consegnatari - cassieri. — Vedi: « Cassieri consegnatari ecc. »,

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche 84

Consorzi. — Vedi anche: « Cooperative », « Fiammiferi », « Istituti » e « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 14 novembre 1944: Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano 83

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino 89

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari 92

Decreto Ministeriale 28 novembre 1944: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario [illegible]

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) 77

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « San Nicolo di Bari » di Palermo, in liquidazione . . 96

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse operaie. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di previdenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . 96

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario 97

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario 97

Cassieri consegnatari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1944, n. 362: Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali 92

Catasto e servizi tecnici erariali. — Vedi: « Fondi di previdenza ».

Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia. — Vedi: « Forze armate ».

Circoscrizione finanziaria.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Distacco del comune di Genzano (Potenza) della circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) 80

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306: Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici, dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica 82

Errata-corrige 84

Combustibili liquidi. — Vedi: « Recipienti ».

Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMITATO ITALIANO GESTIONE NAVI (CO-GE-NA). — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314: Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) 85

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1944. — Nomina del commissario e del Vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 84

Commissioni. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA. — Decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 333: Soppressione della Commissione Suprema di difesa 87

Comuni e frazioni di Comune.

Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 389: Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto » 100

Consegnatari - cassieri. — Vedi: « Cassieri consegnatari ecc. »,

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche 84

Consorzi. — Vedi anche: « Cooperative », « Fiammiferi », « Istituti » e « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 14 novembre 1944: Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano 83

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino 89

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma . . . 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Nomina dei vice commissari della Federazione Italiana dei Consorzi agrari 92

Decreto Ministeriale 28 novembre 1944: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza 92

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1944: Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone 95

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - Vedi anche: « *Debito pubblico* » (*obbligazioni*). — Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. 84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Contabilità generale dello Stato. — Vedi: « Guerra ».

Cooperative.

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » 80

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario 80

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori 81

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . »

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo 9

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e frutivendoli », con sede in Roma 87

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma 89

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino 90

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo) 92

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo) 94

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma 95

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma 95

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma 100

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operai fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma 100

Corpo Reale equipaggi. — Vedi: « Ministeri (marina) ».

Corti di appello. — Vedi: « Uffici giudiziari ».

Corti di assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290: Composizione della Corte di Assise 79

Debito pubblico.

Numero della Gazzetta

Provvedimenti riguardanti: *a*) il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; *b*) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) 80

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare 82

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » . . . 82

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 84

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai « della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso (*Supplemento*) 89

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente non presentate per il rimborso (*Supplemento*) 92

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison (*Supplemento*) 92

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni (*Supplemento*) 93

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (*Supplemento*) 93

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . 78

Avviso di rettifica 100

Demanio. — Vedi: « Aziende ».

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . 89

Id. 95

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cooperative.

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » 80

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario 80

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori 81

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . »

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . . . . »

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma 87

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » fra tranvieri in Roma 89

Costituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino 90

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo) 92

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo) 95

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma 95

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma 95

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma 100

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operai fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma 100

Corpo Reale equipaggi. — Vedi: « Ministeri (marina) ».

Corti di appello. — Vedi: « Uffici giudiziari ».

Corti di assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290: Composizione della Corte di Assise 79

Debito pubblico.

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania » (*Supplemento*) 79

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » 89

emissione), di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le soprain dicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) 86

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare 82

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 82

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 84

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai « della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso (*Supplemento*) 89

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente non presentate per il rimborso (*Supplemento*) 92

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1º dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison (*Supplemento*) 92

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le soprain diente obbligazioni (*Supplemento*) 93

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (*Supplemento*) 93

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . 78

Avviso di rettifica 100

Demanio. — Vedi: « Aziende ».

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . 89

Id. 95

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Enti. — Vedi anche: « Assistenza e beneficenza » e « Esposizioni - fiere - mostre ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1º ottobre 1944, n. 322: Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340: Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale 89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani	99
Decreto Ministeriale 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici)	92
ENTI NAZIONALI. — Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale	76
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie	70
Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.»	78
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	90
Decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324: Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose	82
Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	89
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni	96
Esattori delle imposte.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351: Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione	91
Esercito. — Vedi anche: «Forze armate dello Stato».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 309: Modificazione dell'art. 38 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	82
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario	80
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario	91
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378: Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	90
Esposizioni, fiere, mostre.	
Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma»	93
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Fiera del Levante»	94
Farmacie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327: Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime	86
Fascio littorio. — Vedi: «Araldica».	

	Numero della Gazzetta
Fiammiferi.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317: Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi	85
Fondazioni. — Vedi anche: «Pesca».	
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 383: Costituzione ed erezione in ente morale della Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska	98
Fondi di previdenza.	
Decreto Ministeriale 2 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario	88
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione	96
Forze armate dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 308: Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali	83
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia	89
Gabinetti dei Ministri. — Vedi: «Ministeri ecc.».	
Gazzetta Ufficiale del Regno.	
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*	93
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Tariffe per le inserzioni nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale*	93
Giornalisti. — Vedi anche: «Istituti di previdenza».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302: Revisione degli albi dei giornalisti	81
Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Nomina degli albi dei giornalisti	80
Giustizia militare. — Vedi: «Guerra».	
Governo Militare Alleato.	
Disposizioni e comunicati: Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata	77
Id.	78
Id.	80
Id.	81
Id.	82
Id.	85
Id.	87
Id.	88
Id.	91
Id.	94

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale 76
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie 77
Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.» 78
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324: Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose 87
Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 88
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni 96

Esattori delle imposte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351: Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione . . . 91

Esercito. — Vedi anche: «Forze armate dello Stato».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 309: Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 89
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario 90
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario . . . 92
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378: Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. 95

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . . . 93
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» . 95

Farmacie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327: Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime 86

Fascio littorio. — Vedi: «Araldica».

Fascismo. — Vedi: «Profitti di regime».

Ferrovie.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391: Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1388, e destinati agli uffici . . . 101

Fondiario. — Vedi anche: «Pesca».

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 383: Costituzione ed erezione in ente morale della Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» 98

Fondi di previdenza.

Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario 88
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione 96

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 303: Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali 82
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia 89

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: «Ministeri ecc.».

Gazzetta Ufficiale del Regno.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* 93
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Tariffe per le inserzioni nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* . 93

Giornalisti. — Vedi anche: «Istituti di previdenza».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302: Revisione degli albi dei giornalisti 81
Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Nomina degli albi dei giornalisti 86

Giustizia militare. — Vedi: «Guerra».

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati: Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata 77
Id. 78
Id. 80
Id. 81
Id. 82
Id. 85
Id. 87
Id. 88
Id. 91
Id. 94
Id. 95
Id. 98
Id. 100
Id. 101

Granicoltura (stazioni sperimentali di).

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1944: Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura «Nazareno Strampelli» in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura «Nazareno Strampelli» in Roma 87

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Guardia di finanza.

Decreto Ministeriale 18 ottobre 1944: Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza 90

Guerra. — Vedi anche: « Anticipazioni bancarie », « Enti », « Opere pubbliche », « Patrioti » e le altre voci delle singole materie.

Decreto del Capo di Stato Maggiore generale 8 novembre 1944: Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31) 84
Bando del Capo di Stato Maggiore 29 novembre 1944, n. 33: Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra 86
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 settembre 1944, n. 331: Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366: Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche 93

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici 70
Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295: Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato . . . 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301: Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni 82
Errata-corrige 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 319: Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e degli Enti di diritto pubblico 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328: Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali 85
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 339: Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato 85
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 356: Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali 96

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Circoscrizione finanziaria », « Esattori delle imposte ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 332: Modificazioni alle procedure esattoriali . . . 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 334: Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte 81
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944,

Numero della Gazzetta

I.N.C.I.S. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Indennità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Infermiere. — Vedi: « Scuole-convitto per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Enti » e « Istituti nazionali ».

Intendenze di finanza. — Vedi: « Ministeri (finanze) ».

Ispettori metrici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Istituti. — Vedi anche: « Accademie », « Concorsi », « Debito pubblico » e « Zootecnia ».

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori 77
Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici 80
Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente 89
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali 89
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale 97
ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI — Decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341: Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari . . . 89
ISTITUTI DI CULTURA. — Vedi: « Accademie ». —
ISTITUTI DI PREVIDENZA. — Vedi anche: « Casse di depositi e prestiti ». — Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche 80
Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 330: Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale 86
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 87
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani . . . 87
Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale 89
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas 95
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali 96
ISTITUTI NAZIONALI. — Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Guerra. — Vedi anche: « Anticipazioni bancarie », « Enti », « Opere pubbliche », « Patrioti » e le altre voci delle singole materie.

Decreto del Capo di Stato Maggiore generale 8 novembre 1944: Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31) 84
Bando del Capo di Stato Maggiore 20 novembre 1944, n. 33: Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra 85
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 settembre 1944, n. 334: Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366: Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche 92

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici 79
Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295: Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato . . . 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301: Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni 81
Errata-corrige 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312: Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e degli Enti di diritto pubblico 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328: Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali 85
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329: Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386: Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali 90

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Circoscrizione finanziaria », « Esattori delle imposte ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 332: Modificazioni alle procedure esattoriali . . . 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 334: Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348: Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra 90
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie 101
IMPOSTE DIRETTE. — Vedi anche: « Cassa di previdenza ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 296: Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384: Disposizioni in materia di imposte dirette. (*Supplemento*) 92

miere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Enti » e « Istituti nazionali ».

Intendenze di finanza. — Vedi: « Ministeri (finanze) ».

Ispettori metrici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Istituti. — Vedi anche: « Accademie », « Concorsi », « Debito pubblico » e « Zootecnia ».

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori 77
Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e guarentigia nei ricevitori postali e telegrafici 80
Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente 89
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali 89
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale 97
ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341: Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari . . 89
ISTITUTI DI CULTURA. — Vedi: « Accademie ». —
ISTITUTI DI PREVIDENZA. — Vedi anche: « Casse di depositi e prestiti ». — Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche 80
Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 320: Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale 86
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 87
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani . . 87
Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale 89
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas 95
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali 96
ISTITUTI NAZIONALI. — Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria 82
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » 83
Decreto Ministeriale 19 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) . . 84
Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario . . . 84
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario 90

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'. — Vedi: « Consorzi ».

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303: Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi 83

Legazione Garibaldina.

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina 85

Legislazione civile. — Vedi: « Codici ».

Legislazione penale. — Vedi: « Codici ».

Littorio (Capo del), — Vedi: « Araldica ».

Lotterie.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1944: Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 79

Lubrificanti. — Vedi: « Recipienti ».

Macellazione.

Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino 78

Magistrati. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 330: Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere » . . . 98

Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite 99

Marina militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357: Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361: Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 aprile 1941, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non

Numero della Gazzetta

Mezzadria.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311: Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . 83

Miglioramenti economici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Miniere e minerali.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo 90

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: Bilancio dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335: Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale 88

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325: Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità 86

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356: Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro 91

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304: Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro 81

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395: Istituzione del Ministero dell'Italia occupata 101

MINISTERO DELLA MARINA. — Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 342: Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina 89

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360: Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione 92

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310: Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute 83

MINISTERO DEL TESORO - Vedi anche: « Ministero delle finanze ». — Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 387: Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro 100

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 326: Modificazioni alle norme concernenti il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303: Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi 81

Legazione Garibaldina.

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina 85

Legislazione civile. — Vedi: « Codici ».

Legislazione penale. — Vedi: « Codici ».

Littorio (Capo del). — Vedi: « Araldica ».

Lotterie.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1944: Riparto dei proventi della Lotteria Ippica di Merano - manifestazione 1943 79

Lubrificanti. — Vedi: « Recipienti ».

Macellazione.

Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino 78

Magistrati. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380: Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere » . . . 98

Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite 99

Marina militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357: Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361: Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1941, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio 92

Medicinali (specialità).

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali 79

Meretricio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323: Norme per la repressione della prostituzione 86

Impiegati dello Stato ».

Miniere e minerali.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo 90

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: Bilancio dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335: Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale 88

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 335: Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità 90

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 336: Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro 91

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304: Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 81

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395: Istituzione del Ministero dell'Italia occupata 101

MINISTERO DELLA MARINA. — Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 342: Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina 89

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360: Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione 92

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310: Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute 83

MINISTERO DEL TESORO - Vedi anche: « Ministero delle finanze ». — Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 337: Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro 100

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376: Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo . . . 97

Missioni. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Monopoli. — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato 81

Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1944, n. 338: Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate 88

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) 96

Naviglio. — Vedi: « Marina mercantile ».

Notariato. — Vedi anche: « Stemmi e sigilli ».

Cessazione di notari dall'esercizio 77
Id. 85
Id. 89
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364: Modificazioni all'ordinamento del Notariato 93
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 93
Id. 99
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato . 99

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345: Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 90

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339: Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra 89

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di assise », « Preture », « Tribunali » e « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320: Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze 86

Ordinamento giudiziario militare. — Vedi: « Giustizia militare ».

Ordini cavallereschi.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 359: Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172 96

Organizzazioni sindacali. — Vedi: « Associazioni sindacali ».

Patrioti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319: Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata 83

Pelli e pellami. — Vedi: « Prezzi ».

Pesca. — Vedi anche: « Fondazioni ».

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario 79

Numero della Gazzetta

« Presenti alle bandiere ». — Vedi: « Marina mercantile ».

Preture.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321: Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica 66

Previdenza. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti », « Fondi di previdenza » e « Istituti di previdenza ».

Prezzi. — Vedi anche: « Ferrovie dello Stato » e « Medicinali ».

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944: Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori 82
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347: Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi 90
Prezzi della canapa 93
Prezzi delle pelli e dei conciati 93
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . 93
Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco 99
Decreto Ministeriale 24 novembre 1944: Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale 101

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Professioni e ordini professionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali 98

Profitti di regime.

Dichiarazione dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il Fascismo 13 dicembre 1944: Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 95

Profughi di guerra.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 368: Autorizzazione all'Alto Commissario per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato 94

Prostituzione. — Vedi: « Meretricio ».

Provveditorato generale dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 335: Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato 91
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 354: Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato 91

Pubblica sicurezza.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 294: Re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Naviglio. — Vedi: « Marina mercantile ».

Notariato. — Vedi anche: « Stemmi e sigilli ».

Cessazione di notari dall'esercizio 77
Id. 85
Id. 89
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364: Modificazioni all'ordinamento del Notariato 93
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 93
Id. 99
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato . 99

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345: Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 90

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339: Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra 89

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di assise », « Preture », « Tribunali » e « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320: Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze 86

Ordinamento giudiziario militare. — Vedi: « Giustizia militare ».

Ordini cavallereschi.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 370: Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172 96

Organizzazioni sindacali. — Vedi: « Associazioni sindacali ».

Patrioti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319: Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata 85

Pelli e pellami. — Vedi: « Prezzi ».

Pesca. — Vedi anche: « Fondazioni ».

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario 79
Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343: Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . 89
Decreto Ministeriale 8 novembre 1944: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale 95
Decreto Ministeriale 6 novembre 1944: Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca 97

Poste e telegrafi. — Vedi: « Ricevitorie postali e telegrafiche ».

Prescrizioni. — Vedi: « Termini e prescrizioni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 331: Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica 86

Previdenza. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti », « Fondi di previdenza » e « Istituti di previdenza ».

Prezzi. — Vedi anche: « Ferrovie dello Stato » e « Medicinali ».

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944: Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori 82
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347: Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi 90
Prezzi della canapa 93
Prezzi delle pelli e dei cuoiami 93
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . 93
Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco 99
Decreto Ministeriale 24 novembre 1944: Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale 101

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Professioni e ordini professionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali 98

Profitti di regime.

Dichiarazione dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il Fascismo 13 dicembre 1944: Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 96

Profughi di guerra.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 358: Autorizzazione all'Alto Commissario per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato 94

Prostituzione. — Vedi: « Meretricio ».

Provveditorato generale dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 335: Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato 91
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 354: Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato 91

Pubblica sicurezza.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 294: Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365: Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 93

Reale Aero Club d'Italia.

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 278: Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia » 76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Recipienti.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1944: Abrogazione del decreto 6 novembre 1942, relativo al cessionario e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti 99

Requisizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 358: Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 95

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del ragioniere Padovani Bruno 85
Decreto Ministeriale 9 dicembre 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fallo Mario 95

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305: Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . 6

Risone. — Vedi: « Prezzi ».

Sale. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Medicinali ».

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 84
Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 84
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli 84
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera 84
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari 84
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma 87

Numero della Gazzetta

Sinistrati. — Vedi: « Guerra ».

Soccorsi. — Vedi: « Enti ».

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 settembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna » 89

Stato civile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 308: Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili 92

Stazione di patologia vegetale.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario 99

Stazioni sperimentali. — Vedi anche: « Granicoltura ».

Decreto Ministeriale 8 novembre 1944: Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma 92
Decreto Ministeriale 17 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario 100

Stemmi e sigilli. — Vedi: « Araldica ».

Tabacchi. — Vedi: « Prezzi ».

Termini e prescrizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 382: Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali 104

Terre incolte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279: Concessione ai contadini delle terre incolte 77
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284: Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . 78

Terremoti.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1924: Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario 100

Tiro a segno nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, numero 286: Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale 79
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Unione italiana di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Requisizioni, dei fabbricati e dei lubrificanti 99

Requisizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 358: Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 99

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1944: Iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del ragioniere Padovani Bruno 85
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario 96

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 259: Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . 6

Risone. — Vedi: « Prezzi ».

Sale. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Medicinali ».

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 84
Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 84
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli 87
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera 87
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari 87
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto 87
Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma 87

Scuole-convitto professionali per infermiere.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1944: Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana 80

Servizi pubblici di trasporto.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346: Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata 90

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 settembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna » 80

Stato civile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 308: Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili 92

Stazione di patologia vegetale.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia Stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario 99

Stazioni sperimentali. — Vedi anche: « Granicoltura ».

Decreto Ministeriale 8 novembre 1944: Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma 92
Decreto Ministeriale 17 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario 100

Stemmi e sigilli. — Vedi: « Araldica ».

Tabacchi. — Vedi: « Prezzi ».

Termini e prescrizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392: Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali 101

Terre incolte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279: Concessione ai contadini delle terre incolte 77
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284: Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . 78

Terremoti.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1944: Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario 100

Tiro a segno nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, numero 256: Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale 79
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale 89

Trasporti. — Vedi: « Servizi pubblici di trasporto ».

Tribunali.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO. — Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale 8 novembre 1944: Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) 84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316: Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668	85
TRIBUNALI CIVILI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296: Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 390: Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale	100
TRIBUNALI MILITARI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 298: Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie	81
Uffici finanziari. — Vedi: « Circoscrizione finanziaria ».	
Uffici giudiziari.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277: Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno	78
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297: Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello	81
Decreto Ministeriale 24 luglio 1944: Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma)	84
Decreto Ministeriale 23 agosto 1944: Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino	97
Uffici provinciali del commercio e dell'industria. — Vedi: « Camere di commercio ».	
Ufficiali. — Vedi: « Esercito » e « Marina militare ».	
Unione nazionale ufficiali in congedo.	
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	86
Unità aerea. — Vedi: « Aeronautica militare ».	
Università.	
Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 373: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneide Graziosi	96
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 374: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno	96
Valori bollati. — Vedi: « Cambiali ».	
Valuta alleata.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 291: Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati	80
Zootecnia.	
Decreto Ministeriale 2 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario	91

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° nov. al 31 dic. 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		207	58	239	67	271	75	303	81	335	88	367	94		
		208	58	240	68	272	75	304	81	336	88	368	94		
177	51	209	60	241	68	273	75	305	82	337	88	369	95		
178	52	210	60	242	68	274	75	306	82	338	88	370	96		
179	52	211	60	243	69	275	75	307	82	339	89	371	96		
180	52	212	60	244	69	276	76	308	83	340	89	372	96		
181	52	213	60	245	70	277	76	309	83	341	89	373	96		
182	52	214	61	246	70	278	76	310	83	342	89	374	96		
183	52	215	61	247	70	279	77	311	83	343	89	375	97		
184	52	216	61	248	70	280	77	312	83	344	90	376	97		
185	53	217	61	249	70	281	77	313	84	345	90	377	98		
186	53	218	62	250	71	282	78	314	85	346	90	378	98		
187	53	219	62	251	71	283	78	315	85	347	90	379	98		
188	53	220	62	252	71	284	78	316	85	348	90	380	98		
189	53	221	63	253	72	285	78	317	85	349	90	381	98		
190	54	222	63	254	72	286	79	318	85	350	90	382	98		
191	54	223	64	255	72	287	79	319	85	351	91	383	98		
192	54	224	64	256	72	288	79	320	86	352	91	384	98		
193	55	225	64	257	72	289	79	321	86	353	91	385	99		
194	55	226	64	258	72	290	79	322	86	354	91	386	99		
195	55	227	65	259	73	291	80	323	86	355	91	387	100		
196	55	228	65	260	73	292	80	324	86	356	91	388	100		
197	55	229	65	261	74	293	80	325	86	357	92	389	100		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 390: Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale 100

TRIBUNALI MILITARI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 298: Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie 81

Uffici finanziari. — Vedi: « Circoscrizione finanziaria ».

Uffici giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277: Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno 76

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297: Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . 81

Decreto Ministeriale 24 luglio 1944: Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) 84

Decreto Ministeriale 23 agosto 1944: Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino 97

Unità aerea. — Vedi: « Aeronautica militare ».

Università.

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 373: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneide Graziosi 96

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 374: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno 96

Valori bollati. — Vedi: « Cambiali ».

Valuta alleata.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 291: Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati 80

Zootecnia.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario 91

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° nov. al 31 dic. 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		207	58	239	67	271	75	303	81	335	88	367	94
		208	58	240	68	272	75	304	81	336	88	368	94
177	51	209	60	241	68	273	75	305	82	337	88	369	95
178	52	210	60	242	68	274	75	306	82	338	88	370	96
179	52	211	60	243	69	275	75	307	82	339	89	371	96
180	52	212	60	244	69	276	76	308	83	340	89	372	96
181	52	213	60	245	70	277	76	309	83	341	89	373	96
182	52	214	61	246	70	278	76	310	83	342	89	374	96
183	52	215	61	247	70	279	77	311	83	343	89	375	97
184	52	216	61	248	70	280	77	312	83	344	90	376	97
185	53	217	61	249	70	281	77	313	84	345	90	377	98
186	53	218	62	250	71	282	78	314	85	346	90	378	98
187	53	219	62	251	71	283	78	315	85	347	90	379	98
188	53	220	62	252	71	284	78	316	85	348	90	380	98
189	53	221	63	253	72	285	78	317	85	349	90	381	98
190	54	222	63	254	72	286	79	318	85	350	90	382	98
191	54	223	64	255	72	287	79	319	85	351	91	383	98
192	54	224	64	256	72	288	79	320	86	352	91	384	98
193	55	225	64	257	72	289	79	321	86	353	91	385	99
194	55	226	64	258	72	290	79	322	86	354	91	386	99
195	55	227	65	259	73	291	80	323	86	355	91	387	100
196	55	228	65	260	73	292	80	324	86	356	91	388	100
197	55	229	65	261	74	293	80	325	86	357	92	389	100
198	55	230	66	262	74	294	80	326	86	358	92	390	100
199	56	231	66	263	74	295	80	327	86	359	92	391	101
200	56	232	66	264	74	296	81	328	86	360	92	392	101
201	56	233	66	265	74	297	81	329	86	361	92	393	101
202	56	234	66	266	74	298	81	330	86	362	92	394	101
203	57	235	66	267	74	299	81	331	87	363	93	395	101
204	57	236	67	268	74	300	81	332	87	364	93		
205	57	237	67	269	74	301	81	333	87	365	93		
206	58	238	67	270	75	302	81	334	88	366	93		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1944

NOVITÀ

Serie		Lire
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 145)	40 —
2347	Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944) - (Decreto legislativo Luogotenenziale n. 285 del 23 ottobre 1944). (Pagg. 132 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 25)	7 —
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279). - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). Pagg. 8 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 15)	6 —
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303) - (1944) - (Pagg. 8 e cop., formato 14 × 20,5, gr. 15)	6 —
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307) - (1944). (Pagg. 20 e cop., form. 14,5×20,5, gr. 30)	10 —
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348) - (1944). (Pagg. 8 e cop., formato 14,5×20,5, gr. 20)	6 —
2863-*bis*	Prontuario per la ratizzazione mensile netta arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 (Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328) - (1944). (Pagg. 56 e cop., form. 21×29, gr. 130)	30 —

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO** (Ufficio Commerciale) Piazza G. Verdi – ROMA A. D.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOVITÀ

Serie		Lire
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 145)	40 —
2347	Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944) - (Decreto legislativo Luogotenenziale n. 285 del 23 ottobre 1944). (Pagg. 132 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 25)	7 —
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279). - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). Pagg. 8 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 15)	6 —
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303) - (1944) - (Pagg. 8 e cop., formato 14 × 20,5, gr. 15)	6 —
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307) - (1944). (Pagg. 26 e cop., form. 14,5×20,5, gr. 30)	10 —
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348) - (1944). (Pagg. 8 e cop., formato 14,5×20,5, gr. 20)	6 —
2863-*bis*	Prontuario per la ratizzazione mensile netta arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 (Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328) - (1944). (Pagg. 56 e cop., form. 21×29, gr. 130)	30 —

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO** (Ufficio Commerciale) Piazza G. Verdi - ROMA A. D.

(1164085) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071/PS

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 12 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina . Pag. 466

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.
Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni . . . . . Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.
Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi . . . . . Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma. Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 469

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia. Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia . . . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari . . . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.
Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944 . . Pag. 471

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avvisi di rettifica. Pag. 472

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale . . Pag. 472

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) . . . . Pag. 472
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 472

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.

Riforma del Consiglio superiore di marina . Pag. 466

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchieni . . . . . Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi . . . . . Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma. Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce). Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo . . . . . Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia. Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia . . . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari . . . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944 . . Pag. 471

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avvisi di rettifica. Pag. 472

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale . . Pag. 472

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) . . . . Pag. 472

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 472

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 472

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 44 DEL 12 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(470)

4065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale «Ventennale»; 5 % serie speciale «Quindicennale» (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di credito comunale, serie speciale «Città di Palermo», ed obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

(471)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale «Città di Roma» (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % «Città di Milano» acquistati per l'estinzione.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2126, sul riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 985, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 217, e dalle leggi 22 maggio 1939, n. 862, 12 luglio 1940, n. 1095 e 16 dicembre 1941, n. 1543;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula «Udito il parere del Consiglio superiore di marina».

Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:

a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;

b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo:

a) l'ammiraglio segretario generale del Ministero della marina;

b) i direttori generali del Ministero della marina;

c) il comandante generale delle Capitanerie di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Consorzio di credito per le opere pubbliche**: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale «Città di Roma» (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % «Città di Milano» acquistati per l'estinzione.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2126, sul riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 985, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 217, e dalle leggi 22 maggio 1939, n. 862, 12 luglio 1940, n. 1095 e 16 dicembre 1941, n. 1543;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari riguardanti la Marina militare.
Esso ha sede presso il Ministero della marina.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:
a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;
b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;
c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;
d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;
e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;
f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;
g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo:
a) l'ammiraglio segretario generale del Ministero della marina;
b) i direttori generali del Ministero della marina;
c) il comandante generale delle Capitanerie di porto;
d) un consigliere di Stato;
e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto.
L'ammiraglio segretario generale prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, semprechè sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente, in seguito ad invito di questi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I direttori generali del Ministero della marina ed il comandante generale delle Capitanerie di porto prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro competenza. Essi in caso di impedimento sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione, solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli affari di cui al n. 16 dell'art. 9 del presente decreto.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, in caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, dal presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

CAPO III.

Attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica della Regia marina;

2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare ed alla disciplina;

5° sulla costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

6° sulla organizzazione amministrativa della marina militare e relativi regolamenti;

7° sui rapporti relativi a missioni speciali o a campagne all'estero;

[illegible]

12° sui programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni del naviglio esistente, compreso il relativo armamento;

13° sulle caratteristiche delle nuove costruzioni;

14° sulle caratteristiche delle nuove armi navali e del materiale di armamento;

15° sui progetti di nuove navi e di nuove armi e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni;

16° sui capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero progetti di contratti, interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità di Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

17° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

18° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina.

CAPO IV.

Funzionamento del Consiglio superiore di marina.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

Le sezioni del Consiglio sono due:

Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sullo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli affari di cui al n. 16 dell'art. 9 del presente decreto.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, in caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, dal presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

CAPO III.

Attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica della Regia marina;

2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare ed alla disciplina;

5° sulla costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

6° sulla organizzazione amministrativa della marina militare e relativi regolamenti;

7° sui rapporti relativi a missioni speciali o a campagne all'estero;

8° sui progetti, invenzioni e rapporti di notevole importanza, a giudizio del Ministero, di carattere tecnico, nautico, militare e disciplinare;

9° sulle proposte di ricompense al valor di marina;

10° sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

11° sul passaggio di categoria e sulle radiazioni di unità del Regio naviglio;

ovvero progetti di contratti, interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità di Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

17° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

18° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina.

CAPO IV.

Funzionamento del Consiglio superiore di marina.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

Le sezioni del Consiglio sono due:

Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

Alle sedute del Comitato Supremo partecipano i membri del Consiglio superiore di marina di grado uguale o superiore ad ammiraglio di squadra; vi partecipano, inoltre, con voto deliberativo, gli ammiragli di armata o di squadra in comando di forza navale o di dipartimento ed il Capo di Stato Maggiore della marina, anche se di grado inferiore ad ammiraglio di squadra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

I membri ordinari addetti alla prima Sezione sono:

a) il direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

b) il contrammiraglio od il capitano di vascello con funzioni di segretario per gli affari militari;

c) l'ispettore generale o il direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni di segretario per gli affari amministrativi.

I membri ordinari addetti alla seconda Sezione sono:

a) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

b) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

Art. 17.

Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari.

Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Lo studio e la elaborazione di progetti di nuove navi o di nuove armi, di trasformazione del naviglio o delle armi esistenti, sono devoluti, a seconda della competenza, alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali.

Art. 20.

In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi e degli altri Istituti sperimentali.

Art. 21.

Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 22.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

b) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

Art. 17.

Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari.

Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 18.

Il presidente del Consiglio superiore di marina corrisponde direttamente col Ministro per la marina e con le altre autorità centrali e periferiche della Regia marina; corrisponde per il tramite del Gabinetto del Ministro con le autorità estranee alla Regia marina.

e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali.

Art. 20.

In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi e degli altri Istituti sperimentali.

Art. 21.

Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 22.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 103. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni.

N. 124. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000 nominali in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni, con atto pubblico del 4 maggio 1943, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nonno del prof. Luigi Ricchioni e da conferirsi ad un laureato in agraria della Università medesima.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi.

N. 125. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi, con atto pubblico del 20 luglio 1943, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Alessandro Baldoni.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma.

N. 126. Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laureati in economia e commercio, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 1° settembre, 16 settembre, 3 ottobre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio, registro n. 10, foglio n. 2, il 26 luglio, registro n. 10, foglio n. 2, il 2 settembre, registro n. 11, foglio n. 2, il 19 settembre, registro n. 11, foglio n. 2, il 7 ottobre, registro n. 11, foglio n. 2, e il 19 ottobre, registro n. 11, foglio n. 2;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Mater Divinae Gratiae*: dalle ore 18 del 29 gennaio 1945;

Motopeschereccio *S. Michele*: dalle ore 21 del 13 maggio 1943;

Motonave *Libera*: dalle ore 24 del 15 maggio 1944;

Motopeschereccio *Saturnia*: dalle ore 8 del 31 dicembre 1942;

Motopeschereccio *Salvatore Lo Bianco II*: dalle ore zero dell'8 luglio 1941;

Motopeschereccio *Delfino*: dalle ore 21 del 16 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Vincenzo*: dalle ore 8 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio *Rosanna*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio *Roma Secondo*: dalle ore 10 del 4 gennaio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 352

(473)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 12 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del prof. Luigi Ricchioni e da conferirsi ad un laureato in agraria della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.
Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi.

N. 125. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi, con atto pubblico del 20 luglio 1943, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Alessandro Baldoni.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma.

N. 126. Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laureati in economia e commercio, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 1° settembre, 16 settembre, 3 ottobre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio, registro n. 10, foglio n. 2, il 26 luglio, registro n. 10, foglio n. 159, il 20 settembre, registro n. 12, foglio n. 386, il 30 settembre, registro n. 13, foglio n. 249, il 26 ottobre, registro n. 14, foglio n. 432, ed il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Motopeschereccio *Salvatore Lo Bianco II*: dalle ore zero dell'8 luglio 1944;

Motopeschereccio *Delfino*: dalle ore 24 del 16 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Vincenzo*: dalle ore 8 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio *Rosanna*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio *Roma Secondo*: dalle ore 10 del 4 gennaio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 352

(473)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobarca *Maria delle Grazie*, di stazza lorda tonn. 16,73, iscritta al n. 152 del Registro galleggianti di Palermo, dalle ore 17 del 20 settembre 1944;

Motobarca *Regina*, di stazza lorda tonn. 4,08, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti di Porto Santo Stefano, dalle ore zero del 16 ottobre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motopeschereccio *Papà Giocalli F.*, di stazza lorda tonn. 38,17, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *Stella di Porto Salvo*, di stazza lorda tonn. 29, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *I Due Fratelli*, di stazza lorda tonn. 25,66, iscritto al n. 565 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Anna Longo*, di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al n. 89 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 8 del 14 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Cataldo*, di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al n. 572 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 7 giugno 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 353

(474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, i signori:

prof. Angelo Amicarelli; Giuseppe Borghero; avv. Francesco Cocco Ortu; on. avv. Angelo Corsi; dott. Giovanni Maria Dettori; Antonio Dore; prof. Renzo Laconi; avv. Salvatore Mannironi; on. avv. Pietro Mastino; ing. Enrico Musio; dott. Giuseppe Pegreffi; ing. Salvatore Sale; avv. Raffaele Sanna Randaccio; avv. Filippo Satta Galfré; avv. Agostino Seddes; avv. Paolo Sensini; avv. Pietro Sotgiu; ing. Giovanni Zan-

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 5 dicembre 1939 con il quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) veniva posta in liquidazione ordinaria ed il dott. Ermenegildo Villani fu Carlo nominato liquidatore dell'azienda;

Considerato che per l'impossibilità di riunire l'assemblea dei soci non si è potuto, fin qui, far luogo alla formazione del Collegio sindacale;

Decreta:

I signori Marzo Pietro Paolo fu Luigi, Formari Giuseppe Paolo fu Vincenzo e De Simone Angelo fu Francesco sono nominati — ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375 — membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase, con sede in S. Eufemia di Tricase (Lecce) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(403)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo è elevato da tre a cinque, restando fissata la misura della cauzione in L. 300.000 (lire trecentomila).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motopeschereccio *Anna Longo*, di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al n. 89 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 8 del 14 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Cataldo*, di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al n. 572 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 7 giugno 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 353

(474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, i signori:

prof. Angelo Amicarelli; Giuseppe Borghero; avv. Francesco Cocco Ortu; on. avv. Angelo Corsi; dott. Giovanni Maria Dettori; Antonio Dore; prof. Renzo Laconi; avv. Salvatore Mannironi; on. avv. Pietro Mastino; ing. Enrico Musio; dott. Giuseppe Pegreffi; ing. Salvatore Sale; avv. Raffaele Sanna Randaccio; avv. Filippo Satta Galfrè; avv. Agostino Senes; avv. Paolo Sensini; avv. Pietro Solgiu; ing. Giovanni Zanfarino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 334. — EMANUEL

(493)

---

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 5 dicembre 1939 con il quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) veniva posta in liquidazione ordinaria ed il dott. Ermenegildo Villani fu Carlo nominato liquidatore dell'azienda;

Considerato che per l'impossibilità di riunire l'assemblea dei soci non si è potuto, fin qui, far luogo alla formazione del Collegio sindacale;

Decreta:

I signori Marzo Pietro Paolo fu Luigi, Fornari Giuseppe Paolo fu Vincenzo e De Simone Angelo fu Francesco sono nominati — ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375 — membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase, con sede in S. Eufemia di Tricase (Lecce) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

(403) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo è elevato da tre a cinque, restando fissata la misura della cauzione in L. 300.000 (lire trecentomila).

Roma, addì 10 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(406)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 23 luglio 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del sig. Bonucci Bonuccio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Bonucci Bonuccio è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 24 marzo 1945

(448) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1945, n. 1237, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero della repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1945

(485) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(440) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in merito ai licenziamenti di impiegati degli Uffici centrali dell'Ente, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la Federazione predetta ha già riassunto tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria appena cessata [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 23 luglio 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del sig. Bonucci Bonuccio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Bonucci Bonuccio è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 24 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(448)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1945, n. 1337, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;

Considerate le attuali limitate esigenze dei servizi dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia e la necessità, in relazione alla cui situazione economica, di ridurre al minimo indispensabile le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui sono stati effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento del personale disposti sotto l'impero del sedicente governo

(485)

Il Ministro: GIUSCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

Il Ministro: GIUSCHI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in merito ai licenziamenti di impiegati degli Uffici centrali dell'Ente, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la Federazione predetta ha già riassunto tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi centrali, ed ha preso impegno di scegliere tra il personale licenziato gli elementi di cui possa aver bisogno nel futuro;

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario della Federazione, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 29 marzo 1945

(449) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica.

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 648, recante norme sulla esecuzione degli sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 1 B del 18 novembre 1943, nelle premesse del provvedimento medesimo deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(488)

Nel R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 4 B, in data 8 dicembre 1943, recante lo « Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali », nelle premesse del decreto stesso deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(489)

Nel R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 12 aprile 1944, n. 18, recante « Temporaneo conferimento al Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto centrale di statistica », all'art. 1, quarta riga, in luogo di « . . . *Regi decreti-legge* . . . » leggasi: « . . . *Regi decreti* . . . »;

alla quinta riga, in luogo di « . . . 29 *marzo* 1938, n. 502 . . . » leggasi: « . . . 24 *marzo* 1938, *n.* 502 . . . »;

alla sesta riga, in luogo di « . . . 11 *novembre* 1941, *n.* 1491 . . . » leggasi: « . . . 1° *novembre* 1941, *n.* 1381 . . . ».

(490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, il prof. Giuseppe Sala è stato nominato commissario straordinario per l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(486)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza)

Nella seduta tenuta il 26 febbraio, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, con sede in Fuscaldo (Cosenza), il sig. avv. Samuele Tocci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 4 dicembre 1942, n. 1752.

(484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 di smarrimento di ricevute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, n. 9, il nominativo *Ignarello Salvatore*, riferibile alla ricevuta n. 50, deve intendersi rettificato in: *Ignarolo Salvatore*.

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario) ed il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario) contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(503)

GIUSEPPE GIUFFRÈ, *direttore* SANTI RAFFAELI, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica.

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 618, recante norme sulla esecuzione degli sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 170 del 18 novembre 1943, nelle premesse del provvedimento medesimo deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(488)

Nel R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 1/B, in data 8 dicembre 1943, recante lo «Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali», nelle premesse del decreto stesso deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(489)

Nel R. decreto-legge 15 marzo 1941, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 12 aprile 1941, n. 18, recante «Temporaneo conferimento al Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto centrale di statistica», all'art. 1, quarta riga, in luogo di «... *Regi decreti-legge* ...» leggasi: «... *Regi decreti* ...»;
alla quinta riga, in luogo di «... 29 *marzo* 1928, n. 662...» leggasi: «... 24 *marzo* 1928, *n.* 662...»;
alla sesta riga, in luogo di «... 11 *novembre* 1941, *n.* 1481...» leggasi: «... 1° *novembre* 1941, *n.* 1481...».

(490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, il prof. Giuseppe Sala è stato nominato commissario straordinario per l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 di smarrimento di ricevute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 9, il nominativo *Ignacolo Salvatore*, ritirabile alla ricevuta n. 50, deve intendersi rettificato in: *Ignazzolo Salvatore*.

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario) ed il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario) contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(503)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANDRO BATTAGLIA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 10 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139, 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 386.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari . . . . . Pag. 458

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario . . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi effossori . . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati Pag. 458

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina). Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139, 51-230 51-351

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200 —	All'Estero	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari . . . . . Pag. 458

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 226 dell'Ordinamento giudiziario . . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi effossori . . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali . . . . . Pag. 459

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero. Pag. 461

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia . . . Pag. 462

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.

Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità . . . . . Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina). Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . Pag. 464

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 464

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 43 DEL 10 APRILE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bolzano.

(172)

4064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari.

N. 506. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari, e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 29;
Visti i Regi decreti-legge 29 maggio 1944, n. 141, e 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni già ad esso spettanti, sono deferite al Consiglio superiore della magistratura anche quelle relative ai tramutamenti di ufficio, alle dispense dal servizio ed ai collocamenti di ufficio in aspettativa dei magistrati, già di competenza della Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La suddetta Commissione centrale è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi effossori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi, previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere igieniche, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 milioni, per provvedere agli eventuali recuperi, nonchè al rinnovamento e alle riparazioni di mezzi e materiali effossori.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 130 milioni per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 10 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto [illegible] come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari, e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 20;
Visti i Regi decreti-legge 29 maggio 1944, n. 141, e 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni già ad esso spettanti, sono deferite al Consiglio superiore della magistratura anche quelle relative ai tramutamenti di ufficio, alle dispense dal servizio ed ai collocamenti di ufficio in aspettativa dei magistrati, già di competenza della Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La suddetta Commissione centrale è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 96 — PETIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 160 milioni per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi, previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere igieniche, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 milioni, per provvedere agli eventuali recuperi, nonchè al rinnovamento e alle riparazioni di mezzi e materiali effossori.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 130 milioni per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differite.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 10 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 93. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonché a favore dei pensionati statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori [illegible] e in genere [illegible] salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'aumento del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.

Art. 2.

Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

Art. 3.

Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;
Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:
di stipendio;
di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;
di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;
di paga degli operai permanenti;
di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;
sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9600 annue lorde.

I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo, che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, [illegible] miglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono tali doppiate.

Art. 3.

Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia previsto per il personale avventizio, rispettivamente della 3ª e 4ª categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, quale risulta dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze previste dal precedente art. 1.

Dette nuove misure, nonchè quelle delle competenze di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, sia dell'ammonto dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non hanno effetto sulle altre indennità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o graduate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è così modificata: « Sulla quota eccedente le 4000 lire mensili il 10 % ».

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

Art. 6.

precedente art. 1 di cui l'avente diritto è provvisto. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, nonchè il personale che ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 5 opti per l'assegno suindicato.

Art. 7.

Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Ai personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'attuazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla riduzione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, sia dell'aumento dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non hanno effetto sulle altre indennità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o gradate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge è così modificata: «Sulla quota eccedente le 1000 lire mensili il 10 % ».

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

Art. 6.

L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

L'importo dell'assegno stesso non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, risultante dall'applicazione del [illegible] opti per l'assegno suindicato.

Art. 7.

Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1708, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Al personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'attuazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla riduzione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie e dai comuni o dagli altri Enti suindicati, ai cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti con facoltà di contenere le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 5 e 6 in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

In nessun caso il trattamento del personale di cui al precedente comma per effetto degli aumenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di lire tremila lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 3000 per i titolari di pensioni od assegni diretti e [illegible] per i titolari di pensioni od

le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 7, secondo comma, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà efficacia a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 28. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 3600 per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Il limite di lire 12.000 previsto dall'art. 7 dell'anzidetto decreto n. 41, per l'attribuzione dei caroviveri ivi indicato, è elevato a lire 18.000; e quelli di lire 20.400 e di lire 19.200 contemplati dallo stesso art. 7 per la concessione di detto caroviveri in misura differenziale sono, rispettivamente, elevati a lire 27.600 e a lire 26.400 annue lorde.

Si osservano, in quanto applicabili, per l'aumento di pensione e di caroviveri stabiliti dal presente articolo,

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — PETA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1945, n. 117.
Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, convertito con modificazione nella legge 21 luglio 1936, n. 1692;

Visto l'art. 4 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1943 la validità della citata legge 21 luglio 1936, n. 1692;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1289, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:

La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

Art. 2.

La legge anzidetta sarà applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Avrà, inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonchè dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

Art. 3.

Alle dizioni « Ministero per la stampa e la propaganda » e « Ministero della cultura popolare », contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, è sostituita quella di « Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ».

Alle dizioni « Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati » e « Federazione nazionale fascista alberghi e turismo », contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, è sostituita quella di « Associazioni nazionali di categoria ».

Art. 4.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692, è esteso da tre a quattro mesi.

Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo riterrà di esercitare tale diritto, ne sarà data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione italiana degli albergatori e nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui si trova l'esercizio alberghiero, con l'indicazione delle modalità definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sellano e di Cerreto di Spoleto sono distaccati dalla circoscrizione degli Uffici finanziari del registro e delle imposte dirette di Spoleto ed aggregati alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia.

Art. 2.

La circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia viene limitata al territorio del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 4 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1289, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:

La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

Art. 2.

La legge anzidetta sarà applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Avrà, inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonchè dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

Art. 3.

Alle dizioni « Ministero per la stampa e la propaganda » e « Ministero della cultura popolare », contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, è sostituita quella di « Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ».

Alle dizioni « Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati » e « Federazione nazionale fascista alberghi e turismo », contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, è sostituita quella di « Associazioni nazionali di categoria ».

Art. 4.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692, è esteso da tre a quattro mesi.

Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo riterrà di esercitare tale diritto, ne sarà data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione italiana degli albergatori e nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui si trova l'esercizio alberghiero, con l'indicazione delle modalità e dei termini entro cui gli enti o le persone interessate potranno presentare le offerte.

Anche della decisione sarà data notizia negli stessi periodici.

Art. 5.

Il procedimento di esecuzione davanti all'autorità giudiziaria, relativo ai casi previsti dall'art. 4 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, rimarrà sospeso fino alla *Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sellano e di Cerreto di Spoleto sono distaccati dalla circoscrizione degli Uffici finanziari del registro e delle imposte dirette di Spoleto ed aggregati alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia.

Art. 2.

La circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia viene limitata al territorio dei comuni di Norcia, Preci, Sellano e Cerreto di Spoleto.

Art. 3.

Per effetto della variazione disposta con i precedenti articoli del presente decreto, vengono istituiti gli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia, aventi per circoscrizione il territorio dei comuni di Cascia, Montefalcone di Spoleto e Poggiodomo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 94. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.
Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che abbiano compiuto quattro anni di anzianità ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

N. 120. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 121. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 122. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 27 marzo 1942, integrato da postilla 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 94. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.
Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A* di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che abbiano compiuto quattro anni di anzianità ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 95. — PETIA

---

qual'e, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 121. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 122. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 27 marzo 1942, integrato da postilla 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che stabilisce nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1927, n. 2526, riguardante l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » (E.I.A.R.), con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457, con il quale l'Ente suddetto ha assunto la denominazione di « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che le funzioni degli organi di ordinaria amministrazione del predetto Ente, con provvedimento della Commissione Alleata, sono state affidate, sin dal 10 agosto 1944, al prof. Luigi Rusca, direttore generale dell'E.I.A.R. (R.A.I.);

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), concessionaria dei servizi di radio diffusioni circolari;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Rusca è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

delle norme occorrenti per assicurare l'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare il servizio di economato e di cassa dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, le funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione possono essere affidate ad un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, comandato da altra Amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che consente al comando e con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1945

BONOMI — SOLERI — BERGAMI

(476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1945, il dott. Guglielmo Rizzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale C. R. Ducaux, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 36 del 21 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), concessionaria dei servizi di radio diffusioni circolari;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Rusca è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, le funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione possono essere affidate ad un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, comandato da altra Amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che consente al comando e con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1945

BONOMI — SOLERI — BERGAMO

(476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1945, il dott. Guglielmo Rizzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 36 del 21 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 aprile 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(492)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI TAVERNA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 7 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 442

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **103.**
Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941 . . . . . Pag. 443

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **104.**
Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti . . . . . Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **105.**
Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **106.**
Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio . . . . . Pag. 445

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **107.**
Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali . . . . . Pag. 446

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **108.**
Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. . . . . . Pag. 447

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. **111.**
Disposizioni sulla disciplina del commercio . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **112.**
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. **113.**
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo . . . Pag. 451

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) . . . . . Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola «S. Calogero» con sede in Sciacca (Agrigento) . . . . . Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma. Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.
Sostituzione del presidente della giunta della Camera di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 442

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **103.**
Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941 . . . . . Pag. 443

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **104.**
Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti . . . . . Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **105.**
Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **106.**
Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio . . . . . Pag. 445

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **107.**
Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali . . . . . Pag. 446

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **108.**
Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. Pag. 447

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **109.**
Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali . . Pag. 448

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. **110.**
Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci. Pag. 448

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. **111.**
Disposizioni sulla disciplina del commercio . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **112.**
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. **113.**
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo . . . Pag. 451

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) . . . . . Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento) . . . . . Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma. Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.
Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma . . Pag. 453

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 453

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945 . . . . . Pag. 453

4063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.
Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 454
DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.
Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945 . . . . . Pag. 454

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

166° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 455
Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto . Pag. 455
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . . Pag. 455

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 456
Medie dei titoli . . . . . Pag. 456

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 7 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 142ª estrazione delle cartelle sorteggiate nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1945. — **Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale - Ufficio speciale per servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Osti Remo di Augusto e di Bianchi Alice, nato a Camisano Vicentino (Vicenza) il 17 dicembre 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Serini Giuseppe di Pietro e di Coppa Concetta, nato a Bari il 15 settembre 1919, capo silurista di 3ª classe, matr. 22957.

A DISPERSI

Di Corato Francesco fu Francesco e di Bruno Maria, nato ad Andria (Bari) il 6 gennaio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 16082;

Fossati Mario fu Umberto e di Dionigi Brigida, nato a Roma il 6 settembre 1913, 2° capo R. T. I., matr. 31805;

Cesarini Giuseppe di Pompeo e fu Zarlett Augusta, nato a Viterbo il 21 febbraio 1917, 2° capo silurista, matr. 37560;

Gadaleta Corrado fu Sergio e di De Robertis Isabella, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1910, 2° capo M. N., matr. 13417;

Rossi Giuseppe di Giovanni e di Petrali Giuseppina, nato a Milano il 4 agosto 1915, 2° capo M. N., matr. 37628;

Etro Ettore di Arturo e di Ballisseri Giovanna, nato Bassano del Grappa il 22 gennaio 1916, sergente elettricista, matricola 23753;

Casola Ruggero fu Garibaldo e di Barducci Iside, nato a Venezia il 10 luglio 1919, sergente furiere O., matr. 44977;

Cesca Aldo di Vincenzo e di De Michiel Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 3 gennaio 1920, sergente R. T., matr. 42411;

Giberto Mario di Antonio e di Pazzini Maria, nato a Ouezzia (Genova) il 4 marzo 1913, sergente elettricista, matricola 64143;

Colombo Vittorio di Alberto e di Albazzi Maria, nato a Legnano il 6 febbraio 1920, sottocapo M. N., matr. 488;

Loy Mario di Attilio e fu Sluga Anna, nato a Trieste il 13 dicembre 1923, sottocapo M. N., matr. 56632;

Orlando Ermelindo fu Angelo e di Minesso Italia, nato a Chiarano (Treviso) il 25 gennaio 1922, sottocapo elettricista, matr. 63563;

Andreoli Sesto di Giuseppe e di Cavazzi Giuseppina, nato a Castagneto Carducci (Livorno) il 20 settembre 1920, sottocapo silurista, matr. 55383;

Sciarpella Ottavio di Attilio e di Bigolli Giulia, nato a Grosseto il 16 febbraio 1921, sottocapo silurista, matr. 54015;

Passero Carmine di Federico e di Spinelli Vittoria, nato a Castellabate (Salerno) il 16 luglio 1921, sottocapo M. N., matricola 54393;

Giovannetto Nello di Angelo e di Guidi Ida, nato a Premilcuore (Forlì) il 28 luglio 1921, sottocapo cannoniere F. M., matr. 61803;

Lamonica Angelo di Vincenzo e di Lombrosio Laura, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 12 aprile 1924, sottocapo R. T., matr. 58590;

Carotenuto Bruno di Giovanni e fu Prisco Maddalena, nato a Poggiomarino (Napoli) il 4 giugno 1924, sottocapo elettricista, matr. 38782;

Buglioni Dino di Desiderio e di Barbone Oliva, nato a Camerino (Macerata) il 18 febbraio 1924, sottocapo elettricista, matr. 52907;

Picca Pasquale di Carmine e di Caddio Rosa, nato a Cervinara (Avellino) il 24 aprile 1919, sottocapo furiere S., matricola 55003;

Adriani Ernesto di Francesco e di Adriani Maria, nato a Marciana Marina (Livorno) il 2 gennaio 1917, sottonocchiere, matr. 65282;

Luzzari Ersino di Lazzari Lucia, nato a Collio (Brescia) il 20 luglio 1919, sottocapo fuochista A., matr. 78972;

Ruviola Bruno di Carlo e di Bava Valeria, nato a Castiglione d'Asti il 6 dicembre 1921, silurista, matr. 62690.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 454

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

106° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 455

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto . Pag. 455

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . . Pag. 455

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 456

Medie dei titoli . . . . . Pag. 456

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 7 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 142ª estrazione delle cartelle sorteggiate nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1945. — **Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale - Ufficio speciale per servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIENNI

Cini Alpinolo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 27 ottobre 1907, tenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A DISPENSI

Rubino Giovanni di Riccardo e fu Rubino Rosa, nato a La Spezia il 25 giugno 1909, tenente del Genio navale. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

Di Giuseppe di Pietro e di Coppa Concetta, nato a Rari il 15 settembre 1919, capo silurista di 3ª classe, matr. 22057.

A DISPENSI

Di Cicco Francesco fu Francesco e di Bruno Maria, nato ad Andria (Bari) il 6 gennaio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 16222;

Fossati Mario fu Umberto e di Dionigi Brigida, nato a Roma il 6 settembre 1913, 2º capo R. T. I., matr. 31560;

Cesarini Giuseppe di Pompeo e fu Zarletti Augusta, nato a Viterbo il 21 febbraio 1917, 2º capo silurista, matr. 37560;

Gadaleta Corrado fu Sergio e di De Robertis Isabella, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1918, 2º capo M. N., matr. 13417;

Rossi Giuseppe di Giovanni e di Petrali Giuseppina, nato a Milano il 4 agosto 1915, 2º capo M. N., matr. 37628;

Etro Ettore di Arturo e di Ballisseri Giovanna, nato Bassano del Grappa il 22 gennaio 1916, sergente elettricista, matricola 39753;

Casola Ruggero fu Garibaldo e di Barducci Isde, nato a Venezia il 10 luglio 1919, sergente furiere O., matr. 44077;

Cesca Aldo di Vincenzo e di De Michiel Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 3 gennaio 1920, sergente R. T., matr. 42411;

Giberto Mario di Antonio e di Pazzini Maria, nato a Ovada (Genova) il 4 marzo 1913, sergente elettricista, matricola 64143;

Colombo Vittorio di Alberto e di Albizzi Maria, nato a Legnano il 6 febbraio 1920, sottocapo M. N., matr. 488;

Loy Mario di Attilio e fu Sluga Anna, nato a Trieste il 13 dicembre 1921, sottocapo M. N., matr. 50632;

Orlando Ezmelindo fu Angelo e di Minesso Italia, nato a Chiarano (Treviso) il 25 gennaio 1922, sottocapo elettricista, matr. 63093;

Andreoli Sesto di Giuseppe e di Cavazzi Giuseppina, nato a Castagneto Carducci (Livorno) il 20 settembre 1920, sottocapo silurista, matr. 55383;

Sciarpella Ottavio di Attilio e di Bigoli Giulia, nato a Grosseto il 16 febbraio 1921, sottocapo silurista, matr. 54013;

Passero Carmine di Federico e di Spinelli Vittoria, nato a Castellabate (Salerno) il 16 luglio 1921, sottocapo M. N., matricola 53263;

Giovannetto Nello di Angelo e di Guidi Ida, nato a Pretalcuore (Forlì) il 28 luglio 1921, sottocapo cannoniere P. M., matr. 61899;

Lamonica Angelo di Vincenzo e di Lombrosio Laura, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 12 aprile 1924, sottocapo R. T., matr. 58540;

Carolemito Bruno di Giovanni e fu Prisco Maddalena, nato a Poggiomarino (Napoli) il 4 giugno 1923, sottocapo elettricista, matr. 38782;

Buglioni Dino di Desiderio e di Barbone Oliva, nato a Camerino (Macerata) il 18 febbraio 1923, sottocapo elettricista, matr. 52907;

Picca Pasquale di Carmine e di Caddio Rosa, nato a Cervinara (Avellino) il 24 aprile 1919, sottocapo furiere S., matricola 55093;

Adriani Ernesto di Francesco e di Adriani Maria, nato a Marciana Marina (Livorno) il 2 gennaio 1917, sottonocchiere, matr. 65862;

Lazzari Ersilio di Lazzari Lucia, nato a Collio (Brescia) il 30 luglio 1919, sottocapo fuochista A., matr. 78912;

Raviola Bruno di Carlo e di Bava Valeria, nato a Castiglione d'Asti il 6 dicembre 1921, silurista, matr. 42699;

Durazzi Elios di Ferdinando e di Loy Maria, nato a Moglia (Mantova) il 30 luglio 1922, M. N., matr. 102572;

Piscopo Vincenzo fu Giacomo e di Mastelicandro Luigia, nato a Napoli il 9 luglio 1922, marinaio, matr. 90645;

Rani Ernanno, elettricista, matr. 38157, classe 1922;

Negrin Renato, sottocapo R. T., classe 1920;

Pinti Mario di Paolo e di Vago Rosa, nato a Saronno (Varese) il 1º maggio 1921, silurista, matr. 54533;

Baldassarre Dante di Augusto e di Incocca Maria, nato a Pescara il 30 marzo 1922, nocchiere, matr. 78869;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Casaliei Otello di Guerrino e di Venturelli Malvina, nato a Rimini il 2 gennaio 1922, nocchiere, matr. 76774;

Ascione Giovanni di Vincenzo e di Serantina Maria, nato a Torre del Greco il 3 maggio 1922, nocchiere, matr. 89789;

Giardini Enrico di Francesco e di Barurta Giuseppina, nato a Limonta (Como) il 10 dicembre 1922, elettricista, matricola 106330;

Fauro Sebastiano fu Giovanni e di Verzon Maria, nato ad Arsie (Belluno) il 9 settembre 1922, fuochista A., matricola 75032;

Franzone Raffaele di Francesco e fu Tedeo Teresa, nato a Vibo Valentia il 26 giugno 1924, silurista, matr. 65129;

Cozzolino Arturo di Carmine e di Costabile Emilia, nato a Civitavecchia il 1° marzo 1922, nocchiere, matr. 98126. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

A VIVENTI

Dassano Vittorio di Gelso e di Galli Rachele, nato ad Asti il 12 gennaio 1922, aspirante guardiamarina (ora guardiamarina);

Ratti Aleide di Domenico e di Piantini Settima, nato a Marina di Carrara (Apuania) il 26 settembre 1920, nocchiere, matr. 23232. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

Sarti Giorgio di Guido e di Panezza Giulia, nato a Torino il 6 febbraio 1917, sottotenente di vascello;

Quintarelli Irlanda di Francesco e di Scotto Anna, nato a Isola del Giglio l'8 febbraio 1916, tenente del Genio navale;

Oliva Francesco di Giuseppe e di Mastrilla Filippa, nato a Palermo il 17 gennaio 1920, guardiamarina;

Quarantotto Marcello di Antonio e fu Sponta Margherita, nato a Rovigno d'Istria (Pola) il 13 gennaio 1911, 2° capo torpediniere, matr. 23569;

Giglioforito Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matricola 47085;

Sette Vito di Pietro e di Rinaldi Maria, nato a Torino il 16 ottobre 1920, sottocapo torpediniere, matr. 12362;

Meneghini Luigi di Ambrogio e di Fracasso Anna, nato a Peabody Mass. (S.U.A.) il 23 gennaio 1919, sottocapo torpediniere, matr. 79515;

Poggi Giancarlo fu Ettore e di Giordani Teresa, nato a Bologna il 12 febbraio 1924, sottocapo elettricista ecog., matricola 59146;

Correale Ciro fu Antonio e di Cortese Teresa, nato a Napoli il 19 maggio 1922, elettricista ecog., matr. 115556. — (*Determinazione del 18 giugno 1944*).

Candillo Giovanni fu Giuseppe e di Cristaldi Leonarda, nato a Biposto (Catania) il 13 settembre 1907, sottotenente di vascello;

Focardi Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 86887;

Feletti Domenico di Francesco e di Carli Lucia, nato a Comacchio (Ferrara) il 24 novembre 1921, sottocapo M. N., matr. 83441;

Castagno Bruno di Felice e di Felletti Rosa, nato a Caselle Torinese (Torino) il 24 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 62555. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*)

Fama Giovanni fu Carmelo e di Soffio Francesca, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 21 giugno 1922, sottocapo meccanico, matr. 50611;

Milazzo Salvatore di Pietro e di Pantanaro Anna, nato a Catania il 22 febbraio 1921, fuochista O., matr. 26311;

Zanetti Eugenio fu Ettore e di Meilda Maria, nato a Lecco (Como) il 17 aprile 1921, fuochista A., matr. 54715;

Rotondi Giuseppe di Ardilino e fu Venditti Maria, nato a Cerreto (Benevento) il 9 gennaio 1921, silurista, matr. 6220;

Di Maro Salvatore di Vincenzo e di Cammarano Rosa, nato a Cameroia (Salerno) il 23 dicembre 1919, sottocapo furiere S., matr. 98331;

Banditi Ulderico di Enrico e di Franco Rosa, nato a Torino il 26 luglio 1909, cannoniere P. M., matr. 5963. — (*Determinazione del 20 giugno 1944*).

Midolo Carmelo di Salvatore e di Moscuzza Carmela, nato a Siracusa il 31 luglio 1923, tenente di vascello;

Bellantonio Stefano fu Giuseppe e di Scarinci Nunzia, nato a Messina il 4 marzo 1915, tenente del Genio navale (D. M.);

Ciaraviano Vincenzo fu Antonio e fu Galanta Anna, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 27 luglio 1891, tenente del C.R.E.M.;

Pallano Francesco di Giuseppe e di Bocasco Filomena, nato Vernazza (La Spezia) il 9 gennaio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matr. 30927;

Zocca Laerte di Andrea e di Volpones Giuseppina, nato a Milano il 2 luglio 1917, 2° capo M. N., matr. 37487;

Raimondi Marte di Ernesto e di Angelini Carlotta, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 3 settembre 1911, sergente R. T., matr. 45775. — (*Determinazione del 21 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 233.

(186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.

Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pollo Sebastiano fu Giovanni e di Verzon Maria, nato ad Arsie (Belluno) il 5 settembre 1922, fuochista A., matricola 77522;

Franzone Raffaele di Francesco e fu Tedeo Teresa, nato a Vibo Valentia il 26 giugno 1923, silurista, matr. 65120;

Cazzolino Arturo di Carmine e di Costabile Emilia, nato a Civitavecchia il 1° marzo 1922, nocchiere, matr. 9428. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

A VIVENTI

Dassano Vittorio di Celso e di Gatti Rachele, nato ad Asti il 12 gennaio 1922, aspirante guardiamarina (ora guardiamarina);

Ratti Alcide di Domenico e di Fiamni Settima, nato a Marina di Carrara (Apuania) il 26 settembre 1920, nocchiere, matr. 2893. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Sarti Giorgio di Guido e di Panezza Giulia, nato a Torino il 6 febbraio 1917, sottotenente di vascello;

Quintarelli Irlando di Francesco e di Scotto Anna, nato a Isola del Giglio l'8 febbraio 1915, tenente del Genio navale;

Oliva Francesco di Giuseppe e di Mastrilla Filippa, nato a Palermo il 17 gennaio 1920, guardiamarina;

Quarantotto Marcello di Antonio e fu Sponza Margherita, nato a Rovigno d'Istria (Pola) il 13 gennaio 1911, 2° capo torpediniere, matr. 23569;

Giglioffarito Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matricola 47085;

Sette Vito di Pietro e di Rinaldi Maria, nato a Torino il 16 ottobre 1920, sottocapo torpediniere, matr. 13662;

Meneghini Luigi di Ambrogio e di Fracasso Anna, nato a Peabody Mass. (S.U.A.) il 23 gennaio 1919, sottocapo torpediniere, matr. 76515;

Poggi Giancarlo fu Ettore e di Giordani Teresa, nato a Bologna il 12 febbraio 1924, sottocapo elettricista ecog., matricola 59146;

Correale Ciro fu Antonio e di Cortese Teresa, nato a Napoli il 19 maggio 1922, elettricista ecog., matr. 115056. — (*Determinazione del 18 giugno 1944*).

Cardillo Giovanni fu Giuseppe e di Cristaldi Leonarda, nato a Riposto (Catania) il 13 settembre 1907, sottotenente di vascello;

Focardi Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 58987;

Feletti Domenico di Francesco e di Carli Lucia, nato a Comacchio (Ferrara) il 24 novembre 1921, sottocapo M. N., matr. 92441;

Castagno Bruno di Felice e di Felletti Rosa, nato a Caselle Torinese (Torino) il 24 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 62655. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*)

Fama Giovanni fu Carmelo e di Sofio Francesca, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 24 giugno 1922, sottocapo meccanico, matr. 50911;

Milazzo Salvatore di Pietro e di Panbianco Anna, nato a Catania il 22 febbraio 1921, fuochista O., matr. 30311;

Zanetti Eugenio fu Ettore e di Medda Maria, nato a Lecco (Como) il 17 aprile 1921, fuochista A., matr. 54715;

Rotondi Giuseppe di Arduino e fu Venditti Maria, nato a Ceprano (Frosinone) il 9 gennaio 1920, silurista, matr. 62262;

Biagetti Renzo di Luigi e di Leporini Elena, nato a Livorno il 21 settembre 1925, S. D.T., matr. 66818. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Rignanese Andrea fu Andrea e di Marchisio Caterina, nato a Cigliano (Vercelli) il 13 gennaio 1916, 2° capo M. N., matricola 37096;

Barsanti Nazzareno di Paolo e di Possentini Ida, nato a Lione (Francia) il 29 dicembre 1920, sergente R. T., matricola 52743;

Pertone Italo di Antonio e di Zezza Giustina, nato a Lucugnano il 25 novembre 1922, sottocapo M. N., matr. 59803;

Aliano Carmelo di Salvatore e di Moscuzza Carmela, nato a Siracusa il 31 luglio 1893, tenente di vascello;

Bellantonio Stefano fu Giuseppe e di Scarinci Nunzia, nato a Messina il 4 marzo 1915, tenente del Genio navale (D. M.);

Ciaracino Vincenzo fu Antonio e fu Gaetana Anna, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 27 luglio 1891, tenente del C.R.E.M.;

Pallano Francesco di Giuseppe e di Rosasco Filomena, nato a Varazza (La Spezia) il 9 gennaio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matr. 20697;

Zocca Laerte di Andrea e di Volpones Giuseppina, nato a Milano il 2 luglio 1917, 2° capo M. N., matr. 37487;

Raimondi Mario di Ernesto e di Angelini Carlotta, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 3 settembre 1911, sergente R. T., matr. 45775. — (*Determinazione del 21 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 233.

(186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.

Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 829, sulla modificazione ai termini relativi alla presentazione di domande e al compimento di atti del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici dipendenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941, non effettuata entro il 1° ottobre 1943, per la situazione determinata dalle operazioni di guerra, è disposta con decorrenza dalla stessa data.

La nomina ha effetti economici dal giorno della effettiva immissione in servizio dei vincitori anche se essa sia stata disposta dai Regi provveditori agli studi, in attesa del provvedimento definitivo o a titolo di supplenza, purchè, in questo ultimo caso, la supplenza sia stata conferita per cattedra di ruolo.

Le graduatorie suppletive dei concorsi anzidetti sono valide fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 104.

Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comandanti di grandi unità (Gruppi di combattimento e Comandi di divisione per il Regio esercito, Comandi di squadra e di divisione, Comando in capo del Basso Tirreno, Comando in capo del Ionio e Basso Adriatico per la Regia marina, Comando di unità aeree per la Regia aeronautica) sono autorizzati a concedere entro il limite massimo di L. 1.000.000 mensili per cia-

Art. 2.

Possono beneficiare della concessione dei premi e dei sussidi di cui al presente art. 1 i militari delle Forze armate di qualunque grado appartenenti a reparti che si trovino nelle condizioni di impiego per avere diritto alle indennità operative di cui al R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122, e che versino essi stessi o le rispettive famiglie in condizioni di grave bisogno.

Art. 3.

A cura dei comandi di grande unità saranno compilati mensilmente appositi rendiconti debitamente documentati relativi ai premi e sussidi concessi ai sensi del presente art. 1.

Art. 4.

La quota miglioramento vitto per i militari di tutti i gradi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, incorporati in reparti operativi, che si trovino nelle condizioni di impiego previste nell'articolo 2 del presente decreto, è stabilita in L. 20 giornaliere.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 105.

Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è disposta con decorrenza dalla stessa data.

La nomina ha effetti economici dal giorno della effettiva immissione in servizio dei vincitori anche se essa sia stata disposta dai Regi provveditori agli studi, in attesa del provvedimento definitivo o a titolo di supplenza, purchè, in questo ultimo caso, la supplenza sia stata conferita per cattedra di ruolo.

Le graduatorie suppletive dei concorsi anzidetti sono valide fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 104.

Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comandanti di grandi unità (Gruppi di combattimento e Comandi di divisione per il Regio esercito, Comandi di squadra e di divisione, Comando in capo del Basso Tirreno, Comando in capo del Ionio e Basso Adriatico per la Regia marina, Comando di unità aerea per la Regia aeronautica) sono autorizzati a concedere entro il limite massimo di L. 1.000.000 mensili per ciascuna grande unità del Regio esercito e della Regia marina e di L. 2.000.000 mensili per quella della Regia aeronautica, premi ai militari e sussidi alle rispettive famiglie che si trovino nelle condizioni previste nel successivo art. 2. Tale concessione deve essere contenuta entro il limite massimo mensile di L. 11.000.000 per il Regio esercito; L. 3.000.000 per la Regia marina e L. 2.000.000 per la regia aeronautica.

A cura dei comandi di grande unità saranno compilati mensilmente appositi rendiconti debitamente documentati relativi ai premi e sussidi concessi ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

La quota miglioramento vitto per i militari di tutti i gradi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, incorporati in reparti operativi, che si trovino nelle condizioni di impiego previste nell'articolo 2 del presente decreto, è stabilita in L. 20 giornaliere.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 105.

Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato in applicazione all'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, sono soggette a speciale revisione nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione il Tribunale militare territoriale, che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede del Tribunale militare territoriale si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione provvede il Tribunale militare territoriale del luogo dove il condannato espia la pena o risiede.

Art. 3.

Per la procedura di revisione si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, con le modificazioni di cui al presente decreto, sostituiti alla Corte di appello il Tribunale militare, al presidente della Corte di appello il presidente del Tribunale militare, al consigliere delegato il giudice relatore e al procuratore generale il procuratore militare.

Art. 4.

Le indagini e gli altri atti istruttori previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sono eseguiti dal giudice relatore.

La relazione prevista dall'art. 12 del predetto decreto è fatta dal giudice relatore.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale militare è ammesso il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare nei casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.

Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi Tribunali militari di guerra divisionali presso unità mobilitate, anche non destinate a operare isolatamente, che abbiano la forza almeno di una divisione.

Per l'istituzione, la composizione e il funzionamento dei Tribunali divisionali di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti per gli altri Tribunali militari di guerra di unità mobilitate in quanto non modificate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I Tribunali divisionali sono istituiti nel numero richiesto dalle circostanze dal Capo di Stato Maggiore Generale, salva l'applicabilità del comma secondo dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

A ciascun Tribunale divisionale sono assegnati un presidente, avente grado di colonnello o di tenente colonnello, un giudice relatore ed uno o più cancellieri. Le funzioni di procuratore militare sono esercitate da un ufficiale di grado non superiore a colonnello, coadiuvato, ove occorra, da uno o più sostituti. Il giudice relatore, il procuratore militare ed i suoi sostituti ed i cancellieri sono scelti fra gli ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, o, in mancanza, fra gli altri ufficiali aventi, secondo le vigenti norme, i requisiti per l'esercizio delle rispettive funzioni presso i Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presidente è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è istituito ed è scelto fra gli ufficiali dipendenti.

I magistrati ed i cancellieri militari sono designati dal procuratore generale militare.

Art. 5.

Il Tribunale divisionale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore. Almeno uno dei giudici deve essere ufficiale superiore.

Il giudice militare diverso dal relatore è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è costituito ed è scelto di volta in volta fra gli ufficiali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Per la procedura di revisione si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, con le modificazioni di cui al presente decreto, sostituiti alla Corte di appello il Tribunale militare, al presidente della Corte di appello il presidente del Tribunale militare, al consigliere delegato il giudice relatore e al procuratore generale il procuratore militare.

Art. 4.

Le indagini e gli altri atti istruttori previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sono eseguiti dal giudice relatore.

La relazione prevista dall'art. 12 del predetto decreto è fatta dal giudice relatore.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale militare è ammesso il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare nei casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 84. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.

Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi Tribunali militari di guerra divisionali presso unità mobilitate, anche non destinate a operare isolatamente, che abbiano la forza almeno di una divisione.

Per l'istituzione, la composizione e il funzionamento dei Tribunali divisionali di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti per gli altri Tribunali militari di guerra di unità mobilitate in quanto non modificate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I Tribunali divisionali sono istituiti nel numero richiesto dalle circostanze dal Capo di Stato Maggiore Generale, salva l'applicabilità del comma secondo dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

A ciascun Tribunale divisionale sono assegnati un presidente, avente grado di colonnello o di tenente colonnello, un giudice relatore ed uno o più cancellieri. Le funzioni di procuratore militare sono esercitate da un ufficiale di grado non superiore a colonnello, coadiuvato, ove occorra, da uno o più sostituti. Il giudice relatore, il procuratore militare ed i suoi sostituti ed i cancellieri sono scelti fra gli ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, o, in mancanza, fra gli altri ufficiali aventi, secondo le vigenti norme, i requisiti per l'esercizio delle rispettive funzioni presso i Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presidente è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è istituito ed è scelto fra gli ufficiali dipendenti.

I magistrati ed i cancellieri militari sono designati dal procuratore generale militare.

Art. 5.

Il Tribunale divisionale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore. Almeno uno dei giudici deve essere ufficiale superiore.

Il giudice militare diverso dal relatore è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è costituito ed è scelto di volta in volta fra gli ufficiali dipendenti aventi grado di maggiore o di capitano.

Il giudice diverso dal relatore deve possibilmente appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Art. 6.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale divisionale appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza dal servizio, commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rettamente dipendenti dal Comando presso il quale il Tribunale è istituito:

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

Il procuratore militare presso il detto Tribunale ha facoltà per eccezionali ragioni di convenienza e salvo che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare di rimettere, caso per caso, la cognizione di reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto, o avvenne la presentazione dell'imputato. Parimenti per ragioni di convenienza, in vista sopratutto della complessività o delle difficoltà delle indagini, il procuratore militare ha facoltà di rimettere la cognizione di reati diversi da quelli di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra, che sarebbe territorialmente competente a conoscerne, dandone comunicazione al procuratore generale militare.

Per le sentenze emesse dai Tribunali militari territoriali di guerra, in applicazione del comma precedente, non è ammesso ricorso al Tribunale supremo militare.

I procedimenti a carico degli ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, ove non sia possibile comporre il collegio secondo le norme previste, quanto al grado del presidente e del giudice diverso dal relatore, dagli articoli 71, 72 e 73 dell'ordinamento giudiziario militare, sono rimessi al competente Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 7.

Per tutti i reati di competenza dei Tribunali divisionali quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo si procede con istruzione sommaria.

Art. 8.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto, ordina l'archiviazione degli atti, informandone il procuratore generale, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 9.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare, che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 10.

Il Tribunale divisionale può essere convocato come Tribunale straordinario nei casi previsti dall'art. 283 Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. de-

Gli imputati di reati di assenza dal servizio non possono essere ammessi alla libertà provvisoria e nei riguardi degli stessi reati non sono ammessi la sospensione del procedimento, nè la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Rimane salva la facoltà prevista dall'art. 2, capoverso, del bando 26 maggio 1944, n. 26, per il Ministro da cui dipende il militare condannato e per il comandante dell'unità presso la quale è costituito il Tribunale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.

Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, in servizio di leva, volontari, trattenuti o richiamati alle armi, possono essere concessi dai comuni di residenza, in aggiunta ai soccorsi giornalieri previsti dalle vigenti disposizioni, sussidi straordinari con le modalità fissate negli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

militare di rimettere, caso per caso, la cognizione di reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto, o avvenne la presentazione dell'imputato. Parimenti per ragioni di convenienza, in vista sopratutto della complessività o delle difficoltà delle indagini, il procuratore militare ha facoltà di rimettere la cognizione di reati diversi da quelli di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra, che sarebbe territorialmente competente a conoscerne, dandone comunicazione al procuratore generale militare.

Per le sentenze emesse dai Tribunali militari territoriali di guerra, in applicazione del comma precedente, non è ammesso ricorso al Tribunale supremo militare.

I procedimenti a carico degli ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, ove non sia possibile comporre il collegio secondo le norme previste, quanto al grado del presidente e del giudice diverso dal relatore, dagli articoli 71, 72 e 73 dell'ordinamento giudiziario militare, sono rimessi al competente Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 7.

Per tutti i reati di competenza dei Tribunali divisionali quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo si procede con istruzione sommaria.

Art. 8.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto, ordina l'archiviazione degli atti, informandone il procuratore generale, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 9.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare, che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richiesta il decreto di citazione.

Art. 10.

Il Tribunale divisionale può essere convocato come Tribunale straordinario nei casi previsti dall'art. 283 Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del comandante dell'unità presso la quale è costituito.

Art. 11.

Nei procedimenti di competenza dei Tribunali militari per reati di assenza dal servizio deve in ogni caso essere emesso a carico degli imputati mancato di cattura.

quale è costituito il Tribunale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.

Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, in servizio di leva, volontari, trattenuti o richiamati alle armi, possono essere concessi dai comuni di residenza, in aggiunta ai soccorsi giornalieri previsti dalle vigenti disposizioni, sussidi straordinari con le modalità fissate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I sussidi straordinari possono essere concessi soltanto ai congiunti dei militari che, per effetto della chiamata alle armi del capo famiglia o del principale sostegno di essa, siano rimasti privi di qualsiasi reddito o versino in condizioni di grave bisogno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Alla determinazione dello stato di bisogno, cui è subordinata la concessione dei sussidi straordinari, nonchè all'ammontare dei sussidi stessi, provvede in ogni comune un apposito Comitato nominato dal prefetto e composto dal:

sindaco, presidente, o da un suo delegato;

rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti;

rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati;

rappresentante del locale Comitato di Liberazione Nazionale;

rappresentante del Sindacato lavoratori;

parroco;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune.

Qualora nel comune non esista taluno degli Enti sopraindicati, il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 4.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, che si presentano o si sono presentati alle armi a datare dal 15 novembre 1944 è concesso un sussidio una volta tanto di L. 3000 qualora trattisi di richiamati o volontari e di L. 2000 qualora trattisi di chiamati alle armi per adempiere o completare gli obblighi di leva.

Detto sussidio è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 4 è concesso ai congiunti di militari che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 2, da valutarsi dal Comitato previsto nell'art. 3.

La concessione del sussidio è effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui si effettua la presentazione alle armi e dalla quale risulti l'effettiva incorporazione del dante causa.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 3 devono essere pubblicate nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, sotto la personale responsabilità del segretario comunale.

Avverso le deliberazioni stesse è ammesso ricorso al prefetto da parte di qualunque cittadino.

Art. 7.

Per la concessione dei sussidi previsti dal presente decreto e salvo quanto in esso è disposto si applicano

partita fra le singole provincie con provvedimento del Ministero dell'interno ed a cura dei prefetti fra i comuni di ciascuna provincia.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia fino al termine di sei mesi dalla fine della guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 90. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.

Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1143;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1945, rispettivamente in L. 50 e in L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti;

rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati;

rappresentante del locale Comitato di Liberazione Nazionale;

rappresentante del Sindacato lavoratori;

parroco;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune.

Qualora nel comune non esista taluno degli Enti sopraindicati, il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 4.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, che si presentano o si sono presentati alle armi a datare dal 15 novembre 1944 è concesso un sussidio una volta tanto di L. 3000 qualora trattisi di richiamati o volontari e di L. 2000 qualora trattisi di chiamati alle armi per adempiere o completare gli obblighi di leva.

Detto sussidio è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 4 è concesso ai congiunti di militari che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 2, da valutarsi dal Comitato previsto nell'art. 3.

La concessione del sussidio è effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui si effettua la presentazione alle armi e dalla quale risulti l'effettiva incorporazione del dante causa.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 3 devono essere pubblicate nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, sotto la personale responsabilità del segretario comunale.

Avverso le deliberazioni stesse è ammesso ricorso al prefetto da parte di qualunque cittadino.

Art. 7.

Per la concessione dei sussidi previsti dal presente decreto e salvo quanto in esso è disposto si applicano le norme vigenti sui soccorsi giornalieri di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero del tesoro provvederà a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno la somma annua di un miliardo, che verrà ridotto a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia fino al termine di sei mesi dalla fine della guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 90. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.

Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1143;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1945, rispettivamente in L. 50 e in L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 109.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio degli ufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1) idoneo ad incondizionato servizio militare;

2) non idoneo temporaneamente o permanentemente a qualsiasi servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 88. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 110.

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, che ha istituito l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per i reduci dirige, vigila e coordina l'attività di tutti gli organi, gli uffici, le fondazioni, le associazioni e i comitati che comunque si propongano scopi di assistenza di guerra. Potrà se necessario, promuovere la loro riforma, il loro collegamento, la loro fusione o incorporazione, sentito, ove si tratti di associazioni, il parere delle stesse.

L'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incorporato nell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

L'Alto Commissariato, oltre espletare le attribuzioni previste dall'articolo precedente, provvede all'assistenza morale e materiale dei reduci di guerra, svolgendo le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità militari per quanto riguarda l'assistenza dei reduci in occasione del loro invio in congedo e in ispecial modo durante il viaggio per raggiungere i luoghi di destinazione. Trattandosi di militari ex prigionieri di guerra, ex internati, oppure rimpatriati da territori oltre confine, estende tale collaborazione dal momento in cui i militari stessi rientrano in territorio nazionale sino a quando essi vengono inviati in congedo o reimpiegati nelle formazioni delle varie Forze armate. Analoghe attività svolge nell'interesse dei patrioti;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo in relazione alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio degli ufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1) idoneo ad incondizionato servizio militare;

2) non idoneo temporaneamente o permanentemente a qualsiasi servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 88. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 110.

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, che ha istituito l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Art. 1.

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per i reduci dirige, vigila e coordina l'attività di tutti gli organi, gli uffici, le fondazioni, le associazioni e i comitati che comunque si propongano scopi di assistenza di guerra. Potrà se necessario, promuovere la loro riforma, il loro collegamento, la loro fusione o incorporazione, sentito, ove si tratti di associazioni, il parere delle stesse.

L'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incorporato nell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

L'Alto Commissariato, oltre espletare le attribuzioni previste dall'articolo precedente, provvede all'assistenza morale e materiale dei reduci di guerra, svolgendo le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità militari per quanto riguarda l'assistenza dei reduci in occasione del loro invio in congedo e in ispecial modo durante il viaggio per raggiungere i luoghi di destinazione. Trattandosi di militari ex prigionieri di guerra, ex internati, oppure rimpatriati da territori oltre confine, estende tale collaborazione dal momento in cui i militari stessi rientrano in territorio nazionale sino a quando essi vengono inviati in congedo o reimpiegati nelle formazioni delle varie Forze armate. Analoghe attività svolge nell'interesse dei patrioti;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, sopratutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci ogni possibile assistenza morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata d'intesa col Ministero della guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati reduci di guerra:

1) i militari, di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale o alle guerre precedenti, dal momento del loro collocamento in congedo;

2) i patrioti, dal momento in cui cessa nei loro riguardi la competenza dei Ministeri dell'Italia occupata e della guerra;

3) i militari internati, prigionieri di guerra o rimpatriati dai territori oltre confine, dal momento del loro collocamento in congedo;

4) i militarizzati internati, dal momento del loro rimpatrio.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per i reduci provvede all'assistenza morale e materiale di tutti i reduci, a norma dei due articoli precedenti, a mezzo dell'Associazione nazionale combattenti, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e delle altre istituzioni ed enti esistenti, secondo le rispettive competenze.

Può, inoltre, se necessario, costituire uffici propri, servendosi di personale sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato, e di personale avventizio osservando, per quest'ultimo, le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni.

Il numero massimo degli impiegati sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

L'Alto Commissario è assistito da una giunta da lui presieduta e composta:

a) dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) degli Alti Commissari aggiunti per i reduci;

d) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) di un rappresentante delle Forze armate;

h) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata;

i) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

l) di un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

m) di un rappresentante dell'Opera nazionale per

Art. 7.

La giunta ha funzioni consultive.

L'Alto Commissario può chiamare ad intervenire ai lavori della giunta persone particolarmente esperte e rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di associazioni o di altri enti con scopi assistenziali.

Art. 8.

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Della giunta istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, fa parte di diritto un rappresentante dell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 9.

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un segretario generale, scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

All'Alto Commissario e agli Alti Commissari aggiunti spetta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) i patrioti, dal momento in cui cessa nei loro riguardi la competenza dei Ministeri dell'Italia occupata e della guerra;

3) i militari internati, prigionieri di guerra o rimpatriati dai territori oltre confine, dal momento del loro collocamento in congedo;

4) i militarizzati internati, dal momento del loro rimpatrio.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per i reduci provvede all'assistenza morale e materiale di tutti i reduci, a norma dei due articoli precedenti, a mezzo dell'Associazione nazionale combattenti, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e delle altre istituzioni ed enti esistenti, secondo le rispettive competenze.

Può, inoltre, se necessario, costituire uffici propri, servendosi di personale sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato, e di personale avventizio osservando, per quest'ultimo, le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni.

Il numero massimo degli impiegati sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

L'Alto Commissario è assistito da una giunta da lui presieduta e composta:

a) dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) degli Alti Commissari aggiunti per i reduci;

d) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) di un rappresentante delle Forze armate;

h) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata;

i) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

l) di un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

m) di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

n) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei combattenti, dei quali uno reduce dalla prigionia della presente guerra;

o) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

p) di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

q) di un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra.

Art. 8.

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Della giunta istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, fa parte di diritto un rappresentante dell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 9.

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un segretario generale, scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

All'Alto Commissario e agli Alti Commissari aggiunti spetta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 76. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 111.

Disposizioni sulla disciplina del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.
La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

Art. 2.

Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.
Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.
Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.
L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

Art. 3.

Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella dichiarare al sindaco del comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.
Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio.
Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione prevista dal comma precedente, si intendono decadute.

Art. 5.

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.
Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.
L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

Art. 2.

Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.

Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.

Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.

L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

Art. 3.

Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferisce, sono tenuti a

Art. 5.

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.

L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visti i Regi decreti 9 marzo 1936, n. 450, e 13 giugno 1940, n. 866, che dettano norme per la concessione a contrarre matrimonio rispettivamente ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la opportunità di apportare modifiche alle norme predette;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età.

Sono, per conseguenza, abrogate le disposizioni del R. decreto 9 marzo 1936, n. 459, e del R. decreto 13 giugno 1940, n. 866.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 91. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

N. 113. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2109, col quale il Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu appro-

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Bignami Ugo è nominato commissario straordinario del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, con tutti i poteri spettanti al Consiglio direttivo dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 409. — SALVATORI

(444)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 settembre 1941, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età.

Sono, per conseguenza, abrogate le disposizioni del R. decreto 9 marzo 1936, n. 450, e del R. decreto 13 giugno 1940, n. 866.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 91. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

N. 113. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2109, col quale il Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo del predetto Museo storico della brigata granatieri di Sardegna;

stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 309. — SALVATORI

(444)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 settembre 1944, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Raffaele Scalco fu Pietro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del sig. Raffaele Sculco fu Pietro, l'ing. Franco Otello Bressi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), secondo le norme di cui al capo 8° del citato testo unico ed al titolo 7°, capo 3° del menzionato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 28 dicembre 1938, con il quale il cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

1. Il comm. rag. Luigi Candeloro, rimasto in funzione anche nell'esercizio 1944, è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale per l'esercizio 1945.

2. Sono altresì nominati sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto stesso per l'esercizio 1945, rispettivamente, il comm. dott. Alberto Marsigli e il comm. dott. Liborio Patrì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, nonchè l'adozione di una tariffa attualmente in vigore per la sottoscrizione dei buoni medesimi;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), secondo le norme di cui al capo 8° del citato testo unico ed al titolo 7°, capo 3° del menzionato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 28 dicembre 1938, con il quale il cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(433)

leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

1. Il comm. rag. Luigi Candeloro, rimasto in funzione anche nell'esercizio 1944, è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale per l'esercizio 1945.

2. Sono altresì nominati sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto stesso per l'esercizio 1945, rispettivamente, il comm. dott. Alberto Marsigli e il comm. dott. Liborio Patrì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, nonchè l'adozione di una tariffa attualmente in vigore per la sottoscrizione dei buoni medesimi;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa mista speciale, a premio annuo, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, relativa alla assicurazione di un capi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tale pagabile in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli in caso di vita dell'assicurato alla fine del 4° anno di assicurazione.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, in base ai premi della tariffa mista, a premio unico, approvata con decreto Ministeriale 5 marzo 1930.

Il pagamento del capitale sarà effettuato in titoli qualora la morte dell'assicurato avvenga prima della scadenza dei buoni medesimi: così pure in titoli sarà corrisposto il valore di riscatto qualora esso venga richiesto entro lo stesso termine.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

(453)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 24 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 33 del 17 marzo 1945, col quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nella persona dell'on. conte Giovanni Pallastrelli;

Vista la lettera della Regia prefettura di Roma n. 8/C del 21 marzo 1945, con la quale viene comunicata la rinuncia dell'on. conte Giovanni Pallastrelli all'incarico conferitogli per ragioni di carattere personale;

Decreta:

In sostituzione dell'on. conte Giovanni Pallastrelli, è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, il gr. uff. rag. Giulio Zarù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche n. 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Amero d'Aste Stella Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio e dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Vista la disposizione 7 ottobre 1944 del Ministero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, in base ai premi della tariffa mista, a premio unico, approvata con decreto Ministeriale 5 marzo 1930.

Il pagamento del capitale sarà effettuato in titoli qualora la morte dell'assicurato avvenga prima della scadenza dei buoni medesimi: così pure in titoli sarà corrisposto il valore di riscatto qualora esso venga richiesto entro lo stesso termine.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

(453)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 24 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 33 del 17 marzo 1945, col quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nella persona dell'on. conte Giovanni Pallastrelli;

Vista la lettera della Regia prefettura di Roma n. S/C del 21 marzo 1945, con la quale viene comunicata la rinuncia dell'on. conte Giovanni Pallastrelli all'incarico conferitogli per ragioni di carattere personale;

Decreta:

In sostituzione dell'on. conte Giovanni Pallastrelli, è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, il gr. uff. rag. Giulio Zarù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(451)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche n. 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Amero d'Aste Stella Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio e dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1935, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Vista la disposizione 7 ottobre 1944 del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1944, n. 93, che stabilisce i prezzi della canapa di produzione 1944;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione del prezzo della canapa di produzione 1945, da conferire agli ammassi;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi delle diverse partite di canapa per la campagna 1944/45, in rapporto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a quello del terziato paesano scolorato, dell'Italia Meridionale, tenendo presenti le quotazioni ufficiali stabilite in proposito con il decreto interministeriale 5 novembre 1940 relativo ai prezzi della canapa di produzione 1939;

Considerato che è opportuno di fissare anche il prezzo della canapa verde (bacchetta) in relazione a quelli stabiliti per la canapa macerata;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi da corrispondere ai produttori per ogni quintale di canapa, di produzione 1945, conferito agli ammassi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lungo tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite medie buone	»	7.689
3. Partite medie	»	7.287
4. Partite medie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.844/4.533
9. Stoppe naturali - canaponi tirati	»	3.156/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.820/5.853
11. Stigliati di canaponi macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lungo tiglio:

1. Terziato paesano chiaro	L.	8.664
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.033
3. Terziato paesano scolorato	»	7.900
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.320
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.393
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	3.730
15. Stoppe naturali	»	2.300/3.300
16. Faine	»	1.935/2.220

Canapa in bacchetta verde	L.	550

Roma, addì 31 marzo 1945

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. Decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessuno interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Ecefap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale degli uffici ed enti soppressi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945, citato nelle premesse, sono affidate ai seguenti commissari liqui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

I prezzi da corrispondere ai produttori per ogni quintale di canapa, di produzione 1945, conferito agli ammassi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lungo tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite medie buone	»	7.689
3. Partite medie	»	7.287
4. Partite medie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.844/4.533
9. Stoppe naturali - canaponi tirati	»	3.156/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.820/5.853
11. Stigliati di manoni macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lungo tiglio:

1. Terziato paesano chiaro	L.	8.664
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.033
3. Terziato paesano scolorato	»	7.090
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.320
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.393
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	3.730
15. Stoppe naturali	»	2.300/3.300
16. Faine	»	1.935/2.220

Canapa in bacchetta verde	L.	550

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(467)

tembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessuno interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Ucefap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale degli uffici ed enti soppressi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945, citato nelle premesse, sono affidate ai seguenti commissari liquidatori:

on. Luigi Corazzin, commissario liquidatore del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali, già nominato per funzioni analoghe presso l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, citato nelle premesse;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

avv. Lucinno Luciani, commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi macellai per le carni;

dott. Eugenio Turbati, commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari, del Comitato centrale esperti e del Comitato per la gestione della Cassa centrale nova;

avv. Alberto Pasquali Lasagni, commissario liquidatore dell'Ufficio controllo formaggi, dell'Ufficio centrale approvvigionamento prolotti ortofrutticoli e della Commissione centrale per il controllo del vino.

Art. 2.

Presso gli uffici ed enti di cui all'articolo precedente i Collegi sindacali sono costituiti di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, nominati dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

166° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 252, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale «Vitolo Gatti» site in territorio del comune di Salerno, accordata col decreto Ministeriale 12 agosto 1908 al sig. Cuozzo Alfonso, è trasferita ed intestata ai signori Petrone Alberto fu Angelo, Florio Domenico di Giuseppe, Florio Giuseppe di Giuseppe, Petrone dott. Angelo, rappresentati dal primo di essi, domiciliato in Salerno.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 394, con il quale alla S. A. Mineraria Salgemma «S.A.M.S.» con sede in Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata «Salinella di Neto N. 1» in territorio del comune di S. Severina, frazione Altilia, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio 360, con il quale al Consorzio agrario di Centuripe, rappresentato dal sig. Bonomo Giuseppe, presidente del Consorzio stesso, domiciliato a Centuripe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Cugno della Chiesa» in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 111, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata «Petta Madore» sita in territorio del comune di Lercara (provincia di Palermo), rappresentati dal sig. Scaglione Alfonso, domiciliato in Lercara, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 113, con il quale alla S. A. «Faleria», con sede in Roma, via Torino n. 36, è concessa, per anni novanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata «Ponte Rotorto» in territorio dei comuni di Civitacastellana, Ponzano, Sant'Oreste e Faleria, provincie di Roma e Viterbo.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 126, con il quale alla Società in A. S. «Miniera Spirito Santo Accomandita Semplice F. Pantano & C.», rappresentata dal socio accomandatario sig. Francesco Pantano residente in Catania, via Umberto n. 137, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Spirito Santo Marcenò» in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 161, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata «Mandradipiano», sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata «Bragone Rocchicella» sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 201, con il quale alla S. A. Romana Cave e Miniere (S.A.R.C.E.M.), con sede in Roma, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio sito in località denominata «Sassete Belvedere» in territorio del comune di Fiano Romano, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1945, registro n. 3 Industria, foglio n. 295, con il quale ai signori Francesca Orestano Papia, Vincenza Castellana ved. Papia e Salvatore Licata, rappresentati dalla prima di essi, residente a Palermo, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di zolfo in località denominata «12 Tumoli» in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

(469)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo «Stella Polare» con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 5 febbraio 1945, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 25 aprile 1944 e 17 gennaio 1945, nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo «Stella Polare», con sede in Taranto, confermando la nomina dell'avv. Alessandro Bari a commissario della Società, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio 1943, la nomina dei sindaci, e la fusione della cooperativa stessa con la cooperativa «Del Popolo» con sede in Taranto.

Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(426)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

liquidatore dell'Ufficio controllo formaggi, dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli e della Commissione centrale per il controllo del vino.

Art. 2.

Presso gli uffici ed enti di cui all'articolo precedente i Collegi sindacali sono costituiti di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, nominati dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

166° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 242, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale « Vitolo Gatti » site in territorio del comune di Salerno, accordata col decreto Ministeriale 12 agosto 1938 al sig. Cuozzo Alfonso, è trasferita ed intestata ai signori Petrone Alberto fu Angelo, Florio Domenico di Giuseppe, Florio Giuseppe di Giuseppe, Petrone dott. Angelo, rappresentati dal primo di essi, domiciliato in Salerno.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 296, con il quale alla S. A. Mineraria Salgemma « S.A.M.S. » con sede in Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata « Salinella di Neto N. 1 » in territorio del comune di S. Severina, frazione Altilia, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio 360, con il quale al Consorzio agrario di Centuripe, rappresentato dal sig. Bonomo Giuseppe, presidente del Consorzio stesso, domiciliato a Centuripe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Cigno della Chiesa » in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 111, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Petto Madore » sita in territorio del comune di Lercara (provincia di Palermo), rappresentati dal sig. Scaglione Alfonso, domiciliato in Lercara, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 110, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Ghellini Tulumello » sita in territorio del comune di Racalmuto rappresentati dall'avv. Luigi Nalbone Vassallo sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 114, con il quale alla ditta Luigi Parruccini domiciliata in Civitacastellana, provincia di Viterbo, è concessa, per anni coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Ponte Risorto » in territorio dei comuni di Civitacastellana, Ponzano, Sant'Oreste e Faleria, provincia di Roma e Viterbo.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 126, con il quale alla Società in A. S. « Miniera Spirito Santo Accomandita Semplice F. Pantano & C. », rappresentata dal socio accomandatario sig. Francesco Pantano residente in Catania, via Umberto n. 137, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Spirito Santo Marcenò » in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Mandragliplano », sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Bragalone Rocchicella » sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 201, con il quale alla S. A. Romana Cave e Miniere (S.A.R.C.E.M.), con sede in Roma, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio sito in località denominata « Sassole Belvedere » in territorio del comune di Fiano Romano, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 226, con il quale ai signori Francesca Orestano Papia, Vincenza Castellana ved. Papia e Salvatore Licata, rappresentati dalla prima di essi, residente a Palermo, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di zolfo in località denominata « 12 Tumoli » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

(469)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 5 febbraio 1945, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 25 aprile 1944 e 17 gennaio 1945, nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto, confermando la nomina dell'avv. Alessandro Bari a commissario della Società, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio 1943, la nomina dei sindaci, e la fusione della cooperativa stessa con la cooperativa « Del Popolo » con sede in Taranto.

Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(426)

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1945, il comm. Giuseppe Dall'Oglio è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo.

(455)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	411887	612,50	Berni Ines di *Ludovico*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 3ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma.	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 3ª	229	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: POTENZA

(461)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 marzo 1945 - N. 74

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 aprile 1945 - N. 75

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,15
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HOTI/P5

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 39 del 31 marzo 1945

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **94.**

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **95.**

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

4062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1849;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 agosto 1944, numeri 200 e 201;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite, e il n. 4 dell'articolo 112 medesimo è abrogato.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Tariffe postali nell'interno del Regno

TABELLA N. 1

1. — Lettere e biglietti postali:	
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L. 1 —
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	» 2 —
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:	
a) semplici:	
per il distretto	» 0,60
per fuori distretto	» 1,20
b) con risposta pagata:	
per il distretto	» 1,20
per fuori distretto	» 2,40
3. — Carte manoscritte:	
per i primi 200 grammi	» 2,40
per ogni 50 grammi o frazioni successive	» 0,80
4. — Cartoline illustrate:	
con sola firma del mittente e data	» 0,40
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	» 0,80
5. — Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli	» 0,80
6. — Fatture commerciali:	
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	» 1 —
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa	» 0,60
8. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	» 0,40
9. — Cedole di commissioni librarie	» 0,20
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:	
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	» 0,02
per ogni 25 grammi o frazione in più	» 0,010
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	» 0,04
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,02
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	» 0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,04
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	» 0,20
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,08
11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:	
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di 4° gruppo.	
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:	
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 0,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1944, n. 191;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1849;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 agosto 1944, numeri 200 e 201;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite, e il n. 4 dell'articolo 112 medesimo è abrogato.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 78 — PETIA

per il distretto	0,60
per fuori distretto	1,20
b) con risposta pagata:	
per il distretto	1,20
per fuori distretto	2,40
3. — Carte manoscritte:	
per i primi 200 grammi	2,40
per ogni 50 grammi o frazioni successive	0,80
4. — Cartoline illustrate:	
con sola firma del mittente e data	0,40
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	0,80
5. — Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli	0,80
6. — Fatture commerciali:	
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	1 —
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa	0,60
8. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	0,40
9. — Cedole di commissioni librarie	0,20
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:	
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,03
per ogni 25 grammi o frazione in più	0,015
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,04
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,02
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,04
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,20
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,08
11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:	
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di 4° gruppo.	
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:	
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,10
13. — Pagine pubblicitarie:	
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:	
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte	0,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogramma o frazione . . . . L. 0,20

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 1,40
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,60

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali:
spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 1 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,40

17. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 4,80
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 1,20

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 0,80

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 1.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 12 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 10,40
b) per gli altri periodici . . . . . » 5,20

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 4 —

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 4,40

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 0,60
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 1,40

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso, se pagato dal mittente . . . . » 0,60
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . . » 1 —

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito:
ogni 100 lire o frazione, lire cinque col minimo di lire quindici mensili.

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 30 mensili.

27. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 24 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 32 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 48 —

30. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . . L. 1,60
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 3,20

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 5 —
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) » 2,40
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 1,20
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . » 0,40

32. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia, per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 2 —
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali: ogni 25 grammi o frazione . . . . . » 3,20
c) lettere provviste della sopratassa di espresso, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1 —
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 0,60
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 16 —
per ogni 500 grammi o frazioni successive . . » 8 —

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 1 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 2 —
Per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 1 —

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . . . . » 2 —

35. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . . » 5 —
per ogni pacco . . . . . » 8 —
per le corrispondenze da recapitarsi per espresso fuori i limiti entro i quali il recapito è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . . » 1 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,40

17. — Pacchetti postali:

per i primi 200 grammi . . . . . » 4,80
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 1,20

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 0,80

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 4.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):

diritto fisso . . . . . » 12 —
diritto mensile di rispedizione:

a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 10,40
b) per gli altri periodici . . . . . » 5,20

21. — Legalizzazione di atti:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 4 —

22. — Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;

b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 5,50

23. — Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 0,60
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 1,40

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:

diritto fisso, se pagato dal mittente . . . » 0,60
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . . » 1 —

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito:

ogni 100 lire o frazione, lire cinque col minimo di lire quindici mensili.

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:

10 per cento col minimo di L. 30 mensili.

27. — Caselle postali - nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . . » 24 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 32 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 48 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 64 —

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . . » 100 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 300 —

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 300 —

oltre la tassa di francatura:

a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 5 —
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) » 2,40
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 1,20
d) per i plichi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . » 0,40

32. — Sopratassa di trasporto aereo:

a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia, per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 2 —
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali: ogni 25 grammi o frazione . . . . . » 3,20
c) lettere provviste della sopratassa di espresso, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1 —
d) cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 0,60
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 16 —
per ogni 500 grammi o frazioni successive . . » 8 —

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 2 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 2 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 1 —

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi:

diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . . . . » 2 —

35. — Espresso:

diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . . » 5 —
per ogni pacco . . . . . » 8 —
per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 1,60 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:

fino a 1 chilogrammo	L.	10 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi	»	20 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	30 —
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi	»	50 —
da oltre dieci chilogrammi fino a quindici chilogrammi	»	65 —
da oltre quindici chilogrammi fino a venti chilogrammi	»	72 —

per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:

fino a un chilogrammo	»	25 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi	»	43 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	68 —

b) ingombranti:

fino a un chilogrammo	»	33 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi	»	58 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	83 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a cinque chilogrammi	»	3,30
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi	»	4,80

Per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti	»	12 —
ingombranti	»	18 —

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi: dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 1 (massimo L. 20); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 1,60 (massimo L. 32).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza, per ogni oggetto » 0,50

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto » 0,10

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:

per ogni pacco o collo fino a un chilogrammo	»	2 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilo-		

oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . . L. 2 —
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 3 —

Per somme superiori a L. 100 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione	»	0,80

44. — Attestazione di emissione del vaglia:

per ogni attestazione	»	1,20

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 2 —

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale: per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,40
oltre L. 10 fino a L. 100	»	1,20
oltre L. 100	»	2 —

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo: per ogni vaglia . . . . . » 6 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10	»	1 —
oltre L. 10 fino a L. 200	»	2 —
oltre L. 200 fino a L. 1000	»	5 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000	»	8 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000	»	12 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000	»	16 —
oltre L. 4000	»	20 —

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2000	»	8 —
oltre L. 2000	»	20 —

48. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

fino a L. 50	»	0,30
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,40
oltre L. 100 fino a L. 500	»	0,80
oltre L. 500 fino a L. 1000	»	1,20
oltre L. 1000 fino a L. 5000	»	2 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000	»	5 —

e successivamente L. 2 per ogni 5000 lire o frazione, fino al massimo di L. 10 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,40
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,60
oltre L. 100 fino a L. 200	»	0,80
oltre L. 200 fino a L. 300	»	1 —
oltre L. 300 fino a L. 500	»	1,20
oltre L. 500 fino a L. 900	»	1,40
oltre L. 900 fino a L. 1000	»	1,60

e successivamente L. 0,50 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 50 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da oltre dieci chilogrammi fino a quindici chilogrammi . . . . . » 61 —
da oltre quindici chilogrammi fino a venti chilogrammi . . . . . » 74 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:
fino a un chilogrammo . . . . . » 28 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . . » 45 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . . » 68 —

b) ingombranti:
fino a un chilogrammo . . . . . » 33 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . . » 58 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . . » 83 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a cinque chilogrammi . . . . . » 3,30
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi . . . . . » 4,80

Per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti . . . . . » 12 —
ingombranti . . . . . » 18 —

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi: dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 1 (massimo L. 20); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 1,60 (massimo L. 32).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza, per ogni oggetto » 0,40

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto . . . . . » 0,10

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a un chilogrammo » 2 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 4 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 8 —

42. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 1):
fino all'importo di L. 25 . . . . . » 1 —
per ogni ammissione . . . . . » 1,50

43. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 2 —

44. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale: per ogni vaglia:
fino a L. 10 . . . . . » 0,40
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . . » 1,20
oltre L. 100 . . . . . » 2 —

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo: per ogni vaglia . . . . . » 5 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 10 . . . . . » 1 —
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . » 2 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 4 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 8 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 12 —
oltre L. 3000 fino a L. 5000 . . . . . » 15 —
oltre L. 5000 . . . . . » 20 —

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . . » 5 —
oltre L. 2000 . . . . . » 10 —

48. — Conti correnti postali:

a) versamenti:
fino a L. 50 . . . . . » 0,30
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,40
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . » 0,80
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 1,20
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 2 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 5 —
e successivamente L. 2 per ogni 5000 lire o frazione, fino al massimo di L. 10 di tassa;

b) pagamenti:
fino a L. 50 . . . . . » 0,40
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,60
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . » 0,80
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . . . » 1 —
oltre L. 300 fino a L. 500 . . . . . » 1,20
oltre L. 500 fino a L. 500 . . . . . » 1,40
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 1,80
e successivamente L. 0,50 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 50 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 2 —

d) copia del conto richiesto dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 4 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 4 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti tracciati, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 4 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati e vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 20 —

h) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche (da eseguirsi esclusivamente con bollettini Mod. Ch. 8-*ter*):
le tasse di cui alla lettera *a*) oltre lire due per l'attestazione rilasciata sull'apposito tagliando del mod. Ch. 8-*ter*;

i) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —

l) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

40. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 10 —

50. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 4 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 4 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 4 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 12 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 20 —
con un massimo di L. 200 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 2 —

53. — Avviso di pagamento . . . . . » 2 —

54. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 30 —

55. — Tassa di reclamo . . . . . » 1,60

56. — Tassa per contrordini e disposizioni date da mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc. oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 2 —

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste . . . kg. 2

6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1

7. — Cartoline per corrispondenza . . . . gr. 5

8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15

9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50

10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . » 500

11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'Amministrazione:
vuoti . . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2

12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10
Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5

3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.

4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

6. — Pacchi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 4 —

2) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 20 —

A) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche (da eseguirsi esclusivamente con bollettini Mod. Ch. 8-*ter*):
le tasse di cui alla lettera *a*) oltre lire due per l'attestazione rilasciata sull'apposito tagliando del mod. Ch. 8-*ter*;

a) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —

b) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

49. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 10 —

50. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 4 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 4 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma

51. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 4 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 12 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 20 —
con un massimo di L. 200 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 2 —

53. — Avviso di pagamento . . . . . » 2 —

54. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 20 —

55. — Tasso di reclamo . . . . . » 1.60

56. — Tassa per contrordini e disposizioni date da mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc. oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 2 —

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
delle Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . » 700
11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'Amministrazione:
vuoti . . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10
Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le misure dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione, centimetri 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze	L.	20.000
per i pacchi	»	2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	500

convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze	»	2.000
per i pacchi	»	1.000

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e i pacchi	»	500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni	»	30

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	»	6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime	»	2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	»	500

3. — Vaglia:

limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);

limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.

4. — Riscossioni di crediti, limite massimo	»	5.000

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quella di 1ª e 2ª classe;

d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio;

limiti minimi:

a) L. 1 per i postagiro;

b) L. 5 per i versamenti e gli assegni localizzati;

c) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nel risparmi: salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

TABELLA N. 2.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:		
a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	80
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	48
c) per ogni piego contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta	»	24
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	24
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	»	24
f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	16
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:		
a) pacchi ordinari:		
fino a 5 kg.	»	96
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	144
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	180
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	240
b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da case editrici o librarie:		
fino a 5 kg.	»	48
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	72
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	96
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	120
c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze	L.	20.000
per i pacchi	»	2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	500

convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze	»	2.000
per i pacchi	»	1.000

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e i pacchi	»	500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni	»	30

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	»	6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime	»	2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	»	500

3. — Vaglia:

limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);

limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.

4. — Riscossioni di crediti, limite massimo	»	5.000

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

c) L. 1.000.000 per i versamenti e gli assegni localizzati, tra conti correnti intestati alla stessa ditta o allo stesso ente, o a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio;

limiti minimi:

a) L. 1 per i postagiro;

b) L. 5 per i versamenti e gli assegni localizzati;

c) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi: salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

TABELLA N. 2.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: Indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	80
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	48
c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta	»	24
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	24
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	»	24
f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	16

2. — Pacchi: Indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg.	»	96
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	144
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	180
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	250

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da case editrici o librarie:

fino a 5 kg.	»	48
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	72
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	96
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	120

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg.	»	32
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	64
d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	»	16

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196 (art. 5), convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 845 (art. 45/*bis*);

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2002;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno sono fissate con l'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti, e le tasse di ricevuta sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno

TABELLA I.

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	L.	1 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	3 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari. . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1.	»	12 —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 3.	»	36 —
5. — Telegrammi urgentissimi, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	5 —
6. — Telegrammi « Lampo » per parola	»	9 —
7. — Telegrammi-lettera notturni, per parola . . . con un minimo di 20 parole.	»	0,60
8. — Telegrammi MILIT a testo fisso, tassa fissa per telegramma	»	8 —
9. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola . . . . . con un minimo di 30 parole.	»	0,40

Per i telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 25.000 ed è inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria e fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da essa spedite mensilmente.

10. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	»	4 —
11. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola di con un minimo di 8 parole.	»	1 —
12. — Telegrammi meteorologici a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	0,50
13. — Telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno, e scambiati tra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196 (art. 5), convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 845 (art. 45/*bis*);

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2002;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno sono fissate con l'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti, e le tasse di ricevuta sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79 — PETIA

con un minimo di 8 parole.

2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	3 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari. . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1.	»	12 —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 3.	»	36 —
5. — Telegrammi urgentissimi, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	5 —
6. — Telegrammi « Lampo » per parola	»	9 —
7. — Telegrammi-lettera notturni, per parola . . . con un minimo di 20 parole.	»	0,60
8. — Telegrammi MILIT a testo fisso, tassa fissa per telegramma	»	8 —
9. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola . . . . . con un minimo di 30 parole.	»	0,40

Per i telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 25.000 ed è inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria e fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

10. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	»	4 —
11. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola di con un minimo di 8 parole.	»	1 —
12. — Telegrammi meteorologici a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	0,30
13. — Telegrammi accettati dagli uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno, e scambiati tra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa: oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma di	»	12 —
14. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali)	»	0,50

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA II.

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire « pagato su richiesta dei mittenti » F.S.P. . .	L.	4 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T.M.X.:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole, per quanti sono gli indirizzi	»	6 —
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . .	»	4 —
3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso XP	»	16 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata P.R.	»	5 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandata G.P.R.	»	5 —
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	»	12 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	»	36 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata R.P.X.	»	2 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario P.C.	»	8 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria P.C.P.	»	4 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta.	»	8 —
b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	4 —
c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	9 —
d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . .	»	12 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . .	»	8 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	16 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	4 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . .	»	8 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 4 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.		
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	8 —
17. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	4 —
18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di centesimi 80 per telegramma, con un minimo		

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E
PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 369, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l'art. 46 comma 4° delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928;

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne delle reti telefoniche urbane;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1929, 31 dicembre 1930, 11 ottobre 1932, 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1934 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta quale era prima di ogni avvenuta distruzione, sino a tutto il 31 dicembre 1947, salvo che in seguito a sviluppo successivo a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . .	» 1 —
3	— Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso XP	» 16 —
4	— Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata P.R.	» 5 —
5	— Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandata G.P.R.	» 5 —
6	— Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	» 12 —
7	— Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	» 36 —
8	— Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata R.P.X.	» 2 —
9	— Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario P.C.	» 8 —
10	— Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria P.C.P.	» 4 —
11	— Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:	
	a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta.	» 8 —
	b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	» 4 —
	c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	» 9 —
	d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . .	» 12 —
12	— Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . .	» 8 —
13	— Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	» 16 —
14	— Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	» 4 —
15	— Rilascio di copia di un telegramma:	
	a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . .	» 8 —
	b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 4 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.	
16	— Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	» 8 —
17	— Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	» 4 —
18	— Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di centesimi 80 per telegramma, con un minimo di lire 40 mensili.	
19	— Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:	
	a) per un mese	» 80 —
	b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . .	» 400 —
	c) per anno solare	» 720 —

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l'art. 46 comma 4° delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928;

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne delle reti telefoniche urbane;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1929, 31 dicembre 1930, 11 ottobre 1932, 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1934 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta quale era prima di ogni avvenuta distruzione, sino a tutto il 31 dicembre 1947, salvo che in seguito a sviluppo successivo a ripristino della rete questa possa acquistare diritto alla assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *Categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa e affini;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) enti e società commerciali col capitale di almeno 1.000.000 di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di prima categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *Categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore a 1.000.000 di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulano in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitati nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) uffici provinciali e comunali, comprese le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *Categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti, e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo famigliare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni della abilitazione alla professione.

4ª *Categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

5ª *Categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato. Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'articolo 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) uffici comunali e provinciali e aziende municipalizzate non compresi nella 2ª categoria;

e) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica e prevalente il giornalismo;

f) opere pie legalmente riconosciute;

g) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

h) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L. 5000
»	2ª	» 3200
»	3ª	» 2400
»	4ª sing.	» 1800
»	4ª dupl.	» 1200
»	4ª mult.	» 1000
»	5ª	» 1600

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L. 4000
»	2ª	» 2800
»	3ª	» 2200
»	4ª sing.	» 1800
»	4ª dupl.	» 1000
»	4ª mult.	» 800
»	5ª	» 1100

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L. 2600
»	2ª	» 1800
»	3ª	» 1400
»	4ª	» 1200
»	5ª	» 1000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L. 2200
»	2ª	» 1400
»	3ª	» 1200
»	4ª	» 1000
»	5ª	» 800

Gli abbonamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2ª *Categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore a 1.000.000 di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulano in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitati nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) uffici provinciali e comunali, comprese le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *Categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti, e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo famigliare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni della abilitazione alla professione.

4ª *Categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari;

g) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

h) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica e prevalente il giornalismo;

f) opere pie legalmente riconosciute;

g) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

h) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria 1ª	L.	5000
» 2ª	»	3200
» 3ª	»	2400
» 4ª sing.	»	1800
» 4ª dupl.	»	1200
» 4ª mult.	»	1000
» 5ª	»	1600

Reti del 2° gruppo:

categoria 1ª	L.	4000
» 2ª	»	2800
» 3ª	»	2200
» 4ª sing.	»	1800
» 4ª dupl.	»	1000
» 4ª mult.	»	800
» 5ª	»	1400

Reti del 3° gruppo:

categoria 1ª	L.	2660
» 2ª	»	1800
» 3ª	»	1400
» 4ª	»	1200
» 5ª	»	1000

Reti del 4° gruppo:

categoria 1ª	L.	2200
» 2ª	»	1400
» 3ª	»	1200
» 4ª	»	1000
» 5ª	»	800

Gli abbonamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati ».

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 223 della legge postale e delle telecomunicazioni, viene introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base, di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % e acquisi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

hanno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria	n. 900
2ª categoria	» 600
3ª categoria	» 400
4ª categoria (sing.)	» 300
4ª categoria (dupl.)	» 300
4ª categoria (mult.)	» 200
5ª categoria	» 700

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere L. 2 eccezione fatta per gli abbonati delle voci *a*), *b*), *c*) e *d*) della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta a L. 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese d'impianto, trasloco e subentro, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 500 annue nelle reti fino a 2000 abbonati a di L. 600 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore	280 —	280 —	280 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	280 —	420 —	520 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale o con l'alimentazione dipendente			

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto per una volta tanto, la metà dei canoni annui complessivamente dovuti per abbonamento, manutenzione o noleggio ».

Art. 5.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore	120 —	120 —	120 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	120 —	160 —	200 —
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio avente anche l'inserzione diretta con l'urbana	340 —	360 —	380 —
2) per ogni apparecchio comunicante col centralino	120 —	220 —	340 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	360 —	360 —
(*d*) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, escluso ogni canone per altri accessori	32 —	32 —	32 —
(*e*) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	32 —	32 —	32 —
(*f*) Per impianti a tasti e leve intercomunicanti, per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana	360 —	360 —	760 —
Per ogni apparecchio non abilitato	180 —	180 —	180 —

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere L. 2 eccezione fatta per gli abbonati delle voci *a*), *b*), *c*) e *d*) della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta a L. 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese d'impianto, trasloco e subentro, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 500 annue nelle reti fino a 2000 abbonati e di L. 600 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore	280 —	280 —	280 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	280 —	420 —	520 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale o con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	520 —	520 —
(*d*) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitore, commutatore escluso ogni canone per altri accessori .	60 —	60 —	60 —
(*e*) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	100 —	100 —	100 —

« Art. 4. — Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(*a*) Per derivazione semplice compreso un commutatore	120 —	120 —	120 —
(*b*) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	120 —	160 —	200 —
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio avente anche l'inserzione diretta con l'urbana . .	340 —	360 —	380 —
2) per ogni apparecchio comunicante col centralino	120 —	220 —	340 —
(*c*) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	360 —	360 —
(*d*) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitori, commutatori, escluso ogni canone per altri accessori	32 —	32 —	32 —
(*e*) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	32 —	32 —	32 —
(*f*) Per impianti e tasti e leve intercomunicanti, per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana . .	360 —	360 —	760 —
Per ogni apparecchio non abilitato	180 —	180 —	180 —

Art. 6.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora sorga controversia al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal primo comma è dovuta alla Società concessionaria, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 32 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 4500 annue ».

Art. 7.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito per qualunque gruppo di rete telefonica nella misura di L. 160 annue comprensive di ogni prestazione, onere e spesa ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese d'impianto rimane fissato in L. 340 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 170 per quelli classificabili nelle altre categorie ».

Art. 9.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazioni o locali dove esista impianto in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 225 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 115 per quelli classificati nelle altre categorie ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale e sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Per le derivazioni da portineria l'apparecchio principale viene compreso in categoria 2ª e sono ammesse derivazioni nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione ».

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il territorio finora liberato a decorrere dal 1° aprile 1945; per il territorio ancora occupato dal nemico, dall'inizio del trimestre successivo alla data di liberazione, e non oltre la durata della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 33 del 17 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 4500 annue ».

Art. 7.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito per qualunque gruppo di rete telefonica nella misura di L. 160 annue comprensive di ogni prestazione, onere e spesa ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese d'impianto rimane fissato in L. 340 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 170 per quelli classificabili nelle altre categorie ».

Art. 9.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazioni o locali dove esista impianto in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 225 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 115 per quelli classificati nelle altre categorie ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale e sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 80, per ogni duecento metri o frazione di duecento metri oltre i primi cento metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a portineria l'apparecchio principale viene compreso in categoria 2ª e sono ammesse derivazioni nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione ».

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il territorio finora liberato a decorrere dal 1° aprile 1945; per il territorio ancora occupato dal nemico, dall'inizio del trimestre successivo alla data di liberazione, e non oltre la durata della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 33 del 17 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(457)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 34 del 20 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 7 OTTOBRE 1943.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

(462)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del Bando del Capo di Stato Maggiore Generale del 14 marzo 1945, n. 41, già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 24 marzo 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(463)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, tuttavia nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Arezzo, Firenze, Pistoia e Lucca i decreti summenzionati hanno effetto con decorrenza dal 1° aprile 1945.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(464)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1105662) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 5 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

1407/45

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 425

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo «Volturno» di Napoli . . . . . Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale. Pag. 439

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze . . . . . Pag. 439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti. Pag. 440

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 440

AVVISO DI CORTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo L. 150	All'Estero	Abbonamento annuo L. 200	In Italia e Colonie	Abbonamento annuo L. 60	All'Estero	Abbonamento annuo L. 100
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 30		» trimestrale » 150
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . . » 100 —		» semestrale . . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 425

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo «Volturno» di Napoli . . . . . Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato . . . . Pag. 436

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato . . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre . . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale. Pag. 439

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze . . . . . Pag. 439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti. Pag. 440

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 440

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor dottor Pedro Yrigoyen, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù.

Roma, li 3 aprile 1945

(460)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Visto l'art. 54 dell'allegato *A* e l'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato *A* ed all'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 72. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo « Volturno » in Napoli un mutuo di lire 70 milioni per porlo in grado di provvedere all'estinzione di passività e di far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.

Il mutuo verrà somministrato in base a deliberazione dell'Amministrazione dell'ente, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e sarà ammortizzato in 50 annualità delle quali le prime 10 corrispondenti al solo interesse normale e le altre 40 comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Gli interessi e le quote di ammortamento del mutuo dovranno essere garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia elettrica.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
Visto l'art. 54 dell'allegato *A* e l'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato *A* ed all'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.
Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

Art. 2.

Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 72. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo « Volturno » in Napoli un mutuo di lire 70 milioni per porlo in grado di provvedere all'estinzione di passività e di far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.
Il mutuo verrà somministrato in base a deliberazione dell'Amministrazione dell'ente, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e sarà ammortizzato in 50 annualità delle quali le prime 10 corrispondenti al solo interesse normale e le altre 40 comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.
Gli interessi e le quote di ammortamento del mutuo dovranno essere garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia elettrica.

Art. 2.

Nel primo decennio dell'ammortamento del mutuo sarà dal Tesoro dello Stato corrisposto alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Ente autonomo « Volturno » e per ogni milione di lire mutuate, un contributo annuo di lire 50 mila per i primi cinque anni e di lire 30 mila per i cinque anni successivi.
Tale contributo andrà in diminuzione di quanto dovuto dall'Ente predetto ai sensi del precedente art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Al mutuo autorizzato con la presente legge e alle delegazioni rilasciate a garanzia di esso sono applicabili, in quanto i precedenti articoli non dispongono diversamente, le norme degli articoli 19 a 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 75. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, numero 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1941 sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e decreto Ministeriale 17 settembre 1942 sull'istituzione del rancio unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ristoranti e le rosticcerie e gli altri esercizi pubblici comunque denominati che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in tre categorie, in rapporto all'avviamento, all'ubicazione ed all'arredamento di cui dispongono.
La classifica è fatta per ogni comune dal sindaco e diviene esecutiva dalla data di notifica all'interessato.

Art. 2.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle mense aziendali.

Art. 4.

La classifica prevista all'art. 1 deve essere chiesta anche dagli esercenti di alberghi, locande e pensioni, per quanto riguarda la somministrazione di vivande confezionate, alla quale eventualmente provvedano.

Art. 5.

Avverso la deliberazione del sindaco relativa alla classifica degli esercizi è ammesso ricorso al prefetto che decide sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura.
Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla data della notificazione della classifica attribuita.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la composizione dei pasti che potranno essere consumati da ciascun avventore negli esercizi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è così stabilita:
una minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta o di formaggio.

Art. 7.

I prezzi delle consumazioni come sopra indicate non possono superare i limiti massimi che per ciascun comune saranno fissati dal prefetto, sentite le competenti autorità comunali.

Art. 8.

Per ogni consumazione deve essere rilasciata regolare ricevuta. Una copia a ricalco della ricevuta deve essere conservata dall'esercente e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 9.

I pubblici esercizi indicati negli articoli 1 e 4 del presente decreto dovranno compilare ogni giorno la lista delle vivande offerte, che deve contenere il nome dell'esercente, la categoria assegnata all'esercizio, la percentuale per il servizio e l'elenco delle vivande con l'indicazione dei relativi prezzi riferiti ad ogni porzione e che debbono essere contenuti in limiti proporzionali a quelli massimi indicati all'art. 7.

Art. 10.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è fatto divieto alle rosticcerie di vendere cibi confezionati in tutto o in parte con pesce, pasta, riso o con carne bovina, ovina e suina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, numero 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1941 sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e decreto Ministeriale 17 settembre 1942 sull'istituzione del rancio unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ristoranti e le rosticcerie e gli altri esercizi pubblici comunque denominati che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in tre categorie, in rapporto all'avviamento, all'ubicazione ed all'arredamento di cui dispongono.
La classifica è fatta per ogni comune dal sindaco e diviene esecutiva dalla data di notifica all'interessato.

Art. 2.

I titolari degli esercizi indicati nel primo comma devono chiedere la classifica al sindaco del comune nel quale è situato l'esercizio, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La deliberazione del sindaco deve essere comunicata prontamente al prefetto competente.

Art. 3.

Il prefetto, sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura, può disporre la revisione della classifica in ogni tempo.
Il provvedimento del prefetto è notificato all'interessato.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli esercenti di alberghi, locande e pensioni, per quanto riguarda la somministrazione di vivande confezionate, alla quale eventualmente provvedano.

Art. 5.

Avverso la deliberazione del sindaco relativa alla classifica degli esercizi è ammesso ricorso al prefetto che decide sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura.
Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla data della notificazione della classifica attribuita.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la composizione dei pasti che potranno essere consumati da ciascun avventore negli esercizi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è così stabilita:
una minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta o di formaggio.

Art. 7.

I prezzi delle consumazioni come sopra indicate non possono superare i limiti massimi che per ciascun comune saranno fissati dal prefetto, sentite le competenti autorità comunali.

Art. 8.

Per ogni consumazione deve essere rilasciata regolare ricevuta. Una copia a ricalco della ricevuta deve essere conservata dall'esercente e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 9.

I pubblici esercizi indicati negli articoli 1 e 4 del presente decreto dovranno compilare ogni giorno la lista delle vivande offerte, che deve contenere il nome dell'esercente, la categoria assegnata all'esercizio, la percentuale per il servizio e l'elenco delle vivande con l'indicazione dei relativi prezzi riferiti ad ogni porzione e che debbono essere contenuti in limiti proporzionali a quelli massimi indicati all'art. 7.

Art. 10.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è fatto divieto alle rosticcerie di vendere cibi confezionati in tutto o in parte con pesce, pasta, riso o con carne bovina, ovina e suina.
E' tuttavia consentita la somministrazione e la vendita di cibi confezionati con frattaglie.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni del presente decreto è punito con la multa fino a L. 100.000 e con la reclusione fino a cinque anni. Nei casi di lievissima entità si applica la sola multa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

Per i reati predetti deve essere emesso mandato di cattura salvo che per i casi di lievissima entità.

Art. 13.

Con decreto del prefetto può essere disposta anche la chiusura immediata dell'esercizio o può esserne affidata la gestione ad un commissario straordinario. In caso di recidiva tali provvedimenti sono obbligatori.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 68. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 80. — PETIA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

a) *In aumento:*

Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.719.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	217.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro	»	13.350.000
Cap. n. 392. — Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 392-*bis* (di nuova istituzione). — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 68. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Corpo della Regia guardia di finanza, del Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con Decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 80. — PETIA

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

a) *In aumento*:

Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.710.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	217.000.000
Cap. n. 102. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro	»	13.350.000
Cap. n. 302. — Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 302-*bis* (di nuova istituzione). — Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza la ricostruzione (U.N.R.R.A.) dal fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	»	500.000.000
Cap. n. 404. — Versamento dal fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	700.000.000
Totale	L.	3.229.350.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Modifica di denominazione:

Cap. n. 175. — Contributo nelle spese per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906).

c) *Capitolo di nuova istituzione.*

Cap. n. 254-*bis*. — Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'« Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione » (U.N.R.R.A.) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. - Interessi	L.	4.847.960
Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc., per miglioramenti economici, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, ecc.	»	325.000
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno	»	10.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	»	700.000
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Spesa per i viaggi dei Ministri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Spese casuali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 61. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	10.963.610
Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (Corte dei conti)	»	30.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ad agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	»	75.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 111. — Retribuzioni ad aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di		
Cap. n. 123. — Spese casuali	L.	70.000
Cap. n. 123-*quinquies* (di nuova istituzione). — Pensioni al 1° maggio 1931, della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	»	450.000
Cap. n. 123-VI (di nuova istituzione). — Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	»	200.000
Cap. n. 123-VII (di nuova istituzione). — Pensioni ed indennità per una volta sola in luogo di pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte e valori (*Spesa obbligatoria*)	»	50.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 126. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	3.215.340
Cap. n. 139. — Spese generali di esercizio della Regia Zecca, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	»	1.000.000
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Servizio delle valute »). — Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e legge 9 gennaio 1939, n. 380)	»	50.000
Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione per la spesa da sostenere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380	»	3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	»	1.533.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana	»	24.500.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., all'indennità caroviveri ai pensionati, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 215-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) relative alla distribuzione di soccorsi alla popolazione indigente italiana, da versare in entrata a reintegro delle anticipazioni effettuate per il titolo predetto	»	75.000.000
Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.294.175.000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	47.400.000
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	346.144.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

merci e da prestazioni dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione » (U.N.R.R.A.) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. - Interessi . . . . . L. 4.847.960
Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc., per miglioramenti economici, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 23. — Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, ecc. . . » 325.000
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) . . » 700.000
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 47. — Spesa per i viaggi dei Ministri, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 49. — Spese casuali, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 10.963.610
Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (Corte dei conti) . . . . . » 30.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ad agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo) » 75.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 111. — Retribuzioni ad aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 119. — Indennità per missione, e trasfochi, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc. » 50.000
gamente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . » 50.000
Cap. n. 123-VII (di nuova istituzione). — Pensioni ed indennità per una volta sola in luogo di pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte e valori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 50.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 126. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc. . . . . » 3.215.340
Cap. n. 130. — Spese generali di esercizio della Regia Zecca, ecc. . . . . » 1.400.000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc. . . . . » 2.100.000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Servizio delle valute »). — Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e legge 9 gennaio 1939, n. 380) . . . » 50.000
Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione per la spesa da sostenere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380 . . . » 3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc. . . . . » 1.533.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 25.500.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., ai l'indennità caroviveri ai pensionati, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 215-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) relative alla distribuzione di soccorsi alla popolazione indigente italiana, da versare in entrata a reintegro delle anticipazioni effettuate per il titolo predetto . . » 75.000.000
Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 2.294.175.000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . » 47.400.000
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . » 346.144.000
Cap. n. 218-VII. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 5.200.000
Cap. n. 218-X (di nuova istituzione). — Indennità e diaria ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 218-XI (di nuova istituzione). — Spesa per il funzionamento dell'Ufficio propaganda di guerra . . . . . » 2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	L.	1.400.000
Cap. n. 232-*bis*. — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri agli invalidi civili sinistrati di guerra	»	10.000.000
Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc.	»	800.525
Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	17.000.000
Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia)	»	48.000
Cap. n. 274. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra)	»	180.000
Cap. n. 279. — Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a fornitura di carta, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	»	3.371.000
Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc.	»	1.288.100
Cap. n. 335-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) e del fondo da rimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	»	500.000.000
Cap. n. 341-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio predetto (art. 6 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254)	»	336.000
Totale	L.	3.450.168.035

b) *Modifiche di denominazioni:*

Le rubriche « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni della parte ordinaria e straordinaria del bilancio sono modificate come appresso: « Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Cap. n. 108. — Assegni fissi per le spese di ufficio degli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*).

Cap. n. 197. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.000.000 di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del canone di franchi oro 951.039,64, oltre la quota per spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 269.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di cui all'art. 9, nn. 2, 3 e 4 dall'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

Cap. n. 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 15 e 16 e 39 n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn,

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 10. — Fitto di locali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 17. — Indennità per missioni e traslochi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	»	2.605.300
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse)	»	1.500.000
Cap. n. 87. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Tasse)	»	440.000
Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi d'addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	120.000
Cap. n. 109-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi	»	40.000
Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	150.000
Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 128. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Imposte dirette)	»	60.000
Cap. n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 142. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc.	»	30.000
Cap. n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 165-*ter*. — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 166-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e per il coordinamento tributario	»	300.000
Cap. n. 177 (modificata la denominazione). — Quota di reintegrazione prezzo dovuto ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53)	»	2.500.000
Cap. n. 178-IX (di nuova istituzione). — Spese per lavori straordinari, di carattere urgente, per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici a canali demaniali	»	6.000.000
Cap. n. 180-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie *A*, *B*, *C*, e *C-1*, complementare progressiva sul reddito), istituita per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1939, n. 2171 (*Spesa d'ordine*)	»	1.000.000
Totale	L.	61.705.300

b) *Modifica di denominazione:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 279. — Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . . » 3.371.000

Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . » 1.288.100

Cap. n. 335-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) e del fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane . . . » 500.000.000

Cap. n. 341-*bis* (di nuova istituzione) — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio predetto (art. 6 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254) . . . . . » 336.000

Totale . . . L. 3.450.168.035

b) *Modifiche di denominazioni:*

Le rubriche « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni della parte ordinaria e straordinaria del bilancio sono modificate come appresso: « Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Cap. n. 108. — Assegni fissi per le spese di ufficio degli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*).

Cap. n. 127. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.000.000 di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del canone di franchi oro 951.019,64, oltre la quota per spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 260.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 1.500 di cui all'art. 9, nn. 2, 3 e 4 dall'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

Cap. n. 128. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 15 e 16 e 30 n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del contributo annuo speciale di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 740.000 e 420.000 ai termini dell'art. 9, n. 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818.

Cap. n. 77. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse » 2.665.300

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse) . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 87. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Tasse) . . . . . » 440.000

Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi d'addizionale alle imposte di registro, ecc. . » 120.000

Cap. n. 109-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi . » 50.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 150.000

Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 128. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 60.000

Cap. n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle vetture catastali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc. . » 6.000.000

Cap. n. 143. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi, ecc. . » 50.000

Cap. n. 165-*ter*. — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 166-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e per il coordinamento tributario » 300.000

Cap. n. 177 (modificata la denominazione). — Quota di reintegrazione prezzo dovuto ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53) . » 2.500.000

Cap. n. 178-IX (di nuova istituzione). — Spese per lavori straordinari, di carattere urgente, per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici a canali demaniali . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 180-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie *A*, *B*, *C*, e *C-1*, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2171. (*Spesa d'ordine*) . . . » 1.600.000

Totale . . . L. 61.705.300

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 94. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1098) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 569).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 47 (modificata la denominazione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma, indennità varie e razioni viveri in natura agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato . .	L.	125.000.000
Cap. n. 70-VI (di nuova istituzione). — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale . .	»	1.000.000
Cap. n. 70-VII (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale .	»	3.500.000
Totale . . .	L.	129.500.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . .	L.	840.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	2.560.000
Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per commissioni, missioni, incarichi e servizi speciali per esigenze di carattere eccezionale	»	200.000
Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione) . — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto Internazionale di agricoltura in Roma . .	»	1.500.000
Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . .	»	30.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	35.600.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 70. — Assegnazione straordinaria alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc.	L.	185.630
Cap. n. 75. — Somma da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	2.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	2.185.630

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	650.000
Cap. n. 36. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc. . . .	»	7.500.000
Totale . . .	L.	8.150.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni	L.	1.500.000
Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali, ecc. . . .	L.	10.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni e retribuzioni agli insegnanti di educazione fisica	»	35.000.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc . . .	»	67.400
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc.	»	900.000
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, numero 2554.	»	728.230
Cap. n. 164. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione della edizione nazionale dei classici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . .	»	286.000
Totale degli aumenti . . .	L.	58.691.730

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . .	»	67.400
Totale delle diminuzioni . . .	L.	167.400

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . .	L.	225.000
Cap. n. 15. — Spese di liti	»	6.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	37.500
Cap. n. 28. — Fogli degli annunzi delle provincie, ecc.	»	250.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni alle Provincie, ecc. Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi, ecc .	»	30.000.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio d'investigazione politica	»	2.000.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	150.000.000
Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendimento al personale salariato . . L. 125.000.000

Cap. n. 70-VI (di nuova istituzione). — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale . . » 1.000.000

Cap. n. 70-VII (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale . » 3.500.000

Totale . . . L. 129.500.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . L. 840.000

Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc. » 500.000

Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 2.560.000

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per commissioni, missioni, incarichi e servizi speciali per esigenze di carattere eccezionale . . . . . » 200.000

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto Internazionale di agricoltura in Roma . . » 1.500.000

Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . . » 30.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 35.600.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 70. — Assegnazione straordinaria alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc. . . . . L. 185.630

Cap. n. 75. — Somma da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.185.630

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 650.000

Cap. n. 36. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc. . . . » 7.500.000

Totale . . . L. 8.150.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . L. 1.500.000

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 300.000

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 30.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . » 300.000

Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie. . . . . » 750.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 300.000

di corpi scientifici e letterari, ecc. . . »

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc. » 900.000

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, numero 2554. . . . . » 728.330

Cap. n. 164. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione della edizione nazionale dei classici, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . . » 986.000

Totale degli aumenti . . . L. 58.691.730

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc., per l'incremento e l'insegnanto delle belle arti e della musica . . . . » 67.400

Totale delle diminuzioni . . . L. 167.400

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti. . . L. 225.000

Cap. n. 15. — Spese di liti . . . . » 6.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 37.500

Cap. n. 28. — Fogli degli annunzi delle provincie, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 140.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni alle Provincie, ecc. Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi, ecc . » 30.000.000

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 150.000.000

Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici degli Enti ausiliari . » 1.000.000.000

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, *ecc.* . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 118-*ter* (modificata la denominazione). — Spese per la preparazione delle liste elettorali e per le elezioni . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione). — Razione viveri in natura o in contanti ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza . . . . . » 200.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 128-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa di bandi, ordinanze, manifesti, cartelli inviti o di atti comunque dipendenti da fatti di guerra o richiesti dalle Autorità Alleate nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa Sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . » 80.000.000

Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti ») - Acconti sulle indennità per il risarcimento dei danni di guerra a favore di enti od istituti privati che svolgono, senza scopo di lucro, attività assistenziale nel campo della prevenzione contro la malaria, la tubercolosi, ed altre malattie infettive . . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 1.775.518.500

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 46-*bis*. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, ecc. . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45. — Riparazione di danni di guerra, ecc. . . . . L. 899.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Spese casuali . . . . L. 100.000

Cap. n. 50. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . . . » 1.012.650

Totale degli aumenti . . . L. 1.112.650

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . L. 1.012.650

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 600.000

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. » 1.350.000

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . » 36.000

Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc. . » 315.000

Cap. n. 31. — Servizio semaforico, ecc. Spese per fattorini, ecc. . . . . » 255.000

Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. Soprassoldo di insegnamento, ecc. . . . » 90.000

Cap. n. 59. — Manutenzione di fabbricati, ecc. Spese di materiali, mercedi, ecc. . » 750.000

Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. . . . . » 43.000.000

Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese ecc., dipendenti dallo stato di guerra » 700.000

Cap. n. 138. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. . . . . » 80.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante . . . . . L. 600.000

Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto, ecc. . . . . » 19.600.000

Totale . . . L. 20.200.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 250.000

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 1.500.000

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 160.000

Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spesa per missioni, ecc. . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.460.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 500.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali) L. 12.500.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento . . . . . » 850.000

Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione) » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 14.150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . . . . L. 800.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 11. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . L. 7.000.000

Cap. n. 12. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 178.000

Cap. n. 13. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 59.610.000

Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito per le spese per soccorsi giornalieri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		5.000.000
Totale . . .	L.	1.775.518.500

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Cap. n. 46-*bis*. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, ecc. . .	L.	100.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 45. — Riparazione di danni di guerra, ecc.	L.	890.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 9. — Spese casuali	L.	100.000
Cap. n. 50. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc.	»	1.042.650
Totale degli aumenti . . .	L.	1.142.650

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc.	L.	1.042.650

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	L.	600.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	»	1.350.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	36.000
Cap. n. 29. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc. .	»	315.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico, ecc. Spese per fattorini, ecc.	»	265.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. Soprassoldo di insegnamento, ecc. . .	»	90.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc. Spese di materiali, mercedi, ecc. . .	»	750.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	43.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	700.000
Cap. n. 138. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc.	»	80.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	127.106.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	L.	450.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc. .	»	900.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.350.000

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio mantenzione e riparazione degli automezzi . .	»	1.500.000
Cap. n. 29. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . .	»	160.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	250.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.460.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	L.	500.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali)	L.	12.500.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	850.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione) .	»	800.000
Totale degli aumenti . . .	L.	14.150.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	L.	800.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 11. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 12. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	»	178.000
Cap. n. 13. — Interessi 5% sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	59.610.000
Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito ecc. nelle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . .	»	322.811.000
Cap. n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci dell'anno 1942 degli enti ausiliari, ecc.	»	13.610.000
Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. Interessi	»	3.062.000
Cap. n. 29. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc.	»	284.350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 24. — Annualità all'E. di Assistenza di Roma, ecc. . . . . L. 78.750
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 1.300.600
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 467.880
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.100.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc. . . . . » 5.630
Cap. n. 123-V. — Pensioni al 1° maggio 1931 della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 123-VI. — Indennità per una sola volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 123-VII. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori . . . . . » 10.000
Cap. n. 130. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di collegianza fra gli ingegneri, ecc. . . . » 163.630
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc. . . . . » 21.011.440
Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . » 12.350.000
Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.616.500
Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc. . . » 138.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 19.348.900
Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti) » 1.350.000
Cap. n. 266-XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali . » 700.000
Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.562.000
Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 34.625.000
Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri, ecc. . . . . » 97.985.000
Cap. n. 296. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certifi-

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione della strada autocarrionale Genova-Serravalle-Scrivia, ecc . . . . . L. 23.801.200
Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 3.052.000
Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . . . » 778.000
Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . . » 1.288.100
Cap. n. 341-*bis*. — Spesa per l'acquisto, lavori di ritinitura, adattamento ed arredamento di un immobile da destinare ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 46.930

Totale . . . L. 658.441.400

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. (Regia Guardia di finanza). . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 190-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 3.590
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 178-X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per forniture ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 12.573.590

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc. . . . . L. 355.000
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta, ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica . . . . . » 112.500

Totale . . . L. 467.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . . L. 2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Casa dell'A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 123-VI. — Indennità per una sola volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 123-VII. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori . . . . . » 10.000

Cap. n. 130. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri, ecc. . . . » 163.630

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc. . . . . » 21.011.440

Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . » 12.250.000

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.616.500

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc. . . » 138.000

Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 19.348.960

Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti) » 1.350.000

Cap. n. 266-XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali . » 700.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.562.000

Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 130.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 34.625.000

Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri, ecc. . . . . » 97.985.000

Cap. n. 296. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici, ecc. . . . . » 4.146.000

Cap. n. 298. — Quota di ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni, ecc. . . . . » 5.790.000

formite al tesoro per somministrazioni di fondi in bilanci delle colonie . . . . . » 978.000

Cap. n. 333. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . . » 1.298.100

Cap. n. 341-*bis*. — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di un immobile da destinare ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 46.930

Totale . . . L. 648.441.400

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. (Regia Guardia di finanza). . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 100-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 3.500

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 178-X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per forniture ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 12.573.500

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica «Le scuole per i contadini», ecc. . . . . L. 335.000

Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta, ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica . . . . . » 112.500

Totale . . . L. 447.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . . L. 2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 82-*bis*. — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, ecc. . . . . L. 8.000.000

Cap. n. 118. — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. » 300.000.000

Totale . . . L. 308.000.000

4060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 36.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni nel lavoro del personale lavorante . . . . . L. 1.700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . L. 15.000.000
Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale conferite agli ammassi ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . » 1.750.000.000
Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale conferito agli ammassi ed affluito al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 2.015.000.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 94. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc. . . . . L. 5.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. . . . . L. 573.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 23.476.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 92.000.000
Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 346.144.000

L. 1.035.620.000

SPESA

Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . . L. 10.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. . » 600.000.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . » 30.000.000
Cap. n. 39. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 70.000.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc. . . . . » 800.000

Totale . . . L. 749.500.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . L. 10.000
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 160.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . L. 160.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali . L. 55.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 48.000.000

Totale . . . L. 48.055.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi, ecc. . . . . L. 6.250.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 55.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 2.500.000
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In aumento:

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . L. 15.000.000

Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale conferite agli ammassi ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . » 1.750.000.000

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale conferito agli ammassi ed affluito al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 2.015.000.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 94. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc. . . . . L. 5.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. . . . . L. 573.000.000

Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 23.476.000

Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 93.000.000

Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 346.144.000

L. 1.035.620.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 3.500.000

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . . . » 3.000.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . L. 10.000

Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 160.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . L. 160.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali . L. 55.000

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 48.000.000

Totale . . . L. 48.055.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi, ecc. . . . . L. 6.200.000

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . » 7.000.000

Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 55.000

Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 110-*quater* (di nuova istituzione). — Fornitura straordinaria di materiali ed utensili ad uso della posta . . . . . » 20.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 53.855.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli oggetti postali sulle linee di navigazione aerea	L.	1.820.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	6.820.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	L.	3.470.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	2.500.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	3.500.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	4.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.294.175.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	75.000.000
Cap. n. 43. — Forniture ai servizi	»	270.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	96.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	11.250.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi)	»	128.325.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni)	»	75.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	1.775.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	4.600.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni)	»	75.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	12.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale	L.	3.010.175.000

Cap. n. 4. — Forniture spese ed acquisti (Servizio movimento)	L.	8.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	12.000.000
Cap. n. 7. — Forniture spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)	»	200.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	90.000.000
Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	230.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	90.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	120.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	6.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	30.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	700.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	75.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	100.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	300.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra	»	1.150.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	5.000.000
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	»	23.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	22.000.000
Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	3.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	27.000.000
Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino	»	270.000.000
Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	96.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	123.000.000
Cap. n. 93. — Indennità di caroviveri	»	16.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	75.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	75.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	475.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile	»	300.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	L.	3.470.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	2.500.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	3.500.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	4.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.294.175.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	75.000.000
Cap. n. 43. — Forniture ai servizi	»	270.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	98.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	11.250.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi)	»	128.325.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni)	»	75.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	1.775.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	4.000.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni)	»	75.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	12.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale	L.	3.010.175.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della direzione generale)	L.	10.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della direzione generale)	»	400.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento)	»	270.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	90.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	120.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	6.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	30.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	700.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	75.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	100.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	300.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra	»	1.150.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	5.000.000
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	»	23.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	22.000.000
Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	3.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	27.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino	»	270.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	98.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	123.000.000
Cap. n. 93. — Indennità di caroviveri	»	16.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	75.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	75.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	475.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile	»	300.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	500.000
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	500.000
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	4.500.000
Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 125. — Spese per la gestione (Fondi di garanzia per le cessioni)	»	75.000
Cap. n. 127. — Spese della gestione (Gestione dei mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 135. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	L.	12.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale . . .	L.	3.010.175.000

CONTO DEI RESIDUI

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc.	L.	3.490 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 21-*ter*. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali (*Soppresso*)	»	443.553,07
Cap. n. 22-*ter*. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc. (*Soppresso*).	»	16.660 —
Totale . . .	L.	460.513,07

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

Ai lavori della Commissione partecipa il ragioniere generale dello Stato o un suo delegato.

I componenti della Commissione nominati restano in carica fino alla formulazione delle proposte di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Alle dipendenze della Commissione di cui al precedente articolo sono istituiti sei Comitati, ciascuno rispettivamente per i seguenti gruppi di Amministrazioni:

1. Presidenza, Tesoro e Finanze;
2. Guerra, Marina, Aeronautica e Terre occupate;
3. Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Industria, commercio e lavoro;
4. Interno, Affari esteri e Africa Italiana;
5. Trasporti e Telecomunicazioni e poste;
6. Pubblica istruzione e Grazia e giustizia.

Ciascun Comitato è composto da un magistrato dell'Ordine amministrativo che lo presiede, da due esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Fanno parte del Comitato il capo od altro funzionario della Ragioneria centrale dell'Amministrazione, il bilancio della quale è sottoposto ad esame, e un funzionario dell'Amministrazione stessa designato dal Ministro competente.

I Comitati di cui al presente articolo sono costituiti con decreto del presidente della Commissione, il quale provvede anche alla nomina dei segretari dei Comitati stessi e della Commissione.

Art. 3.

La Commissione studia le questioni di carattere generale e coordina e dirige l'opera dei Comitati.

I Comitati esaminano la situazione di ciascuna Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; studiano le possibilità di ridurre gli oneri relativi; si pronunciano sulle questioni che vengano ad essi sottoposte dalla Commissione; eseguono le indagini che la Commissione stessa propone ed indicano le economie di spese che per ciascuna Amministrazione si possono conseguire.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente Decreto, debbono trasmettere alla Commissione di cui all'art. 1 una relazione sulla organizzazione ed il funzionamento dei servizi centrali e periferici da ciascuna di esse dipendenti e degli Enti di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni sono inoltre tenute a comunicare ai Comitati i dati e le informazioni che vengono loro richiesti.

Art. 5.

I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTO DEI RESIDUI

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc. . . . . L. 3.490 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 21-*ter*. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali (*Soppresso*) . . . . » 443.853.07

Cap. n. 22-*ter*. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc. (*Soppresso*). . . . . » 16.660 —

Totale . . . L. 460.513.07

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

Essa è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, che la presiede, da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei gruppi di ministeri indicati nell'articolo seguente, da cinque esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

1. Presidenza, Tesoro e Finanze;
2. Guerra, Marina, Aeronautica e Terre occupate;
3. Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Industria, commercio e lavoro;
4. Interno, Affari esteri e Africa Italiana;
5. Trasporti e Telecomunicazioni e poste;
6. Pubblica istruzione e Grazia e giustizia.

Ciascun Comitato è composto da un magistrato dell'Ordine amministrativo che lo presiede, da due esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Fanno parte del Comitato il capo od altro funzionario della Ragioneria centrale dell'Amministrazione, il bilancio della quale è sottoposto ad esame, e un funzionario dell'Amministrazione stessa designato dal Ministro competente.

I Comitati di cui al presente articolo sono costituiti con decreto del presidente della Commissione, il quale provvede anche alla nomina dei segretari dei Comitati stessi e della Commissione.

Art. 3.

La Commissione studia le questioni di carattere generale e coordina e dirige l'opera dei Comitati.

I Comitati esaminano la situazione di ciascuna Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; studiano le possibilità di ridurre gli oneri relativi; si pronunciano sulle questioni che vengano ad essi sottoposte dalla Commissione; eseguono le indagini che la Commissione stessa propone ed indicano le economie di spese che per ciascuna Amministrazione si possono conseguire.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, debbono trasmettere alla Commissione di cui all'art. 1 una relazione sulla organizzazione ed il funzionamento dei servizi centrali e periferici da ciascuna di esse dipendenti e degli Enti di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni sono inoltre tenute a comunicare ai Comitati i dati e le informazioni che vengono loro richiesti.

Art. 5.

I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e conclusioni alla Commissione di cui all'art. 1 entro tre mesi dalla loro istituzione

Entro i successivi due mesi la Commissione deve proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che essa ritiene necessari per la riduzione delle spese dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento della Commissione e dei Comitati di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari ad alcune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

[illegible] R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, quelli da espletarsi presso le Amministrazioni o gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di cinque.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 73. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.
Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari ad alcune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati dello Stato, di grado non superiore al quarto, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, vengono col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di cinque ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 73. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.
Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Bovio Salvatore Filippo di Emilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia) in sostituzione del sig. Perrini Crescenzo fu Nicola;

il sig. avv. Muscettola Nicola di Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia), in sostituzione del sig. Renzuoli Matteo di Raffaele;

il sig. Fioriti Tommaso fu Pacifico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso), in sostituzione del sig. Porfilio Manfredo fu Francesco Paolo;

il sig. Fiatarone Pier Leonardo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza), in sostituzione del sig. Pascarelli Giuseppe fu Antonio;

il sig. Tommaso Ferri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), in sostituzione del sig. Pietro De Feo fu Giuseppe;

il sig. Pasquale Mazzitelli Videtto di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rocca di Neto (Catanzaro), in sostituzione del sig. Arcuri Achille fu Gabriele;

il sig. barone Ludovico Henrici De Angelis fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo), in sostituzione del comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio;

il sig. Ercole Macchione fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(400)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 29 marzo 1938 con il quale il cav. Luigi Greco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto cav. Greco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Luigi Greco, il dott. Aldo Greco di Girolamo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1945, col quale vengono fissate, per i giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945, le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano;

Vista la lettera n. A.C. 4/5/2/L.G. in data 24 febbraio 1945, con la quale il Quartiere generale della Commissione Alleata chiede che gli esami in parola siano tenuti anche in quelle provincie che sono o saranno sotto il Governo Militare Alleato;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per in conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1945 anche nelle provincie che sono o saranno sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato.

I prefetti delle provincie sopra indicate sono inca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rini Crescenzo fu Nicola;

il sig. avv. Muscettola Nicola di Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia), in sostituzione del sig. Renzuoli Matteo di Raffaele;

il sig. Fioriti Tommaso fu Pacifico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso), in sostituzione del sig. Porfilio Manfredo fu Francesco Paolo;

il sig. Fiatarone Pier Leonardo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza), in sostituzione del sig. Pascarelli Giuseppe fu Antonio;

il sig. Tommaso Ferri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), in sostituzione del sig. Pietro De Feo fu Giuseppe;

il sig. Pasquale Mazzitelli Vidotto di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rocca di Neto (Catanzaro), in sostituzione del sig. Arcuri Achille fu Gabriele;

il sig. barone Ludovico Henrici De Angelis fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo), in sostituzione del comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio;

il sig. Ercole Macchione fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(400)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 29 marzo 1938 con il quale il cav. Luigi Greco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto cav. Greco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Luigi Greco, il dott. Aldo Greco di Girolamo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1945, col quale vengono fissate, per i giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945, le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano;

Vista la lettera n. A.C. 4/5/2/L.G. in data 21 febbraio 1945, con la quale il Quartiere generale della Commissione Alleata chiede che gli esami in parola siano tenuti anche in quelle provincie che sono o saranno sotto il Governo Militare Alleato;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1945 anche nelle provincie che sono o saranno sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato.

I prefetti delle provincie sopra indicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, previ opportuni accordi con l'Autorità Militare Alleata.

Roma, addì 12 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(447)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Domenico Florio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 13, col quale vengono rese applicabili ai territori che saranno via via liberati le disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone;

Ritenuta l'opportunità di estendere tali disposizioni anche alla produzione di segale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, e 8 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, si applicano anche alla produzione di segale.

Art. 2.

In sostituzione totale o parziale di grano è consentito attingere segale in ragione di q.li 1,10 per ogni

Art. 4.

Il prezzo base per la segale è fissato in L. 900 al quintale, con peso ettolitrico di kg. 68 e tolleranza dell'1 % di corpi estranei.

Detto prezzo, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Al prezzo base di cui sopra si applicano le maggiorazioni e le minorazioni previste dalla apposita tabella approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 e quelle contenute nel presente decreto riguardano esclusivamente il grano, l'orzo, il granoturco, il risone e la segale di produzione 1944.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e per quelli soggetti al Governo Militare Alleato dalla data che sarà stabilita dalle autorità militari d'occupazione, con apposita ordinanza.

Roma, addì 30 marzo 1945

(450) *Il Ministro*: GULLO

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto il bando 1° agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto l'art. 6 del bando 14 marzo 1945, n. 41;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze riprenderà a funzionare con decorrenza dal 15 aprile 1945.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Domenico Florio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 13, col quale vengono rese applicabili ai territori che saranno via via liberati le disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone;

Ritenuta l'opportunità di estendere tali disposizioni anche alla produzione di segale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, e 8 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, si applicano anche alla produzione di segale.

Art. 2.

In sostituzione totale o parziale di grano è consentito trattenere segale in ragione di q.li 1,10 per ogni quintale di grano.

Art. 3.

Per le esigenze di semina possono essere trattenuti q.li 1,60 di segale per ogni ettaro da destinare alla produzione di granella, e q.li 1,80 per ogni ettaro da coltivare ad erbaio.

giorazioni e le minorazioni previste dalla apposita tabella approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 e quelle contenute nel presente decreto riguardano esclusivamente il grano, l'orzo, il granoturco, il risone e la segale di produzione 1944.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e per quelli soggetti al Governo Militare Alleato dalla data che sarà stabilita dalle autorità militari d'occupazione, con apposita ordinanza.

Roma, addì 30 marzo 1945

(450) *Il Ministro*: GULLO

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto il bando 1° agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto l'art. 6 del bando 14 marzo 1945, n. 41;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze riprenderà a funzionare con decorrenza dal 15 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 marzo 1945

MESSE

(446)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 ha stabilito quanto segue:

1. - *Tariffe della Società dell'Acqua Pia Antica Marcia.* — La Società dell'Acqua Pia Antica Marcia è autorizzata ad elevare dal 35 al 125 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e dei due bimestri successivi, salvo proroga.

2. - *Tariffe della Società Appalti Industria Manufatti Esercizi (S.A.I.M.E.).* — La Società Appalti Industria Manufatti Esercizi è autorizzata ad elevare dal 200 al 275 % il sovraprezzo temporaneo dei prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi del nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

3. - *Tariffe dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta.* — L'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

4. - *Tariffe della Compagnia Imprese Condotte di Acqua.* — La Compagnia Imprese Condotte di Acqua di Resina (Napoli) è autorizzata ad elevare dal 160 al 210 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita con l'acquedotto vesuviano.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle tariffe e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

5. - *Tariffe dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.* — L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da esso fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione od altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

(454)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 marzo 1945 - N. 72

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	98,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,45
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 29 marzo 1945 - N. 73

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,90
Id. 3,50 % 1902	»	98,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98,05
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 3 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 418

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.
Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. Pag. 419

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri . . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.). Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.
Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora . . . . . Pag. 423

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 424

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 424
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario . . . . . Pag. 424

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ROMA - Martedì, 3 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; semestrale 150; trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; trimestrale 150; Un fascicolo 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; Un fascicolo Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; Un fascicolo Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; trimestrale 60; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 418

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96,
Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. Pag. 419

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri . . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.). Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) . . . . . Pag. 422

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.
Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora . . . . . Pag. 423

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 424

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 424
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori «S. Michele» con sede in Vasto e nomina del commissario . . . . . Pag. 424

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania) . . . . . Pag. 424

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 424

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 40 DEL 3 APRILE 1945:

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Conti Giovanni di Armando e di Barsottini Melenia, nato a Collignola (Pisa) il 3 marzo 1912, capo cann. A. di 3ª classe, matricola 29616;

Porrichatu Francesco di Gavino, nato a S. Teodoro di Morada (Nuoro) il 30 ottobre 1914, n. 2° capo cann. P.S., matricola 24611;

Galasso Filomeno di Nicola e di D'Ernesto Maria, nato a Ostuni (Brindisi) il 1° agosto 1920, sergente segnalatore, matricola 43206;

Mattesich Giovanni di Stefano e di Mattesich Caterina, nato a Lussinpiccolo il 3 giugno 1928, sottonocchiere, matricola 69045;

Caprara Mario di Vincenzo e di Rizzo Rosaria, nato a Sastrodiso l'11 giugno 1923, nocchiere, matr. 131654;

Petriccione Carmine di Luigi e di Jannelli Ida, nato a Napoli il 19 aprile 1921, torpediniere, matr. 34164;

Dabbicco Giandonato di Nicola e di Casano Filomena, nato a Bari il 25 settembre 1922, marinaio, matr. 76316;

Napoli Francesco di Liberato e di De Cicco Carmela, nato a Corigliano (Cosenza) il 1° gennaio 1923, marinaio, matricola 131067;

Ferruzzi Gaetano fu Vincenzo e di Fatorusso Maria, nato a Napoli il 10 agosto 1921, marinaio, matr. 49754;

De Francesco Domenico di Melchiorre e di Merca Agata, nato a Roccavaldina (Messina) il 2 gennaio 1923, marinaio, matr. 119283;

D'Angelo Francesco di Giuseppe e di Damiano Rosa, nato a Licata il 14 aprile 1919, marinaio cann., matr. 83793;

Cervone Alfonso di Michele e di Pagliarungo Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 7 luglio 1921, sottocapo cann. P.S., matr. 61379;

Esposito Luigi di Pasquale e di Monaco Concetta, nato a Lucera (Foggia) il 24 gennaio 1923, marinaio cann., matricola 147123;

Arena Antonio di Paolo e di Melchiona Domenica, nato a Castellammare del Golfo il 13 marzo 1919, marinaio cann., matricola 15877;

Rapino Angelo fu Tommaso e di Facchinatore Linda, nato a Cetona il 27 agosto 1920, marinaio, matr. 2268;

Carboni Antonio di Emilio e di Milanesi Emilia, nato a Pontecurone il 30 marzo 1920, marinaio, matr. 22818;

Tomisich Giuseppe di Antonio e di Zobilli Picuna, nato a Menchiono il 29 ottobre 1921, matr. 48232;

Betardi Renato di Antonio e di Grasso Angiolina, nato a Savona l'11 novembre 1920, marinaio cann., matr. 97990;

Mondelli Zaccaria di Stefano e fu Corelli Enza, nato a Griante (Como) il 24 aprile 1922, furiere S., matr. 103241;

Cavo Pilade di Anacleto e fu Cadisseto Lida, nato a Genova il 1° maggio 1922, marinaio, matr. 103241;

Sgarravatto Tersillo fu Vittorio e di Foralossa Emilia, nato a Legnaro (Padova) l'8 agosto 1921, cann. O., matr. 31871;

Verde Girolamo di Giuseppe e di Babrundo Giuseppa, nato a Forio d'Ischia (Napoli) il 15 aprile 1922, cann. O., matricola 91012;

Calcagni Angelo di Rocco e di Simonelli Chiara, nato a Arce (Frosinone) il 7 luglio 1919, sottocapo cann. P.M., matricola 18853;

De Filippis Alfonso di Nicola e di Scerma Amalia, nato a Canosa Sannita (Chieti) il 15 giugno 1925, sottocapo cann. P.M., matr. 55150;

Zanetti Francesco di Umberto e di Andreoli Maria, nato a Affi (Verona) il 26 dicembre 1919, sottocapo S.D.T., matr. 92395;

Plebani Alfio di Battista e di Colmo Orsola, nato a Premosello (Novara) il 9 ottobre 1921, sottocapo cann. P.M., matricola 62761;

Lamarra Antonino di Leonardo e di Stefano Antonia, nato a Palermo il 26 novembre 1919, sottocapo cann. P.M., matricola 82936;

Pizzocaro Guglielmo di Carlo e di Alemanni Eufemia, nato a Padova il 29 gennaio 1922, sottocapo cann. P.S., matr. 35580;

Sambarino Giobatta di Vincenzo e di Ballurino Margherita, nato a Savona il 18 aprile 1917, sottocapo cann. P.S., matricola 48850;

De Ponte Amedeo di Amedeo e di Furisserich Filomena, nato a Trieste il 16 aprile 1929, cannoniere P. S., matr. 4653, 4663;

Getto Pietro di Domenico e di Biava Maria, nato a Torino il 4 maggio 1919, primo cann. O., matr. 62812;

Giovannetti Pasquale di Domenico e di Di Paola Anna, nato a Loreto il 29 marzo 1924, cannoniere A., matr. 66879;

Miserocchi Angelo di Antonio e di Miserocchi Santina, nato a Ravenna il 2 agosto 1921, cannoniere art., matr. 41109;

Maiorana Francesco fu Francesco e di Campione Grazia, nato a Palese Macchie (Bari) il 10 settembre 1920, cannoniere O., matr. 10909;

Ostoni Antonio fu Giovanni e di Franciulla Giovanna, nato a Stignano (Pola) il 18 luglio 1920, cannoniere O., matricola 7593;

Dominici Giuseppe di Francesco e di Biancotto Caterina, nato a Carmagnola (Torino) il 9 dicembre 1920, sottocapo cann. P.S., matr. 22179;

Golino Enrico di Cosimo e di Turi Teresa, nato a Taranto il 13 gennaio 1920, S.D.T., matr. 47489;

Porrini Costantino di Pietro e di Giuliani Angela, nato a Travedona (Varese) il 21 dicembre 1919, S.D.T., matr. 10148;

De Ninno Nicola di Clostratte e di Lucianetta Elisa, nato a Poggio Imperiale il 5 maggio 1921, marinaio cann., matricola 61220;

Vallegra Bartolomeo di Paolo e di Orlando Teresa, nato a Torino il 21 settembre 1922, fuochista M.N., matr. 97492;

Santullo Floriano di Floriano e di Marinelli Adelaide, nato a Torre del Greco il 14 settembre 1921, carpentiere, matricola 88479;

Berlencini Arturo di Aladino e di Cavallo Antonia, nato a Modane (Francia) il 19 giugno 1916, sottocapo M.N., matricola 63139;

Franco Domenico di Ernesto e di Lovizi Maria, nato a Savona il 7 dicembre 1920, fuochista A., matr. 22961;

Battiato Antonio di Giovanni e di Moschetto Maria, nato a Belpasso (Catania) l'8 aprile 1921, fuochista O., matr. 46778;

Lavore Gaetano di Carmelo e di Villa Antonia, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1921, fuochista O., matr. 41791;

Lauricella Bartolomeo di Onofrio e di Argento Rosa, nato a Lipari il 12 settembre 1921, sottocapo carpentiere, matricola 556951;

Giacomello Carlo di Emilio e di Danò Amelia, nato a Adria (Rovigo) il 19 novembre 1917, sottocapo s.v., matricola 67104;

Bonetta Salvatore di Giuseppe e di Carruba Eufemia, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto [illegible]

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Conti Giovanni di Armando e di Barsottini Melenia, nato a Colignola (Pisa) il 3 marzo 1913, capo cann. A. di 3ª classe, matricola 29616;

Parriciatu Francesco di Gavino, nato a S. Teodoro di Morada (Nuoro) il 30 ottobre 1914, n. 2° capo cann. P.S., matricola 25611;

Galasso Filomeno di Nicola e di D'Ernesto Maria, nato a Ostuni (Brindisi) il 1° agosto 1920, sergente segnalatore, matricola 43200;

Mattesich Giovanni di Stefano e di Mattesich Caterina, nato a Lussinpiccolo il 3 giugno 1928, sottonocchiere, matricola 69015;

Capraro Mario di Vincenzo e di Rizzo Rosaria, nato a Sastroliso l'11 giugno 1923, nocchiere, matr. 131654;

Petriccione Carmine di Luigi e di Jannelli Ida, nato a Napoli il 19 aprile 1921, torpediniere, matr. 34164;

Dabbicco Giandonato di Nicola e di Casano Filomena, nato a Bari il 25 settembre 1922, marinaio, matr. 76316;

Napoli Francesco di Liberato e di De Cicco Carmela, nato a Corigliano (Cosenza) il 1° gennaio 1923, marinaio, matricola 131967;

Ferruzzi Gaetano fu Vincenzo e di Fatorusso Maria, nato a Napoli il 10 agosto 1921, marinaio, matr. 49754;

De Francesco Domenico di Melchiorre e di Merca Agata, nato a Roccavaldina (Messina) il 2 gennaio 1923, marinaio, matr. 119283;

D'Angelo Francesco di Giuseppe e di Damiana Rosa, nato a Licata il 14 aprile 1919, marinaio cann., matr. 83793;

Cernone Alfonso di Michele e di Paglialungo Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 7 luglio 1921, sottocapo cann. P.S., matr. 61379;

Esposito Luigi di Pasquale e di Monaco Concetta, nato a Lucera (Foggia) il 24 gennaio 1923, marinaio cann., matricola 147123;

Arena Antonio di Paolo e di Melchiona Domenica, nato a Castellammare del Golfo il 13 marzo 1919, marinaio cann., matricola 13877;

Rupino Angelo fu Tommaso e di Facchinetti Linda, nato a Cetona il 27 agosto 1920, marinaio, matr. 2368;

Carboni Antonio di Emilio e di Milanesi Emilia, nato a Pontecurone il 30 marzo 1920, marinaio, matr. 23818;

Tomisich Giuseppe di Antonio e di Zobilli Picuna, nato a Menichione il 29 ottobre 1921, matr. 48342;

Berardi Renato di Antonio e di Grasso Angiolina, nato a Savona l'11 novembre 1920, marinaio cann., matr. 97599;

Mondelli Zaccaria di Stefano e fu Corelli Enza, nato a Griante (Como) il 24 aprile 1922, furiere S., matr. 102241;

Cavo Pilade di Annibale e fu Cadisseto Lida, nato a Genova il 22 marzo 1915, sottocapo furiere S., matr. 7067;

Rigotto Bruno di Tito e di Righetti Teodolinda, nato a Padova il 2 febbraio 1920, cann. F.M., matr. 25527;

Ventola Vito di Michele e di Fortunata Angela, nato a Corato (Bari) il 2 gennaio 1920, sottocapo cann. P.S., matricola 53158;

Kandus Giuseppe di Giuseppe e di Sgonich Antonia, nato a Vipacco (Gorizia) il 14 settembre 1919, cann. A., matr. 96590;

Donna Carmelo fu Ludovico e di Marisan Pasqua, nato a Flumignano (Udine) il 15 marzo 1920, cann. P. S., matr. 28961;

Fumarola Paolo di Leonardo e di Basile Antonia, nato a Martina Franca (Taranto) il 16 maggio 1922, cann. A., matricola 95310;

Pichini Alfio di Battista e di Colnio Ottavia, nato a [illegible] sello (Novara) il 9 ottobre 1921, sottocapo cann. F.M., matricola 63761;

Lamarra Antonino di Leonardo e di Stefano Antonia, nato a Palermo il 25 novembre 1919, sottocapo cann. F.M., matricola 82936;

Pizzocaro Guglielmo di Carlo e di Alemanni Eufemia, nato a Padova il 29 gennaio 1923, sottocapo cann. P.S., matr. 55269;

Sambarino Giobatta di Vincenzo e di Balbarino Margherita, nato a Savona il 18 aprile 1917, sottocapo cann. P.S., matricola 38850;

De Ponte Amedeo di Amedeo e di Furissevich Filomena, nato a Trieste il 16 aprile 1909, cannoniere P. S., matr. 4653-4663;

Getto Pietro di Domenico e di Biava Maria, nato a Torino il 4 maggio 1919, prano cann. O., matr. 62812;

Giovannetti Pasquale di Domenico e di Di Paola Anna, nato a Loreto il 29 marzo 1924, cannoniere A., matr. 66879;

Miserocki Angelo di Antonio e di Miserocki Sabina, nato a Ravenna il 2 agosto 1921, cannoniere art., matr. 61169;

Majorana Francesco fu Francesco e di Campione Grazia, nato a Palese Macchie (Bari) il 10 settembre 1920, cannoniere O., matr. 19989;

Ostoni Antonio fu Giovanni e di Franciulla Giovanna, nato a Sugnano (Pola) il 18 luglio 1920, cannoniere O., matricola 7393;

Dominici Giuseppe di Francesco e di Biancotto Caterina, nato a Carmagnola (Torino) il 9 dicembre 1920, sottocapo cann. P.S., matr. 22179;

Golino Enrico di Cosmo e di Turi Teresa, nato a Taranto il 13 gennaio 1920, S.D.T., matr. 47489;

Parrini Costantino di Pietro e di Giuliani Angela, nato a Travedona (Varese) il 21 dicembre 1919, S.D.T., matr. 10148;

De Ninno Nicola di Giosafatte e di Lucianetta Elisa, nato a Poggio Imperiale il 5 maggio 1921, marinaio cann., matricola 61250;

Vallegra Bartolomeo di Paolo e di Orlando Teresa, nato a Torino il 21 settembre 1921, fuochista M.N., matr. 97192;

Santullo Floriano di Floriano e di Maripelli Adelaide, nato a Torre del Greco il 14 settembre 1921, carpentiere, matricola 98479;

Bertoncini Arturo di Adolino e di Cavallo Antonia, nato a Modane (Francia) il 19 giugno 1916, sottocapo M.N., matricola 63129;

Franco Domenico di Ernesto e di Lovigi Maria, nato a Savona il 7 dicembre 1920, fuochista A., matr. 2260;

Battato Antonio di Giovanni e di Moschetto Maria, nato a Belpasso (Catania) l'8 aprile 1921, fuochista O., matr. 46778;

Lacore Gaetano di Carmelo e di Villa Antonia, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1921, fuochista O., matr. 4179;

Lauricella Bartolomeo di Onofrio e di Argento Rosa, nato a Lipari il 12 settembre 1921, sottocapo carpentiere, matricola 556951;

Giacomello Carlo di Emilio e di Danò Amelia, nato a Adria (Rovigo) il 19 novembre 1917, sottocapo s.v., matricola 57104;

Rametta Salvatore di Giuseppe e di Carruba Eufemia, nato a Solarino (Siracusa) il 28 maggio 1924, sottocapo M.N., matricola 60121;

Viola Nazareno fu Angelo e di Varricchio Anna, nato a Benevento il 3 ottobre 1922, elettricista, matr. 67063;

Novello Giovanni di Giuseppe e di Dalberto Virginia, nato a Mogliano Veneto (Treviso) il 19 settembre 1923, elettricista, matr. 65709. — (*Determinazione del 27 maggio 1945*).

A VIVENTI

Pasini Ugo fu Renato e di Correlli Maria, nato a Ravenna il 19 gennaio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 53113. — (*Determinazione del 24 marzo 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A VIVENTI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Centurione Giulio di Mario e di Janina Szlaskowska, nato a Savona il 5 ottobre 1915, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 maggio 1944*).

Salé Giuseppe di Francesco e di Minni Maria, nato a Mara (Sassari) il 1° febbraio 1918, sergente cann. P.S., matr. 43631. — (*Determinazione del 25 maggio 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

Monteventi Bruno di Aldo e di Bulini Carolina, nato ad Anzola Emilia (Bologna) il 26 ottobre 1919, sergente segnalatore, matr. 44775;

Molon Adolfo di Arturo e di Tavaso Palmira, nato a Pernumia (Padova) l'11 agosto 1918, sergente M.N., matr. 49350;

Baldi Edgardo di Pietro e fu Crocci Ernesta, nato a Iesi (Ancona) il 23 febbraio 1919, sottocapo cann. A., matr. 76377;

Rinalduzzi Gaetano di Giuseppe e di Gabbeli Maria, nato a Roma il 24 luglio 1920, sottocapo R.T., matr. 16675;

Regazzetti Cesare di Giuseppe e di Binda Gemma, nato a Castelleone (Cremona) il 7 novembre 1923, sottocapo M.N., matr. 65339;

Terlizzi Michele di Gaetano e di Bilardi Marianna, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 5 luglio 1913, sottocapo M.N., matr. 59763;

Scalia Di Fusano Antonio di Vincenzo e di Zolidoro Castiglione Angela, nato a Procida il 3 gennaio 1921, cannoniere P.M., matr. 64033. — (*Determinazione del 20 maggio 1944*).

Marri Salvatore di Raffaele e di Orlando Angela, nato a Grottaglie (Taranto) il 15 giugno 1914, capo meccanico di 3ª classe, matr. 29427;

Procopio Luigi di Vittoria, nato a Davoli (Catanzaro) l'11 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 69161;

Rizzo Giuliano di Giacomo e di Poma Anna, nato a Erici (Trapani) il 25 febbraio 1919, sottonocchiere, matr. 85452;

Volpi Giuseppe di Attilio e di Perini Palmira, nato a Casalmoro (Mantova) il 10 luglio 1922, sottocapo elettricista, m. 51673;

Picca Mauro di Salvatore e di Annesse Lucia, nato a Molfetta (Bari) il 23 giugno 1920, nocchiere, matr. 10595;

Nucci Pietro di Guglielmo e di Cappelli Elvira, nato a Rimini il 26 ottobre 1921, cannoniere O., matr. 49642;

Giuberti Gaetano di Francesco e di Scotti Carmela, nato a Sampierdarena (Genova) il 29 settembre 1920, cannoniere armaiuolo, matr. 18821;

Lo Noce Felice fu Cosimo e di Rainieri Adelaide, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 15 luglio 1920, fuochista O., matr. 9548;

Talone Antonio di Giulio e di Paoletti Anna, nato a Artena (Roma) il 20 aprile 1920, sottocapo cann., matr. 10656;

Battaglia Salvatore di Gaetano e di Alliotto Giuseppina, nato a Porticello (Palermo) il 21 gennaio 1920, sottonocchiere;

Marinari Silvio di Feliciano e di Salari Maria, nato a Perugia il 6 settembre 1921, cannoniere O., matr. 58972;

Frare Francesco di Ettore e di Galato Giuseppina, nato a Murano (Venezia) il 17 maggio 1921, cannoniere O., matricola 44972. — (*Determinazione del 22 maggio 1944*).

Tabucchi Mario di Giulio e di Giustiniani Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;

Gandolfo Carlo fu Asclepia e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 12 aprile 1911, capitano di corvetta;

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Ferrari Gino fu Giovanni e di Colotto Elisa, nato a Lerici (La Spezia) il 3 maggio 1906, sottotenente di vascello;

Acampora Antonio di Michele e fu Moscatelli Giulia, nato a S. Anastasia (Napoli) il 24 maggio 1908, capo silurista M.G. di 1ª classe, matr. 8949. — (*Determinazione del 23 maggio 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.

Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 111, 112 e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 111. — Si applica la penalità:

a) di lire cinquecento ai concessionari od ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

b) di lire quattrocento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) di lire trecento:

1° a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2° ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3° a coloro, che dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

4° a coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'art. 27;

5° a coloro che, essendo stati autorizzati alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Sassari) il 1° febbraio 1919, sergente cann. P.S., matr. 43531. — (*Determinazione del 25 maggio 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

Montevenli Bruno di Aldo e di Balini Carolina, nato ad Anzola Emilia (Bologna) il 26 ottobre 1919, sergente segnalatore, matr. 44475;

Molon Adolfo di Arturo e di Tavaso Palmira, nato a Pernumia (Padova) l'11 agosto 1918, sergente M.N., matr. 49350;

Baldi Edgardo di Pietro e di Caocci Ernesta, nato a Iesi (Ancona) il 23 febbraio 1919, sottocapo cann. A., matr. 76377;

Rinalduzzi Gaetano di Giuseppe e di Gabbeli Maria, nato a Roma il 24 luglio 1920, sottocapo R.T., matr. 16675;

Regazzetti Cesare di Giuseppe e di Binda Gemma, nato a Castelleone (Cremona) il 7 novembre 1923, sottocapo M.N., matr. 65389;

Tertizi Michele di Gaetano e di Bilardi Marianna, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 5 luglio 1913, sottocapo M.N., matr. 59763;

Scotto Di Fasano Antonio di Vincenzo e di Zolfidoro Castagliola Angela, nato a Procida il 3 gennaio 1921, cannoniere P.M., matr. 64932. — (*Determinazione del 20 maggio 1944*).

Marri Salvatore di Raffaele e di Orlando Angela, nato a Grottaglie (Taranto) il 15 giugno 1915, capo meccanico di 3ª classe, matr. 29427;

Procopio Luigi di Vittoria, nato a Davoli (Catanzaro) l'11 giugno 1923, sottonocchiere, matr. 60101;

Rizzo Giuliano di Giacomo e di Pomia Anna, nato a Erice (Trapani) il 25 febbraio 1919, sottonocchiere, matr. 85452;

Volpi Giuseppe di Attilio e di Perini Palmira, nato a Casalmoro (Mantova) il 10 luglio 1922, sottocapo elettricista, m. 51673;

Picca Mauro di Salvatore e di Annesse Lucia, nato a Molfetta (Bari) il 23 giugno 1920, nocchiere, matr. 16595;

Nucci Pietro di Guglielmo e di Cappelli Elvira, nato a Rimini il 26 ottobre 1921, cannoniere O., matr. 43542;

Giuberti Gaetano di Francesco e di Scotti Carmela, nato a Sampierdarena (Genova) il 29 settembre 1920, cannoniere armarolo, matr. 18821;

Lo Noce Felice fu Cosimo e di Rainieri Adelaide, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 15 luglio 1920, fuochista O., matr. 6948;

Talone Antonio di Giulio e di Paoletti Anna, nato a Artena (Roma) il 20 aprile 1920, sottocapo cann., matr. 16556;

Battaglia Salvatore di Gaetano e di Alliotto Giuseppina, nato a Porticello (Palermo) il 21 gennaio 1920, sottonocchiere;

Marinari Silvio di Feliciano e di Salari Maria, nato a Perugia il 6 settembre 1921, cannoniere O., matr. 56972;

Frare Francesco di Ettore e di Galato Giuseppina, nato a Murano (Venezia) il 17 maggio 1921, cannoniere O., matricola 43972. — *Determinazione del 22 maggio 1944*).

Tabucchi Mario di Giulio e di Giustiniani Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;

Gandolfo Carlo fu Asclepia e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 12 aprile 1911, capitano di corvetta;

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Ferrari Gino fu Giovanni e di Colotta Elisa, nato a Lerici (La Spezia) il 3 maggio 1906, sottotenente di vascello;

Acampora Antonio di Michele e fu Moscatelli Giulia, nato a S. Anastasia (Napoli) il 24 maggio 1908, capo silurista M.G. di 1ª classe, matr. 8949. — (*Determinazione del 23 maggio 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 232.

(185)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.

Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 111, 112 e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 111. — Si applica la penalità:

a) di lire cinquecento ai concessionari od ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

b) di lire quattrocento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) di lire trecento:

1° a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2° ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3° a coloro, che dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

4° a coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'art. 27;

5° a coloro che, essendo stati autorizzati alla semina per la vendita delle piantine, abbiano fatto uso di seme di varietà diversa da quella autorizzata, od a coloro a carico dei quali risulti accertata la vendita di piantine di varietà diversa da quella richiesta dai coltivatori: in questo secondo caso, la penalità si applica tante volte quanti sono i coltivatori ai quali lo stesso venditore ha fornito piantine di varietà diversa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) di lire centocinquanta:

1° ai concessionari di concessioni speciali, di esperimenti in concorso con lo Stato ed a quelli per l'esportazione che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'art. 87;

2° a coloro che abbiano intrapreso la semina prima di aver ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

3° a coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisarne l'incaricato della vigilanza;

e) di lire trecento per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in porporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienze, altrimenti accertate, ai termini del regolamento;

f) di lire trenta, a coloro che trasgrediscono al disposto di cui all'art. 13, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) di lire una e centesimi cinquanta:

1° per ogni piantina, a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia d'illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a centesimi trenta per foglia, quando trattisi di varietà levantine;

h) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, semprechè non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate.

Oltre il detto limite la penalità viene portata a lire una e centesimi cinquanta.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi quindici ed a centesimi trenta quando trattisi di varietà levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione;

i) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantità superiore al limite del tre per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 200 grammi per pianta, la detta penalità è portata a lire tre;

l) di centesimi trenta per ogni piantina rinvenuta nei semenzai o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra ».

« Art. 113. — Si applica la penalità di:

assegnatogli e non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di eseguirlo;

3° centesimi quindici per ogni germoglio, tra i dieci e i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso di appassimento;

4° lire una e centesimi cinquanta per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essersi trovato nell'impossibilità assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

5° lire tre e centesimi settantacinque per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento ».

« Art. 113. — Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che ripulluli dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire tre e centesimi settantacinque, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germogli o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire quindici per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con la campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 91. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denza di coltivare;

3° a coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisarne l'incaricato della vigilanza;

e) di lire trecento per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in porporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienze, altrimenti accertate, ai termini del regolamento;

f) di lire trenta, a coloro che trasgrediscono al disposto di cui all'art. 13, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) di lire una e centesimi cinquanta:

1° per ogni piantina, a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia d'illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a centesimi trenta per foglia, quando trattisi di varietà levantine;

h) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, sempreché non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate.

Oltre il detto limite la penalità viene portata a lire una e centesimi cinquanta.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi quindici ed a centesimi trenta quando trattisi di varietà levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione:

i) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantità superiore al limite del tre per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalità è portata a lire tre;

l) di centesimi trenta per ogni piantina rinvenuta nei semenzai o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra ».

« Art. 112. — Si applica la penalità di:

1° centesimi settantacinque per ogni pianta non cimata nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione;

2° centesimi quindici per ogni pianta o per ogni stelo avente orecchiozze oppure germogli lunghi tra i dieci e i venti centimetri, quando il coltivatore dopo la ricevuta intimazione al ripulimento della coltivazione, non lo abbia eseguito nel termine perentorio moglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essersi trovato nell'impossibilità assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

3° lire tre e centesimi settantacinque per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento ».

« Art. 113. — Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che ripulluli dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire tre e centesimi settantacinque, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germogli o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire quindici per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con la campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1945

Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 61. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il Museo storico dei bersaglieri, con sede in Roma, costituito come ente di fatto col R. decreto 16 maggio 1909, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 28 luglio 1939, n. 1421, col quale, tra l'altro, viene approvato il nuovo statuto dell'ente anzidetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 89, col quale furono modificati gli articoli 5, 6 e 7 dello statuto approvato col precitato R. decreto 28 luglio 1939, n. 1421;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione alla quale è affidata la direzione del Museo storico dei bersaglieri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Boaro Enrico è nominato commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri, con tutti i poteri spettanti alla Commissione alla quale è affidata la direzione dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 311. — SALVATORI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia ha cessato di funzionare per avvenuta decadenza dalla carica della maggioranza dei suoi componenti;

Considerata l'urgenza di provvedere alla amministrazione del patrimonio posseduto dalla Cassa anche in Italia;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Battistella Giacomo è nominato amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1943, col quale il Consiglio di amministrazione della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) veniva disciolto e sostituito da un amministratore straordinario nella persona del Senatore dott. Minale Marcello assistito da due coadiutori e cioè dal direttore di governo dott. Ferrara Enrico in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e dal direttore capo divisione dott. Gioia Franco in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la lettera in data 20 settembre 1944, con cui il Senatore dott. Minale Marcello rassegna le dimissioni dal suaccennato incarico;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Senatore dott. Minale Marcello cessa per dimissioni dalla qualità di amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) ed è sostituito in tale carica dal comm. dott. Gamberini Paolo.

Nulla è innovato al decreto interministeriale 26 aprile 1943 per quanto riguarda le persone dei coadiutori.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

insigne, di procedere allo scioglimento della Commissione alla quale è affidata la direzione del Museo storico dei bersaglieri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Boaro Enrico è nominato commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri, con tutti i poteri spettanti alla Commissione alla quale è affidata la direzione dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 311. — SALVATORI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia ha cessato di funzionare per avvenuta decadenza dalla carica della maggioranza dei suoi componenti;

Considerata l'urgenza di provvedere alla amministrazione del patrimonio posseduto dalla Cassa anche in Italia;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Battistella Giacomo è nominato amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLEATI

(386)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1943, col quale il Consiglio di amministrazione della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) veniva disciolto e sostituito da un amministratore straordinario nella persona del Senatore dott. Minale Marcello assistito da due coadiutori e cioè dal direttore di governo dott. Ferrara Enrico in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e dal direttore capo divisione dott. Gioia Franco in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la lettera in data 20 settembre 1944, con cui il Senatore dott. Minale Marcello rassegna le dimissioni dal suaccennato incarico;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Senatore dott. Minale Marcello cessa per dimissioni dalla qualità di amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) ed è sostituito in tale carica dal comm. dott. Gamberini Paolo.

Nulla è innovato al decreto interministeriale 26 aprile 1943 per quanto riguarda le persone dei coadiutori.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, rispettivamente con sede in Napoli e in Palermo, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Veneziano di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

il sig. Giovanni Di Pierro Scipione fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

il sig. Donato Ferrucci di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);

il sig. Luigi Quaglia di Nobile è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Controguerra (Teramo);

il sig. Giacomo Racona di Pasquale è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

il sig. cav. Luigi Romani fu Giustino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo);

il sig. Fedele Adolfi fu Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo);

il sig. cav. Filippo Palazzolo fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina);

il sig. Testay Concetto Alfredo fu Concetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);

il sig. Muroni Giovanni Antonio di Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Zucca Efisio fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

il sig. Furcas Nicolò fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari);

il sig. Lotta Angelo fu Bonfiglio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari);

il sig. Serreli Gerolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

il sig. Sanna Emanuele fu Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di

il sig. Delrio dott. Giuseppe fu Pietro Paolo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari);

il sig. Dessi Antonio di Basilio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(349)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale il sig. Raimondo Carlo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della azienda suindicata;

Considerato che il predetto sig. Carlo Raimondo è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Carlo Raimondo, il sig. Pa-
quale Rago fu Giuseppe è nominato membro del Co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Veneziano di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

il sig. Giovanni Di Pierro Scipione fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

il sig. Donato Ferrucci di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);

il sig. Luigi Quaglia di Nobile è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Controguerra (Teramo);

il sig. Giacomo Racona di Pasquale è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

il sig. cav. Luigi Romani fu Giustino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo);

il sig. Fedele Adolfi fu Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo);

il sig. cav. Filippo Palazzolo fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monaltbano d'Elicona (Messina);

il sig. Testay Concetto Alfredo fu Concetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);

il sig. Muroni Giovanni Antonio di Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Zucca Elisio fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

il sig. Furcas Nicolò fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari);

il sig. Lotta Angelo fu Bonfiglio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari);

il sig. Serreli Gerolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

il sig. Sanna Emanuele fu Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessade (Sassari);

il sig. Fulghesu Francesco fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);

il sig. Cubadda Giuseppe di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari);

il sig. Mostallino Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari);

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(349)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale il sig. Raimondo Carlo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della azienda suindicata;

Considerato che il predetto sig. Carlo Raimondo è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Carlo Raimondo, il sig. Pasquale Ruvo fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(402)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) esercente negozio di parrucchieria in Perugia, via C. Fani n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) con sede in Perugia, via C. Fani n. 9, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Gioia Giuseppe, vice ragioniere della Intendenza di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » (piazza Mignanelli n. 3) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » (piazza Mignanelli n. 3), è sottoposto a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giu-

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.

Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, alla gestione commissariale;

Decreta:

Le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono sospese, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, ed il dott. Belisario Borghini fu Augusto è nominato commissario del Monte stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, con cui venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945;

Decreta:

A parziale modifica delle norme contenute nel succitato decreto Ministeriale 23 novembre 1944, si dispone quanto appresso.

Nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, i termini per la caccia alla quaglia e alla tortora — regolata in base ai nn. 3 e 4 del detto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) esercente negozio di parrucchieria in Perugia, via C. Fani n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) con sede in Perugia, via C. Fani n. 9, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Gioia Giuseppe, vice ragioniere della Intendenza di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » (piazza Mignanelli n. 3) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » (piazza Mignanelli n. 3), è sottoposto a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Mortale.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(420)

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, alla gestione commissariale;

Decreta:

Le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono sospese, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, ed il dott. Belisario Borghini fu Augusto è nominato commissario del Monte stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, con cui venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945;

Decreta:

A parziale modifica delle norme contenute nel succitato decreto Ministeriale 23 novembre 1944, si dispone quanto appresso.

Nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, i termini per la caccia alla quaglia e alla tortora — regolata in base ai nn. 3 e 4 del detto decreto — rimangono fissati come segue: apertura 10 aprile; chiusura 31 maggio 1945.

Nella penisola Salentina, la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di metri 2000.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(438)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 marzo 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Charles H. Rapp, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(427)

In data 23 marzo 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Frank C. Nicodi, vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(435)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti

Con decreto Ministeriale del 16 marzo 1945, il prof. Vittorio Grassi è stato nominato commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo.

(377)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 17 marzo 1945, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto, e si nomina il commissario nella persona del sig. Giovanni Malatesta.

(425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

Con decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 623, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1945 al registro 1, foglio 228, è stato costituito il Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

(436)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 marzo 1945 - N. 69

Rendita 3,50 % 1906	L.	147 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	89 —
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 26 marzo 1945 - N. 70

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,70
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,85
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 27 marzo 1945 - N. 71

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 31 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppi	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **85.**
Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti. Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **86.**
Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.
Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. **88.**
Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche. Pag. 403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. **89.**
Provvedimenti in materia di tasse di bollo . . Pag. 407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. **90.**
Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle do- Pag. 410

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. **93.**
Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società «Forni elettrici e dell'elettrocarbonium» direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945. Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 416
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 39 DEL 31 MARZO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **94.**
Tariffe postali nell'interno del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.
Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti. Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.
Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.
Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.
Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche. Pag. 403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89.
Provvedimenti in materia di tasse di bollo . . Pag. 407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90.
Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni . . . . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 91.
Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B . . . . . Pag. 414

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 92.
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945 . . . Pag. 414

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 93.
Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società «Forni elettrici e dell'elettrocarbonium» direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.
Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945. Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 416
Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 39 DEL 31 MARZO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali. (137)

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.

Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90;

Considerata la necessità di abrogare la disposizione dell'art. 3 del suddetto decreto-legge che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia.

UMBERTO DI SAVOIA

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90;
Considerata la necessità di abrogare la disposizione dell'art. 3 del suddetto decreto-legge che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 63. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I benefici previsti dalle disposizioni vigenti in favore del personale statale, degli enti pubblici e degli impiegati privati, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze di carattere eccezionale, sono estesi ai dipendenti statali e degli enti pubblici, nonchè agli impiegati privati che, già ammessi o aventi diritto a dispensa perchè regolarmente residenti all'estero — anche se temporaneamente residenti in Italia — siano stati comunque incorporati nelle forze armate durante lo stato di guerra per compiere la ferma di leva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994, è esteso a favore degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 10 giugno 1940, salvo per quanto riguarda il trattamento economico che prende decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, che abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco-contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose

Art. 1.

La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizio di alberghi ed istituti e la circolazione degli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, anche se nuovi di fabbrica, è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, con le norme previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegato *D* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri-gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, che abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco-contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

n. 3288, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegato *D* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri-gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 500.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 20 per ogni cavallo di potenza del motore.

Art. 4.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonchè i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento.

Art. 5.

Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), compete un abbuono del trenta per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione risultante dalla tabella allegato *D*, e tale speciale abbuono è concesso con decreto del Ministro per le finanze:

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso, indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose sono stabilite in ragione di anno solare.

La tassa è dovuta per periodi quadrimestrali decor-

Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni che comunque regolano il pagamento in modo diverso.

Art. 8.

La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 5000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 200 per gli autoscafi.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

a) se non ha pagato la tassa:

da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 100 ed un massimo di L. 300.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico » incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 200.

Art. 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso, indicate nelle lettere *a*), *b*), c), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 94.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose sono stabilite in ragione di anno solare.

La tassa è dovuta per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.

Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di 3/4, 2/4, 1/4.

A chiunque esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di 1/20 della tassa dovuta.

a L. 200 per gli autoscafi.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

a) se non ha pagato la tassa:

da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 200;

d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 100 ed un massimo di L. 200.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico » incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 200.

Art. 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

Chi è sorpreso a circolare con autoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell'autoveicolo, ad un massimo del triplo, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario che effettui circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 3000, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, alligata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO *A*.

Motocicli

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	260	11	730
2	230	12	810
3	265	13	895
4	305	14	985
5	350	15	1.080
6	405	16	1.180
7	460	17	1.285
8	520	18	1.395
9	585	19	1.510
10	655	20	1.630

Motocarrozzette

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	275	11	1035
2	315	12	1155
3	363	13	1283
4	419	14	1419
5	483	15	1563
6	555	16	1715
7	635	17	1875
8	723	18	2043
9	819	19	2219
10	923	20	2403

N.B. — Per le motocarrozzette adibite al *servizio pubblico da piazza* la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

ALLEGATO *B*.

Autovetture adibite al trasporto di persone

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
5	612	18	2664
6	696	19	2908
7	796	20	3160
8	904	21	3428
9	1028	22	3704
10	1160	23	3996
11	1308	24	4296
12	1464	25	4612
13	1636	26	4936
14	1816	27	5276
15	2012	28	5624
16	2216	29	5988
17	2436	30	6360

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 30 aumentata di L. 380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denza della concessione; nel caso di inadempienza e di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3285, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI — CERABONA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 58. — PETTA

10	600		

Motocarrozzette

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	275	11	1035
2	315	12	1155
3	363	13	1283
4	419	14	1419
5	483	15	1563
6	555	16	1715
7	635	17	1875
8	723	18	2043
9	819	19	2219
10	923	20	2403

N.B. — Per le motocarrozzette adibite al *servizio pubblico da piazza* la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *B*.

Autovetture adibite al trasporto di persone

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
5	612	18	2664
6	696	19	2908
7	796	20	3160
8	904	21	3428
9	1028	22	3704
10	1160	23	4096
11	1308	24	4296
12	1464	25	4612
13	1636	26	4936
14	1816	27	5276
15	2012	28	5624
16	2216	29	5988
17	2436	30	6360

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 30 aumentata di L. 380 per ogni C. V. in più dei 30.

N. B. — La tassa, riportata nella presente tabella, si applica: nella stessa misura, per le *autovetture da noleggio di rimessa*, mentre è ridotta a *metà* per *quelle adibite a servizio pubblico da piazza* e ad 1/3 (un terzo) *per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare* (autobus).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *C*.

Autoscafi ad uso privato

Trasporto persone

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	100	26	1236
2	108	27	1320
3	120	28	1408
4	136	29	1496
5	156	30	1592
6	164	31	1688
7	200	32	1788
8	228	33	1892
9	260	34	1996
10	292	35	2104
11	340	36	2216
12	368	37	2332
13	412	38	2416
14	456	39	2568
15	504	40	2692
16	556	41	2820
17	612	42	2948
18	668	43	3132
19	728	44	3216
20	792	45	3356
21	860	46	3496
22	928	47	3640
23	1000	48	3788
24	1076	49	3940
25	1156	50	4092

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispondente al C. V. 50 aumentata di L. 150 per ogni C. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al *servizio pubblico autorizzato* si applica la tassa, riportata nella presente tabella, ridotta *a metà*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

ALLEGATO *D*

Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA: Autocarri motocarri e motofurgoncini	TASSA ANNUA: Rimorchi
1	Fino a 5 quintali	1.625	1.705
2	Da oltre 5 e fino a 10 quintali	3.250	3.410
3	» 10 » 15 »	5.850	6.140
4	» 15 » 20 »	8.450	8.870
5	» 20 » 25 »	10.075	10.575
6	» 25 » 30 »	11.625	12.705
7	» 30 » 35 »	12.795	14.070
8	» 35 » 40 »	13.950	15.345
9	» 40 » 45 »	18.600	20.460
10	» 45 » 50 »	20.925	23.025
11	» 50 » 60 »	24.000	26.400
12	» 60 » 70 »	28.800	31.680
13	» 70 » 80 »	31.200	34.320
14	» 80 » 90 »	30.000	30.600
15	» 90	13.200	—
16	» 90 » 100 »	—	42.240
17	» 100 » 110 »	—	45.600
18	Oltre 110 quintali	—	47.520

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e il Reale Automobile Club d'Italia, Ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico da piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolari regolarmente concesse o autorizzate e sugli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, tassa che è disciplinata dal decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia nell'accettare l'incarico come sopra specificato, s'impegna ad eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità sta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3	120	28	1408
4	136	29	1496
5	150	30	1592
6	164	31	1688
7	200	32	1788
8	228	33	1892
9	260	34	1996
10	292	35	2104
11	340	36	2216
12	368	37	2332
13	412	38	2416
14	456	39	2568
15	504	40	2692
16	556	41	2820
17	612	42	2948
18	668	43	3132
19	728	44	3216
20	792	45	3356
21	860	46	3496
22	928	47	3640
23	1000	48	3788
24	1076	49	3940
25	1156	50	4092

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispondente al C. V. 50 aumentata di L. 150 per ogni C. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al *servizio pubblico autorizzato* si applica la tassa, riportata nella presente tabella, ridotta *a metà*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *D*

Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA: Autocarri motocarri e motofurgoncini	TASSA ANNUA: Rimorchi
1	Fino a 7 quintali	1.125	1.245
2	» 8 »	1.350	1.485
3	» 10 »	2.250	2.475
4	Da oltre 10 e fino a 15 quintali. .	4.500	4.950
5	» 15 » 20 » . .	6.975	7.680
6	» 20 » 25 » . .	9.300	10.230
7	» 25 » 30 » . .	11.625	12.795
8	» 30 » 35 » . .	12.795	14.070
9	» 35 » 40 » . .	13.950	15.345
10	» 40 » 45 » . .	18.600	20.460
11	» 45 » 50 » . .	20.925	23.025
12	» 50 » 60 » . .	24.000	26.400
13	» 60 » 70 » . .	28.800	31.680
14	» 70 » 80 » . .	31.200	34.320
15	» 80 » 90 » . .	36.000	39.600
16	» 90	43.200	—
17	» 90 » 100 » . .	—	42.240
18	» 100 » 110 » . .	—	45.600
	Oltre 110 quintali	—	47.520

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e il Reale Automobile Club d'Italia, Ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico da piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolari regolarmente concesse o autorizzate e sugli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, tassa che è disciplinata dal decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia nell'accettare l'incarico come sopra specificato, s'impegna ad eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione delle altre tasse di circolazione, le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte, e si estendono anche al nuovo servizio. Tale convenzione fu stipulata il 10 marzo 1939 ed approvata con legge 30 novembre 1939, numero 1878, modificata con convenzione suppletiva 30 aprile 1941, approvata con legge 4 luglio 1941, numero 694.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Quanto è stato stabilito nella sopra citata convenzione nei riguardi del diritto erariale di statistica si deve intendere ripetuto per la tassa automobilistica che tale diritto ha sostituito, nell'intesa che anche i bollettari per la riscossione della detta tassa devono essere stampati sulla carta filigranata.

Art. 4.

L'aggio sulle riscossioni della tassa unica di circolazione sui veicoli industriali e di quella automobilistica è stabilito nella seguente misura:

8 per cento: fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 per cento: per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 per cento: per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la succitata convenzione in corso, salvo per quanto riguarda l'applicazione della nuova percentuale di aggio che ha inizio dal 1° gennaio 1945.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89.
Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1942, n. 1428;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 161, convertito nella legge 8 luglio 1943, n. 672;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

da L.	2	a L.	3;	da L.	8-10	a L.	12;
»	3	»	4;	»	12	»	16;
»	4	»	6;	»	18	»	24;
»	6	»	8;	»	24	»	32.

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0.60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'aggio sulle riscossioni della [illegible] lazione sui veicoli industriali e di quella automobilistica è stabilito nella seguente misura:

8 per cento: fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 per cento: per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 per cento: per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la succitata convenzione in corso, salvo per quanto riguarda l'applicazione della nuova percentuale di aggio che ha inizio dal 1° gennaio 1945.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89.

Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive disposizioni;

Vista la legge 7 aprile 1939, n. 456;

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

da L.	2	a L.	3;	da L.	8-10	a L.	12;
»	3	»	4;	»	12	»	16;
»	4	»	6;	»	18	»	24;
»	6	»	8;	»	24	»	32.

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0.60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 4.

Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 53 sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 nella misura determinata dall'art. 3 del presente decreto.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote dell'art. 207 lettere *a*), *b*) e *c*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53 lettera *c)*, per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 207, nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 54 lettere *f)* e *g)*, per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 52 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

Art. 7.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere *b)* e *c)* sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b)* e *c)*, del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

Art. 8.

Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma del [illegible]

In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltrechè della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

Art. 9.

Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire una sono raddoppiate e quelle d'importo non inferiore a lire una sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 10.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,60 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero: è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono sog-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 34, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 34 lettere *f*) e *g*), per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 52 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 296.

Art. 7.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere *b*) e *c*) sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

Art. 8.

Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono aumentate come segue:

a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 20;
b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 40;
c) per ogni causa civile innanzi alle Corti di appello L. 60.

La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

Art. 10.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,60 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200 tassa L. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando supera:
L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 2500: tassa L. 4;
oltre le L. 2500: tassa L. 6.

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 1.

Quando supera:
L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 1.000: tassa L. 4;
L. 1.000 e non L. 2.500: tassa L. 6;
L. 2.500 e non L. 5.000: tassa L. 8;
L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.
Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone; marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relative alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

Art. 16.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro dai rivenditori di generi di monopolio e dai distributori secondari di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

A. — Rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: due lire per cento;

B. — Cancellieri giudiziari:

a) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250 000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento;

D. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

E. — Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

F. — Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 1.000: tassa L. 4;
L. 1.000 e non L. 2.500: tassa L. 6;
L. 2.500 e non L. 5.000: tassa L. 8;
L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.
Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relative alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1936, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

Art. 16.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato per ciascun anno solare, al netto delle rite-

B. — Cancellieri giudiziari:

a) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250 000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento;

D. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

E. — Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

F. — Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plus valore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 99.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1939, n. 431, convertito nella legge 29 giugno 1940, n. 877;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 23;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di intesa con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle imposte di successione e donazione.

Art. 1.

Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato *A*.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione.

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire centomila.

Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614;
25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di intesa con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle imposte di successione e donazione.

Art. 1.

Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato *A*.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione.

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire centomila.

Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, compresse le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

E' tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti.

Art. 4.

Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

Art. 5.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

CAPO II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	500.000			1 %
da »	500.001	a L.	1.000.000	3 %
» »	1.000.001	»	2.500.000	5 %
» »	2.500.001	»	5.000.000	7 %
» »	5.000.001	»	8.000.000	10 %

Art. 7.

Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, nonchè ad enti morali, quando ricorrono le condizioni stabilite dal R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 280, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'imposta è ridotta alla metà.

Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734.

I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 8.

Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Art. 9.

All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 134, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'art. 9 nei caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.

Art. 11.

La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

Art. 5.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

Capo II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino	a L.	500.000			1 %
da	»	500.001	a L.	1.000.000	3 %
»	»	1.000.001	»	2.500.000	5 %
»	»	2.500.001	»	5.000.000	7 %
»	»	5.000.001	»	8.000.000	10 %
»	»	8.000.001	»	13.000.000	13 %
»	»	13.000.001	»	20.000.000	16 %
»	»	20.000.001	»	30.000.000	20 %
»	»	30.000.001	ed oltre		25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e L. 250.000.

convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'imposta è ridotta alla metà.

Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734.

I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 8.

Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Art. 9.

All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'art. 9 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.

Art. 11.

La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denunzia agli effetti dell'imposta prevista dal presente capo.

Per la presentazione della denunzia, la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamento della imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni punitive sono applicabili, in quanto non sia diver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

samente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

I valori accertati ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione, valgono anche per la applicazione dell'imposta sul valore globale di cui agli articoli 6 e 9. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro o di trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

Art. 12.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

CAPO III.

Disposizioni comuni e varie.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, per l'imposta sulle successioni.

Art. 14.

Il notaio che ha rogato l'atto di donazione deve denunziare all'ufficio del registro, entro venti giorni, le donazioni o liberalità se e quali donazioni o liberalità l'autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi e legatari o al donatario, con la specificazione del notaio rogante, della data dell'atto e di quella della registrazione, nonchè del valore della donazione o liberalità.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico degli eredi o del legatario che hanno presentata la denunzia o a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l'atto di donazione.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di colui o di coloro che l'hanno resa.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 424, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari o di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

Art. 12.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

CAPO III.

Disposizioni comuni e varie.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, tutte le disposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denunzia di successione e negli atti di donazione e libe-

rogato l'atto di donazione.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di colui o di coloro che l'hanno resa.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari o di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle imposte e di trasferimento a titolo gratuito nel nucleo familiare, negli articoli 1 a 10 e nell'art. 15 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegg. *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, riguardante aggiunte e riduzioni delle imposte di trasferimento a titolo gratuito; nell'art. 13 della legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente provvedimenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a favore delle famiglie numerose; e nel R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, istitutivo dell'imposta sul valore netto globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 18.

Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la facoltà può esercitarsi fino a sei mesi dopo il ritorno all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quelle degli articoli 15, 16, 18 e 19, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonchè alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado, che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire dallo stesso giorno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 63. — PETIA

ALLEGATO A.

Tabella delle imprese di successione e di donazione

GRADO DI PARENTELA	Fino a L. 50.000	Da L. 50.001 a L. 100.000	Da L. 100.001 a L. 250.000	Da L. 250.001 a L. 500.000	Da L. 500.001 a L. 1.000.000	Da L. 1.000.001 a L. 2.000.000	Da L. 2.000.001 a L. 3.000.000	Da L. 3.000.001 a L. 4.000.000	Da L. 4.000.001 a L. 5.000.000	Da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	Da L. 10.000.001 a L. 20.000.000	Da L. 20.000.001 in poi
	IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE											
Coniugi	1	1	1,50	2	3	4	5	6	7	9	12	15
Ascendenti e discendenti legittimi e naturali riconosciuti, ascendenti e discendenti legittimi adottivi	1	1,50	2	3	4	6	8	9	12	16	20	25
Fratelli e sorelle	3	4	6	8	11	14	18	23	30	36	45	56
Zii e nipoti	5	6	8	10	13	16	20	26	32	40	50	62
Altri parenti fino al quarto grado, estranei	12	15	19	24	29	34	40	46	52	60	70	80

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 63. — PETTA

ALLEGATO A.

Tabella delle imposte di successione e di donazione

GRADO DI PARENTELA fra gli aventi diritto alla successione o agli eredi e legatari	Imposta proporzionale per ogni cento lire																							
1. — Tra ascendenti e discendenti. Il coniuge superstite succede ai figli legittimi e naturali riconosciuti	1	1	1,50	2	3	4	5	6	7	9	12	15	20	25	30	35	36	42	48	54	60	70	80	90
2. — Tra coniugi	1	1	1,50	2	3	4	6	8	9	12	16	20	25	30	36	42	48	54	60	70	80	90	100	110
3. — Tra fratelli e sorelle	3	4	6	8	11	14	18	21	24	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110
4. — Tra zii e nipoti	5	6	8	10	13	16	20	24	28	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120
5. — Tra prozii, pronipoti, cugini, ai gradi più remoti di quello indicato, tra affini, tra estranei	12	15	19	24	29	31	40	46	52	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 91.

Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico dei gradi dall'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella *A* annessa alla legge 16 aprile 1940, n. 237, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi *A* e *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo *C*, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 77. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalle ore due del 2 aprile 1945 l'ora normale verrà anticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 74. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 23.482.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una sesta prelevazione di L. 1.218.250 che è iscritta [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 501, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico dei gradi dall'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella *A* annessa alla legge 16 aprile 1940, n. 237, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi *A* e *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo *C*, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 77. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione, per l'Italia, dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);

Articolo unico.

Dalle ore due del 2 aprile 1945 l'ora normale verrà anticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 74. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 23.482.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una sesta prelevazione di L. 1.258.250 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 123. - Spese casuali . . .	L.	100 000 —
Cap. n. 216 *quinquies*. - Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economica-finanziaria negli Stati Uniti d'America . .	»	368.250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 218-*novies* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria a favore della Casa di riposo dei Garibaldini in Gaeta	L.	80.000 —
Cap. n. 254-*series*. - Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	460.000 —
	L.	1.008.250 —

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 125. - Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . .	L.	250.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni, stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai recanti il fascio littorio devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1945 i notai che esercitano nei territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano alla data di pubblicazione del presente decreto non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 24 marzo 1945

(432) *Il Ministro*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero, da prendersi a base per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

Ritenuto opportuno di fissare i prezzi per le suddette zone in rapporto all'economia colturale di ciascuna di esse e in relazione alle rispettive produzioni medie unitarie;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1945, sono stabiliti come segue:

per le zone di produzione dell'Italia Meridionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 460.000 —

L. 1.908.250 —

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 125. - Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . L. 250.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64. — PELIA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni, stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. comm. Farri Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(422)

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai recanti il fascio littorio devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1945 i notai che esercitano nei territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano alla data di pubblicazione del presente decreto non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 24 marzo 1945

(432) *Il Ministro*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero, da prendersi a base per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

Ritenuto opportuno di fissare i prezzi per le suddette zone in rapporto all'economia colturale di ciascuna di esse e in relazione alle rispettive produzioni medie unitarie;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1945, sono stabiliti come segue:

per le zone di produzione dell'Italia Meridionale L. 24 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Centrale lire 20 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale L. 16 per q.le grado polarimetrico.

Detti prezzi, nei quali non sono compresi i contributi per spese di trasporto e le altre facilitazioni contrattuali (polpe, sovvenzioni e compensi accessori), si riferiscono a prodotto consegnato alle fabbriche con le modalità fissate dal contratto nazionale di coltivazione delle bietole per il 1945.

Roma, addì 24 marzo 1945

(431) *Il Ministro*: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1945 recante « Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti » pubblicato a pag. 122 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1945, n. 16, invece di « avv. Filippo Mezozzi » leggasi « avv. Filippo Micozzi ».

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 marzo 1945 - N. 66

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,65

Media dei titoli del 22 marzo 1945 - N. 67

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90

Media dei titoli del 23 marzo 1945 - N. 68

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 13 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(442)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 32 del 15 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1945 recante: «Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti» pubblicato a pag. 122 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1945, n. 16, invece di «avv. Filippo Migozzi» leggasi «avv. Filippo Micozzi».

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 marzo 1945 - N. 66

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,65

Media dei titoli del 22 marzo 1945 - N. 67

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 13 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(442)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 32 del 15 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016